



Deliberazione n. FVG/ 32 /2018/RQ

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia

II Collegio

composto dai seguenti magistrati:

PRESIDENTE: dott. Antonio Caruso
CONSIGLIERE: avv. Fabrizio Picotti (relatore)
REFERENDARIO: dott. Marco Randolfi

Deliberazione del 20 giugno 2018

avente come oggetto la tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2017 dalla Regione Friuli Venezia Giulia e le tecniche di quantificazione degli oneri. Considerazioni sistemiche sulla produzione legislativa della Regione.

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modifiche e integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti, e successive modifiche e integrazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

visto l'articolo 1, commi 2 e 8, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificato dall'art. 33, c. 2, lett. a) n. 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

vista la deliberazione di questa Sezione, in adunanza plenaria, n. 11, adunanza dei giorni 1 e 7 febbraio 2018, avente per oggetto l'approvazione del programma delle attività di controllo per l'anno 2018;

vista la comunicazione Prot. n. 1988 del 12 giugno 2018, inviata al Consiglio regionale e all'Amministrazione regionale ai fini del contraddittorio finale, inerente gli esiti dell'istruttoria condotta ai fini della relazione di cui in epigrafe e con l'invito a presentare eventuali documenti

od osservazioni in una riunione di lavoro appositamente indetta per la mattina del 20 giugno 2018;

vista la nota Prot. n. 13766 di data 19 giugno 2018 della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, in riscontro alla suddetta comunicazione, con la quale sono stati prodotti elementi a chiarimento delle problematiche rilevate;

vista la nota Prot. n. 8175 di data 19 giugno 2018, del Segretario Generale del Consiglio regionale in riscontro alla suddetta comunicazione della Sezione, con la quale sono stati prodotti elementi a chiarimento delle problematiche rilevate;

considerato che la relazione sulla copertura finanziaria delle leggi di settore del 2017 si estende anche a valutazioni su alcuni aspetti concernenti il profilo della qualità dell'azione e della programmazione regionale, in quanto correlati alla tematica della copertura delle leggi di spesa;

vista l'ordinanza presidenziale n.29 del 20 giugno 2018 con la quale è stato convocato il II Collegio per la disamina degli esiti del controllo e per l'approvazione della relazione;

udito il Magistrato relatore cons. avv. Fabrizio Picotti;

DELIBERA

di approvare la relazione intitolata "Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2017 dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Considerazioni sistemiche sulla produzione legislativa della Regione", allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte sostanziale e integrante;

ORDINA

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione e dell'unita relazione siano trasmesse al Consiglio regionale e, per opportuna informazione, alla Presidenza della Regione, alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze;

INCARICA

la Segreteria di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei conti.

Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del 20 giugno 2018.

Il Relatore

f.to Fabrizio Picotti

Il Presidente

f.to Antonio Caruso

Depositata in Segreteria in data 28 giugno 2018

Il preposto al Servizio di supporto

f.to Leddi Pasian



CORTE DEI CONTI



SEZIONE DI CONTROLLO DELLA REGIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA

**RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE
FINANZIARIE ADOTTATE NELLE LEGGI REGIONALI
APPROVATE NEL 2017 DALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI
VENEZIA GIULIA E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE
DEGLI ONERI. CONSIDERAZIONI SISTEMICHE SULLA
PRODUZIONE LEGISLATIVA DELLA REGIONE**

**RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE
COPERTURE FINANZIARIE ADOTTATE NELLE
LEGGI REGIONALI APPROVATE NEL 2017
DALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA
GIULIA E SULLE TECNICHE DI
QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI.
CONSIDERAZIONI SISTEMICHE SULLA
PRODUZIONE LEGISLATIVA DELLA REGIONE**



CORTE DEI CONTI



1. SINTESI E CONCLUSIONI

L'entrata in vigore delle norme della cd. "contabilità armonizzata" di cui al d.lgs. 118/2011 hanno separato il livello contabile (missione, programma, titolo) al quale si riferiscono le manifestazioni di volontà espresse dall'organo politico, ivi comprese quelle concernenti la copertura finanziaria della spesa prevista dalle leggi regionali, dal livello (capitolo) in relazione al quale continua invece a operare la gestione contabile da parte degli uffici regionali, in particolare a mezzo del bilancio finanziario gestionale.

Nelle precedenti relazioni sulla copertura delle leggi di spesa questa Sezione ha già avuto modo di segnalare come la suddetta separazione abbia inciso anche sulla propria attività, comportando una maggiore difficoltà nella verifica di un'adeguata copertura delle leggi di spesa, specie a fronte di coperture attuate a mezzo di storni tra capitoli. È infatti a tale fine indispensabile un'analisi di dettaglio, riferita al livello dei capitoli, che è consentita solo dalla previa conoscenza di informazioni desumibili dai documenti della gestione contabile.

La Sezione aveva quindi raccomandato che nel percorso di formazione delle leggi fosse assicurata un'ampia valorizzazione degli strumenti informativi idonei a colmare già in quella sede il divario tra i due livelli contabili e, in particolare, che venissero predisposte dagli uffici regionali relazioni tecnico finanziarie (RTF) complete ed esaurienti.

Va conseguentemente accolta con favore l'emanazione dei due nuovi modelli di relazione tecnico finanziaria, il cui uso è andato a regime nel 2018. I due modelli sono frutto della sinergia tra gli uffici della Presidenza del Consiglio regionale, promotori dell'iniziativa, e l'Amministrazione regionale, in particolare la Direzione centrale finanze. I due modelli, uno riferito ai disegni di legge, l'altro riferito al caso degli emendamenti d'aula, sono integrati da note metodologiche che illustrano significato e finalità della relazione tecnico finanziaria. Si tratta di elaborati completi e ben strutturati che auspicabilmente serviranno a limitare le non del tutto positive risultanze sugli aspetti endoprocedimentali, cui è pervenuto l'odierno controllo che registra ancora numerosi casi in cui la RTF è assente e soprattutto casi in cui non sono adeguatamente esplicitati i criteri in base ai quali sono state operate le quantificazioni degli oneri finanziari derivanti dalle leggi di spesa.

Ai fini del controllo propedeutico a questa relazione, la Sezione ha preso in considerazione esclusivamente le leggi di settore e cioè le leggi che rivengono nel bilancio la loro copertura e non le leggi cd. "finanziarie" (legge di stabilità, di assestamento, di variazione) e cioè le leggi che recano esse stesse le risorse finanziarie necessarie alle spese dalle stesse previste. Per esse non si

pone pertanto un problema di copertura, bensì, semmai, di natura giuridica delle risorse finanziarie o della loro stessa esistenza, come tali rilevabili in altri contesti e in particolare nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale.

La spesa disposta dalle leggi di settore promulgate nel 2017 a carico del bilancio 2017-2019 prese in considerazione dalla Sezione ammonta a complessivi euro 393.158.316,54 (319.82.638,13 per il solo 2017), che hanno ricevuto copertura per il 70,76% da maggiori entrate, per il 28,55% da storni tra capitoli (al cui interno sono ricomprese le “rimodulazioni”) e per lo 0,69% dai fondi globali. Deve però essere segnalato che le maggiori entrate attengono per il 97% a un’unica operazione (permuta di azioni di società partecipate) che finanziariamente è a saldo zero. Se si prendono in considerazione anche le leggi 22 e 23 promulgate nel 2016, ma a valere sull’esercizio 2017, la spesa sale a euro 394.637.351,45.

Le suddette percentuali risentono peraltro dell’imprecisione con cui talvolta il legislatore ha qualificato le modalità di copertura. Sono infatti state rilevate talune distorsioni per le quali alcune effettive rimodulazioni sono state qualificate nel testo legislativo come “storni” o “prelevamenti” mentre alcuni storni sono stati identificati impropriamente come “rimodulazioni” nel dispositivo della legge. Alle casistiche di imprecisione terminologica va aggiunta una problematica di carattere sostanziale, relativamente a una rimodulazione per € 273.000,00 che, pur trovando riscontro nelle variazioni contabili al bilancio 2017-2019 collegate alla legge regionale 28/2017 di riferimento, non risulta esplicitata quale modalità di copertura di un onere autorizzato dalla legge medesima.

Nella complessità gestionale sopra rappresentata, è pertanto oltremodo opportuno che siano usate dal legislatore e dai compilatori delle RTF formule di copertura appropriate e inequivoche.

Nel merito delle coperture, gli esiti del controllo attestano, in aggiunta a quanto sopra già evidenziato, il permanere di un’insufficiente rappresentazione contabile dei prelievi da fondo globale, specie con riferimento alle annualità successive al 2017, casi in cui la copertura è genericamente riferita a risorse esistenti a bilancio e, infine, casi in cui la quantificazione degli oneri è apodittica.

Maggiore attenzione deve essere infine riservata a fenomeni che la Sezione ha preso in considerazione nell’ambito di quell’attività integrativa delle ordinarie finalità di questo referto, cui essa attribuisce particolare importanza, a tutela di aspetti afferenti la qualità dell’azione regionale, che ritiene indispensabile verificare in ragione della specialità regionale.

Sotto un primo profilo assume rilevanza la copertura assicurata a mezzo di storno dal capitolo

del fondo per le spese obbligatorie, le cui risorse vengono distratte dalla loro originaria finalizzazione per il finanziamento di spese di natura non obbligatoria, analogamente a quanto già rilevato nello scorso esercizio in relazione al fondo per le spese imprevedute, stornato per dare copertura a spese afferenti il rimborso delle spese legali sostenute da amministratori e dipendenti in caso di accertamenti giudiziali di totale assenza di responsabilità in vertenze che li avevano coinvolti in relazione alla loro attività istituzionale.

Su questa problematica le argomentazioni regionali si appellano all'elasticità del fondo e alla circostanza che siffatti storni avvengono sulla base di atti aventi forza di legge, come tali idonei a incidere sulle disposizioni della legge di contabilità regionale sul punto ancora vigente. Tali argomenti non possono ricevere adesione o quantomeno un'adesione incondizionata, perché a essi rimangono sottese valutazioni sulla qualità della programmazione finanziaria regionale, sulla trasparenza delle allocazioni contabili in bilancio e sulla ammissibilità di deroghe a principi contabili vigenti, quale è quello previsto dall'art.18 della legge di contabilità regionale 21/2007, che disciplina l'utilizzo dei fondi.

Analoghe problematiche afferenti la qualità dell'azione regionale, rilevabili sotto il profilo dell'efficacia del controllo interno (quantomeno sotto il profilo di un'inerzia e del mancato contenimento di un fenomeno di cui si poteva cogliere l'ampia e continuata diffusione) e della trasparenza, sono desumibili dalle 5 leggi regionali del 2017 che riconoscono debiti fuori bilancio per il considerevole importo di euro 2.327.805,76, senza che ciascuna legge indichi l'importo complessivo dei debiti.

La maggiore attenzione va comunque riservata alle disposizioni di legge regionale che hanno insufficientemente provveduto alla quantificazione degli oneri afferenti il finanziamento del CCRL 2016-2018. In particolare il rifinanziamento disposto dalla legge regionale 4/2018 è avvenuto in assenza di una valida norma che lo prevedesse e sulla base di una mera tabella, inidonea a rappresentare la dimensione finanziaria dell'operazione, che costituiva uno dei principali obiettivi della passata legislatura. Ciò si pone in netto contrasto con i principi più volte affermati dalla Corte costituzionale in relazione alla necessità che il legislatore adotti una trasparenza divulgativa idonea a prevenire il rischio di un abuso della tecnicità contabile.

Alla presente relazione è allegata una 'appendice' che contiene l'elenco delle risultanze istruttorie per ogni legge esaminata, nonché una sintetica descrizione dei relativi contenuti sostanziali e finanziari.

2. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE SUL CONTROLLO E SULLO SVILUPPO DELLE LINEE ARGOMENTATIVE SEGUITE DALLA SEZIONE.

Fin dal primo referto (del 2012) di questa Sezione sui temi che oggi ci occupano è stato ampiamente illustrato come la relazione sulla copertura finanziaria delle leggi di settore che comportano spese e sulle tecniche usate per la quantificazione dei relativi oneri sia espressione di una funzione ausiliaria che questa Sezione di controllo esercita a favore del Consiglio regionale, per il tramite di valutazioni sull'adeguatezza delle modalità di copertura finanziaria delle leggi di spesa e sull'attendibilità delle quantificazioni dei relativi oneri finanziari.

Si tratta di una funzione ausiliaria, sviluppatasi secondo una linea argomentativa condivisa a livello nazionale, che finalizzava il referto a un'anticipata tutela degli equilibri del bilancio regionale, in un'ottica complementare al giudizio di parificazione del rendiconto regionale e nell'ambito del sistema dei controlli sulla finanza e contabilità regionale previsto dall'art. 1 del d.l. 174/2012.

A fronte delle risultanze dei controlli che si sono succeduti negli anni e che hanno visto prevalere le problematiche afferenti le modalità di copertura a mezzo di "storno" da preesistenti capitoli di spesa previsti dal bilancio, la Sezione ha via via ampliato le sue suddette ordinarie considerazioni sulla copertura finanziaria. Ha cioè allargato lo spettro dell'indagine, sviluppando ulteriori argomenti, con l'auspicio di accrescere l'utilità e l'efficacia del referto. In conformità al programma di controllo di questa Sezione per il 2018, l'odierna relazione sulla copertura finanziaria delle leggi di settore del 2017 si estende a valutazioni su alcuni aspetti prodromici della produzione legislativa regionale, costituendo in tal modo un utile punto di riferimento per il successivo referto, previsto per il secondo semestre dell'anno, che avrà come oggetto le procedure regionali volte a verificare gli effetti prodotti dalla legislazione. In tale ottica, questa relazione tende, per quanto possibile, a individuare le interrelazioni che, con riferimento al tema della copertura delle leggi di spesa, si configurano tra l'organo legislativo e l'apparato esecutivo, con l'intento non solo di evidenziare i punti deboli e le conseguenti criticità che tuttora persistono, ma anche di individuare i vantaggi, non solo di carattere contabile, che una virtuosa applicazione delle regole sulla copertura delle leggi di spesa produce a favore dell'intero sistema regionale.

Nel particolare contesto istituzionale del Friuli Venezia Giulia i descritti intendimenti sono stati finora attuati a mezzo di un collegamento delle risultanze del controllo ad alcuni aspetti della specialità regionale, in sintonia con argomentazioni già rappresentate nelle altre deliberazioni rilasciate dalla Sezione sulla finanza e contabilità regionale (in sede di dichiarazione di affidabilità del rendiconto -DAS-, di referto sul coordinamento della finanza pubblica regionale e di parificazione del rendiconto).

Ciò è avvenuto valorizzando, secondo due ordini di idee strettamente correlati l'uno all'altro, il rapporto che si configura tra le esigenze di copertura delle leggi di spesa, la programmazione finanziaria della Regione e le novità della contabilità armonizzata di cui al d.lgs. 118/2011, alla luce dei principi affermati a quest'ultimo proposito dalla Corte costituzionale.

Da un lato, sempre in sintonia con principi affermati dalla Corte costituzionale sullo specifico tema, la Sezione ha innanzitutto richiamato l'attenzione sulla necessità che in caso di storno debba essere adeguatamente verificato che le risorse rimaste sui capitoli di spesa interessati dall'operazione contabile siano sufficienti e idonee per le esigenze dei programmi originariamente finanziati da quelle risorse. Dall'altro lato, in coerenza con i profili argomentativi svolti in ordine alla "qualità" dell'azione regionale, da intendersi come auspicabile terzo pilastro di valenza sostanziale della specialità regionale (accanto al pilastro procedurale del "metodo pattizio" e a quello finanziario di una "responsabile autonomia finanziaria"), la Sezione ha svolto talune considerazioni sui limiti qualitativi della programmazione regionale. In particolare le osservazioni di questo tipo si sono indirizzate ai casi (presenti anche nelle leggi del 2017) nei quali vengono interessate da storni risorse allocate in bilancio per dare copertura a nuovi programmi di spesa previsti per l'anno in corso o per il successivo (e di cui lo storno operato evidentemente ne attesta l'irrealizzabilità nello stesso anno).

La qualità che viene in rilievo non è un astratto valore metagiuridico, ma è espressione di ben definiti valori giuridici che trovano fondamento negli art. 28, 81, 97 e 119 della Costituzione sui quali ha inciso la novella costituzionale di cui alla legge 1 del 2012 e la normativa posta per la sua attuazione (in particolare la legge rinforzata 243/2012). Trattandosi di valori giuridici che fanno capo all'equilibrio del bilancio, il tema della qualità di cui sopra viene quindi a presentare profili rilevanti anche agli odierni fini contabili. Il pericolo più grave è infatti quello di attribuire agli adempimenti propedeutici alla (buona) copertura finanziaria una natura di mero adempimento formale, come purtroppo ancora si evince dagli esiti dell'odierno controllo in ordine alla non occasionale assenza di relazioni tecnico finanziarie o alla frequente loro incompletezza o laconicità, specie per quanto riguarda i criteri di quantificazione degli oneri.

Proprio con riferimento a questo ordine d'idee si ritiene opportuno riservare uno spazio in questo referto a una fattispecie che pare possa qualificarsi come esempio di un'inadeguata manifestazione della funzione legislativa regionale, che ridonda su un'irregolare rappresentazione contabile della fattispecie. La questione esulerebbe dall'alveo tipico di questo referto perchè riguarda una legge promulgata nel 2018, i cui presupposti risalgono però ad atti legislativi del 2017. Il riferimento è a una (duplice) fattispecie contenuta nella legge regionale 9 febbraio 2018 n. 4 intitolata "Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti". Si tratta di una questione che la Sezione ha individuato nello scorso mese di aprile, nell'ambito dei controlli propedeutici alla (denegata) certificazione del nuovo CCRL del comparto unico del personale regionale e comunale. Consiste in un'impropria esplicitazione della funzione legislativa, avvenuta esclusivamente per il tramite di alcune enunciazioni di valori contabili aventi per oggetto il finanziamento del nuovo CCRL nell'ambito di una tabella allegata alla legge.

La fattispecie esaminata è a pieno titolo inquadrabile sotto il profilo della qualità dell'azione regionale, nei termini sopra enunciati, perché attiene a una criptica esplicitazione della potestà legislativa e cioè a un insufficiente esercizio di una fondamentale prerogativa della specialità regionale, che deve avere cura di comunicare e informare adeguatamente anche i cittadini circa gli snodi fondamentali dell'attuazione del programma di governo, di cui il nuovo CCRL è certamente importante espressione.

Il passo è breve tra quanto finora affermato e le novità dipendenti dall'armonizzazione contabile. Bisogna infatti considerare che, dal 2016, all'orientamento del referto anche verso le suddette tematiche della programmazione e della qualità della legislazione, si è affiancata la sopravvenuta esigenza di una specifica attenzione nei confronti di aspetti endoprocedimentali della copertura della spesa, forieri di rilevanti effetti di natura sistemica.

Nel 2016, a seguito dell'entrata in vigore, per la Regione Friuli Venezia Giulia, della contabilità armonizzata e delle nuove forme di rappresentazione contabile, la Sezione ha infatti segnalato che la novella contabile ha reso molto meno agevole la verifica dell'esistenza di un'effettiva copertura della spesa, essendo venuto meno nella disposizione legislativa di copertura (che ora si esprime con riferimento ai livelli di missione, programma e titolo) un immediato riferimento ai capitoli, ai quali continua invece a riferirsi la gestione contabile. Ciò ha determinato una crescita esponenziale della rilevanza, all'epoca non immediatamente percepita in tutte le sedi, della relazione tecnico finanziaria, che accompagna e illustra negli aspetti contabili e finanziari il

disegno di legge.

Ciò vale non solo e non tanto ai fini dell'attività della Sezione finalizzata all'odierno referto (o dell'attività di altri uffici pubblici interessati a verificare l'esistenza di adeguate coperture), che è venuta nei fatti a dipendere fortemente dalla completezza ed esaustività della RTF redatta dagli uffici regionali, quanto soprattutto per il decisore politico, in relazione alla funzione esercitata dalla RTF, quale fondamentale documento di raccordo contabile tra la decisione assunta in sede politica (circa l'individuazione, la quantificazione e l'utilizzo delle risorse con riferimento ai livelli contabili delle missioni, programmi e titoli) e l'attuazione o la variazione di quella decisione a livello amministrativo e contabile, che avviene, a opera della struttura burocratica, con riferimento ai capitoli di spesa. La ripartizione che a livello contabile la normativa sull'armonizzazione opera tra l'attività di indirizzo e quella di gestione, demandando la prima all'organo politico e la seconda alla struttura burocratica dell'ente, non esclude infatti (si pensi alle postume valutazioni sugli effetti prodotti dalle leggi) che possa configurarsi un concreto interesse dell'organo politico a conoscere, anche nei dettagli, l'attuazione che, a livello contabile, specie in caso di storno, ha in concreto ricevuto un programma di spesa, cui afferiscono gli (spesso) innumerevoli capitoli di spesa che fanno capo a quel programma. Non può essere inoltre trascurato che la ripartizione delle competenze in ordine alle variazioni di bilancio tra l'apparato politico e quello tecnico previsto dalla normativa armonizzata di cui al d.lgs. 118/2011 non è del tutto tassativo né presenta contenuti che non possano subire, come in effetti è avvenuto, alcune particolari specificazioni in sede regionale.

Oltre alla fondamentale ulteriore importanza che la RTF è venuta ad assumere, pare opportuno ricordare che i precedenti referti di questa Sezione avevano individuato ed evidenziato alcune specifiche caratterizzazioni dell'azione regionale sui temi ora in discussione.

Viene dapprima in rilievo la circostanza che la quasi totalità delle disposizioni legislative regionali presenti nelle leggi di settore che costituiscono oggetto dell'odierno referto è formulata in termini di "autorizzazione alla spesa". Da ciò consegue che, già al livello della norma sostanziale e indipendentemente dalla gestione contabile, la spesa esaurisce la sua copertura allorchè raggiunga l'importo autorizzato dal legislatore. La formulazione della disposizione legislativa delle leggi di settore in questi termini costituisce quindi di per sé un primo baluardo di difesa per gli equilibri del bilancio. Questa circostanza "scarica" però i suoi effetti sulla fase gestionale e in particolare sugli uffici preposti alla gestione del bilancio e al controllo preventivo di regolarità contabile, che debbono, dapprima, allocare o individuare nelle annualità del bilancio risorse del tutto coerenti con le autorizzazioni esistenti e, successivamente, debbono saper

intercettare e bloccare i provvedimenti di spesa che eventualmente oltrepassassero il limite di quella autorizzata.

In particolare, le risultanze della gestione 2017 impongono un'attenta riflessione sui debiti fuori bilancio, che possono essere intesi come sintomo dell'inefficacia (o quantomeno di un'inerzia nel contenere il fenomeno) dei controlli interni di regolarità contabile, ivi compresi quelli preordinati a monitorare che non vengano oltrepassati i limiti della spesa autorizzata. Nel 2017 cinque leggi regionali promulgate nell'anno (la 1, la 18, la 31, la 37 e la 45) contengono articoli che dispongono un ampio riconoscimento di debiti fuori bilancio per un totale di euro 2.327.805,76 prevalentemente a carico del bilancio 2017, ma comunque riferiti a una pluralità di esercizi futuri. Si impone cioè un'analisi dei fattori che hanno generato il debito fuori bilancio, che allo stato e dagli atti regionali risulta attribuibile quasi esclusivamente all'assenza di un regolare impegno di spesa, in un contesto di risorse finanziarie comunque adeguate e capienti. La gravità del fenomeno è pertanto misurabile non tanto con riferimento agli effetti prodotti, quanto piuttosto al numero e all'entità monetaria (nei fatti di importo non trascurabile) delle poste contabili a tale fine rilevanti.

In secondo luogo assume fondamentale importanza l'appropriatezza terminologica del legislatore in ordine alle modalità di copertura della spesa concretamente attivata, la quale è ovviamente indotta dalla qualità delle corrispondenti precisazioni contenute nella relazione tecnico finanziaria, che in linea di principio dovrebbe prefigurare la formula di copertura che sarà utilizzata dal legislatore. Ricordato che le modalità di copertura sono tassativamente previste dalla legge, le realtà amministrative e contabili sottese ai diversi strumenti di copertura divergono tra loro e le conseguenze operative che ne discendono sono ovviamente differenti l'una dall'altra. A questo proposito il controllo ha rilevato che le coperture indicate nelle RTF (fondo globale, storni di spesa, maggiori entrate, riprogrammazione fondi) spesso non coincidono con quelle cui il legislatore fa in concreto ricorso, con un prevalente uso della locuzione "rimodulazione" e con un utilizzo non sempre coerente dei termini. E' pertanto importante che vengano utilizzate formule che consentano un'inequivoca e coerente individuazione della modalità di copertura concretamente utilizzata tra quelle previste dalla legge.

A quanto sopra può aggiungersi in questa sede un'ultima considerazione. Preme infatti sottolineare la rilevanza di un ulteriore elemento, cui peraltro si è già fatto cenno nella relazione riferita alla legislazione del 2016, e cioè che il controllo odierno attiene esclusivamente alle leggi di settore e quindi a quelle leggi che rinviengono nelle risorse del bilancio la fonte per la copertura della spesa. Rimangono invece estranee all'odierno approfondimento le leggi che determinano

esse stesse le risorse disponibili per l'esercizio o che le variano nel corso dello stesso (legge di bilancio, legge di stabilità, leggi di variazione o di assestamento, legge di approvazione del rendiconto) nelle quali è implicita la copertura che assicurano alle spese da esse previste. In questi ultimi contesti normativi, il legislatore dispone la spesa, la quantifica e "destina" alla spesa stessa le risorse necessarie, precisando su quale missione programma o titolo esse incidono (letteralmente vengono "a valere"). La specificazione contabile avviene a mezzo di tabelle allegate alla legge (di regola una per ogni articolo) che espongono (sempre al livello di missione, programma e titolo) le pertinenti iscrizioni o variazioni al bilancio.

Anche con riferimento a queste disposizioni di spesa si possono configurare problemi di copertura e soprattutto di corretta quantificazione degli oneri, che però si pongono in termini diversi da quelli delle leggi di settore. Nelle leggi di bilancio e assimilate e cioè in quelle leggi che individuano e quantificano esse stesse le risorse disponibili, il vizio può annidarsi in maniera più radicale, sotto il profilo della stessa esistenza e qualità delle risorse finanziarie, della loro natura giuridica, anche in relazione a determinate fasi del procedimento contabile. In sostanza e in estrema sintesi si può dire che le risorse debbono effettivamente e giuridicamente risultare esistenti e utilizzabili e debbono essere allocate in bilancio in conformità a regole e a legittime procedure contabili. L'ampia casistica della giurisprudenza costituzionale che ha interessato leggi regionali di questo genere per violazione dell'art. 81 della Costituzione costituisce prova evidente della diffusione di una patologia accomunabile a quella che l'odierno controllo mira a prevenire con riferimento alle leggi di settore. Poiché queste patologie attengono immediatamente alla dimensione quantitativa e/o qualitativa del bilancio, venendo per ciò stesso a incidere sui suoi equilibri, la sede naturale per la loro denuncia da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti è il giudizio di parificazione del rendiconto, che costituisce quindi uno strumento particolarmente efficace di cui la Sezione del controllo può disporre nei tempi tecnici previsti dalla legge.

In conclusione, l'ampiamiento dello spettro dell'indagine di cui all'odierno referto si giustifica anche con l'intento di riconoscere alle problematiche inerenti la copertura delle leggi di settore un più incisivo strumento di emersione.

3. STRUMENTI DI COGNIZIONE E VALUTAZIONE VIGENTI: LA RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA E LA RELAZIONE TECNICO NORMATIVA

La relazione tecnico finanziaria.

Per i motivi sopra evidenziati, la relazione tecnico finanziaria (RTF) costituisce uno strumento indispensabile di cognizione e di valutazione delle fondamentali caratteristiche, non solo contabili, delle risorse che verranno utilizzate per l'attivazione delle varie misure previste dalle nuove leggi di spesa. Il primo beneficiario del patrimonio informativo desumibile dalla relazione tecnico finanziaria è l'organo consiliare, che viene a disporre non solo di qualificate informazioni sulla copertura della spesa, ma anche di un'adeguata conoscenza dei costi e della iniziale dimensione finanziaria della legge emananda sia ai fini delle decisioni prodromiche che dovrà assumere sia, ex post, ai fini di eventuali postume valutazioni sul rapporto tra le previsioni iniziali e i dati finali espressivi dell'avvenuta applicazione della legge. Utili ritorni informativi potranno configurarsi anche a favore degli uffici e apparati che saranno chiamati a gestire gli interventi.

Nel Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1 ottobre 2014, i progetti di legge regionale debbono essere accompagnati da una relazione tecnico finanziaria che nella sua prima fase di applicazione, nonostante il suo potenziale alto valore informativo, aveva tuttavia dato luogo ad applicazioni di significato prevalentemente descrittivo, lasciando margini di completamento e di specificazione, soprattutto con riferimento ai criteri dai quali far discendere l'attendibilità delle quantificazioni delle grandezze finanziarie.

La relazione tecnico finanziaria è stata pertanto interessata, anche sulla base di sollecitazioni provenienti dalla Sezione, da due distinti interventi migliorativi che si sono succeduti a breve distanza di tempo.

Il risultato finale che è stato conseguito deve ritenersi, almeno sotto il profilo teorico, molto lusinghiero e attende una conferma dalla pratica operativa che, a regime, decorrerà dal 2018.

In un primo momento il Consiglio regionale aveva operato un intervento sul suo Regolamento interno di funzionamento, approvando nella seduta del 17 novembre 2015, una modifica dell'articolo 86 bis, che attiene alla relazione tecnico-finanziaria da allegare ai disegni di legge.

Detta disposizione, che riguardava i progetti di legge presentati successivamente al 3 dicembre 2015 e che vedeva nella produzione legislativa 2016 la sua prima applicazione, prevedeva che tutti i progetti di legge fossero corredati da una relazione tecnico-finanziaria sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione e sulle relative coperture, e che, per gli strumenti della manovra di bilancio e per il disegno di legge di assestamento del bilancio, la relazione fosse redatta con riferimento alla manovra complessiva. Per gli emendamenti la relazione tecnico-finanziaria era redatta in forma semplificata.

Successivamente, il Consiglio regionale, nella seduta del 23 ottobre 2017, ha approvato, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto speciale della Regione, alcune ulteriori modifiche al regolamento interno. Si segnala in particolare la modifica apportata all'articolo 108, comma 2 bis¹, del suddetto regolamento interno, concernente l'ammissibilità degli emendamenti, per effetto della quale, nel caso in cui gli emendamenti non risultino corredati dalla relazione tecnica semplificata di cui all'articolo 86 bis, comma 2, del medesimo regolamento, la Presidenza acquisisce la stessa relazione dai proponenti e provvede alla sua distribuzione prima dell'inizio della discussione dell'articolo cui l'emendamento si riferisce. Si osserva che il testo precedente era formulato con riferimento alle relazioni tecnico semplificate a corredo dei soli emendamenti comportanti nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate. Resta confermato che, in mancanza della citata relazione, l'emendamento non può essere posto ai voti.

La modifica regolamentare faceva seguito a un'iniziativa dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio finalizzata all'adozione di due nuovi modelli di relazioni tecnico-finanziarie, corredati da indicazioni metodologiche sulla loro compilazione.

La formale adozione dei modelli è avvenuta in seguito a una intesa perfezionatasi tra il Consiglio e la Giunta regionale in data 25 gennaio 2018, al termine di un periodo di sperimentazione, conclusosi a fine 2017. I modelli, di cui uno riferito agli emendamenti d'aula, si applicano a tutte le leggi e agli emendamenti con l'unica eccezione della legge di stabilità e dei disegni di legge relativi al bilancio per i quali si continuano ad applicare i modelli di relazione tecnico-finanziaria

¹ Il nuovo comma 2 bis dell'articolo 108, a seguito delle modifiche al regolamento interno del Consiglio regionale approvate il 23.10.2017 e pubblicate nel BUR n. 45 del 8.11.2017, prevede che *“Per gli emendamenti che non siano corredati della relazione tecnica semplificata di cui all'articolo 86 bis, comma 2, la Presidenza acquisisce la predetta relazione dai proponenti e provvede alla sua distribuzione prima dell'inizio della discussione dell'articolo cui l'emendamento si riferisce; per gli emendamenti di iniziativa consiliare la relazione tecnico-finanziaria è redatta con il supporto della Segreteria generale del Consiglio regionale. In mancanza della relazione, l'emendamento non può essere posto ai voti”*. La modifica ha comportato la soppressione, dopo le parole *“Per gli emendamenti”*, delle parole *“che comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate e”*.

già in uso.

Il modello ordinario, riferito ai progetti di legge, è articolato nelle seguenti sei sezioni:

1. Attestazione dell'assenza di oneri finanziari ed elementi idonei a dimostrare l'assenza di oneri

oppure, in alternativa,

Elenco delle singole disposizioni (o gruppi di disposizioni tra loro correlate) che comportano oneri finanziari o corredate da clausole di neutralità finanziaria e, qualora presenti nello stesso PDL, quelle prive di oneri;

2. Dati ed elementi per la valutazione degli effetti derivanti dalla clausola di neutralità finanziaria ed eventuali risorse già esistenti nel bilancio utilizzabili per le finalità da essa indicate anche attraverso la loro riprogrammazione (per le disposizioni corredate da clausole di neutralità finanziaria)
3. Natura giuridica degli oneri finanziari e loro sviluppo temporale (per le disposizioni comportanti oneri finanziari)
4. Dati e metodi utilizzati per la quantificazione dell'onere finanziario, loro fonti e ulteriori elementi utili per valutare l'attendibilità e la congruità della quantificazione
5. Modalità di copertura dell'onere finanziario ed elementi per valutarne l'idoneità
6. Ulteriori informazioni

Le indicazioni metodologiche per la compilazione sono chiare e contengono considerazioni utili e del tutto pertinenti.

La completezza e la buona qualità degli elaborati regionali rendono opportuno che essi siano riportati integralmente in calce alla presente relazione.

La relazione tecnico normativa.

Altro importante strumento di cognizione e valutazione delle nuove leggi è stato introdotto nell'esercizio 2015, con delibera della Giunta regionale n. 509 del 20 marzo 2015, e consiste nell'adozione di una scheda, suddivisa in tre sezioni, per un'analisi tecnico-normativa del disegno di legge. La scheda è obbligatoria per i disegni di legge di iniziativa giuntale a decorrere dal 1° aprile 2015.

E' stato cioè attivato uno strumento potenzialmente molto utile per dare contezza di aspetti fondamentali dell'intervento normativo, quali l'analisi del contesto normativo e degli effetti attesi dalla legge. Sotto il primo profilo assume particolare rilievo la prevista indicazione dell'oggetto, analisi, necessità o ragioni dell'intervento legislativo, anche alla luce della

programmazione regionale. Sotto il secondo profilo è importante sottolineare che la seconda parte della scheda deve esporre, tra l'altro, gli effetti attesi dall'atto normativo al livello organizzativo e a quello amministrativo. A questo proposito si può osservare che un'analisi preventiva particolarmente virtuosa dovrebbe consentire un marcato collegamento tra gli effetti attesi e le necessità o ragioni dell'intervento legislativo in relazione alla programmazione regionale e quindi dovrebbe valorizzare gli elementi dai quali poter successivamente dedurre, nelle sedi istituzionali a ciò deputate, valutazioni di merito sugli esiti effettivamente prodotti dalla legge. Una siffatta integrazione delle valutazioni preventive potrebbe condurre al superamento del limite, attualmente previsto per la scheda di analisi tecnico normativa, secondo cui l'indicazione circa gli effetti attesi si riferisce ai soli aspetti giuridici e amministrativi (e quindi a fenomeni di rilevanza meramente giuridico formale).

Va inoltre rilevato che in virtù della loro peculiarità, sono esclusi dall'analisi tecnico-normativa i disegni di legge finanziaria, di assestamento di bilancio e di manutenzione.

In conclusione si deve ribadire quanto già espresso nel referto dello scorso anno e cioè che i due strumenti di cognizione e valutazione, se ben gestiti, costituiscono presupposti per quella qualità della legislazione che più volte questa Sezione ha qualificato come un doveroso cardine della specialità regionale. Si tratta cioè di valorizzare la specialità regionale per dare contenuti effettivi alla qualità della regolazione, da intendersi come una normazione aderente a canoni formali, adeguata, coerente con i parametri costituzionali e sistematici e realmente idonea a perseguire gli obiettivi politici.

Siffatta qualità costituisce un obiettivo prioritario da perseguire anche attraverso un'adeguata programmazione delle iniziative normative, un'approfondita analisi dell'impatto degli interventi nonché una completa istruttoria ed un efficace coordinamento delle Amministrazioni coinvolte. Una produzione normativa di qualità rappresenta non solo un elemento di trasparenza e di certezza del diritto, ma costituisce anche un fattore determinante per la buona amministrazione, la crescita e lo sviluppo economico del paese.

4. CONTENUTI ED ESITI DELL'ANALISI SVOLTA SULLA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DELLE LEGGI REGIONALI ADOTTATE NELL'ESERCIZIO 2017

4.1 LE LEGGI DI SPESA PRESE IN CONSIDERAZIONE.

In coerenza con quanto rappresentato nel paragrafo introduttivo, di seguito si espongono in primo luogo l'elenco delle leggi regionali promulgate nel 2017 e, a seguire, un prospetto che riassume le modalità di copertura relative all'esercizio 2017 delle quarantotto leggi regionali promulgate², alcune delle quali prive di espressi riflessi finanziari³. A seguire, si espone un quadro riassuntivo, riferito al triennio 2017-2019, di tutti i mezzi di copertura indicati nelle stesse leggi.

Elenco delle leggi regionali promulgate nel 2017:

1. Legge regionale 3 marzo 2017, n. 1

Norme urgenti in materia di finanziamenti a valere sulle misure del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia (PSR) e riconoscimento debiti fuori bilancio.

2. Legge regionale 23 marzo 2017, n. 2 (abrogata dalla l.r. n. 25/2017)

Modifiche alla legge regionale 10 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza).

3. Legge regionale 23 marzo 2017, n. 3

Modifica all'articolo 6 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle

² Per i motivi espressi nel capitolo "Considerazioni introduttive sul controllo e sullo sviluppo delle linee argomentative seguite dalla Sezione" rimangono escluse dalla disamina la legge di assestamento del bilancio (l.r. n. 31/2017), le leggi finalizzate a garantire l'ottimizzazione delle risorse finanziarie a disposizione per il 2017 al fine di evitare riflessi negativi sul pareggio di bilancio (n. 37 e n. 43 del 2017), la legge di approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2016 (l.r. n. 30/2017) e le tre leggi afferenti la programmazione 2018 (l.r. n. 44, n. 45 e n. 46 del 2017).

³ Le leggi regionali n. 2, n. 3, n. 6, n. 8, n. 11, n. 19, n. 22, n. 34, n. 39 e n. 42 del 2017, non hanno espressi riflessi finanziari.

funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani).

4. Legge regionale 23 marzo 2017, n. 4
Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale.
5. Legge regionale 12 aprile 2017, n. 5
Disposizioni finanziarie urgenti.
6. Legge regionale 12 aprile 2017, n. 6
Norme urgenti in materia di delega di funzioni contributive alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia.
7. Legge regionale 12 aprile 2017, n. 7
Disposizioni per il sostegno all'occupabilità dei giovani - AttivaGiovani -, per il sostegno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio e misure sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione.
8. Legge regionale 12 aprile 2017, n. 8
Istituzione delle Consulte comunali dei Giovani tramite modifica della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).
9. Legge regionale 21 aprile 2017, n. 9
Funzioni onorifiche delle sopresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture.
10. Legge regionale 21 aprile 2017, n. 10
Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.
11. Legge regionale 9 maggio 2017, n. 11
Modifiche alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione).
12. Legge regionale 9 maggio 2017, n. 12
Norme in materia di cultura, sport e solidarietà.
13. Legge regionale 9 maggio 2017, n. 13
Disposizioni per la tutela delle persone affette da fibromialgia.
14. Legge regionale 12 maggio 2017, n. 14
Manutenzione dei settori manifatturiero e terziario.

15. Legge regionale 24 maggio 2017, n. 15
Norme urgenti in materia di pubblico impiego regionale e locale e proroga del termine relativo alla riorganizzazione dei servizi finanziari e contabili delle UTI. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 18/2016, 10/2016, 52/1980 e 24/2016.
16. Legge regionale 24 maggio 2017, n. 16
Modifiche alla legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), concernenti la promozione di progetti scolastici per lo studio dei principi di educazione alla cittadinanza.
17. Legge regionale 24 maggio 2017, n. 17
Modifiche alla legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), concernenti gli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo.
18. Legge regionale 31 maggio 2017, n. 18
Norme urgenti in materia di finanze.
19. Legge regionale 9 giugno 2017, n. 19
Modifiche alla legge regionale 5/2016 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani).
20. Legge regionale 9 giugno 2017, n. 20
Misure per il contenimento finalizzato all'eradicazione della nutria (*Myocastor coypus*).
21. Legge regionale 9 giugno 2017, n. 21
Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità.
22. Legge regionale 9 giugno 2017, n. 22
Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria).
23. Legge regionale 9 giugno 2017, n. 23
Norme in materia di Birra Artigianale del Friuli Venezia Giulia.
24. Legge regionale 16 giugno 2017, n. 24
Disposizioni per la valorizzazione e il potenziamento del Soccorso Alpino regionale.
25. Legge regionale 7 luglio 2017, n. 25
Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale.
26. Legge regionale 17 luglio 2017, n. 26

- Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate).
27. Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27
Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.
28. Legge regionale 21 luglio 2017, n. 28
Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.
29. Legge regionale 21 luglio 2017, n. 29
Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità.
30. Legge regionale 4 agosto 2017, n. 30
Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2016.
31. Legge regionale 4 agosto 2017, n. 31
Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.
32. Legge regionale 22 settembre 2017, n. 32.
Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili.
33. Legge regionale 6 ottobre 2017, n. 33.
Norme per la promozione del diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa.
34. Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34.
Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare.
35. Legge regionale 6 novembre 2017, n. 35.
Disposizioni per l'ampliamento del Reddito di Inclusione e il suo coordinamento con la Misura attiva di sostegno al reddito.
36. Legge regionale 6 novembre 2017, n. 36.
Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali.
37. Legge regionale 10 novembre 2017, n. 37.
Disposizioni urgenti in materia di programmazione contabilità.

38. Legge regionale 17 novembre 2017, n. 38.
Modifiche alla legge regionale 17/2000 (Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà).
39. Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 39.
Modifica urgente all'articolo 57 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), concernente la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
40. Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 40. Disposizioni volte a sostenere percorsi scolastici atti a promuovere azioni di supporto nel caso di scomparsa di minori.
41. Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 41. Interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale.
42. Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42. Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.
43. Legge regionale 7 dicembre 2017, n. 43. Misure urgenti in materia di interventi di area vasta e di contabilità.
44. Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44. Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020.
45. Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45. Legge di stabilità 2018.
46. Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46. Bilancio di previsione 2018-2020.
47. Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 47. Istituzione del Comune di Treppo Ligosullo mediante fusione dei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
48. Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 48. Istituzione del Comune di Fiumicello Villa Vicentina mediante fusione dei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

4.2 EVIDENZA SINOTTICA DELLE MODALITÀ DI COPERTURA E DELLA LORO DIMENSIONE FINANZIARIA NEL 2017 E NEL TRIENNIO 2017-2019.

Dalle tabelle che seguono si desume che il reperimento della maggior parte delle risorse (pari al 70,76%) a copertura dell'onere complessivo di euro 393.158.316,45 indotto a carico del bilancio

2017-2019 dalle leggi prese in considerazione, è avvenuto attraverso il ricorso a nuove o maggiori entrate previste sul medesimo bilancio (poco più di 278 milioni di euro di cui il 97% originate dalla dismissione di partecipazioni nella Friulia S.p.a. come prevista dalla l.r. n. 5/2017). Si tratta pertanto di un'operazione di natura straordinaria. Le restanti coperture si sono realizzate, per la quasi totalità degli oneri rimanenti, attraverso lo storno di fondi da precedenti autorizzazioni di spesa, ivi comprese le rimodulazioni (previsti oltre 112 milioni di euro nel triennio 2017-2019 di storni tra capitoli pari al 28,55%). Residuale risulta l'utilizzo di accantonamenti iscritti nei fondi globali (2,7 milioni di euro che coprono meno dell'1% degli oneri previsti), prevalentemente di parte corrente.

Con specifico riferimento alle suddette rimodulazioni della spesa, intese quali movimentazioni di fondi all'interno di una medesima Missione, Programma e Titolo (che, in quanto tale, rinviene una rappresentazione contabile solo a livello del bilancio finanziario gestionale), corre l'obbligo di precisare che il legislatore regionale ha distintamente qualificato nel testo legislativo come "rimodulazioni" mezzi di copertura di oneri ammontanti complessivamente a € 52.132.571,79 nel triennio 2017-2019. Detto importo tuttavia non corrisponde alle effettive coperture realizzate attraverso lo spostamento di fondi all'interno di una medesima Missione, Programma e Titolo, che ammontano a complessivi € 55.482.671,79 nel triennio. La discordanza risulta originata da distorsioni che vedono alcune effettive rimodulazioni qualificate nel testo legislativo come "storni" o "prelevamenti" (complessivamente € 3.956.100,00 nel triennio)⁴ oltre che da alcuni storni (ovvero movimentazioni di fondi tra Missioni e/o Programmi e/o Titoli diversi) identificati impropriamente "rimodulazioni" nel dispositivo della legge (pari a complessivi € 606.000,00 nel triennio)⁵. Va aggiunta infine, alle casistiche anzi evidenziate, una rimodulazione per € 273.000,00 che, pur trovando riscontro nelle variazioni contabili al bilancio 2017-2019 collegate alla legge regionale n. 28/2017 di riferimento (capitolo 6671 +€ 273.000, cap. 6875 -€ 48.000 e cap. 6118 -€ 225.000 – variazione n. 18 al bilancio di previsione 2017-2019) non risulta esplicitata quale modalità di copertura di un onere autorizzato dalla legge medesima⁶.


⁴ Si veda in proposito la l.r. 7/2017 (€ 3.000.000 nel triennio che il testo legislativo qualifica come storni ma in realtà sono rimodulazioni), la l.r. 28/2017 (€ 50.000,00 nel triennio che la legge qualifica come prelevamenti ma in realtà sono rimodulazioni) e la l.r. 29/2017 (€ 906.100,00 nel triennio che la legge qualifica come storni ma in realtà sono rimodulazioni).

⁵ Si veda in proposito la l.r. 28/2017 (€ 6.000,00 nel triennio che la legge qualifica come rimodulazioni ma in realtà sono storni) e la l.r. 29/2017 (€ 600.000,00 nel triennio che la legge qualifica come rimodulazioni ma in realtà sono storni).

⁶ Si veda in particolare art. 35, c. 2, della l.r. n. 28/2017.


Le modalità di copertura previste nelle leggi adottate nel 2017 vengono esposte nei grafici che seguono.

Tabella 1 - % Mezzi di copertura leggi 2017. Triennio 2017-2019.



Fonte: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative di carattere finanziario inserite nelle singole leggi regionali

Tabella 2 – Mezzi di copertura delle leggi adottate nel 2017: distribuzione per singolo esercizio finanziario.



Fonte: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative di carattere finanziario inserite nelle singole leggi regionali

A specificazione dei prelievi disposti dai fondi speciali nel 2017 si espone il seguente riepilogo.

La nota integrativa al bilancio 2017-2019 riassume, ai fini di una migliore comprensione del bilancio, nella tabella seguente i fondi speciali autorizzati con il bilancio 2017:

25090	Nuovi interventi legislativi	50.000,00
25091	Attivagiovani	1.000.000,00
25092	Valorizzazione memoria portatrici carniche	35.000,00
25888	Interventi sostegno sistema editoriale e informativo reg.	450.000,00
25008	Interventi macelli selvaggina selvatica	600.000,00
	<i>Totale fondi speciali autorizzati con il bilancio 2017</i>	<i>2.135.000,00</i>

A seguito della disamina inerente le leggi di spesa approvate nel 2017 è stato verificato che l'utilizzo dei suddetti fondi speciali (nel 2017) è avvenuto, nello specifico, come segue:

25090	Nuovi interventi legislativi – Utilizzati € 20.000 con la LR 4/2017; € 5.000 con la LR 13/2017 e € 25.000 con la LR 21/2017	<i>totale utilizzi</i>	<i>50.000,00</i>
-------	--	------------------------	------------------

25091	Attivagiovani -Utilizzati € 1.000.000 con la LR 7/2017	<i>totale utilizzi</i>	<i>1.000.000,00</i>
25092	Valorizzazione memoria portatrici carniche	<i>totale utilizzi</i>	<i>0,00</i>
25888	Interventi sostegno sistema editoriale e informativo reg. Utilizzati € 293.888,09 con la LR 37/2017	<i>totale utilizzi</i>	<i>293.888,09</i>
25008	Interventi macelli selvaggina selvatica Utilizzati € 600.000,00 con la LR 28/2017	<i>totale utilizzi</i>	<i>600.000,00</i>
<u><i>Totale fondi speciali utilizzati nel 2017</i></u>			<u><i>1.943.888,09</i></u>

Tabella 3 – Oneri finanziari e coperture delle leggi regionali adottate nel 2017⁷.

⁷ Rimangono escluse la legge di assestamento del bilancio (n. 31/2017) e le leggi finalizzate all'ottimizzazione delle risorse finanziarie a disposizione nel 2017 al fine di evitare effetti negativi sul pareggio di bilancio (n. 37 e n. 43/2017), la legge di approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2016 (n. 30/2017), le tre leggi afferenti la programmazione 2018 (n. 44, n. 45 e n. 46 del 2017) e le leggi n. 47 e n. 48 che prevedono la riprogrammazione di fondi già impegnati. Si segnala inoltre che le leggi regionali n. 2, n. 3, n. 6, n. 8, n. 11, n. 19, n. 22, n. 34, n. 39 e n. 42 del 2017 non comportano oneri finanziari per l'Amministrazione regionale

Num. Legge	Esercizi	METODI DI COPERTURA			Totale	Note
		A) Fondo globale	B) Storni di spesa	C) Maggiori entrate		
n. 1	2017		574.557,54*	2.200.000,00	2.774.557,54	* rimodulazione della spesa (art. 3, c. 2)
	2018		53.500,00*		53.500,00	
	2019		51.500,00*		51.500,00	
	2020		12.500,00*		12.500,00	
	2021		6.500,00*		6.500,00	
	Totale			698.557,54*	2.200.000,00	
n. 4	2017	20.000,00			20.000,00	
	2018					
	2019					
	Totale	20.000,00				
n. 5	2017		4.653.525,74	270.000.000,00	274.653.525,74	Non sono comprese le variazioni effettuate per motivi di classificaz. funzionale (art. 1, c. 26) né quelle prive di specifici riferimenti a nuove autorizz. di spesa (art. 1, c. 27)
	2018		62.500,00		62.500,00	
	2019		62.500,00		62.500,00	
	2020		62.500,00		62.500,00	
	Totale			4.841.025,74	270.000.000,00	
n. 7	2017	1.000.000,00	1.320.000,00*		2.320.000,00	*Di cui euro 1.000.000,00 sono rimodulazione della spesa (art. 16, c. 2, lett. b) anche se la legge parla di storno ** rimodulazione della spesa (art. 16, c. 2, lett. b) anche se la legge parla di storno
	2018	500.000,00	1.000.000,00**		1.500.000,00	
	2019	500.000,00	1.000.000,00**		1.500.000,00	
	Totale	2.000.000,00	3.320.000,00		5.320.000,00	
n. 9	2017		10.862.327,16*	6.000.000,00	16.862.327,16	*di cui rimodulaz. della spesa: € 350 mila (art. 8, c. 6) ed € 3.029.923,98 (art. 10, c. 5). Inoltre € 500 mila prelievo da fondo oneri per spese obligat. e d'ordine (art. 17, c. 7). ** di cui rimodulaz. della spesa: euro 350 mila (art. 8, c. 6) ed euro 2.489.500 (art. 17, c. 7). Inoltre 6 milioni di euro prelievo da fondo oneri per spese obligat. e d'ordine (art. 8, c. 6).
	2018		12.311.598,18**		12.311.598,18	
	2019		12.030.430,00**		12.030.430,00	
	Totale		35.204.355,34	6.000.000,00	41.204.355,34	

n. 10	2017		20.000,00		20.000,00	
	2018					
	2019					
	Totale		20.000,00		20.000,00	
n. 12	2017		846.000,00 ³ *		846.000,00	* di cui euro 536.000 sono rimodulazione della spesa (artt.: 11, c. 3; 18, c. 4; 19, c. 4; 20, c. 4; 21, c. 4; 23, c. 4; 26, c. 4; 28, c. 4).
	2018					
	2019					
	Totale		846.000,00		846.000,00	
n. 13	2017	5.000,00			5.000,00	
	2018	10.000,00	25.000,00		35.000,00	
	2019		35.000,00		35.000,00	
	Totale	15.000,00	60.000,00		75.000,00	
n. 14	2017		2.620.063,00*		2.620.063,00	* di cui euro 1.570.000 sono rimodulazione della spesa (art. 17, commi 8, 9, 11, 12 e 13). ** di cui euro 2.040.063 sono rimodulazione della spesa (art. 17, commi 8, 9 e 13).
	2018		3.080.126,00**		3.080.126,00	
	2019		3.080.126,00**		3.080.126,00	
	Totale		8.780.315,00		8.780.315,00	
n. 15	2017					La RTF evidenzia una riprogrammazione di fondi tuttavia l'onere di cui all'art. 5 della legge non risulta quantificato.
	2018					
	2019					
	Totale					
n. 16	2017		10.000,00		10.000,00	
	2018		10.000,00		10.000,00	
	2019		10.000,00		10.000,00	
	Totale		30.000,00		30.000,00	
n. 17	2017		20.000,00		20.000,00	
	2018		20.000,00		20.000,00	
	2019		20.000,00		20.000,00	
	Totale		60.000,00		60.000,00	
n. 18	2017		16.778.593,07*		16.778.593,07	*di cui euro

³ Di cui € 60.000,00 mediante prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine – di parte corrente (cap. 9680).

	2018					288.593,07 sono rimodulazione della spesa (art. 2, c. 2)
	2019					
	Totale		16.778.593,07		16.778.593,07	
n. 20	2017		22.000,00		22.000,00	
	2018		22.000,00		22.000,00	
	2019		22.000,00		22.000,00	
	Totale		66.000,00		66.000,00	
n. 21	2017	25.000,00	75.000,00		100.000,00	
	2018	40.000,00	30.000,00		70.000,00	
	2019					
	Totale	65.000,00	105.000,00		170.000,00	
n. 23	2017		45.000,00		45.000,00	
	2018		45.000,00		45.000,00	
	2019		45.000,00		45.000,00	
	Totale		135.000,00		135.000,00	
n. 24	2017		120.000,00		120.000,00	*Di cui euro 120.000,00 sono rimodulazione della spesa (art. 16, c.8)
	2018		330.000,00*		330.000,00	
	2019		320.000,00*		320.000,00	
	Totale		770.000,00		770.000,00	
n. 25	2017		10.000,00		10.000,00	
	2018		20.000,00		20.000,00	
	2019		20.000,00		20.000,00	
	Totale		50.000,00		50.000,00	

n. 26	2017		85.000,00*		85.000,00	*Di cui euro 50.000,00 sono rimodulazione della spesa (art. 4, c. 3)
	2018		30.000,00		30.000,00	
	2019		30.000,00		30.000,00	
	Totale		145.000,00		145.000,00	
n. 27	2017					* rimodulazione della spesa (art. 39, commi 2 e 4). * di cui euro 17.801.622 sono rimodulazione della spesa (art. 39, commi 2, 4, 6 e 8).
	2018		8.593.749,20*		8.593.749,20	
	2019		17.851.622,00**		17.851.622,00	
	Totale		26.445.371,20		26.445.371,20	
n. 28	2017	600.000,00	225.000,00*		825.000,00	*la legge qualifica solo 10.000 € come rimodulaz. tuttavia le rimodulaz. effettive sono 25.000 € (15.000 € sono qualificati nella legge prelevamenti). Non sono compresi euro 273.000 di rimodulazioni effettuate con variazioni legate alla legge la cui copertura non è indicata nel testo della legge. ** la legge qualifica rimod. per 27.000€ tuttavia le rimodulaz. effettive sono 59.000€ (€ 35 mila sono qualificati prelevamenti mentre 3 mila qualificati rimodulaz. sono in realtà storni) *** la legge qualifica rimod. per 27.000€ tuttavia le rimodulaz. effettive sono 24.000€ (3 mila qualificati rimodulaz. sono in realtà storni)
	2018		88.000,00**		88.000,00	
	2019		53.000,00***		53.000,00	
	Totale	600.000,00	366.000,00		966.000,00	
n. 29	2017		916.100,00*		916.100,00	* la legge qualifica 10.000€ come rimodulazione ma in realtà sono tutti rimodulazione **la legge li qualifica come rimodulazione ma in realtà sono tutti storni
	2018					
	2019		600.000,00**		600.000,00	
	Totale		1.516.100,00		1.516.100,00	
n. 32	2017		776.471,62		776.471,62	
	2018		583.013,47		583.013,47	
	2019		583.013,47		583.013,47	
	Totale		1.942.498,56		1.942.498,56	
n. 33	2017					

	2018		240.000,00		240.000,00	
	2019		240.000,00		240.000,00	
	Totale		480.000,00		480.000,00	
n. 35	2017					*rimodulazione
	2018		8.000.000,00*		8.000.000,00	
	2019					
	Totale		8.000.000,00		8.000.000,00	
n. 36	2017					*di cui 250.000 rimodulazione
	2018		500.000,00*		500.000,00	
	2019		500.000,00*		500.000,00	
	Totale		1.000.000,00		1.000.000,00	
n. 38	2017					
	2018		10.000,00		10.000,00	
	2019		10.000,00		10.000,00	
	Totale		20.000,00		20.000,00	
n. 40	2017					*rimodulazione
	2018		30.000,00*		30.000,00	
	2019		30.000,00*		30.000,00	
	Totale		60.000,00		60.000,00	
n. 41	2017					* di cui 170.000 per rimodulazione
	2018		300.000,00*		300.000,00	
	2019		300.000,00*		300.000,00	
	Totale		600.000,00		600.000,00	

Fonte: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative di carattere finanziario inserite nelle singole leggi regionali

Tabella 4 – Mezzi di copertura nelle leggi adottate nel 2017 – quadro riassuntivo riferito al triennio 2017-2019⁹

	2017	2018	2019	Totale	% 2017- 2019	% 2016- 2018	% 2015- 2017	% 2014- 2016	% 2013- 2015
Fondi globali di parte corrente	1.050.000,00	550.000,00	500.000,00	2.700.000,00	0,69	28,37	30,53	32,25	9,61
Fondi globali in c/capitale	600.000,00	0,00	0,00						
Storni di spesa	39.979.638,13	35.384.486,85	36.894.191,47	112.258.316,45	28,55	63,31	18,23 ¹⁰	44,65	4,79 ¹¹
Maggiori entrate	278.200.000,00	0,00	0,00	278.200.000,00	70,76	8,32	51,24	23,10	85,60
Totale	319.829.638,13	35.934.486,85	37.394.191,47	393.158.316,45	100	100	100	100	100

Fonte: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative di carattere finanziario inserite nelle singole leggi regionali e delle precedenti deliberazioni della Sezione n. 47/2017, n. 36/2016, n. 49/2015 e n. 95/2014 in materia di coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali

⁹ Il quadro riassuntivo è stato elaborato sulla base dei dati di cui al prospetto “ONERI FINANZIARI E COPERTURE DELLE LEGGI REGIONALI ADOTTATE NEL 2017”.

¹⁰ La percentuale ivi indicata è stata aggiornata, rispetto a quella indicata nella deliberazione della Sezione n. 36/2016, sommando, per rendere omogeneo il confronto con il bilancio 2017-2019, le riprogrammazioni di fondi agli storni di spesa.

¹¹ La percentuale ivi indicata è stata aggiornata, rispetto a quella indicata nella deliberazione della Sezione n. 95/2014, sommando, per rendere omogeneo il confronto con il bilancio 2017-2019, le “altre forme di copertura (prelievi da fondi speciali)” – costituite da anomale riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa appartenenti a un titolo diverso e casi di utilizzo improprio del fondo di riserva - agli storni di spesa.

Ai fini dell'analisi della serie storica dei mezzi di copertura nel tempo adottati, va tenuto conto nelle coperture realizzate sul bilancio 2017-2019 degli oneri delle leggi regionali n. 22 e 23 del 2016 che erano state escluse dal conteggio inerente le leggi adottate nel 2016 - di cui alla Relazione approvata con delibera della Sezione n. 47/2017 del 21 giugno 2017 - in quanto rilevanti ai fini del bilancio del triennio 2017-2019. Le due leggi in argomento presentavano le seguenti coperture:

Tabella 5 – Mezzi di copertura nelle leggi 22 e 23 adottate nel 2016 a valere sul 2017

Legge 2016	Esercizi	METODI DI COPERTURA			Totale	Note
		A) Fondo globale	B) Storni di spesa	C) Maggiori entrate		
n. 22/2016	2017	35.000,00			35.000,00	
	2018	40.000,00			40.000,00	
	2019					
	Totale	75.000,00			75.000,00	
n. 23/2016	2017		1.400.000,00		1.400.000,00	
	2018					
	2019					
	Totale		1.400.000,00		1.400.000,00	

Il quadro riassuntivo riferito al bilancio del triennio 2017-2019 va pertanto modificato nei termini di cui alla prima tabella che segue, al fine di comprendere le suddette due leggi approvate nel 2016 le cui coperture insistono sull'esercizio 2017 e seguenti.

Successivamente viene riportato un grafico che espone la serie storica dei mezzi di copertura adottati (ivi comprese le coperture di cui alle suddette leggi n. 22 e 23 che insistono sugli esercizi 2017 e seguenti), per quanto riguarda le leggi regionali emanate dal 2013 al 2017.


Tabella 6 – Mezzi di copertura nelle leggi adottate nel 2017 e leggi 22 e 23 del 2016 – quadro riassuntivo riferito al triennio 2017-2019

	2017	2018	2019	Totale	% 2017- 2019	% 2016- 2018	% 2015- 2017	% 2014- 2016	% 2013- 2015
Fondi globali di parte corrente	1.085.000,00	590.000,00	500.000,00	2.775.000,00	0,70	28,37	30,53	32,25	9,61
Fondi globali in c/capitale	600.000,00	0,00	0,00						
Storni di spesa	41.379.638,13	35.384.486,85	36.894.191,47	113.658.316,45	28,80	63,31	18,23 ¹²	44,65	4,79 ¹³
Maggiori entrate	278.200.000,00	0,00	0,00	278.200.000,00	70,50	8,32	51,24	23,10	85,60
Totale	321.266.655,13	35.976.504,85	37.394.191,47	394.637.351,45	100	100	100	100	100

¹² La percentuale ivi indicata è stata aggiornata, rispetto a quella indicata nella deliberazione della Sezione n. 36/2016, sommando, per rendere omogeneo il confronto con il bilancio 2017-2019, le riprogrammazioni di fondi agli storni di spesa.

¹³ La percentuale ivi indicata è stata aggiornata, rispetto a quella indicata nella deliberazione della Sezione n. 95/2014, sommando, per rendere omogeneo il confronto con il bilancio 2017-2019, le “altre forme di copertura (prelievi da fondi speciali)” – costituite da anomale riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa appartenenti a un titolo diverso e casi di utilizzo improprio del fondo di riserva - agli storni di spesa.

Tabella 7 – Serie storica dei mezzi di copertura delle leggi regionali di settore adottate dal 2013 al 2017.



Fonte: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative di carattere finanziario inserite nelle singole leggi regionali di settore approvate nel 2017 nonché dati tratti dalle relazioni di cui alle delibere della Sezione n. 95/2014, n. 49/2015, n. 36/2016 e n. 47/2017

4.3 LA TERMINOLOGIA UTILIZZATA DAL LEGISLATORE REGIONALE AI FINI DELLA COPERTURA.

Nei precedenti referti è già stato precisato come la chiarezza delle fonti di copertura si ottenga anche per il tramite di un'univocità delle locuzioni e della terminologia che vengono utilizzate a livello legislativo e nell'ambito della relazione tecnico finanziaria.

Ai sensi dell'art. 17 della l. 196/2009 la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

a-bis) mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello stato di previsione dell'entrata, disponendone il versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale, la congruità della copertura è valutata anche in relazione all'effettiva riduzione della capacità di spesa dei Ministeri;

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.

A fronte delle definizioni legali previste dall'art 17, il lessico del legislatore regionale definisce come "storno" la modalità di copertura di cui alla lett. b) consistente in riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. In questo contesto fa molto spesso riferimento anche alla modalità di copertura definita "rimodulazione", che esprime la movimentazione di fondi all'interno di una medesima Missione, Programma e Titolo. Nella sostanza si tratta di un sottoinsieme degli storni di bilancio, che riguardano la movimentazione da un capitolo all'altro di una medesima Missione, Programma e Titolo, che, come tale, rinviene una rappresentazione contabile solo al livello del bilancio finanziario gestionale, ove il dettaglio viene a ricomprendere

anche i singoli capitoli. Conseguentemente gli storni veri e propri vengono pertanto a riguardare movimentazioni tra fondi appartenenti a Missioni o Programmi diversi.

Va peraltro evidenziato che in alcuni casi è stato rilevato, a seguito della verifica sui capitoli movimentati, che alcune rimodulazioni di fondi, come sopra intese, non trovano immediato riscontro nel testo legislativo, la cui formulazione si limita a rideterminare le quantificazioni di risorse operate in precedenti leggi regionali.

Nell'ambito delle relazioni tecnico finanziarie si fa inoltre talvolta riferimento, coerentemente con la casistica preconfigurata sul modulo di RTF, alla "riprogrammazione di fondi", che esprime ridistribuzioni, che presentano contenuti ampi e con carattere sistemico, di fondi già stanziati e disponibili che vengono utilizzati per altre destinazioni.

Un glossario specificativo della terminologia suesposta è rinvenibile nei documenti dell'attività parlamentare riferiti alla legge 4 agosto 2016, n. 163, che ha previsto significative innovazioni alla vigente disciplina contabile contenuta nella legge n. 196 del 2009 ¹⁴.

In questo contesto, viene in particolare definita "rimodulazione" la "possibilità di variare in via compensativa le dotazioni finanziarie relative ad autorizzazioni di spesa iscritte all'interno di ciascuno stato di previsione". Dette rimodulazioni "possono essere effettuate anche per l'adeguamento alle esigenze del cronoprogramma dei pagamenti".

Il riferimento a "riprogrammazioni", invece, secondo il medesimo glossario va inteso come la "possibilità di variare le dotazioni finanziarie annuali di leggi di spesa pluriennali previste a legislazione vigente".

Se la definizione di rimodulazione utilizzata dal legislatore regionale risulta rispondente alla specificazione suesposta, non pare altrettanto univocamente intesa la nozione di riprogrammazione di fondi.

Nelle leggi regionali esaminate, infatti, sono individuabili alcune fattispecie di copertura, non ascrivibili a storni, prelievi da fondi globali o rimodulazioni, che non hanno dato luogo, di fatto, né a movimentazioni di risorse nel bilancio di previsione né a movimentazioni di risorse tra i capitoli del bilancio finanziario gestionale e che non trovano parimenti riscontro nelle relazioni tecnico-finanziarie. Il lessico utilizzato dal legislatore regionale in tali casi fa riferimento alla copertura della spesa "a valere" su uno stanziamento "all'uopo previsto" e già iscritto su una determinata Missione, Programma e Titolo. Il significato di tali enunciazioni sembrerebbe

¹⁴ Il glossario è reperibile al seguente link: http://www.camera.it/leg17/465?tema=la_nuova_legge_di_bilancio

sovrapponibile a quello di “riprogrammazione di fondi” come inteso nell’ambito delle relazioni tecnico finanziarie ovvero utilizzo di fondi disponibili o già programmati per altre destinazioni.

In alcuni casi la legge regionale si esprime in termini di “prelievo” da una missione e programma, quando secondo un lessico appropriato il “prelievo”, ai fini che in questa sede rilevano, dovrebbe configurarsi con riferimento alla copertura a mezzo di fondo globale, le cui risorse vengono appunto prelevate dallo specifico programma e titolo della pertinente missione (n. 20) e trasferite sullo specifico capitolo di spesa.

Tanto la fattispecie dell’imputazione contabile a “valere” su una missione del bilancio, come pure quella del “prelievo” da una missione diversa da quella cui accedono i fondi globali paiono quantomeno imprecise da un punto di vista terminologico e necessiterebbero di un preliminare chiarimento agli uffici regionali dai quali provengono i disegni di legge e le relazioni tecnico finanziarie.

Si nota infatti che siffatte imprecisioni fanno capo a determinati settori dell’attività regionale.

4.4 ESITI DEL CONFRONTO ISTRUTTORIO SVOLTO CON GLI UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DELL’AMMINISTRAZIONE.

L’odierno referto tiene conto del confronto intercorso al termine dell’attività istruttoria con gli Uffici della Presidenza del Consiglio regionale e con la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie (di seguito Direzione centrale finanze) cui, con nota del magistrato istruttore Prot. 1988 in data 12 giugno 2018, sono stati comunicati gli esiti del controllo, congiuntamente ad alcune considerazioni sistemiche sulla produzione legislativa regionale. Nell’ambito del confronto finale, al quale era stata invitata anche la Direzione generale, la Direzione centrale finanze, con propria nota Prot. 13766 del 19 giugno 2018, e il Consiglio regionale, con nota del Segretario generale Prot. 8175 del 19 giugno 2018, hanno fatto pervenire osservazioni in merito alle considerazioni sistemiche sulla produzione legislativa regionale e ai principali esiti del controllo. Il confronto istruttorio ha riguardato sia i fenomeni che possono essere considerati come incontroverse risultanze generali del controllo propedeutico al referto sia singole specifiche tematiche.

I primi riguardano: a) i diversi casi di assenza della relazione tecnico finanziaria o la sua incompletezza, specie con riferimento all’indicazione dei criteri di quantificazione degli oneri o

alla dichiarata loro assenza; b) la divergenza tra RTF e formula legislativa in relazione alla modalità di copertura; c) la copertura a mezzo di un generico richiamo a risorse già stanziare in bilancio, in assenza delle più intense precisazioni, che in questo caso è necessario rilasciare relativamente agli utilizzi delle stesse risorse per gli originari programmi di spesa.

Le singole specifiche tematiche su cui si è soffermato il confronto istruttorio vengono sintetizzate nella tabella che segue, congiuntamente agli esiti istruttori oggetto di discussione e alle considerazioni finali della Sezione.

Tabella 8 – Esiti del confronto istruttorio svolto con l'Amministrazione

Principali esiti istruttori del controllo sui quali è stata chiesta all'Amministrazione regionale una specifica interlocuzione	Osservazioni svolte dall'Amministrazione	Considerazioni finali della Sezione
<p>L.r. n. 4/2018: variazioni di bilancio finalizzate al finanziamento del nuovo CCRL. Invalidità della procedura.</p> <p>Nella legge manca una norma sostanziale che preveda la spesa finalizzata all'integrazione finanziaria del Fondo regionale del Comparto unico e al trasferimento delle risorse ai Comuni per la parte dei loro costi contrattuali che fanno capo alla Regione. La spesa in questione ha comunque avuto un seguito in sede contabile e amministrativa, a mezzo variazioni di bilancio.</p> <p>Un riferimento al finanziamento del suddetto CCRL è presente nella tabella allegata al disegno di legge, quale risulta da un emendamento introdotto in aula.</p> <p>Nel caso concreto, alla singolarità del caso di una copertura per una spesa che non esiste a causa dell'assenza di una norma che la preveda, si affianca anche la conseguenza della totale inidoneità della legge a rappresentare, sia pure al livello di programma richiesto dal d.lgs. 118/2011, l'entità delle risorse effettivamente destinate al finanziamento del CCRL.</p>	<p>Con riferimento alla prospettata assenza, nell'ordinamento giuridico regionale, di una norma sostanziale che preveda la spesa finalizzata all'integrazione della dotazione finanziaria del Fondo regionale del comparto unico, la Direzione centrale Finanze ha rappresentato come detta norma sia rinvenibile nell'articolo 11, comma 6, della l.r. 31/2017 (Assestamento del bilancio 2017-2019). Detta disposizione prevede infatti che, per il rinnovo dei Contratti collettivi di Comparto relativi al triennio contrattuale 2016-2018, la percentuale complessiva di incremento contrattuale derivante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 56, comma 15, della legge regionale n. 18/2016 (Disposizione in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), possa essere incrementata sino a raggiungere la percentuale di incremento definita, a livello nazionale, con l'atto di indirizzo adottato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione per il triennio contrattuale 2016-2018. In tale norma risiede pertanto, a parere della Direzione, l'autorizzazione alla fattispecie di incremento contrattuale con contestuale rinvio, per gli aspetti di quantificazione, alla disciplina nazionale (provvedimento ministeriale).</p> <p>La Direzione Finanze ha altresì</p>	<p>Vedi successivo capitolo 5</p>

Principali esiti istruttori del controllo sui quali è stata chiesta all'Amministrazione regionale una specifica interlocuzione	Osservazioni svolte dall'Amministrazione	Considerazioni finali della Sezione
	<p>specificato che anche la disposizione di cui all'articolo 10, comma 52, della l.r. n. 45/2017 (Legge di stabilità 2018), nel delineare la dotazione finanziaria complessiva per il triennio destinata al finanziamento del nuovo CCRL, richiama il citato art. 11, c. 6, della l.r. 31/2017.</p> <p>Con riferimento alle limitazioni conoscitive che discendono dagli schemi contabili introdotti dal d.lgs. 118/2011, la Direzione in argomento ha precisato che, ai fini di garantire una maggiore trasparenza e un'immediata riconducibilità dei movimenti contabili al contenuto delle disposizioni oggetto di voto, <i>“le tabelle relative a variazioni contabili presentate nei vari step dell'iter consiliare recano, in calce, l'elenco dei capitoli interessati da dette variazioni e i relativi riferimenti normativi”</i>.</p> <p>A conferma di quanto evidenziato dalla Direzione Finanze, il Consiglio regionale - sottolineando che la tecnica legislativa utilizzata dalla Regione prevede che le leggi che dispongono il rifinanziamento/definanziamento di norme di spesa sostanziali vigenti si limitano a indicare le variazioni algebriche agli stanziamenti a legislazione vigente dei programmi di spesa attraverso tabelle allegate alla legge - ha precisato che il riferimento ai capitoli 9668/S <i>“Fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il triennio 2016-2018 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale”</i> e 9593/S <i>“Trasferimenti agli enti del Comparto unico per il rinnovo dei contratti collettivi di comparto relativi al triennio contrattuale 2016-2018”</i>, relativi alle variazioni degli stanziamenti in argomento (apportate ai sensi della l.r. n. 4/2018, art. 32, comma 12 e dell'allegata tabella A) si desumono dai lavori preparatori della legge (in particolare riferiti all'emendamento giuntale 23 ter.1 presentato in aula).</p> <p>Il Consiglio ha infine fatto presente, sul tema della necessità di una norma sostanziale a fronte della spesa, che <i>“nuove norme sostanziali sono necessarie solo in caso di risorse destinate a nuovi interventi (non previsti dalla legislazione vigente) o se occorre modificare o integrare</i></p>	<p>Vedi successivo capitolo 5</p>

Principali esiti istruttori del controllo sui quali è stata chiesta all'Amministrazione regionale una specifica interlocuzione	Osservazioni svolte dall'Amministrazione	Considerazioni finali della Sezione
	<p><i>le finalità, i destinatari, i criteri di intervento o le procedure</i>"; nel caso di specie le norme sostanziali riferite ai capitoli di spesa oggetto di variazione risultano tuttora vigenti (l.r. 53/1981; art. 11, c. 6, l.r. 31/2017 e art. 10, c. 52, l.r. 45/2017 nonché art. 34 e segg. l.r. 18/2016 e art. 18, c.1, lett. d) e commi 9-11, l.r. 21/2007).</p>	
<p>L.r. n. 9/2017 art. 8 e art. 17, l.r. 12/2017 art. 25: copertura a mezzo di utilizzo diretto delle disponibilità finanziarie del fondo per spese obbligatorie o del fondo per le spese impreviste per esigenze di spesa non obbligatoria o non imprevista. Aspetti sostanziali e aspetti procedurali. Il fenomeno è presente anche in altre leggi.</p>	<p>La Direzione centrale finanze, nel precisare che mentre il prelevamento dal fondo di riserva per spese obbligatorie di cui alla l.r. 9/2017 può essere fatto rientrare nell'alveo dell'autonomo esercizio della funzione legislativa, nel caso della l.r. 12/2017 il prelevamento dal medesimo fondo deriva dalla sopravvenienza di compiti e funzioni in capo alla Regione a seguito della soppressione delle Province, ha specificato che la disciplina del ricorso ai fondi di riserva di cui all'art. 48 del d.lgs. 118/2011 non prevede norme puntuali in merito alla metodologia da utilizzarsi per il dimensionamento di detta tipologia di fondi. Ciò deporrebbe per la peculiarità di detti strumenti che, al netto di un adeguato dimensionamento volto a fronteggiare le spese tipiche di cui al citato art. 48, rappresenterebbero elementi di elasticità del bilancio regionale, cui ricorrere per fronteggiare fattispecie ulteriori e sopravvenienti rispetto a quelle già programmate dall'Amministrazione regionale.</p> <p>La Direzione in argomento ha inoltre evidenziato che il mancato impiego di detti fondi costituisce, alla fine dell'esercizio, una posta positiva del risultato di amministrazione in termini di c.d. "avanzo libero" e, in quanto tale, suscettibile di incidere negativamente sul "pareggio di bilancio" così come previsto dall'art. 9 della L. 243/2012.</p> <p>Il Consiglio regionale, riconoscendo l'opportunità che la RTF a corredo di siffatte norme di copertura evidenzi l'incidenza dello storno sullo stanziamento nonché le somme residue su detti fondi, anche attestando la loro congruità rispetto ai futuri fabbisogni dell'amministrazione, ritiene sufficiente la verifica già posta in essere e volta ad accertare che la riduzione del fondo non determini l'impossibilità per</p>	<p>Vedi successivo capitolo 5</p>

Principali esiti istruttori del controllo sui quali è stata chiesta all'Amministrazione regionale una specifica interlocuzione	Osservazioni svolte dall'Amministrazione	Considerazioni finali della Sezione
	l'amministrazione di far fronte a spese obbligatorie o impreviste che si verifichino nel corso della gestione.	
L.r. n. 24/2017 art. 6, c. 5, l.r. 26/2017 art. 2, c. 9: invalidità o insufficienza della copertura operata a mezzo di rinvio all'adozione di atti futuri.	La Direzione centrale finanze ha specificato che, nei casi di specie, l'effettiva attivazione degli atti di spesa grava sugli esercizi successivi al 2017 e a valere su capitoli di spesa (di parte corrente) inerenti il finanziamento della spesa sanitaria, di consueta e comprovata capienza, costituendo pertanto una riprogrammazione di fondi probabilmente non adeguatamente esplicitata in sede di RTF. Il Consiglio regionale ha confermato che la copertura disposta dal legislatore nei casi citati afferisce la rimodulazione tra capitoli del medesimo programma o la riprogrammazione dello stanziamento dello stesso capitolo di bilancio <i>"imponendo all'esecutivo una sorta di clausola di neutralità finanziaria"</i> . Resta sottinteso l'onere di fornire nella RTF elementi informativi circostanziati che consentano di valutare l'attendibilità di siffatte modalità di copertura.	La Sezione prende atto di quanto precisato dall'Amministrazione.
L.r. 28/2017 art. 35: assenza della norma finanziaria di copertura.	Sia la Direzione centrale finanze sia il Consiglio regionale concordano con l'assenza della norma finanziaria di copertura di cui trattasi per un mero errore materiale. L'indicazione inerente la modalità di copertura, prevista attraverso una rimodulazione di fondi, risulta esposta meramente nella RTF.	È assente la norma finanziaria di copertura
L.r. 4/2017 art. 10, l.r. 7/2017 art. 16, l.r. 13/2017 art. 11: insufficiente rappresentazione contabile del prelievo dal fondo globale, specie con riferimento agli esercizi successivi al 2017.	La Direzione centrale finanze ha fatto rinvio a quanto già evidenziato, in materia di prelievi dai fondi globali, in sede di riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata in ordine alla copertura delle leggi regionali di spesa adottate nel 2016. Con riferimento all'evidenza contabile di detti prelievi nei documenti contabili della gestione, la stessa Direzione ha altresì rappresentato che nell'architettura del nuovo sistema di contabilità (ASCOT), che l'Amministrazione regionale andrà ad adottare a partire dalla seconda metà del 2019, verrà data adeguata evidenza, nella reportistica di bilancio, ai movimenti contabili disposti con legge e oggetto di ricognizione in sede di adozione delle variazioni al Bilancio finanziario gestionale. Nelle more del	Permane un'insufficiente rappresentazione del fenomeno con riferimento agli esercizi futuri interessati dai prelievi dal fondo globale. Le problematiche di natura organizzativa afferenti le caratteristiche delle procedure informatiche a disposizione non possono costituire una giustificazione sufficiente, anche alla luce del fatto che la problematica era già stata sollevata dalla Sezione nel

Principali esiti istruttori del controllo sui quali è stata chiesta all'Amministrazione regionale una specifica interlocuzione	Osservazioni svolte dall'Amministrazione	Considerazioni finali della Sezione
	<p>completamento della rivisitazione della suddetta reportistica da parte della <i>software house</i> regionale, la Direzione ha assicurato la predisposizione, in tempi brevi, della ripartizione in singoli capitoli degli stanziamenti attualmente presenti sulle singole partite dei cap. 9700/S e 9710/S inerenti i fondi globali.</p> <p>Il Consiglio regionale concorda con la necessità di dare adeguata rappresentazione contabile sia delle somme iscritte nei singoli fondi speciali nella legge di bilancio, sia dei prelievi dai fondi in questione, anche evidenziando nella norma di spesa il numero del fondo speciale utilizzato per il prelievo (come riportato nella nota integrativa al bilancio). Il Consiglio ritiene altresì opportuna l'attestazione, nella RTF a corredo della relativa norma, dell'effettiva disponibilità del fondo utilizzato per la copertura.</p>	<p>referto sull'esercizio 2016.</p>
<p>L.r. 5/2017, art. 1: precisazioni in ordine alla dichiarata inesistenza di oneri finanziari connessi alla permuta di titoli azionari (imposta sulle transazioni finanziarie e in genere regime delle spese strumentali)</p>	<p>La Direzione centrale finanze ha precisato che l'operazione in argomento si sostanzia in una mera riallocazione dei titoli tra soggetti legati da rapporti di controllo e, sulla base di un parere reso dall'Agenzia delle Entrate in data 22.2.2016 in merito all'interpello 954-858/2015 presentato dall'Amministrazione, l'imposta sulle transazioni finanziarie di cui all'art. 1, c. 491-500 della L. 228/2012 non risulta dovuta. Per quanto concerne, più in generale, le eventuali spese strumentali, la medesima Direzione ha fatto presente che, in situazioni analoghe al caso di specie, detti oneri sono stati sostenuti dalla Società di controparte interessata dall'operazione.</p> <p>Il Consiglio regionale, nel concordare con il rilievo in merito all'insufficienza nella RTF della dichiarazione di assenza di oneri finanziari senza ulteriori specificazioni, ha ribadito la necessità di quantificare, nelle leggi che dispongono il trasferimento di beni o titoli, le risorse eventualmente necessarie per far fronte agli oneri fiscali derivanti da detti trasferimenti nonché le relative modalità di copertura, ovvero di dimostrare l'assenza di spese, in base alla vigente legislazione in materia tributaria.</p>	<p>La Sezione prende atto delle precisazioni fornite dall'Amministrazione che paiono esaustive con riferimento al caso concretamente esaminato. Più in generale vanno tenuti in considerazione, nell'ambito delle RTF e ai fini di una puntuale copertura, le esigenze e le caratteristiche degli oneri finanziari che si vengono a configurare per le cd. "spese strumentali" all'operazione principale, le quali possono presentare caratteristiche assai diverse l'una dall'altra.</p>

Principali esiti istruttori del controllo sui quali è stata chiesta all'Amministrazione regionale una specifica interlocuzione	Osservazioni svolte dall'Amministrazione	Considerazioni finali della Sezione
<p>L.r. 26/2017 art. 4, c. 1, copertura a mezzo di entrate non quantificate: il provvedimento esaminato prevede misure attuate attraverso la riduzione e l'aggravio delle aliquote Irap. La RTF specifica che detti interventi non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto viene stimato che i minori introiti vengono compensati dalle maggiori entrate. Non risultano operate quantificazioni pertanto non è possibile valutare l'attendibilità della presunta assenza di oneri dovuta alla compensazione di cui trattasi.</p>	<p>Il Consiglio regionale, pur riconoscendo che la norma in argomento avrebbe dovuto quantificare i maggiori oneri derivanti dall'agevolazione fiscale introdotta a favore degli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati che provvedono volontariamente alla disinstallazione dai propri locali di tutti gli apparecchi di gioco lecito, ha rappresentato la notevole difficoltà nell'operare una quantificazione del minor gettito IRAP conseguente alla misura di cui trattasi, ferma restando la ragionevole presunzione che gli effetti della correlata misura di inasprimento fiscale (relativamente certi, posto che l'aggravio è a carico degli esercizi pubblici, commerciali e dei circoli privati nei cui locali sono installati apparecchi per il gioco lecito) saranno in grado di compensare gli effetti del suddetto intervento agevolativo. A fronte di una tale presunzione gli uffici consiliari hanno ritenuto sufficientemente attendibile l'attestazione di assenza di oneri derivante dalla compensazione di cui trattasi.</p>	<p>Permane il difetto di quantificazione, anche se sono pertinenti le osservazioni mosse dagli uffici consiliari. Il problema va inquadrato nell'ambito di quella che pare una delle principali criticità e cioè la chiara enunciazione e applicazione dei criteri in base ai quali viene operata la quantificazione degli oneri. Il generico richiamo alla "spesa storica" può risultare sufficiente solo se integrato da idonee precisazioni sui motivi per i quali non è possibile esplicitare o fare ricorso ad altri criteri di quantificazione degli oneri previsti.</p>
<p>L.r. 27/2017: precisazioni in ordine alla copertura di spese finanziate dal POR FESR. Rapporti con il fondo della gestione fuori bilancio.</p>	<p>La Direzione centrale finanze e il Consiglio regionale hanno fatto presente che la copertura di cui trattasi viene realizzata a valere sui diversi assi del Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020 e non interessa, viceversa, i fondi del POR FESR.</p>	<p>Le osservazioni regionali sono del tutto pertinenti.</p>
<p>L.r. 21/2017 art. 5, comma 6 e art. 4, comma 1 ter: copertura diretta con risorse del bilancio del Consiglio regionale. Irregolarità.</p>	<p>Il Consiglio regionale concorda con i rilievi inerenti la mancata quantificazione/riquantificazione delle spese di cui trattasi e con la necessità, oltre che di esplicitare i relativi criteri di quantificazione, di dimostrare la capienza dei capitoli del bilancio del Consiglio regionale interessati.</p>	<p>Le deduzioni istruttorie della Sezione ponevano due ordini di problematiche: l'una afferente la quantificazione degli oneri, l'altra afferente l'autonomia contabile del Consiglio sancita dal regolamento di contabilità del Consiglio stesso approvato con delibera dell'Ufficio di presidenza del 10 dicembre 2015 n. 299.</p> <p>Sul primo punto le osservazioni regionali aderiscono alla considerazione della Sezione circa la necessità di perfezionare l'esposizione dei criteri di quantificazione. Sul secondo punto il confronto istruttorio ha chiarito che, come in altri casi, la disposizione che prevede la</p>

Principali esiti istruttori del controllo sui quali è stata chiesta all'Amministrazione regionale una specifica interlocuzione	Osservazioni svolte dall'Amministrazione	Considerazioni finali della Sezione
		copertura della spesa a mezzo di risorse del bilancio consiliare va intesa come atto di indirizzo per la gestione finanziaria del bilancio consiliare.
<p>L.r. 7/2017. Copertura a mezzo storno: sussiste la necessità di dare rigorosamente conto delle ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate (o comunque del permanere sul capitolo stornato di risorse sufficienti) quando i fondi stornati provengono da capitoli inerenti oneri derivanti da contratti attinenti a spese ripartite a carattere pluriennale (cap. 1490) e oneri conseguenti a convenzioni (cap. 491).</p> <p>Il fenomeno è presente anche in altre leggi.</p>	<p>La Direzione centrale finanze ha fatto presente che la casistica cui si riferiscono le osservazioni di cui trattasi concerne storni operati <i>“su capitoli di spesa di adeguata dotazione e che, pur salvaguardando il livello di spese ripartite o ricorrenti, consentono di attingervi per fronteggiare le mutate esigenze di programmazione dell'Amministrazione regionale”</i>. L'adozione del nuovo modello di RTF, di più ampia portata informativa, consentirà in futuro di dare maggiore evidenza delle ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate.</p> <p>La Direzione in argomento ha inoltre evidenziato che le operazioni di storno in argomento consentono di contenere il rischio che il mancato impiego di detti fondi costituisca, alla fine dell'esercizio, una posta positiva del risultato di amministrazione in termini di c.d. <i>“avanzo libero”</i> incidendo negativamente sul <i>“pareggio di bilancio”</i> così come previsto dall'art. 9 della L. 243/2012.</p> <p>Il Consiglio regionale, pur evidenziando la difficoltà per chi redige la RTF di indicare le ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità originarie (in quanto spesso non indicate negli atti di programmazione), ha confermato che i nuovi modelli di RTF sono in grado di risolvere le criticità sollevate in quanto evidenziano i capitoli di cui si propone di ridurre lo stanziamento e le risorse che residuano sugli stessi per le destinazioni originarie in modo da consentire al decisore politico di valutare l'adeguatezza delle risorse residue per la completa attuazione dell'intervento originario.</p>	<p>La Sezione prende atto delle osservazioni regionali, che peraltro spostano l'attenzione sulla congruità della programmazione finanziaria, di cui può essere espressione l'entità monetaria e numerica degli storni di cui ora si tratta.</p>

5. CONSIDERAZIONI SISTEMICHE SULLA PRODUZIONE LEGISLATIVA REGIONALE

Nelle considerazioni introduttive sulle logiche e sul metodo dell'odierno controllo è stata anticipata l'esistenza di un caso di inadeguata manifestazione della funzione legislativa regionale, che ha determinato un'irregolare rappresentazione contabile della fattispecie, in relazione a un procedimento che ha comunque avuto seguito. La questione riguarda alcune disposizioni di una legge promulgata nel 2018, che rinvergono peraltro i loro presupposti in atti legislativi del 2017. La profonda anomalia del caso e la sua possibile virulenza ne consigliano una trattazione immediata.

Il riferimento è a una (duplice) fattispecie contenuta nella legge regionale 9 febbraio 2018 n. 4 intitolata "Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti". Si tratta di una questione che la Sezione ha individuato nello scorso mese di aprile, nell'ambito dei controlli propedeutici alla (denegata) certificazione del nuovo CCRL del comparto unico del personale regionale e comunale. Consiste in un'impropria esplicitazione della funzione legislativa, avvenuta esclusivamente per il tramite di alcune enunciazioni di valori contabili aventi per oggetto il finanziamento del nuovo CCRL nell'ambito di una tabella allegata alla legge.

Nel caso concreto, le conclusioni istruttorie avevano segnalato che nella legge regionale 4/2018 mancava una norma sostanziale che prevedesse la spesa finalizzata da un lato all'integrazione finanziaria del Fondo regionale del Comparto unico e dall'altro al trasferimento di risorse ai Comuni per la parte dei loro costi contrattuali che fanno capo alla Regione. La spesa in questione aveva comunque avuto un seguito in sede contabile e amministrativa, a mezzo di variazioni di bilancio. Secondo le risultanze istruttorie, si sarebbe in tal modo configurata la formalizzazione contabile di una copertura finanziaria di una spesa non validamente assunta e autorizzata in sede legislativa.

La legge regionale 4/2018, al dodicesimo comma dell'art. 32 recante le disposizioni di carattere finanziario, stabilisce solamente che "*Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli di cui alla Tabella A allegata alla presente legge*". Il successivo comma 13 inoltre prevede che "*Ai sensi dell' articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a*

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo".

Tra le variazioni previste dalla tabella A allegata alla legge ci sono le due che attengono al finanziamento del CCRL 2016- 2018 e che per tale motivo sono state esaminate dalla Sezione ai fini della certificazione della preintesa contrattuale.

La prima prevede, nell'ambito della missione 1 "Servizi istituzionali generali e di gestione", programma 10 "Risorse umane", titolo 1 "Spese correnti", una variazione in aumento del programma medesimo sulla competenza degli anni 2018, 2019 e 2020 di euro 341.832,46, a seguito di variazioni di segno positivo e di (prevalente) segno negativo che, a livello di missione, generano una complessiva variazione in diminuzione della missione 1 per euro 1.318.167,14 annui.

La seconda prevede una variazione annua in aumento per euro 1.650.305,30 sulla competenza del 2018, 2019 e 2020 a valere sulla missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", programma 1 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", titolo 1 "Spese correnti". Limitatamente a quest'ultima variazione l'allegato "atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere" si limita poi a riferire la variazione incrementativa di complessivi euro 1.650.305,30 alla situazione complessiva del suddetto programma 1, precisando che il suddetto importo è articolato per 1.600.305,30 al titolo 1 "spese correnti" e per l'importo di 50.000 al titolo 2 "spese in conto capitale".

Per quanto in questa sede interessa, si deve rilevare che è quindi assente anche nella tabella A allegata alla legge regionale (così come nel testo della legge) ogni riferimento al finanziamento del CCRL.

Un riferimento è invece presente nella tabella allegata al disegno di legge, quale risulta da un emendamento introdotto in aula, con riferimento a un articolo del disegno di legge (23 bis) non pertinente con il CCRL. Solo dalla tabella allegata al disegno di legge si evince poi che la variazione afferente la missione 1 attiene al fondo per l'attuazione del contratto collettivo 2016-2018 del personale regionale mentre la variazione afferente la missione 18 attiene al trasferimento agli enti del comparto unico per il rinnovo del medesimo contratto collettivo. Dalla tabella allegata al disegno di legge si evince soprattutto che i due suddetti importi esposti nella tabella allegata alla legge (rispettivamente 341.832,46 e 1.650.305,30) sono in realtà la somma algebrica di variazioni in diminuzione e in aumento intervenute all'interno di ciascuno dei due programmi di spesa delle due missioni. Dalla stessa tabella allegata al disegno di legge si evincono i capitoli

del bilancio 2018-2020 interessati (9668 S per il Fondo per l'attuazione del CCRL per il triennio 2016-2018 per il personale regionale; 9593 S per il trasferimento agli enti locali in ordine al medesimo CCRL e solo dalla tabella medesima si evincono gli estremi normativi in relazione ai quali viene disposta la spesa).

Da quanto testè precisato le conclusioni istruttorie deducevano che né dalla legge né dalla tabella a essa allegata fossero desumibili informazioni fondamentali relative a un'operazione di primaria importanza nell'ambito della legislatura, quale l'attuazione del comparto unico del pubblico impiego del personale regionale e locale ai sensi della l.r. 18/2016 e nel contesto della riforma del sistema delle autonomie locali della regione di cui alla l.r. 18/2015. Con riferimento al finanziamento ora in parola, dalla l.r. 4/2018 nulla si poteva trarre in ordine alla causa, ai presupposti normativi e all'importo contabilmente allocato in bilancio e destinato al finanziamento del CCRL.

Nel confronto istruttorio tanto l'ufficio del Consiglio regionale quanto la Direzione centrale finanze hanno evidenziato che in realtà la legge 4/2018 rappresenta solo un'integrazione di finanziamenti già disposti con leggi del 2017 e che la stessa costituisce un esempio di una prassi di tecnica legislativa da tempo consolidata, secondo la quale *“le leggi regionali che dispongono il rifinanziamento/definanziamento di norme di spesa sostanziali vigenti si limitano ad indicare le variazioni algebriche agli stanziamenti a legislazione vigente dei programmi di spesa (attraverso tabelle allegate alla legge).*

Hanno segnalato in particolare che la norma sostanziale di riferimento finalizzata all'integrazione della dotazione finanziaria del Fondo regionale del comparto unico esiste ed è rappresentata dall'articolo 11, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 recante *“Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26”.*

A giudizio della Direzione centrale finanze detta disposizione aveva introdotto un rinvio dinamico al corpus normativo di rango statale stabilendo che *“Per il rinnovo dei Contratti collettivi di Comparto relativi al triennio contrattuale 2016-2018 la percentuale complessiva di incremento contrattuale derivante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 56, comma 15, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), può essere incrementata sino a raggiungere la percentuale di incremento a regime definita, a livello nazionale, con l'atto di indirizzo adottato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione per il triennio contrattuale 2016-2018.”* Secondo l'Amministrazione, con l'introduzione del sopra riportato dettato normativo il legislatore regionale aveva

autorizzato la fattispecie di incremento contrattuale e collegato la relativa quantificazione delle risorse all'adozione del provvedimento ministeriale di indirizzo.

Sullo stesso tema, l'ufficio del Consiglio regionale, dopo aver precisato quanto sopra riportato relativamente alla tecnica legislativa praticata dalla Regione, con riferimento alle leggi regionali che dispongono il rifinanziamento /definanziamento di norme di spesa sostanziali vigenti, ha segnalato che *“Tali programmi ricomprendono, come è noto, numerosi capitoli di spesa, che vengono indicati, a meri fini conoscitivi, negli atti preparatori, ma non vengono poi riportati nel testo definitivo della legge, in applicazione delle nuove regole di armonizzazione, che individuano nel programma di spesa l'unità minima di voto. Tali capitoli sono evidenziati durante i lavori preparatori solo a fini conoscitivi, in quanto spetta alla Giunta in via amministrativa allocare le risorse a livello di capitolo. Come è noto, accanto al numero di capitolo sono anche indicati i riferimenti alle principali norme sostanziali che disciplinano l'impiego delle risorse allocate a capitolo (finalità, destinatari, criteri di intervento, procedure di spesa ecc.). Nuove norme sostanziali sono necessarie solo in caso di risorse destinate a nuovi interventi (non previsti dalla legislazione vigente) o se occorre modificare o integrare le finalità, i destinatari, i criteri di intervento o le procedure”*.

Tutto ciò premesso, la Sezione osserva innanzitutto che, con riferimento al finanziamento dei costi contrattuali del nuovo CCRL, i commi 7 e 8 dello stesso articolo 11 della l.r. 31/2017 assicuravano una esplicita copertura finanziaria dell'operazione tanto con riferimento al personale regionale quanto con riferimento al personale degli enti locali per la quota a carico della Regione ¹⁵. Altrettanto esplicita era in verità anche la conferma, segnalata dall'Amministrazione a sostegno della propria tesi, del quadro normativo, scaturente dal rinvio, operato dall'articolo 10, comma 52, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di Stabilità 2018), alla disposizione di cui all'articolo 11, comma 6, della legge regionale 31/2017, laddove delineava la dotazione finanziaria complessiva per il triennio destinata al finanziamento del nuovo CCRL in complessivi 2.657.490,75 euro per il triennio 2018-2020, di cui 885.830,25 per

¹⁵ **7.** Per le finalità previste dal comma 6, relativamente al personale dell'Amministrazione regionale, è destinata la spesa complessiva di 546.091,62 euro, suddivisa in ragione di 273.045,81 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 32.

8. Per le finalità previste dal comma 6, relativamente al personale degli enti locali, è destinata la spesa complessiva di 1.771.660,50 euro, suddivisa in ragione di 885.830,25 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 32.

ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, con la precisazione che la spesa gravava sulla missione 18, programma 1, titolo 1. Si deve pertanto dedurre che le integrazioni finanziarie introdotte dalla legge di stabilità 2018 riguardavano perciò esclusivamente i trasferimenti agli enti locali in un contesto in cui le previsioni normative, sia pur specificate nei loro valori contabili a mezzo di tabelle allegate alla legge che esponevano solo la somma algebrica delle variazioni, erano espresse in modo sufficientemente intellegibile. Tale livello di sufficiente chiarezza non risultava scalfito dalla laconicità della RTF della legge di stabilità, la quale confermava peraltro che anche in questo caso maggiori informazioni erano deducibili solo dal disegno di legge. La relazione medesima allegata alla legge di stabilità non offriva inoltre informazioni riguardanti le variazioni apportate ai capitoli inerenti il CCRL di cui al citato articolo 10, commi 52 e 53, ma si limitava a specificare che la ripartizione di dettaglio dei trasferimenti agli enti locali, inclusi i nuovi interventi, era contenuta nei diversi commi dell'articolo 10 del DDL Stabilità. Nel DDL Stabilità, con riferimento ai commi di cui trattasi, viene peraltro affermato che "*i commi da 47 a 48 disciplinano l'assegnazione per il rinnovo dei Contratti collettivi di comparto di cui all'articolo 11, comma 6, della legge regionale 31/2017 per il triennio 2018-2020 e per ciascun anno del triennio*"¹⁶.

Altrettanto espliciti sono ovviamente i documenti della programmazione finanziaria del bilancio 2018- 2020 (Bilancio di previsione, che reca previsioni a livello di missione, programma e titolo e Bilancio finanziario gestionale- BFG – che non ha natura legislativa) che hanno definito nei seguenti termini la situazione contabile rilevante in questa sede e cioè:

- relativamente al capitolo 9593 (Miss. 18, Pr. 1, Tit. 1), afferente il trasferimento agli enti del comparto unico per il rinnovo dei contratti collettivi di comparto relativi al triennio contrattuale 2016-2018. A proposito della "destinazione della spesa", il BFG precisa che l'importo complessivamente allocato è "*da definirsi con intervento normativo di prossima gestione in quanto lo stanziamento è previsto per l'anno 2018-2019*".
- relativamente al cap. 9668 (Miss. 1, Prog. 10, Tit. 1) riguardante il fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il triennio 2016-2018 del personale regionale, ivi compresa

¹⁶ Questi i commi del DDL Stabilità (nel quale risulta comunque indicato il capitolo di spesa):

"47. L'assegnazione di cui all'articolo 11, comma 6, della legge regionale 31/2017 è pari a complessivi 2.657.490,75 euro per il triennio 2018-2020, di cui 885.830,25euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

48. Per la finalità prevista dal comma 47 è destinata la spesa complessiva di 2.657.490,75 euro per il triennio 2018-2020, di cui 885.830,25 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a valere sulla Missione n.18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n.1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n.1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 87. (capitolo S/9593)"

l'area dirigenziale, ove la previsione finanziaria è di 6.254.345,75 per ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e 2020.

A questa situazione contabile, la l.r. 4/2018 ha apportato, esclusivamente con le criptiche modalità sopra descritte, le seguenti variazioni ai suddetti capitoli (delibera GR 768 del 21.3.2018 - variaz. 7 al bilancio) che determinano una sostanziale triplicazione dello stanziamento di spesa annua inerente i trasferimenti agli enti locali e un aumento di circa il 13% annuo dello stanziamento di spesa per il personale regionale e cioè:

- **cap. 9593** (enti comparto unico): + euro 2.550.305,30 per ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e 2020 (tot. stanziamento aggiornato euro 3.436.135,55 per ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e 2020);

- **cap. 9668** (Regione): + euro 791.832,86 per ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e 2020 (tot. stanziamento aggiornato 7.046.178,61 per ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e 2020).

Da quanto sopra si deduce innanzitutto che quanto precisato dagli uffici regionali nel corso del confronto istruttorio circa la tecnica legislativa per la quale il rifinanziamento di una spesa già in precedenza autorizzata avviene a mezzo di tabelle non rappresenta una prassi indefettibile. Nel caso concreto ciò è stato contraddetto dalla stessa legge di stabilità regionale 2018 (l.r. 45/2017), che ai commi 52 e 53 dell'art. 10 reca esplicite previsioni concernenti l'*an* e il *quantum* del finanziamento del CCRL 2016- 2018, sia pur rinviando per le evidenze contabili a una tabella allegata alla legge.

In secondo luogo la Sezione potrebbe ricordare di aver già evidenziato come in realtà la norma sostanziale cui gli uffici regionali fanno riferimento, e cioè l'art. 11, comma 6, della l.r.31/2017, sia del tutto inidonea a produrre gli effetti che vengono a essa ricondotti. Nell'ambito della (denegata) certificazione della preintesa del CCRL, questa Sezione ha infatti illustrato come il riferimento (espresso dal suddetto sesto comma dell'art.11 della l.r. 31/2017) a un atto ministeriale di indirizzo specifico in quel momento vigente (che autorizzava l'incremento solo nei limiti del 2,9%) non poteva essere considerato un rinvio dinamico e quindi non poteva essere automaticamente riferito ai successivi atti del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. A tale proposito ha esplicitamente affermato che *“non è ipotizzabile un automatismo nel recepimento delle direttive nazionali perché una siffatta interpretazione finirebbe per svilire sostanzialmente la valorizzazione dell'autonomia regionale. Appare, nondimeno, evidente che, sia a fini di trasparenza che di adeguata gestione del governo della dinamica della spesa corrente, risulta quanto mai opportuno che l'individuazione dei parametri, suscettibili di incidere sugli equilibri di bilancio e sul conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sia oggetto di un*

intervento legislativo (come del resto è avvenuto fino alla LR 31/2017). Sotto tale profilo si deve evidenziare che nella stessa relazione illustrativa all'ipotesi di contratto, tardivamente inviata, sottoscritta dal Presidente della Delegazione trattante, (pag. 6) si legge che l'originario parametro di incremento per il triennio 2016-2018 riferito all'indice IPCA sarebbe stato superato dalle nuove direttive "formulate a seguito dell'intervento normativo contenuto nella lr 4/2018" che avrebbe previsto l'adeguamento anche per il comparto alla percentuale di incremento stabilita a livello nazionale e individuata nel 3,48%, con un evidente riferimento ad una norma sostanziale contenuta nella L.R. 4/2018, della quale, invece, nell'articolato non c'è traccia".

Questa pur fondamentale argomentazione si affianca, ma non esaurisce affatto la critica che la Sezione intende esprimere sul caso ora in esame e che riguarda proprio la tecnica legislativa praticata dalla Regione, secondo cui le leggi che dispongono il rifinanziamento o il definanziamento di vigenti norme di spesa sostanziali si limitano a indicare, per mezzo di tabelle allegate alla legge, le variazioni algebriche agli stanziamenti a legislazione vigente dei programmi di spesa. Le tabelle allegate alla legge sono preordinate a sintetizzare, al livello previsto dalla legge, gli esiti del procedimento contabile che, anche e soprattutto a mezzo di variazioni al bilancio, hanno condotto allo stanziamento di spesa di cui si tratta. Le tabelle non possono certamente sostituire la previsione legislativa sostanziale e di copertura finanziaria di una determinata spesa. Esse hanno ragione d'esistere nei casi di leggi di "significato finanziario" e cioè, giusta quanto in precedenza precisato, in relazione a quelle leggi che recano e quantificano esse stesse le risorse finanziarie a disposizione della Regione per l'attuazione della sua programmazione (legge di stabilità, leggi di assestamento, leggi di variazione di bilancio). Ed è proprio l'ampia pluralità dei programmi di spesa che rinvergono la propria fonte nelle suddette leggi di significato finanziario e le conseguenti numerose regolazioni contabili che giustificano la sintesi (di regola strutturata in relazione alle materie su cui interviene la legge stessa) di cui le tabelle sono espressione. Di regola, le leggi di settore non abbisognano dell'allegazione di tabelle, come è dimostrato dal fatto che tra quelle del 2017 esaminate dalla Sezione solo la legge n. 5 /2017 (Disposizioni finanziarie urgenti) prevede l'allegazione di tabelle.

Alla luce di quanto ora precisato, le disposizioni desumibili dalla l.r. 4/2018 in ordine al finanziamento del CCRL 2016-2010 non collimano con le logiche e con le affermazioni di fonte regionale acquisite tanto nel corso del confronto istruttorio (sulla tecnica legislativa) quanto nel corso delle verifiche propedeutiche alla certificazione della preintesa contrattuale (circa la necessità di una futura emanazione di una norma sostanziale). Le argomentazioni regionali sulla tecnica legislativa avallano invece l'idea di rappresentazioni contabili di rango legislativo

destinate a una conoscenza riservata agli addetti ai lavori, in distonia con l'esigenza più volte rappresentata dalla Corte costituzionale secondo cui la natura di bene pubblico del bilancio regionale richiede che esso sia in grado di trasmettere informazioni chiare, trasparenti e leggibili.

La Consulta ha infatti più volte ribadito (in particolare sentenze 247/2017 e 184/2016) la necessità che il legislatore adotti una trasparenza divulgativa a corredo degli enunciati di più complessa interpretazione e attuazione, dovendosi prevenire il rischio di un abuso della "tecnicità contabile". La necessità di assicurare un profilo divulgativo delle finalità perseguite e dei contenuti normativi deve infatti sempre corredare la tecnicità degli enunciati, per rappresentare in modo comprensibile le qualità e le quantità di relazione tra le risorse disponibili e gli obiettivi in concreto programmati al fine di delineare un quadro omogeneo, puntuale, completo e trasparente della complessa interdipendenza tra i fattori economici e quelli socio-politici connaturati e conseguenti alle scelte effettuate¹⁷.

La necessità di leggibilità dei dati contabili e di trasparenza sollecitata dal giudice delle leggi pare vieppiù pretermessa nel caso concreto, ove la chiara evidenza delle risorse necessarie per il conseguimento dell'obiettivo risultava particolarmente opportuna, considerata la già ricordata rilevanza che assume l'attuazione del comparto unico regionale, in un quadro istituzionale profondamente innovato a mezzo della soppressione delle Province della regione e della costituzione delle Unioni Territoriali Intercomunali.

In conclusione non pare che la fattispecie esaminata costituisca, sia pure con le attenuanti derivanti dalla complessità dei vari interessi pubblici da comporre, un'esplicazione della potestà legislativa regionale che valorizzi adeguatamente quella qualità dell'azione regionale cui questa Sezione ha fatto più volte riferimento nei suoi atti, quale virtuoso esercizio della specialità statutaria. Non può inoltre essere trascurato che, al termine dei descritti interventi legislativi, la preintesa non è stata certificata, in quanto la copertura finanziaria assicurata al CCRL è risultata incompleta.

Anche l'ulteriore problematica afferente l'utilizzo, previo storno, di risorse del fondo di riserva per spese obbligatorie per finalità di spesa del tutto estranee al carattere obbligatorio della spesa attiene in ultima analisi alla qualità dell'azione regionale, questa volta sotto il profilo dell'idoneità o meno della programmazione finanziaria. L'aspetto tecnico del problema, già

¹⁷ Sostanzialmente in questi termini: sentenza della Corte costituzionale 247/2017.

rilevato nel referto sulle leggi del 2016 afferente il fondo di riserva per spese impreviste, riguarda la regolarità di uno storno contabile, operato con legge, di risorse afferenti un “capitolo fondo” per il quale le vigenti disposizioni della legge di contabilità regionale prevedono ancora una specifica destinazione. Nel corso del confronto istruttorio, la Direzione centrale finanze, nel precisare che mentre il prelevamento dal fondo di riserva per spese obbligatorie di cui alla l.r. 9/2017 può essere fatto rientrare nell’alveo dell’autonomo esercizio della funzione legislativa, nel caso della l.r. 12/2017 il prelevamento dal medesimo fondo deriva dalla sopravvenienza di compiti e funzioni in capo alla Regione a seguito della soppressione delle Province, ha specificato che la disciplina del ricorso ai fondi di riserva di cui all’art. 48 del d.lgs. 118/2011 non prevede norme puntuali in merito alla metodologia da utilizzarsi per il dimensionamento di detta tipologia di fondi. Ciò deporrebbe per la peculiarità di tali strumenti che, al netto di un adeguato dimensionamento volto a fronteggiare le spese tipiche di cui al citato art. 48, rappresenterebbero elementi di elasticità del bilancio regionale, cui ricorrere per fronteggiare fattispecie ulteriori e sopravvenienti rispetto a quelle già programmate dall’Amministrazione regionale.

La Sezione osserva che sotto il profilo della gerarchia delle fonti, lo storno, operato dalla legge, di risorse da un capitolo riservato alla spesa de qua pare formalmente regolare, perché disposto con atto avente la stessa forza di quello oggetto di modifica.

Uno iato si configura invece sotto il profilo della deroga a un preciso obiettivo contabile (accantonamento su fondo destinato alle spese obbligatorie, attualmente espresso dall’art. 18 della legge regionale 21/2007, che finalizza le risorse accantonate a un impiego conforme alle previsioni di legge), imponendo l’osservanza di precise regole procedurali (a mezzo di un prelievo e successiva allocazione delle risorse prelevate su un capitolo operativo di spesa obbligatoria) e sostanziali (a mezzo della destinazione della spesa a specifici obiettivi costituenti presupposti di spesa obbligatoria). Il vulnus si configura pertanto con riferimento alla programmazione e al principio della congruità delle allocazioni contabili in funzione delle necessità di spese previste. E’ evidente che le valutazioni sulla violazione di tali principi non possono essere eseguite con riferimento a singoli casi e situazioni, ma è altrettanto evidente che l’elasticità cui fa riferimento l’Amministrazione non può costituire valido motivo per considerare il fondo come un mero accantonamento di risorse a copertura di esigenze di spesa disparate. Anche in questo caso il fenomeno ora in esame può costituire sintomo della qualità dell’azione programmatica e di gestione contabile della Regione.

Negli anni passati, questa Sezione aveva esaminato il fenomeno delle deroghe a principi nell’ambito della dichiarazione di affidabilità del rendiconto e aveva individuato tre crescenti

livelli di possibile (la deroga, se giustificata, deve ritenersi ordinariamente ammissibile) gravità a seconda che riguardasse un singolo principio sostanziale (ad esempio, un requisito soggettivo per ottenere un'esenzione), un principio di natura procedimentale amministrativa (ad esempio, l'osservanza di un termine) o infine un principio di natura contabile rilevante sugli esiti del bilancio e quindi ricadente su un atto di carattere generale (ad esempio, la conservazione alla competenza derivata di uno stanziamento che avrebbe dovuto costituire economia). I fenomeni rilevati dall'odierno controllo rientrano in questa terza casistica.

Gli esiti del controllo hanno infine posto in evidenza un terzo aspetto di gestione contabile che si presta a un'immediata valutazione di qualità dell'azione regionale. Il riferimento è alla cospicua (per importo complessivo pari a euro 2.327.805,76) e numerosa (179 debiti) casistica di debiti fuori bilancio, che connota negativamente l'azione regionale, quale sintomo di inefficacia del controllo interno di regolarità contabile, quantomeno sotto il profilo di un'inerzia e del mancato contenimento di un fenomeno di cui si poteva cogliere l'ampia e continuata diffusione. In considerazione del fatto che le già indicate cinque leggi regionali del 2017 elencano, ai fini del loro riconoscimento, debiti fuori bilancio senza esplicitarne il valore complessivo, limitandosi a riportare i singoli importi e le singole causali, si può intendere che la rappresentazione del fenomeno sia afflitta da un deficit di trasparenza, e che, in assenza di precisazioni di segno diverso, comunque non acquisite al controllo (per la parificazione del rendiconto), tale assenza obiettivamente limiti l'evidenza della dimensione complessiva del fenomeno.

6. LINEE GUIDA E NUOVI MODELLI DELLA RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ADOTTATI DALL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Di seguito si riportano le linee guida per la predisposizione delle nuove relazioni tecnico-finanziarie a corredo dei progetti di legge e degli emendamenti nonché i nuovi modelli di relazione tecnico-finanziaria a corredo di progetti di legge (modello RTF-A) e di emendamenti (modello RTF-B), adottati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nella seduta n. 130 del 30 giugno 2017 su cui la Giunta regionale, con generalità n. 143 del 25 gennaio 2018, ha espresso l'intesa.

6.1 LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE RELAZIONI TECNICO-FINANZIARIE A CORREDO DEI PROGETTI DI LEGGE E DEGLI EMENDAMENTI

1. Finalità e oggetto delle linee guida

Le presenti linee-guida hanno lo scopo di agevolare la predisposizione delle Relazioni tecnico finanziarie (di seguito "RTF") a corredo dei progetti di legge e degli emendamenti e la loro implementazione nel procedimento legislativo, secondo quanto previsto dalle vigenti norme del Regolamento interno del Consiglio regionale e dalle leggi che disciplinano la materia.

2. Criteri generali di redazione e modulistica

2.1 Ai sensi dell'art. 86 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale, i progetti di legge e gli emendamenti, anche qualora non comportino nuove o maggiori spese o minori entrate, devono essere corredati da una RTF, recante informazioni idonee a dimostrare la assenza di oneri finanziari, ovvero, in caso di previsione di oneri, la loro corretta quantificazione e copertura finanziaria secondo le modalità previste dalla legge e in particolare dall'art. 17 della legge 196/2009 come da ultimo modificato dalla legge 163/2016, al fine di assicurare il rispetto del principio di cui all'art. 81, terzo comma, Cost..

2.2 Per la redazione della RTF possono essere utilizzati, rispettivamente per i progetti di legge e gli emendamenti, i modelli RTF-A e RTF-B, allegati alle presenti linee-guida. Tali modelli sostituiscono quelli adottati dall'UP, previa intesa con la Giunta, con delibera n. 169 del 23 settembre 2014.

2.3 I disegni di legge di stabilità, di approvazione e di assestamento del bilancio devono essere corredati da una RTF redatta con riferimento alla manovra complessiva, come previsto dall'art. 86 bis, comma 1, secondo periodo, del Regolamento interno.

2.4 La redazione della RTF non deve peraltro rispondere, nei limiti del possibile, a criteri meramente formali in quanto tale documento ha un'importante funzione d'informazione integrativa per valutare gli effettivi oneri finanziari di un intervento legislativo e l'idoneità della copertura.

3. Progetti di legge ed emendamenti che non comportano oneri finanziari

3.1 Qualora il progetto di legge non contenga alcuna disposizione comportante oneri finanziari, la RTF dovrà attestare un tanto, fornendo gli elementi idonei a suffragare l'assenza di oneri; in tal caso non devono essere compilate le altre parti del modello.

3.2 Nel caso di emendamento non comportante oneri, in luogo della allegazione della RTF, è sufficiente apporre in calce all'emendamento la attestazione, sottoscritta dal proponente, che *"Il presente emendamento non comporta oneri finanziari"*.

4. Elencazione delle disposizioni del progetto di legge recanti oneri finanziari o clausole di neutralità finanziaria

4.1 Nel caso di progetti di legge recanti una pluralità di disposizioni comportanti oneri finanziari o corredate da clausole di neutralità finanziaria, la RTF deve contenere un elenco numerato delle singole disposizioni e per ciascuna di esse indicare gli estremi (articolo, comma, lettera del progetto) e l'oggetto. Per ciascuna delle disposizioni elencate dovrà essere compilata una specifica scheda numerata, secondo le modalità di cui ai punti successivi.

4.2 Detta tabella dovrà essere compilata anche nel caso in cui, il medesimo progetto di legge, presenti sia disposizioni comportanti oneri finanziari sia disposizioni prive di oneri.

5. Disposizioni corredate da clausole di neutralità finanziaria

5.1 Qualora una disposizione contenuta nel progetto di legge o nell'emendamento sia corredata da clausole di neutralità finanziaria (cioè clausole secondo cui all'applicazione della disposizione si debba provvedere senza nuovi o maggiori oneri ovvero con le risorse già previste dal bilancio), la RTF deve indicare i dati ed elementi per la valutazione degli effetti derivanti dalla clausola e le eventuali risorse già esistenti nel bilancio utilizzabili per le finalità da esse indicate, anche attraverso la loro riprogrammazione (vedi art. 17, comma 6 bis, legge 196/2009). In tal caso non occorre compilare la parte successiva della scheda.

6. Natura giuridica dell'onere finanziario

6.1 Qualora una disposizione contenuta nel progetto di legge o nell'emendamento comporti oneri finanziari, occorre specificare in primo luogo se si tratta di una nuova o maggiore spesa o di una minore entrata a carico del bilancio regionale o a carico del bilancio di altri enti (in tal caso bisogna indicare quali). Laddove sussista un onere a carico del bilancio regionale, occorre indicare se tale onere è a valere su un capitolo esistente (con indicazione del relativo numero) ovvero su un capitolo di nuova istituzione.

6.2 In caso di nuova o maggiore spesa, occorre specificare se si tratta di onere inderogabile o una spesa facoltativa.

6.3 L'onere inderogabile si ha quando la spesa prevista è vincolata da particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi, sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa (v. all'art. 21, comma 5, della legge 196/2009).

6.4 Si ha una spesa facoltativa, quando la disposizione legislativa autorizza l'Amministrazione regionale a sostenere una spesa, determinandone l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio.

7. Sviluppo temporale dell'onere finanziario

7.1 La RTF deve specificare come si sviluppa nel tempo l'onere finanziario: nel caso di nuove o maggiori spese, va indicato se si tratta di una spesa una tantum (specificando l'ammontare della spesa e l'esercizio sul quale essa fa carico), ovvero di una spesa pluriennale (specificando l'ammontare complessivo e la quota a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi) o, infine, di una spesa continuativa. In quest'ultimo caso occorre indicare l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e l'onere a regime. Inoltre, va indicato, nel caso di spesa continuativa non obbligatoria, se si prevede il rinvio della quantificazione dell'onere annuo alla legge di bilancio, come espressamente consente l'art. 38, comma 1, del d.lgs. 118/2011.

8. Dati e metodi utilizzati per la quantificazione dell'onere finanziario, loro fonti e ulteriori elementi utili per valutare l'attendibilità e la congruità della quantificazione

8.1 La RTF deve fornire elementi idonei a valutare l'attendibilità e congruità della quantificazione, specie in caso di previsione di oneri inderogabili, per tutto l'arco temporale in cui l'onere si sviluppa. In particolare, ai sensi dell'art. 17 della legge 196/2009 devono essere indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione dell'onere, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica da parte dell'organo legislativo. Inoltre per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione deve contenere, *"i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili"*.

9. Informazioni sulle modalità di copertura ed elementi per valutarne l'idoneità

9.1 La RTF deve fornire adeguate informazioni circa la modalità della copertura e specificare gli elementi necessari per valutarne l'idoneità. A questo scopo essa deve indicare quale o quali tra le seguenti modalità previste dall'art. 17 della legge 196/2009 e successive modifiche, la norma di copertura finanziaria utilizza:

- a) prelievo da fondi speciali;
- b) modifica o soppressione di parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente dalle quali derivino risparmi di spesa;
- c) riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa (cd. storni);
- d) nuove o maggiori entrate.

9.2 In caso di utilizzo di più modalità di copertura occorre specificare la parte coperta con ciascuna modalità.

9.3 In relazione a ciascuna modalità di copertura, la RTF deve fornire le informazioni ed elementi di valutazione, di seguito specificati.

9.4. Nel caso di copertura attraverso utilizzo degli accantonamenti nei fondi speciali occorre:

- a) specificare esercizio, missione, programma, titolo, capitolo, partita, interessati dal prelievo;
- b) attestare che le risorse accantonate sul capitolo/partita di fondo speciale sopra indicati siano disponibili, specificando la somma che residua sulla stessa unità alla data di redazione della RTF.

9.5. Nel caso di copertura attraverso modifica o soppressione di parametri che regolano l'evoluzione della spesa occorre fornire elementi idonei a dimostrare l'attendibilità della previsione dei risparmi di spesa da esse derivanti.

9.6 Nel caso di copertura attraverso riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa (cd. storni) occorre:

- a) indicare gli estremi delle norme autorizzative della spesa utilizzata per lo storno;
- b) specificare esercizio, missione, programma, titolo, capitolo, interessati dallo storno;
- c) attestare che le risorse stanziare sul capitolo di spesa sopra indicato siano disponibili, specificando la somma che residua sullo stesso alla data di redazione della RTF;
- d) attestare l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide.

9.7 Nel caso di copertura attraverso nuove o maggiori entrate vanno forniti elementi atti a dimostrare l'attendibilità della previsione di entrata.

Nei casi di copertura, con le modalità di cui ai punti 9.4 (fondi speciali) e 9.6 (storni), di più disposizioni di un progetto di legge a valere sullo stesso capitolo/partita di fondo globale o sullo stesso capitolo, ai fini dell'indicazione della disponibilità residua, applicare il criterio della sequenza numerica degli articoli che compongono il progetto di legge e comportanti oneri finanziari.

10. Modalità di implementazione nel procedimento legislativo

10.1 In base al Regolamento consiliare, l'obbligo di presentazione della RTF a corredo di un progetto di legge non è sanzionato dall'improcedibilità del progetto stesso, che quindi può essere assegnato all'esame della Commissione anche se privo della RTF.

10.2 La Commissione, se intende riferire favorevolmente all'Aula, dovrà acquisire dai proponenti la RTF mancante o aggiornare la RTF presentata in caso di modifiche apportate dalla Commissione che incidano sugli effetti finanziari: in tal caso sarà cura del relatore o dei relatori di maggioranza, con il supporto degli uffici consiliari, in collaborazione con le competenti strutture dell'Amministrazione, provvedere all'aggiornamento allegando la RTF aggiornata alla relazione depositata. Si ricorda che, in base al Regolamento consiliare, la mancanza della RTF è sanzionata con il rinvio in commissione una volta conclusa la discussione generale (art. 106, comma 3).

10.3 In base all'art. 92, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale, la Commissione consiliare permanente può chiedere, fissando un termine per la risposta, al Presidente della Regione o all'Assessore competente di fornire anche con apposite relazioni tecniche, gli elementi per verificare gli effetti finanziari e la relativa copertura di un progetto di legge. Tale richiesta può servire in particolare per verificare o integrare i contenuti della RTF predisposta dai proponenti (ove non fosse sufficiente l'attivazione della collaborazione tra strutture consiliari e giuntali di cui al punto 11).

10.4 Nella discussione in Aula è necessario che tutti gli emendamenti siano corredati da RTF (o della attestazione in calce all'emendamento, come previsto al punto 3.2). La mancanza della RTF, nonostante l'invito del Presidente a integrare l'emendamento, comporta l'inammissibilità dell'emendamento stesso (art. 108, comma 2 bis). Tuttavia l'inammissibilità dell'emendamento opera solo per gli emendamenti che comportano oneri finanziari e pertanto, ove la Presidenza di turno dell'Assemblea rilevi che l'emendamento sia manifestamente privo di oneri finanziari, potrà consentire di procedere all'esame e votazione dello stesso anche in assenza della RTF.

10.5 Le RTF predisposte o aggiornate sono messe a disposizione dei consiglieri e pubblicate sul sito del Consiglio nella banca dati iter leggi. La raccolta delle RTF presentate a corredo degli emendamenti in Aula non viene di norma distribuita ai consiglieri assieme agli emendamenti, ma messa a disposizione degli stessi per via telematica.

11. Modalità di collaborazione tra le strutture dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale

11.1 Le strutture competenti della Segreteria generale del Consiglio regionale, allorché siano chiamate a supportare i proponenti di una proposta di legge o di un emendamento, ai sensi rispettivamente dell'art. 92, comma 3, e 108, comma 2 bis, del Regolamento interno, possono richiedere, per e-mail, la collaborazione della Direzione centrale competente per materia, informando la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie. La richiesta, oltre a contenere il testo delle disposizioni proposte, deve specificare le informazioni e gli elementi da fornire e ritenuti necessari per la corretta compilazione della RTF.

11.2 La Direzione centrale competente per materia interpellata fornisce tempestivamente, sempre per e-mail, le informazioni e gli elementi richiesti, informando la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie che può in ogni caso formulare osservazioni tecniche in merito.

6.2 MODELLO RTF-A – RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA PROGETTI DI LEGGE

PROGETTO DI LEGGE N.

Attestazione dell'assenza di oneri finanziari ed elementi idonei a dimostrare l'assenza di oneri

Si attesta che il presente progetto di legge non comporta oneri finanziari

Elementi idonei a dimostrare l'assenza di oneri: _____

(oppure)

Elenco delle singole disposizioni (o gruppi di disposizioni tra loro correlate) che comportano oneri finanziari o corredate da clausole di neutralità finanziaria e, qualora presenti nello stesso PDL, quelle prive di oneri

Estremi della disposizione (art./comma/lettera)	Oggetto	senza oneri	con oneri	N. Scheda
Es. Articolo 1	XXXX	X		
Es. Articolo 2	XXXX		X	1

onere annuale per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione_____

onere a regime_____

spesa continuativa non obbligatoria con rinvio della quantificazione dell'onere annuo alla legge di bilancio

Sviluppo temporale della minore entrata

riduzione una tantum: ammontare e esercizio di imputazione:_____

riduzione pluriennale: ammontare complessivo e quota a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi:_____

riduzione continuativa

onere annuale per ciascuno esercizio compreso nel bilancio di previsione_____

onere a regime_____

3. Dati e metodi utilizzati per la quantificazione dell'onere finanziario, loro fonti e ulteriori elementi utili per valutare l'attendibilità e la congruità della quantificazione

4. Modalità di copertura dell'onere finanziario ed elementi per valutarne l'idoneità

Prelievo da fondi speciali

Esercizio_____Missione_____Programma_____Titolo_____

Capitolo/partita di fondo speciale_____

Si attesta che, alla data di redazione della presente RTF, le risorse accantonate sul Capitolo/partita di fondo speciale sopra indicati sono disponibili e che la somma residua sulla stessa unità ammonta a euro_____

Modifica o soppressione di parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente dalle quali derivino risparmi di spesa

Elementi che dimostrano l'attendibilità della previsione dei risparmi di spesa:_____

Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa (storni)

Estremi delle norme autorizzative della spesa utilizzate per lo storno_____

Esercizio___Missione___Programma___Titolo___Capitolo di spesa_____ interessati dallo storno

Si attesta che, alla data di redazione della RTF, le risorse stanziare sul Capitolo di spesa sopra indicato sono disponibili e che la somma che residua sullo stesso ammonta a euro_____

Si attesta altresì l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide.

Previsione di nuove o maggiori entrate

Elementi atti a dimostrare l'attendibilità della previsione di entrata:_____

5. Ulteriori informazioni

DATA

FIRMA

6.3 MODELLO RTF-B: RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA EMENDAMENTI

PROGETTO DI LEGGE N.

EMENDAMENTO COMMISSIONE/AULA N.

PUNTO

(PARTE DA COMPILARE PER LE DISPOSIZIONI CORREDATE DA CLAUSOLE DI NEUTRALITÀ FINANZIARIA)

- Dati ed elementi per la valutazione degli effetti derivanti dalla clausola di neutralità finanziaria ed eventuali risorse già esistenti nel bilancio utilizzabili per le finalità da essa indicate anche attraverso la loro riprogrammazione**

(PARTE DA COMPILARE PER LE DISPOSIZIONI COMPORTANTI ONERI FINANZIARI)

- Natura giuridica degli oneri finanziari e loro sviluppo temporale**

- Minore entrata**
- Nuova o maggiore spesa**

Onere a carico del:

- Bilancio regionale su capitolo esistente (indicare il numero)
 su capitolo di nuova istituzione
- Bilancio di altri enti (indicare quali) _____

Tipologia di spesa:

- onere inderogabile
- spesa facoltativa

Sviluppo temporale della nuova o maggiore spesa

- spesa una tantum: ammontare della spesa e esercizio di imputazione _____

spesa pluriennale: ammontare complessivo e quota a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi:_____

spesa continuativa:

onere annuale per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione_____

onere a regime_____

spesa continuativa non obbligatoria con rinvio della quantificazione dell'onere annuo alla legge di bilancio

Sviluppo temporale della minore entrata

riduzione una tantum: ammontare e esercizio di imputazione:_____

riduzione pluriennale: ammontare complessivo e quota a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi:_____

riduzione continuativa

onere annuale per ciascuno esercizio compreso nel bilancio di previsione_____

onere a regime_____

3. Dati e metodi utilizzati per la quantificazione dell'onere finanziario, loro fonti e ulteriori elementi utili per valutare l'attendibilità e la congruità della quantificazione

4. Modalità di copertura dell'onere finanziario ed elementi per valutarne l'idoneità

Prelievo da fondi speciali

Esercizio_____Missione_____Programma_____Titolo_____

Capitolo/partita di fondo speciale_____

Si attesta che, alla data di redazione della presente RTF, le risorse accantonate sul Capitolo/partita di fondo speciale sopra indicati sono disponibili e che la somma residua sulla stessa unità ammonta a euro_____.

Modifica o soppressione di parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente dalle quali derivino risparmi di spesa

Elementi che dimostrano l'attendibilità della previsione dei risparmi di spesa:_____

Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa (storni)

Estremi delle norme autorizzative della spesa utilizzate per lo storno_____

Esercizio___Missione___Programma___Titolo___Capitolo di spesa_____ interessati dallo storno

Si attesta che alla data di redazione della RTF le risorse stanziare sul Capitolo di spesa sopra indicato sono disponibili e che la somma che residua sullo stesso ammonta a euro_____

Si attesta altresì l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide.

Previsione di nuove o maggiori entrate

Elementi atti a dimostrare l'attendibilità della previsione di entrata:_____

5. Ulteriori informazioni

DATA

FIRMA

SOMMARIO

1. SINTESI E CONCLUSIONI.....	4
2. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE SUL CONTROLLO E SULLO SVILUPPO DELLE LINEE ARGOMENTATIVE SEGUITE DALLA SEZIONE.....	7
3. STRUMENTI DI COGNIZIONE E VALUTAZIONE VIGENTI: LA RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA E LA RELAZIONE TECNICO NORMATIVA	13
4. CONTENUTI ED ESITI DELL'ANALISI SVOLTA SULLA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DELLE LEGGI REGIONALI ADOTTATE NELL' ESERCIZIO 2017/17	
4.1 Le leggi di spesa prese in considerazione.....	17
4.2 Evidenza sinottica delle modalità di copertura e della loro dimensione finanziaria nel 2017 e nel triennio 2017-2019.....	21
4.3 La terminologia utilizzata dal legislatore regionale ai fini della copertura.	35
4.4 Esiti del confronto istruttorio svolto con gli uffici del consiglio regionale e dell'amministrazione.....	37
5. Considerazioni sistemiche sulla produzione legislativa regionale.....	45
6. LINEE GUIDA E NUOVI MODELLI DELLA RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ADOTTATI DALL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE	55
6.1 Linee guida per la predisposizione delle relazioni tecnico-finanziarie a corredo dei progetti di legge e degli emendamenti.....	55
6.2 Modello RTF-A – Relazione tecnico-finanziaria progetti di legge.....	60
6.3 Modello RTF-B: Relazione tecnico-finanziaria emendamenti.....	64

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - % Mezzi di copertura leggi 2017. Triennio 2017-2019.	23
Tabella 2 – Mezzi di copertura delle leggi adottate nel 2017: distribuzione per singolo esercizio finanziario.	24
Tabella 3 – Oneri finanziari e coperture delle leggi regionali adottate nel 2017.	25
Tabella 4 – Mezzi di copertura nelle leggi adottate nel 2017 – quadro riassuntivo riferito al triennio 2017-2019.	31
Tabella 5 – Mezzi di copertura nelle leggi 22 e 23 adottate nel 2016 a valere sul 2017.	32
Tabella 6 – Mezzi di copertura nelle leggi adottate nel 2017 e leggi 22 e 23 del 2016 – quadro riassuntivo riferito al triennio 2017-2019.	33
Tabella 7 – Serie storica dei mezzi di copertura delle leggi regionali di settore adottate dal 2013 al 2017.	34
Tabella 8 – Esiti del confronto istruttorio svolto con l’Amministrazione.	38

IN APPENDICE

ESITI DEL CONTROLLO. OSSERVAZIONI SULLE SPECIFICHE RISULTANZE

SCHEDA DI DESCRIZIONE E ANALISI DELLE LEGGI PRESE IN CONSIDERAZIONE.

L’attività di supporto è stata svolta dalla dott.ssa Barbara Rizzi.

CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA



CORTE DEI CONTI



SEZIONE DI CONTROLLO DELLA REGIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA

**APPENDICE ALLA
RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE
FINANZIARIE ADOTTATE NELLE LEGGI REGIONALI
APPROVATE NEL 2017 DALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI
VENEZIA GIULIA E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE
DEGLI ONERI. CONSIDERAZIONI SISTEMICHE SULLA
PRODUZIONE LEGISLATIVA DELLA REGIONE**

**APPENDICE ALLA
RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE
COPERTURE FINANZIARIE ADOTTATE NELLE
LEGGI REGIONALI APPROVATE NEL 2017
DALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA
GIULIA E SULLE TECNICHE DI
QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI.
CONSIDERAZIONI SISTEMICHE SULLA
PRODUZIONE LEGISLATIVA DELLA REGIONE**



CORTE DEI CONTI



APPENDICE: DISAMINA DELLE SINGOLE LEGGI REGIONALI DI SPESA DEL 2017

ESITI DEL CONTROLLO. OSSERVAZIONI SULLE SPECIFICHE RISULTANZE.

Nella tabella che segue vengono esposte, in relazione alle leggi meritevoli di osservazioni, le criticità e problematiche emerse a seguito del controllo.

Legge	esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
n. 1	La legge di spesa si esprime in termini di destinazione della spesa “a valere” su un determinato stanziamento di bilancio. La copertura della spesa afferente le anticipazioni finanziarie previste dalla legge è operata con riferimento alle previsioni di entrata relative alla restituzione delle anticipazioni.	La legge stessa prevede rimedi non pienamente soddisfatti per l'ipotesi di mancata restituzione delle anticipazioni. Ciò conferma che a fronte della certezza della spesa certa si colloca l'incertezza dell'entrata cui è associata la copertura. Nei fatti, a fronte di impegni e pagamenti per euro 498.155,39, al 31.12.2017, risultano accertati euro 462.273,08 e riscossi euro 98.403,68. La copertura è irregolare.
n. 2	Legge priva di oneri.	L'emendamento che ha introdotto la disposizione legislativa di cui all'unico articolo della legge non risulta corredato da una specifica relazione tecnico finanziaria che quantifichi le entrate previste ed espliciti l'assenza di oneri.
n. 3	Legge priva di oneri	
n. 4	La previsione di una spesa, peraltro non esplicitamente quantificata, a valere su uno stanziamento già previsto (art. 7, commi 3 e 5), senza indicare l'effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, impedisce una trasparente evidenza del ciclo della gestione con riferimento alla specifica autorizzazione di spesa. Infatti, non costituiscono idonee forme di copertura le mere disponibilità di bilancio senza che siano indicate espressamente le effettive disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge nonché l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide.	La norma dell'art. 19, c. 1, della l. n. 196/2009, specificativa del precetto di cui all'art. 81, c. 4, Cost., prescrive, quale presupposto della copertura finanziaria, la previa quantificazione della spesa o dell'onere, per l'evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita (sent. n. 181/2013). Non costituiscono idonee forme di copertura le mere disponibilità di bilancio (Corte Cost. sent. n. 181/2013). Ove la nuova spesa si ritenga sostenibile senza ricorrere alla individuazione di ulteriori risorse, per effetto di una più efficiente e sinergica utilizzazione delle somme allocate nella stessa partita di bilancio per promiscue finalità, la pretesa autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile. (Sent. Corte

Legge	esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	<p>Prelievo dal fondo globale (art. 10): mancata rappresentazione contabile del prelievo (che tuttavia trova riscontro nel file inviato dalla Regione richiesto in sede di istruttoria).</p>	<p>Cost. 115/2012). La copertura operata con somme già iscritte in bilancio deve necessariamente essere accompagnata da una dimostrazione della sussistenza di un'adeguata capienza dei capitoli interessati (sent. Corte Cost. n. 30/1959).</p> <p>Il prelievo dal fondo globale costituisce la modalità organizzativa che meglio esprime una valida programmazione degli obiettivi da conseguire e una precostituzione delle corrispondenti dotazioni finanziarie.</p> <p>Sulla rappresentazione contabile del prelievo da fondo globale si richiamano le considerazioni generali svolte nella relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2016 di cui alla delibera della Sezione n. 47/2017 (pagg. 26-28).</p>
<p>n. 5</p>	<p>L'operazione permutativa che interessa le quote di partecipazione azionarie detenute da Friulia Spa nella società Autovie Venete Spa e le azioni di Friulia Spa detenute dalla Regione (art. 1, commi 1-3), viene qualificata nella relazione tecnico-finanziaria a corredo del progetto di legge come priva di oneri a carico dell'Amministrazione regionale.</p> <p>Ai fini della copertura, la mera dichiarazione resa in tal senso non può dirsi sufficiente a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti dell'operazione sui saldi di bilancio. Si pone ad esempio il tema delle spese per imposte sulla cessione.</p> <p>Parte della copertura avviene mediante storno da precedenti autorizzazioni di spesa, senza che siano indicate l'effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, le ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate, l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide.</p> <p>La riduzione di stanziamenti di parte correnti, peraltro riferiti a spese obbligatorie, ai fini della copertura di oneri per incremento di attività finanziarie, pur non essendo normativamente vietato, comporta un irrigidimento delle poste di bilancio.</p> <p>Insussistenza della coerenza teleologica tra capitoli di spesa interessati dagli storni di fondi, alcuni peraltro di natura obbligatoria, e i capitoli destinatari delle risorse stornate (ad esempio: acquisizione della partecipazione regionale al capitale sociale della nuova società cui saranno</p>	<p>La riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa (Sent. n. 115/2012).</p> <p>L'irrigidimento delle poste di bilancio, a parità di condizioni, pone le premesse per una difficoltà aggiuntiva in ordine all'agibilità di manovre future che si basino in gran parte sulla riduzione della spesa (delibera Sez. Riunite n. 2/2017)</p>

Legge	esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	<p>trasferiti le funzioni e i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore precedentemente intestati all'ANAS Spa, relativamente all'infrastruttura autostradale in concessione ad Autovie Venete Spa, la cui copertura si realizza attraverso lo storno di fondi da stanziamenti riferiti a spese obbligatorie per imposta di registro e bollo nonché derivanti dalla convenzione con l'Agenzia delle entrate per la riscossione diretta dei tributi).</p> <p>La riapertura dei termini per la presentazione di domande di contributo (art. 2) potrebbe di fatto aver ampliato la platea dei beneficiari imponendo la necessità di rivedere la quantificazione dell'onere originariamente previsto a carico della Regione. In assenza di una relazione tecnico finanziaria collegata alla norma in argomento permangono perplessità sull'invarianza della spesa.</p> <p>A fronte di una serie di variazioni di bilancio dettate da necessità che trovano evidenza solo nella relazione della Commissione competente, manca la quantificazione degli oneri e la norma non esplicita il profilo della copertura della spesa (art. 1 c. 27).</p> <p>Sussistono inoltre alcune perplessità sulla correttezza dei prelievi effettuati, nell'ambito delle suddette variazioni, dai fondi di riserva per spese impreviste e per spese obbligatorie e d'ordine.</p>	<p>Non può essere assoggettata a copertura una entità indefinita (Sent. 181/2013).</p> <p>Inoltre, con riferimento alle coperture a mezzo di storno, la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa (Sent. 115/2012).</p>
n. 6	Legge priva di oneri	
n. 7	<p>Non risulta allegata al disegno di legge la prevista relazione tecnico finanziaria pertanto non sono noti i criteri seguiti per la quantificazione degli oneri di cui all'art. 16, c. 1 e c. 3 della legge.</p> <p>Mancata indicazione dell'effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, con contestuale riduzione della pregressa autorizzazione di spesa, nonché mancata evidenza delle ragioni dell'inutilizzo delle risorse previste per le finalità cui erano originariamente destinate e omessa attestazione in merito all'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide. Si evidenzia con maggior rigore la necessità di dar conto delle ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano destinate ab origine posto che i fondi stornati provengono, in alcuni</p>	<p>La sentenza della C. Cost. n. 224/2014 evidenzia che l'obbligo di corredare le innovazioni legislative di documenti dimostrativi degli effetti economici delle stesse costituisce naturale ottemperanza al principio art. 81 Cost. e la relazione al ddl deve informare in modo analitico l'Assemblea deliberante su obiettivi e correlati mezzi relativi ad ogni disposizione comportante spesa.</p> <p>La riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa (Sent. n. 115/2012)</p>

Legge	esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	<p>casi, da capitoli inerenti oneri derivanti da contratto attinenti a spese ripartite a carattere pluriennale (cap. 1490) ovvero oneri conseguenti a convenzioni (cap. 491).</p> <p>Si evidenzia altresì un difetto di coerenza teleologica tra alcuni capitoli degli storni (ad esempio stornati fondi per oneri da convenzioni con l'Amministrazione finanziaria dello Stato - in materia di esercizio delle attività relative all'Irap e per accordi con le AA.PP. per lo scambio di informazioni - a favore della misura sperimentale di accompagnamento intensivo alla ricollocazione dei disoccupati)</p> <p>Prelievo dal fondo globale (art. 16): mancata rappresentazione contabile del prelievo (che tuttavia trova riscontro nel file inviato dalla Regione richiesto in sede di istruttoria). Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge, per le finalità previste all'art. 2, comma 1 [interventi formativi per potenziare l'occupabilità dei giovani], viene tra l'altro disposto il prelievo dal fondo globale per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018: la nota integrativa al bilancio 2017-2019 presenta una tabella riepilogativa dei fondi speciali autorizzati con il bilancio 2017 tuttavia non si rinvencono notizie in merito all'autorizzazione riferita al medesimo fondo globale per gli esercizi 2018 e 2019.</p>	<p>Il prelievo dal fondo globale costituisce la modalità organizzativa che meglio esprime una valida programmazione degli obiettivi da conseguire e una precostituzione delle corrispondenti dotazioni finanziarie.</p> <p>Sulla rappresentazione contabile del prelievo da fondo globale si richiamano le considerazioni generali svolte nella relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottante nelle leggi regionali approvate nel 2016 di cui alla delibera della Sezione n. 47/2017 (pagg. 26-28).</p>
n. 8	<p>Legge priva di oneri.</p> <p>L'assenza di oneri non risulta attestata in una relazione tecnico finanziaria in quanto la prevista relazione non risulta allegata al disegno di legge.</p>	
n. 9	<p>Con riferimento all'articolo 4 della legge (trasferimento di immobili provinciali in proprietà alle ATER e trasferimento complesso immobiliare "Villa Carinzia" a Pordenone alla competente Azienda per l'assistenza sanitaria) sussistono perplessità circa l'assenza di oneri, peraltro non dimostrata in nessun documento tecnico finanziario.</p> <p>Prelievi dal fondo di riserva (parte corrente) per le spese obbligatorie e d'ordine per integrare stanziamenti di capitoli non afferenti spese obbligatorie e d'ordine (art. 8, c. 6 e art. 17, c. 7 della legge n. 9/2017).</p> <p>La l.r. n. 21/2007, all'articolo 18 (Fondi di riserva), comma 5, disciplina a livello regionale l'utilizzo del suddetto fondo di riserva. Detto fondo è in particolare destinato a integrare gli stanziamenti, rivelatisi insufficienti, delle unità di bilancio e capitoli afferenti a spese obbligatorie relative a: oneri di personale, oneri per ammortamenti derivanti dal ricorso al mercato finanziario, residui</p>	<p>La mancanza o l'esistenza di un onere si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa (Sent. Corte Cost. n. 30/1959)</p>

Legge	esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	<p>passivi caduti in perenzione amministrativa e reclamati dai creditori, fondi di garanzia a fronte delle fideiussioni concesse dalla Regione nonché spese d'ordine relative all'accertamento e alla riscossione delle entrate. Le spese cui si provvede con il prelievo dal fondo di cui trattasi (assegnazione integrativa ai Comuni per perequazione risorse in relazione allo svolgimento di funzioni inerenti i servizi sociali e risorse per attuazione piani occupazionali delle UTI) non sono classificate tra le spese obbligatorie né riguardano spese d'ordine relative all'accertamento e alla riscossione di entrate.</p> <p>Relazione tecnico finanziaria a un emendamento di commissione (approvato con il num. 1 bis 7) inattendibile in quanto evidenzia una copertura attraverso maggiori entrate laddove il testo legislativo definitivo (articolo 10 c. 5) riporta la copertura della medesima spesa a mezzo rimodulazione di fondi.</p> <p>Relazione tecnico finanziaria a un emendamento di commissione (approvato con il n. 1 bis.5) inattendibile e carente a fronte di una disposizione legislativa che non evidenzia esplicitamente oneri a carico del bilancio regionale (art. 9). Nella relazione tecnico finanziaria di cui trattasi, a fronte della presenza di spese correnti e in c/capitale una tantum collegate alla disposizione in argomento, manca completamente la quantificazione degli oneri; inoltre, a fronte di una copertura dichiarata a mezzo storno di fondi, la RTF non specifica né i capitoli interessati né la natura della spesa originariamente prevista a carico dei capitoli oggetto di storno.</p> <p>La copertura avviene mediante storno da precedenti autorizzazioni di spesa, senza che siano indicate l'effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, le ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate, l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide.</p> <p>La legge autorizza tra l'altro spese cui viene fatto fronte attraverso lo storno di fondi originariamente destinati a coprire gli oneri per contributi precedentemente erogati dalle Province nel settore sociale (capitolo 1028), ovvero oneri per interessi passivi relativi all'ammortamento di mutui contratti da Comuni e Province con la Cassa DD.PP. per la realizzazione di opere pubbliche (cap. 1682 – oneri derivanti da convenzione con la Cassa DD.PP.), oneri per l'approvvigionamento di</p>	<p>La riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa (Sent. n. 115/2012)</p>

Legge	esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	<p>beni di consumo di interesse comune a pronto impiego o economici (cap. 1468), oneri per canoni e utenze relative agli immobili e agli uffici regionali (cap. 1471) nonché spese per la valorizzazione, custodia, manutenzione e riparazione di beni mobili patrimoniali (cap. 1521). I fondi stornati provengono da capitoli che attengono a spese ripartite a carattere pluriennale e, in un caso, anche derivante da una convenzione: si evidenzia pertanto con maggior rigore la necessità di esplicitare le ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate.</p> <p>Carenze nel testo legislativo e nella relazione tecnico finanziaria che non consentono la verifica della correttezza dell'imputazione della spesa. Né la relazione all'emendamento di commissione (1 bis.4) che ha introdotto l'articolo 7 della legge, né la stessa relazione tecnico finanziaria a corredo del medesimo emendamento, infatti, si occupano di esplicitare la tipologia di spesa autorizzata dal comma 7, ai fini del subentro della Regione nelle partecipazioni detenute dalle Province nel Consorzio per l'Assistenza Medico Psico Pedagogica (CAMPP) e nel Consorzio Isontino Servizi Integrati (CISI), come disposto dall'articolo 9, comma 5, della legge regionale n. 20/2016. Un tanto rileva ai fini della corretta imputazione del suddetto onere che potrebbe verosimilmente essere iscritto al Titolo 3 della spesa (spese per incremento di attività finanziarie), anziché al Titolo 1, qualora la spesa fosse identificata e qualificata come acquisizione di partecipazioni.</p> <p>Le modifiche apportate dall'art. 10 della l.r. 31/2017 all'articolo 17 della legge regionale n. 9/2017 (introduzione comma 5-bis che prevede l'ulteriore trasferimento di risorse finanziarie e spazi assunzionali al fine di consentire la copertura presso le UTI di dieci unità di personale in relazione all'esercizio delle funzioni in materia di edilizia scolastica) hanno determinato un ampliamento dell'azione regionale cui viene fatto fronte con le risorse già stanziare in sede di emanazione della legge n. 9/2017. Sussistono dei dubbi in merito all'invarianza delle risorse, a suo tempo stanziare a copertura della spesa originaria, a fronte dell'ampliamento dell'intervento disposto con la citata modifica legislativa.</p>	

Legge	esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
n. 10	<p>Relazione tecnico finanziaria carente sotto il profilo dei criteri e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri conseguenti alle disposizioni legislative introdotte.</p> <p>Mancata indicazione dell'effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, con contestuale riduzione della pregressa autorizzazione di spesa, nonché mancata evidenza delle ragioni dell'inutilizzo delle risorse previste per le finalità cui erano originariamente destinate e omessa attestazione in merito all'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide. Si evidenzia con maggior rigore la necessità di dar conto delle ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano destinate ab origine posto che i fondi stornati provengono da un capitolo inerente oneri attinenti a spese ripartite a carattere pluriennale (cap. 1463 – canoni relativi a utilizzi di beni immobili di proprietà di terzi).</p> <p>Insussistenza della coerenza teleologica tra il capitolo di spesa interessato dagli storni di fondi (afferente la spesa ripartita a carattere pluriennale concernente canoni per utilizzo di beni immobili di proprietà di terzi) e i capitoli destinatari delle risorse stornate (riferiti a spese per Comitato tecnico di valutazione – Sezione demaniale – e spese per organizzazione e divulgazione Banca dati del Catasto Regionale del Demanio).</p>	<p>La riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa (Sent. n. 115/2012)</p>
n. 11	Legge priva di oneri	
n. 12	<p>La nota in calce all'emendamento di Commissione che ha introdotto l'art. 27 della legge specifica che "l'emendamento non comporta maggiori spese ma determina una semplice ripartizione di fondi già stanziati per gli enti coinvolti". In assenza di una relazione tecnico finanziaria correlata alla disposizione di cui trattasi un tanto non può dirsi sufficiente ad esaurire l'argomento inerente la "copertura della spesa". In primis manca la quantificazione degli oneri. In secondo luogo la menzionata "ripartizione di fondi già stanziati" presupporrebbe l'indicazione dell'effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge anche per consentire una trasparente evidenza del ciclo della gestione con riferimento alla specifica autorizzazione di spesa. Risulta infatti problematico, se non impossibile, intercettare le movimentazioni contabili sottostanti a quanto dichiarato nonché intercettare eventuali criticità afferenti la copertura delle spese interessate (permane il rischio che le risorse previste</p>	<p>Non può essere assoggettata a copertura una entità indefinita.</p> <p>Si evidenzia che non costituiscono idonee forme di copertura le mere disponibilità di bilancio senza che siano indicate espressamente le effettive disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, le ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate e l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide.</p>

Legge	esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	<p>originariamente non si dimostrino sufficienti a finanziare integralmente le spese preventivate).</p> <p>Si segnala che, in assenza di una RTF a corredo dell'art. 9 della legge che attesti che la medesima disposizione non comporta oneri a carico del bilancio regionale, la lettera b) del comma 1 del citato articolo 9 – che ha introdotto l'articolo 27 ter alla legge regionale n. 16/2014 ai sensi del quale la Regione promuove l'associazionismo tra i soggetti beneficiari del finanziamento di cui agli art. 27 e 27 bis della medesima legge regionale e gli organismi e istituti aventi medesime finalità statutarie, in ambito di attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, anche attraverso il riconoscimento del pagamento delle quote sociali per la partecipazione agli stessi – è potenzialmente suscettibile di esigere l'impiego di risorse finanziarie da parte della Regione.</p> <p>Prelievi dal fondo di riserva (parte corrente) per le spese obbligatorie e d'ordine per integrare stanziamenti di un capitolo non afferente spese obbligatorie e d'ordine (art. 25 della legge n. 12/2017).</p> <p>La l.r. n. 21/2007, all'articolo 18 (Fondi di riserva), comma 5, disciplina a livello regionale l'utilizzo del suddetto fondo di riserva. Detto fondo è in particolare destinato a integrare gli stanziamenti, rivelatisi insufficienti, delle unità di bilancio e capitoli afferenti a spese obbligatorie relative a: oneri di personale, oneri per ammortamenti derivanti dal ricorso al mercato finanziario, residui passivi caduti in perenzione amministrativa e reclamati dai creditori, fondi di garanzia a fronte delle fidejussioni concesse dalla Regione nonché spese d'ordine relative all'accertamento e alla riscossione delle entrate. Le spese cui si provvede con il prelievo dal fondo di cui trattasi (trasferimento alla Regione di funzioni Provinciali attinenti la promozione delle attività realizzate da organismi pubblici o privati senza fini di lucro per la tutela della lingua friulana e delle parlate minori) non sono classificate tra le spese obbligatorie né riguardano spese d'ordine relative all'accertamento e alla riscossione di entrate. In proposito si evidenzia che il capitolo di spesa 6647 non rientra specificatamente tra quelli per spese obbligatorie o d'ordine, tuttavia il subentro della Regione nelle funzioni provinciali in argomento è previsto dalla legge ovvero dall'art. 32, comma 3, lettera b) della l.r. n. 26/2014.</p> <p>Mancata indicazione dell'effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, con</p>	<p>La mancanza o l'esistenza di un onere si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa (sent. Corte Cost. 30/1959).</p> <p>La riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa deve essere sempre espressa e analiticamente</p>

Legge	esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	<p>contestuale riduzione della pregressa autorizzazione di spesa, nonché mancata evidenza delle ragioni dell'inutilizzo delle risorse previste per le finalità cui erano originariamente destinate. Si evidenzia con maggior rigore la necessità di dar conto delle ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano destinate ab origine posto che i fondi stornati/rimodulati provengono da alcuni capitoli inerenti oneri attinenti a spese ripartite a carattere pluriennale (cap. 1020 e cap. 1019 – contributi precedentemente erogati dalle Province).</p>	<p>quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa (Sent. n. 115/2012)</p>
<p>n. 13</p>	<p>Prelievo dal fondo globale (art. 11): mancata rappresentazione contabile del prelievo (che tuttavia trova riscontro nel file inviato dalla Regione richiesto in sede di istruttoria). Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge, per le finalità previste all'art. 6, comma 1 [campagne di informazione e sensibilizzazione sulle problematiche relative alla fibromialgia], viene tra l'altro disposto il prelievo dal fondo globale per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018: la nota integrativa al bilancio 2017-2019 presenta una tabella riepilogativa dei fondi speciali autorizzati con il bilancio 2017 tuttavia non si rinvencono notizie in merito all'autorizzazione riferita al medesimo fondo globale per gli esercizi 2018 e 2019.</p> <p>Mancata evidenza delle ragioni dell'inutilizzo delle risorse previste per le finalità cui erano originariamente destinate e omessa attestazione in merito all'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide. Si evidenzia con maggior rigore la necessità di dar conto delle ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano destinate ab origine posto che i fondi stornati provengono, in un caso, da un capitolo inerente oneri derivanti da contratto attinenti a spese ripartite a carattere pluriennale (cap. 1490).</p> <p>Si evidenzia altresì un difetto di coerenza teleologica tra alcuni capitoli degli storni (stornati fondi per oneri da convenzioni con l'Amministrazione finanziaria dello Stato - in materia di esercizio delle attività relative all'Irap e per accordi con le AA.PP. per lo scambio di informazioni - a favore di un capitolo per la promozione di campagne informative e sensibilizzazione sulle problematiche inerenti la fibromialgia).</p>	<p>Il prelievo dal fondo globale costituisce la modalità organizzativa che meglio esprime una valida programmazione degli obiettivi da conseguire e una precostituzione delle corrispondenti dotazioni finanziarie.</p> <p>Sulla rappresentazione contabile del prelievo da fondo globale si richiamano le considerazioni generali svolte nella relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2016 di cui alla delibera della Sezione n. 47/2017 (pagg. 26-28).</p> <p>La riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa (Sent. n. 115/2012)</p>

Legge	esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
n. 14	<p>La copertura avviene mediante storno da precedenti autorizzazioni di spesa (art. 8 – finanziamenti al CATT FVG e art. 12, c. 1, lett. c) – contributi ai Consorzi di sviluppo industriale), senza che siano indicate l’effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, le ragioni dell’inutilizzo delle risorse previste per le finalità cui erano originariamente destinate e l’assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide.</p> <p>Oneri finanziati nei limiti delle disponibilità di risorse già previste (articolo 9).</p>	<p>La riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa (Sent. n. 115/2012)</p> <p>La copertura operata con somme già iscritte in bilancio deve necessariamente essere accompagnata da una dimostrazione della sussistenza di un’adeguata capienza dei capitoli interessati (sent. Corte Cost. n. 30/1959).</p>
n. 15	<p>L’onere derivante dalla disposizione di cui all’articolo 5 della legge non risulta quantificato. Inoltre, lo stesso onere risulta finanziato nei limiti delle disponibilità di risorse già previste.</p>	<p>La norma dell’art. 19, c. 1, della L. 196/2009, specificativa del precetto di cui all’art. 81, c. 4, Cost., prescrive, quale presupposto della copertura finanziaria, la previa quantificazione della spesa o dell’onere, per l’evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un’entità indefinita (sent. n. 181/2013).</p> <p>La copertura operata con somme già iscritte in bilancio deve necessariamente essere accompagnata dalla dimostrazione della sussistenza di un’adeguata capienza dei capitoli interessati (sent. C. Cost. 30/1959).</p>
n. 16	<p>Mancata indicazione dell’effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, con contestuale riduzione della pregressa autorizzazione di spesa, nonché mancata evidenza delle ragioni dell’inutilizzo delle risorse previste per le finalità cui erano originariamente destinate e omessa attestazione in merito all’assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide. Si evidenzia con maggior rigore la necessità di dar conto delle ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano destinate ab origine posto che i fondi stornati provengono da un capitolo inerente oneri derivanti da contratto attinenti a spese ripartite a carattere pluriennale (cap. 1490).</p> <p>Si evidenzia altresì un difetto di coerenza teleologica tra il capitolo dello storno (fondi per oneri da convenzioni con l’Amministrazione finanziaria dello Stato - in materia di esercizio delle attività relative all’Irap) e quello di “destinazione” (inerente la promozione di progetti scolastici per lo studio dei principi di educazione alla cittadinanza).</p>	<p>La riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa (Sent. n. 115/2012)</p>

Legge	esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
n. 17	<p>Mancata indicazione dell'effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, con contestuale riduzione della pregressa autorizzazione di spesa.</p> <p>Si evidenzia altresì un difetto di coerenza teleologica tra il capitolo dello storno (concernente spese per l'affidamento a specialisti esterni dell'incarico di revisione del rating della Regione FVG) e quello di "destinazione" (inerente interventi di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo).</p>	<p>La riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa (Sent. n. 115/2012)</p>
n. 18	<p>Oneri finanziati con risorse già stanziati in bilancio e non ancora impegnate</p>	
n. 19	<p>Legge priva di oneri. L'assenza di oneri non risulta attestata in una relazione tecnico finanziaria in quanto la prevista relazione non risulta allegata al disegno di legge.</p>	
n. 20	<p>La copertura si realizza (in parte) a mezzo storno di fondi da un capitolo di parte corrente per iniziative di parte capitale. Ciò non rappresenta una irregolarità ma costituisce elemento di valutazione della qualità della programmazione finanziaria in relazione all'entità finanziaria del fenomeno, alla sua ripetitività e alla natura della spesa coperta.</p> <p>Mancata evidenza delle ragioni dell'inutilizzo delle risorse previste per le finalità cui erano originariamente destinate e omessa attestazione in merito all'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide.</p>	<p>La riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa (Sent. n. 115/2012)</p>
n. 21	<p>Prelievo dal fondo globale (art. 11, c. 6, lett. b): mancata rappresentazione contabile del prelievo (che tuttavia trova riscontro nel file inviato dalla Regione richiesto in sede di istruttoria).</p>	<p>Il prelievo dal fondo globale costituisce la modalità organizzativa che meglio esprime una valida programmazione degli obiettivi da conseguire e una preconstituzione delle corrispondenti dotazioni finanziarie.</p> <p>Sulla rappresentazione contabile del prelievo da fondo globale si richiamano le considerazioni generali svolte nella relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2016 di cui alla delibera della Sezione n. 47/2017 (pagg. 26-28).</p>

Legge	esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	<p>La copertura di oneri di parte capitale (art. 11, c. 5, lett. a) si realizza, rispettivamente a mezzo storno e prelievo, da partite di parte corrente. Ciò non rappresenta una irregolarità ma costituisce elemento di valutazione della qualità della programmazione finanziaria in relazione all'entità finanziaria del fenomeno, alla sua ripetitività e alla natura della spesa coperta.</p> <p>Mancata indicazione dell'effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, con contestuale riduzione della pregressa autorizzazione di spesa, nonché mancata evidenza delle ragioni dell'inutilizzo delle risorse previste per le finalità cui erano originariamente destinate e omessa attestazione in merito all'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide. Si evidenzia con maggior rigore la necessità di dar conto delle ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano destinate ab origine posto che i fondi stornati provengono, in alcuni casi, da capitoli attinenti a spese ripartite a carattere pluriennale (cap. 495, cap. 1490).</p> <p>Non risulta allegata al progetto di legge nessuna RTF contenente la quantificazione degli oneri, ovvero l'attestazione dell'assenza di oneri, connessi con le disposizioni di cui agli artt. 6, comma 2, e 10. Dal contenuto delle norme interessate non è possibile escludere astrattamente, a priori, la sussistenza di oneri connessi alla loro attuazione, né qualificare come meramente programmatico l'enunciato legislativo.</p> <p>Previsione di spese, peraltro non quantificate, a carico del bilancio del Consiglio regionale (articolo 5, comma 6 e articolo 4, comma 1-ter come aggiunto dall'articolo 11, comma 29, lettera b) della l.r. 31/2017).</p> <p>Si ritiene che la copertura operata con somme già iscritte nel bilancio del Consiglio regionale debba necessariamente essere accompagnata da un'adeguata dimostrazione della capienza dei capitoli interessati: nel caso concreto detti capitoli afferiscono sia direttamente il bilancio del Consiglio regionale, sia indirettamente il bilancio</p>	<p>La riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa (Sent. n. 115/2012)</p> <p>La sentenza della Corte Cost. n. 224/2014 evidenzia che l'obbligo di corredare le innovazioni legislative di documenti dimostrativi degli effetti economici delle stesse costituisce naturale ottemperanza al principio art. 81 Cost. e la relazione al Ddl deve informare in modo analitico l'Assemblea deliberante su obiettivi e correlati mezzi relativi ad ogni disposizione comportante spesa.</p> <p>La mancanza o l'esistenza di un onere si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa (Sent. Corte Cost. 30/1959). Inoltre, la norma dell'art. 19, comma 1, della L. 196/2009, specificativa del precetto di cui all'art. 81, c. 4, Cost., prescrive, quale presupposto della copertura finanziaria, la previa quantificazione della spesa o dell'onere, per l'evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita (Sent. n. 181/2013).</p> <p>Come già evidenziato, la norma dell'art. 19, c. 1, della L. 196/2009, specificativa del precetto di cui all'art. 81, c. 4, Cost., prescrive, quale presupposto della copertura finanziaria, la previa quantificazione della spesa o dell'onere, per l'evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita (sent. n. 181/2013). La copertura operata con somme già iscritte in bilancio deve necessariamente essere accompagnata da una dimostrazione della sussistenza di un'adeguata capienza dei capitoli interessati (sent. Corte Cost. n. 30/1959).</p>

Legge	esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	<p>della Regione che trasferisce al Consiglio i fondi necessari per lo svolgimento delle proprie attività.</p> <p>Disposizioni contenenti clausola di neutralità finanziaria (articolo 5, comma 3) non corredate da RTF (nella nota in calce all'emendamento che ha introdotto la norma in argomento è evidenziato che il medesimo emendamento non comporta maggiori spese o minori entrate sul bilancio regionale).</p>	<p>La norma dell'art. 19, c. 1, della l. n. 196/2009, specificativa del precetto di cui all'art. 81, c. 4, Cost., prescrive, quale presupposto della copertura finanziaria, la previa quantificazione della spesa o dell'onere, per l'evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita (sent. n. 181/2013).</p> <p>Non costituiscono idonee forme di copertura le mere disponibilità di bilancio (Corte Cost. sent. n. 181/2013).</p> <p>Ove la nuova spesa si ritenga sostenibile senza ricorrere alla individuazione di ulteriori risorse, per effetto di una più efficiente e sinergica utilizzazione delle somme allocate nella stessa partita di bilancio per promiscue finalità, la pretesa autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile. (Sent. Corte Cost. 115/2012).</p> <p>La copertura operata con somme già iscritte in bilancio deve necessariamente essere accompagnata da una dimostrazione della sussistenza di un'adeguata capienza dei capitoli interessati (sent. Corte Cost. n. 30/1959).</p>
n. 22	Legge priva di oneri	
n. 23	<p>Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lett. c), e), f), g) e all'articolo 4, comma 1, della legge non risultano quantificati. Inoltre, i medesimi oneri risultano finanziati nei limiti delle disponibilità di risorse già previste.</p> <p>La previsione di una spesa, peraltro non esplicitamente quantificata, a valere su uno stanziamento già previsto, senza indicare l'effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, impedisce una trasparente evidenza del ciclo della gestione con riferimento alla specifica autorizzazione di spesa. Infatti, non costituiscono idonee forme di copertura le mere disponibilità di bilancio senza che siano indicate espressamente le effettive disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge nonché l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide.</p>	<p>La norma dell'art. 19, c. 1, della l. n. 196/2009, specificativa del precetto di cui all'art. 81, c. 4, Cost., prescrive, quale presupposto della copertura finanziaria, la previa quantificazione della spesa o dell'onere, per l'evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita (sent. n. 181/2013).</p> <p>Non costituiscono idonee forme di copertura le mere disponibilità di bilancio (Corte Cost. sent. n. 181/2013).</p> <p>Ove la nuova spesa si ritenga sostenibile senza ricorrere alla individuazione di ulteriori risorse, per effetto di una più efficiente e sinergica utilizzazione delle somme allocate nella stessa partita di bilancio per promiscue finalità, la pretesa autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile. (Sent. Corte Cost. 115/2012).</p> <p>La copertura operata con somme già iscritte in bilancio deve necessariamente essere accompagnata da una dimostrazione della sussistenza di un'adeguata capienza dei capitoli interessati (sent. Corte Cost. n. 30/1959).</p>

Legge	esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	<p>La copertura di oneri di parte capitale (art. 11, c. 1, lett. b) si realizza a mezzo storno di fondi da capitoli di parte corrente.</p> <p>Ciò non rappresenta una irregolarità ma costituisce elemento di valutazione della qualità della programmazione finanziaria in relazione all'entità finanziaria del fenomeno, alla sua ripetitività e alla natura della spesa coperta.</p> <p>Mancata indicazione dell'effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, con contestuale riduzione della pregressa autorizzazione di spesa, nonché mancata evidenza delle ragioni dell'inutilizzo delle risorse previste per le finalità cui erano originariamente destinate e omessa attestazione in merito all'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide. Si evidenzia con maggior rigore la necessità di dar conto delle ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano destinate ab origine posto che i fondi stornati provengono da un capitolo attinente a spese ripartite a carattere pluriennale (cap. 495).</p>	<p>La riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa (Sent. n. 115/2012)</p>
<p>n. 24</p>	<p>Le disposizioni finanziarie (articolo 16) sono frutto di un emendamento d'Aula che risulta corredato dalle dovute relazioni tecnico finanziarie semplificate: dalle medesime relazioni non emerge alcuna informazione circa i criteri e i parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri.</p> <p>Inoltre, in un caso, i criteri di quantificazione dell'onere (art. 7) esplicitati nella relazione tecnico finanziaria a corredo della proposta di legge originaria risultano carenti.</p> <p>Mancata indicazione dell'effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, con contestuale riduzione della pregressa autorizzazione di spesa, nonché mancata evidenza delle ragioni dell'inutilizzo delle risorse previste per le finalità cui erano originariamente destinate e omessa attestazione in merito all'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide. Si evidenzia con maggior rigore la necessità di dar conto delle ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano destinate ab origine posto che i fondi stornati provengono, in alcuni casi, da un capitolo attinente a spese ripartite a carattere pluriennale (cap. 1490).</p> <p>La copertura di oneri di parte capitale (art. 16, c. 3 e 4) si realizza a mezzo storno di fondi da capitoli di parte corrente.</p>	<p>La riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa (Sent. n. 115/2012)</p>

Legge	esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	<p>Ciò non rappresenta una irregolarità ma costituisce elemento di valutazione della qualità della programmazione finanziaria in relazione all'entità finanziaria del fenomeno, alla sua ripetitività e alla natura della spesa coperta.</p> <p>La legge rimanda, per la copertura della spesa inerente le attività convenzionate attinenti il campo sanitario (art. 6, c. 5), all'adozione degli atti di programmazione annuale del Servizio sanitario regionale, destinando una somma annuale minima dei fondi stanziati alla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 1 (Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) – Titolo 1 (Spese correnti) sul bilancio 2017-2019.</p> <p>Quanto sopra è espressione di una mancata quantificazione degli oneri complessivi e di una non valida copertura (rimando ad atti successivi).</p> <p>Non risulta allegata al progetto di legge nessuna RTF contenente la quantificazione degli oneri, ovvero l'attestazione dell'assenza di oneri, connessi con le disposizioni di cui agli artt. 6, comma 7, e 8. Dal contenuto delle norme interessate non è possibile escludere astrattamente, a priori, la sussistenza di oneri connessi alla loro attuazione, né qualificare come meramente programmatico l'enunciato legislativo.</p>	<p>La norma dell'art. 19, c. 1, della l. n. 196/2009, specificativa del precetto di cui all'art. 81, c. 4, Cost., prescrive, quale presupposto della copertura finanziaria, la previa quantificazione della spesa o dell'onere, per l'evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita (sent. n. 181/2013).</p> <p>La sentenza della Corte Cost. n. 224/2014 evidenzia che l'obbligo di corredare le innovazioni legislative di documenti dimostrativi degli effetti economici delle stesse costituisce naturale ottemperanza al principio art. 81 Cost. e la relazione al Ddl deve informare in modo analitico l'Assemblea deliberante su obiettivi e correlati mezzi relativi ad ogni disposizione comportante spesa.</p> <p>La mancanza o l'esistenza di un onere si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa (Sent. Corte Cost. 30/1959). Inoltre, la norma dell'art. 19, comma 1, della L. 196/2009, specificativa del precetto di cui all'art. 81, c. 4, Cost., prescrive, quale presupposto della copertura finanziaria, la previa quantificazione della spesa o dell'onere, per l'evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita (Sent. n. 181/2013).</p>
n. 25	Viene demandata alla legge di stabilità la quantificazione annuale delle spese per l'assegnazione ai Comuni delle risorse introitate a seguito dei versamenti dei contributi annuali per l'attività di raccolta funghi (articolo 13). Alla medesima legge di stabilità viene rimessa l'individuazione delle Missioni e dei Programmi che operano i trasferimenti di cui trattasi.	<p>Art. 38 D.lgs. n. 118/2011</p> <p>1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.</p> <p>2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.</p>

Legge	esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	<p>Non risulta allegata al progetto di legge nessuna RTF contenente la quantificazione degli oneri, ovvero l'attestazione dell'assenza di oneri, connessi con le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2. Dal contenuto delle norme interessate non è possibile escludere astrattamente, a priori, la sussistenza di oneri connessi alla loro attuazione, né qualificare come meramente programmatico l'enunciato legislativo.</p> <p>Mancata indicazione dell'effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, con contestuale riduzione della pregressa autorizzazione di spesa, nonché mancata evidenza delle ragioni dell'inutilizzo delle risorse previste per le finalità cui erano originariamente destinate e omessa attestazione in merito all'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide.</p>	<p>La sentenza della Corte Cost. n. 224/2014 evidenzia che l'obbligo di corredare le innovazioni legislative di documenti dimostrativi degli effetti economici delle stesse costituisce naturale ottemperanza al principio art. 81 Cost. e la relazione al Ddl deve informare in modo analitico l'Assemblea deliberante su obiettivi e correlati mezzi relativi ad ogni disposizione comportante spesa.</p> <p>La mancanza o l'esistenza di un onere si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa (Sent. Corte Cost. 30/1959). Inoltre, la norma dell'art. 19, comma 1, della L. 196/2009, specificativa del precetto di cui all'art. 81, c. 4, Cost., prescrive, quale presupposto della copertura finanziaria, la previa quantificazione della spesa o dell'onere, per l'evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita (Sent. n. 181/2013).</p> <p>La riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa (Sent. n. 115/2012)</p>
n. 26	<p>Mancata indicazione dell'effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, con contestuale riduzione della pregressa autorizzazione di spesa, nonché mancata evidenza delle ragioni dell'inutilizzo delle risorse previste per le finalità cui erano originariamente destinate e omessa attestazione in merito all'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide.</p> <p>Parte degli interventi previsti dalla legge hanno natura programmatica e l'eventuale allocazione delle risorse sarà disposta con la legge di stabilità (art. 2 c. 13). Rimando a futura legge regionale.</p> <p>La legge rimanda, per la copertura della spesa inerente l'incentivazione di progetti nelle scuole per la realizzazione di un marchio regionale (art. 2, c. 9), all'adozione degli atti di programmazione annuale del Servizio sanitario regionale, destinando una soglia massima di 5 mila euro (per la quale peraltro non sono noti i criteri di</p>	<p>La riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa (Sent. n. 115/2012)</p> <p>La norma dell'art. 19, c. 1, della l. n. 196/2009, specificativa del precetto di cui all'art. 81, c. 4, Cost., prescrive, quale presupposto della copertura finanziaria, la previa quantificazione della spesa o dell'onere, per l'evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita (sent. n. 181/2013).</p>

Legge	esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	<p>determinazione).</p> <p>Quanto sopra è espressione di una non valida copertura (rimando ad atti successivi); inoltre, non è detto che la somma destinata ai citati progetti risulti idonea a raggiungere i risultati attesi a seguito dell'introduzione della disposizione in argomento.</p>	
n. 27	Coperture a mezzo storni e secondo le logiche del Por FESR.	
n. 28	<p>La legge, in relazione alla spesa di cui all'art. 35 non reca alcuna disposizione finanziaria di copertura.</p> <p>Con riferimento a numerose previsioni di spesa, la relazione tecnico finanziaria non enuncia i criteri per i quali la spesa è stata determinata.</p> <p>Altrettanto generale è la divergenza terminologica tra il legislatore che si esprime prevalentemente in termini di prelevamento e la RTF che fa riferimento a storni tra capitoli.</p> <p>Inoltre, con riferimento all'art. 97, commi 7 e 8, la legge qualifica come "rimodulazione" un caso in cui le risorse di copertura appartengono a un Programma non coincidente con quello di destinazione e che quindi costituisce in realtà uno storno.</p>	
n. 29	<p>La legge, con riferimento all'art. 57 qualifica come "rimodulazione" un caso in cui le risorse di copertura appartengono a Missione e Programma non coincidenti con quelli di destinazione e che quindi costituisce in realtà uno storno. Con riferimento all'art. 56 invece, la legge qualifica come "storno" un caso in cui le risorse di copertura appartengono alla medesima Missione, Programma e Titolo del capitolo di destinazione, che quindi costituisce in realtà una rimodulazione.</p>	
n. 36		<p>Va valutato positivamente quanto espressamente precisato nella RTF circa l'assenza di programmi che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide.</p>
n. 40		<p>Va valutato positivamente quanto espressamente precisato nella RTF circa l'assenza di programmi che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide.</p>

Di seguito, si espone una breve illustrazione dei principali contenuti delle singole leggi di spesa

emanate dal legislatore regionale nel corso del 2017. L'obiettivo della disamina è quello di esporre a grandi linee in una prima parte i contenuti della legge e di evidenziare, in una seconda parte, le modalità di copertura degli oneri finanziari, qualora previsti. A tale fine è stata elaborata anche una scheda sintetica che riporta, per ogni legge esaminata, il testo delle norme finanziarie, con indicazione degli oneri e delle relative modalità di copertura.

Legge regionale 3 marzo 2017, n. 1 recante norme urgenti in materia di finanziamenti a valere sulle misure del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia (PSR) e riconoscimento debiti fuori bilancio.

Sintesi della legge.

La legge reca interventi di politica agricola e si inserisce nell'ambito dell'attuazione nel 2015 delle Misure 11 (Agricoltura biologica) e 10.1.6 (Gestione sostenibile dei pascoli per la tutela climatica) del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia (PSR).

Al fine di intervenire tempestivamente a sostegno degli oneri economici derivanti dall'adozione di pratiche agronomiche con elevato livello di sostenibilità ambientale, nonché di ottimizzare l'utilizzo dei fondi comunitari a favore dello sviluppo rurale, la Regione è autorizzata a concedere, in via eccezionale, anticipazioni finanziarie a favore dei soggetti che hanno richiesto i premi previsti dalle suddette Misure del PSR nonché a promuovere l'adozione, da parte del sistema creditizio, di procedure e condizioni semplificate per la concessione di finanziamenti alle imprese che presentano domande di sostegno nell'ambito del citato Programma di Sviluppo.

Il provvedimento in esame prevede altresì il riconoscimento della legittimità di una serie di debiti fuori bilancio per un importo complessivo di € 698.557,54.

Il progetto di legge (n. 191) è stato presentato il 20 febbraio 2017 dalla Giunta regionale e risulta corredato dalla relazione tecnico-finanziaria ai sensi dell'art. 86 bis del regolamento interno del Consiglio regionale. Anche gli emendamenti comportanti oneri, presentati e approvati in Aula, risultano provvisti della relazione tecnico-finanziaria redatta in forma semplificata ai sensi del suddetto articolo del regolamento interno.

La legge è entrata in vigore l'8 marzo 2017.

Disciplina finanziaria.

Le disposizioni finanziarie previste dalla legge si rinvergono rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3 della legge.

Ai sensi dell'articolo 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ed erogare, in via eccezionale e solo per il 2017, anticipazioni finanziarie che devono essere restituite dai beneficiari entro il 31 dicembre 2017. A tal fine è destinata la spesa complessiva di 2.200.000 euro nel 2017 a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) – Programma 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) – Titolo 1 (spese correnti) sul capitolo 6326 (di nuova istituzione), cui viene fatto fronte con le entrate, da realizzarsi nell'esercizio 2017, derivanti dalla restituzione delle medesime anticipazioni finanziarie, previste al Titolo 3 (entrate extratributarie) –

Tipologia 30500 (rimborsi e altre entrate correnti) al capitolo di entrata 6326 (di nuova istituzione). La quantificazione dell'onere (e delle corrispondenti entrate previste) risulta effettuata tenuto conto dei premi richiesti dalle imprese beneficiarie per l'annualità 2015 afferenti le Misure 10.1.6 e 11 del Programma di Sviluppo Rurale, come viene esplicitato nella relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge.

Si osserva che l'articolo 1, comma 7, della legge prevede che *“in caso di mancata restituzione [delle anticipazioni finanziarie] si applica la compensazione di cui all'articolo 54 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e, in assenza di rapporti di credito nei confronti dell'Amministrazione regionale, si procede al recupero forzoso delle somme dovute”*.

Detta disposizione, positivamente finalizzata a tutelare l'eventuale mancato realizzo dell'entrata (prevista a copertura dell'onere derivante dalla legge) entro il termine dell'esercizio, fa tuttavia quantomeno nascere dei dubbi in merito a quella ragionevole certezza che deve sussistere *ex ante* in ordine alla realizzazione delle risorse che garantiscono la copertura della spesa¹, vieppiù considerato che non pare tenere conto degli eventuali costi da sostenere per l'anticipazione (e il recupero) delle entrate medesime.

Per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge, concernente la definizione di procedure e condizioni semplificate per l'accesso al credito da parte delle imprese che hanno richiesto i premi e contributi a valere sul PSR, si sottolinea che il medesimo non comporta oneri finanziari a carico dell'Amministrazione regionale e di un tanto viene dato atto nella già citata relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge.

Infine, le disposizioni dell'articolo 3 della legge, relative al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio sono frutto di un emendamento (emendamento aggiuntivo 2 bis.2) presentato e approvato in Aula. La spesa complessivamente prevista è pari a euro 698.557,54 (rispettivamente € 574.557,54 nel 2017, € 53.500,00 nel 2018, € 51.500 nel 2019, € 12.500,00 nel 2020 e € 6.500,00 nel 2021) e trova copertura mediante la riprogrammazione² di fondi già stanziati nel bilancio di previsione 2017-2019.

¹ Ciò risulta ancor più pertinente se si considera che al 31.12.2017 sul capitolo di entrata 6326 risultano accertati euro 462.273,08 e riscossi euro 98.403,68.q

² Trattasi più propriamente di “rimodulazione” di fondi in quanto gli oneri vengono distribuiti all'interno delle medesime Missioni, Programmi e Titoli (e in qualche caso anche del medesimo Macroaggregato e della medesima voce del Piano dei conti) tra differenti capitoli di spesa.

Nella relazione tecnico finanziaria semplificata a corredo del suddetto emendamento, nella quale peraltro si rilevano alcune imprecisioni inerenti l'individuazione della natura e del tipo della spesa³, è stato specificato che *“le risorse già previste per le medesime finalità vengono spostate su cap[itoli] nuovi per esigenze contabili”*⁴. A fronte di tale precisazione i fondi già programmati risultano pertanto utilizzati per la medesima destinazione cui erano originariamente destinati

³ La relazione tecnico finanziaria semplificata a corredo dell'emendamento d'aula di cui trattasi evidenzia, sul fronte della natura e tipo della spesa, che gli oneri finanziari sarebbero riferiti esclusivamente a spese correnti “una tantum” e “pluriennali entro il triennio”. Dalla tabella analitica che evidenzia i singoli debiti fuori bilancio riconosciuti (allegata sia all'emendamento che alla legge), tuttavia, risulta che le spese oggetto di riconoscimento (e finanziamento) afferiscono in parte spese correnti e in parte spese in conto capitale. Per quanto concerne la tipologia delle medesime spese, dalla medesima tabella di dettaglio dei debiti risulta inoltre che non tutte le spese pluriennali di cui è previsto il finanziamento si esauriscono nel triennio 2017-2019 in quanto sussistono alcuni oneri pluriennali di portata più ampia che travalicano il medesimo triennio (spese previste fino al 2021).

⁴ Effettivamente è stato verificato che i capitoli su cui vengono “dirottati” i fondi già previsti nel bilancio risultano tutti di nuova istituzione.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
n. 1 del 3.3.2017. Norme urgenti in materia di finanziamenti a valere sulle misure del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia (PSR) e riconoscimento debiti fuori bilancio.	1 Anticipazioni finanziarie a favore dei soggetti che hanno richiesto i premi per le misure a superficie del PSR	9. Per le finalità previste dal comma 2 [concessione di anticipazioni finanziarie, in via eccezionale e solo per il 2017, a soggetti che hanno richiesto nel 2015 il premio previsto dalla "Misura 11 - agricoltura biologica" o della "Misura 10 - intervento 10.1.6 - gestione sostenibile dei pascoli per la tutela climatica" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR)] è destinata la spesa complessiva di 2.200.000 euro a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.	8. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 7 [restituzione anticipazioni finanziarie all'Amministrazione regionale], quantificate in 2.200.000 euro , sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 30500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.
	3 Riconoscimento debiti fuori bilancio	1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alla allegata Tabella A.	2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1, si provvede mediante rimodulazione all'interno di ciascuna delle missioni, programma e titolo, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, indicati nella tabella A allegata alla presente legge per gli importi a fianco di ciascuna indicati.

TABELLA A allegata all'articolo 3

TABELLA A													
Direzione centrale o struttura equiparata	Tipologia di debito fuori bilancio	Creditore	Oggetto della spesa	importo	missione	programma	titolo	2017	2018	2019	2020	2021	totale
Direzione generale	art. 73, comma 1, lettera e)	SIAE sede Trieste	Compensi per diritto di autore	83,94	1	1	1	83,94					83,94
Ufficio Stampa e comunicazione	art. 73, comma 1, lettera e)	TELPRESS ITALIA s.r.l. di Rieti	Fornitura rassegna stampa 2016	366,00	1	1	1	366,00					366,00
Direzione centrale infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	Comune di Premariacco	Realizzazione del progetto "Progetto Pilota per il trasferimento su bicicletta degli spostamenti casa-lavoro nei Comuni di Buttrio Moimacco e Premariacco"	100.000,00	10	5	2	100.000,00					100.000,00
Direzione centrale infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	Suraci Ing. Giuseppe	Gettoni di presenza	237,52	9	1	1	237,52					237,52
Direzione centrale infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	Blasone Ing. Massimo	Gettoni di presenza	296,90	9	1	1	296,90					296,90
Direzione centrale infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	Clemente Ing. Isaia	Gettoni di presenza	296,90	9	1	1	296,90					296,90
Direzione centrale infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	Cozzi Ing. Marco	Gettoni di presenza	118,75	9	1	1	118,75					118,75
Direzione centrale infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	Craighero Ing. Andrea	Gettoni di presenza	296,90	9	1	1	296,90					296,90
Direzione centrale infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	Furlan Ing. Aldo	Gettoni di presenza	237,52	9	1	1	237,52					237,52
Direzione centrale infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	Marassi Ing. Fabio	Gettoni di presenza	296,90	9	1	1	296,90					296,90
Direzione centrale infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	Pascolo dott.geol. Giovanni	Gettoni di presenza	232,95	9	1	1	232,95					232,95
Direzione centrale infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	Radanich arch. Fabio	Gettoni di presenza	59,38	9	1	1	59,38					59,38

Direzione centrale infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	Romanin Ing. Livio	Gettoni di presenza	237,52	9	1	1	237,52					237,52
Direzione centrale infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	Salomon Ing. Angelo	Gettoni di presenza	118,75	9	1	1	118,75					118,75
Direzione centrale infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	Smotlak Ing. Iztok	Gettoni di presenza	118,75	9	1	1	118,75					118,75
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie	art. 73, comma 1, lettera e)	Copetti Maria	Proroga contratto di locazione n. 477/Dem.Loc. d.d. 6/8/2009	18.089,71	1	3	1	6.989,71	3.700,00	3.700,00	3.700,00		18.089,71
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie	art. 73, comma 1, lettera e)	Venturini Marcello e Guerra Irene	Proroga contratto di locazione n. 478/Dem.Loc. d.d. 6/8/2010	11.500,00	1	3	1	4.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00		11.500,00
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie	art. 73, comma 1, lettera e)	Comune di Polcenigo	Contratto di comodato n. 492/Dem.Loc. d.d.24/6/2013 spese condominiali e uso dell'immobile	45.500,00	1	3	1	19.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	45.500,00
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie	art. 73, comma 1, lettera e)	Ass. N. 4 - Friuli Centrale	Contratto di comodato n. 488/Dem.Loc. d.d.29/10/2012 spese condominiali e utilizzo dell'immobile	105.006,00	1	3	1	105.006,00					105.006,00
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie	art. 73, comma 1, lettera e)	Comune di Coseano	Proroga contratto di locazione n. 462/Dem.Loc. d.d. 29/6/2006	20.000,00	1	3	1	18.000,00	2.000,00				20.000,00
Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia	art. 73, comma 1, lettera e)	Membri degli organi collegiali di competenza della Direzione	Gettoni di presenza e rimborso spese	1.003,00	13	7	1	1.003,00					1.003,00
Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme	art. 73, comma 1, lettera e)	Siram s.p.a.	Servizio gestione calore per immobili ex provincia di Pordenone	27.459,75	1	3	1	27.459,75					27.459,75
Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme	art. 73, comma 1, lettera e)	Amga Srl	Erogazione gas per Magazzino stradale sito in comune di Sequals	4.000,00	1	3	1	4.000,00					4.000,00
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università	art. 73, comma 1, lettera e)	F&DE Group Srl - Milano	Servizio di catering per Evento finale di Progetto PRO4VIP-Trieste 23/11/2016	3.026,00	14	3	1	3.026,00					3.026,00
Direzione centrale lavoro, formazione, ricerca e università	istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, Centro art. 73, comma 1, lettera e)	Trieste Terminal Passeggeri S.p.A.	Utilizzo delle sale Oceania e Hall presso Congressi Stazione Marittima Trieste in data 23/11/2016	8.533,90	14	3	1	8.533,90					8.533,90
Direzione centrale cultura, sport e solidarietà	art. 73, comma 1, lettera e)	Informest	Attuazione delle attività del progetto CHIMERA	232.450,50	5	2	1	232.450,50					232.450,50
Direzione centrale cultura, sport e solidarietà	art. 73, comma 1, lettera e)	Informest	Attuazione delle attività del progetto CRE:HUB	118.990,00	5	2	1	40.990,00	39.000,00	39.000,00			118.990,00

Legge regionale 23 marzo 2017, n. 2 (abrogata dalla l.r. n. 25/2017) recante modifiche alla legge regionale 10 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza).

Sintesi della legge.

Il provvedimento consta di un unico articolo che apporta modifiche alla legge regionale n. 12/2000 in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale, e deriva da uno stralcio a un emendamento (pagina 3.12.2, lettera a)), al disegno di legge n. 168 “Legge di stabilità 2017”, deliberato dal Consiglio regionale nella seduta del 15 dicembre 2016.

In particolare, nelle more del riordino della disciplina inerente la raccolta dei funghi epigei, a seguito del mutato assetto organizzativo degli enti locali che ha comportato la soppressione delle Province e l'istituzione delle Unioni territoriali intercomunali, la legge in esame introduce alcune disposizioni transitorie valevoli per l'anno 2017 che specificano, tra l'altro, le modalità di pagamento dei corrispettivi annuali da parte dei raccoglitori (la cui riscossione è ora di competenza della Regione e delle UTI).

Si evidenzia che il Consiglio regionale, nel corso della seduta di approvazione della legge in argomento, ha presentato un ordine del giorno, a corredo delle anzidette norme transitorie, che impegna la Giunta regionale (che lo ha accolto) a proporre, nel corso della futura legge di assestamento del bilancio 2017-2019, una disposizione che consenta alle singole UTI di conservare, anche nel 2017, le risorse derivanti dai corrispettivi annuali in precedenza assegnati a Province e Comunità montane, ripartendole secondo un criterio che assicuri una distribuzione territoriale delle risorse, il più possibile aderente all'assegnazione storica prevista per i Comuni. L'ordine del giorno prevede altresì che detto principio di conservazione delle risorse, a favore dei diversi territori regionali, trovi collocazione a regime a partire dal 2018 nell'ambito del disegno di legge di complessivo riesame della disciplina della raccolta dei funghi. In merito si osserva che, nella relazione presentata in sede di esame da parte della IV^a commissione permanente, è stato specificato che il mancato inserimento nel provvedimento in argomento di una norma che espliciti l'impegno della Regione a riversare ai territori parte delle entrate derivanti dai versamenti per la raccolta sull'intero territorio regionale, al fine di garantire alle UTI il mantenimento del gettito storicamente acquisito dai Comuni a fronte dei corrispettivi pagati dai raccoglitori, deriva da “motivi legati alle

nuove e stringenti regole del pareggio di bilancio”⁵. L'immediata traduzione, nella legge in esame, del suddetto impegno della Regione a riversare alle UTI parte delle entrate derivanti dai versamenti per la raccolta dei funghi, avrebbe comportato un onere per la Regione: detto onere, in vigenza di un'effettiva volontà politica di garantire il gettito storicamente acquisito ai territori (peraltro già stimato in circa 300 mila euro in sede di presentazione della relazione alla Commissione), è stato di fatto rimandato, attraverso il meccanismo dell'ordine del giorno che impegna la Giunta regionale, all'approvazione di una legge futura (nello specifico la legge di assestamento) per motivi prevalentemente contabili⁶.

La legge, entrata in vigore il 13 aprile 2017, è stata successivamente abrogata dall'art. 16, comma 1, lett. g), della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 “Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale”, a decorrere dal 13 luglio 2017.

Disciplina finanziaria.

Le norme aventi rilevanza finanziaria riguardano unicamente le entrate derivanti dalla riscossione, da parte della Regione, del corrispettivo annuale per la raccolta dei funghi previsto per il 2017 ai sensi dell'articolo 5 bis della legge regionale n. 12/2000, come introdotto dalla legge regionale in esame. Tali entrate sono previste al Titolo 3 (entrate extratributarie), Tipologia 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) e, coerentemente, nel bilancio di previsione 2017-2019 è stato istituito il nuovo capitolo di entrata n. 747.

Il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale e, seppur ciò venga esplicitato

⁵ Nella relazione della IV Commissione permanente sullo stralcio n. 168-03, presentata il 9.3.2017, in merito è stato specificato che “*si dovrà attendere l'approvazione dell'assestamento di bilancio per accantonare la somma necessaria (si stima una cifra pari a 300.000 euro circa)*”.

⁶ Con l'approvazione della legge n. 25 del 7.7.2017, recante norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale, intervenuta prima della legge di assestamento del bilancio 2017-2019 (legge regionale n. 31 del 4.8.2017), è stato dato seguito all'impegno preso dalla Giunta regionale di inserire a regime, a partire dal 2018, nell'ambito del disegno di legge di complessivo riesame della disciplina della raccolta dei funghi, il principio di conservazione delle risorse “storiche” a beneficio dei diversi territori regionali. In particolare l'articolo 13 della l.r. n. 25/2017 prevede che:

“1. In considerazione dell'incidenza dell'attività di raccolta dei funghi sulle comunità locali, a decorrere dal 2018, la Regione con la legge di stabilità trasferisce annualmente risorse ai Comuni in misura complessivamente non superiore a quanto introitato nell'anno finanziario precedente a seguito dei versamenti dei contributi annuali per la raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite nella misura determinata in applicazione dei seguenti criteri:

a) l'85 per cento delle risorse è attribuito ai Comuni il cui territorio rientra anche parzialmente nelle zone montane delimitate ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, in misura proporzionale alla superficie di ciascun Comune;

b) il 15 per cento delle risorse è attribuito ai restanti Comuni in misura proporzionale alla rispettiva superficie.

3. La legge di stabilità individua le Missioni e i Programmi che operano i trasferimenti di cui al comma 1”.

in una nota in calce all'emendamento modificativo (n. 1.1) presentato in sede di esame da parte della IV Commissione permanente e successivamente approvato dall'Aula, l'emendamento di cui trattasi non risulta corredato da una specifica relazione tecnico finanziaria che quantifichi le suddette entrate⁷ ed espliciti l'assenza di oneri.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma finanziaria)
n. 2 del 23.3.2017. Modifiche alla legge regionale 10 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza).	1. inserimento dell'articolo 5 bis nella legge regionale 12/2000	1 Dopo l'articolo 5 della legge regionale 10 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza), è inserito il seguente: <<Art. 5 bis disposizioni transitorie [...omissis...] 6. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1 e al comma 3, lettera a) [corrispettivo annuale versato a favore della Regione per la raccolta dei funghi epigei], sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019. >>

⁷ Lo stanziamento iniziale di competenza del capitolo di entrata n. 747, istituito a seguito della variazione di bilancio conseguente al provvedimento in esame, risulta pari a zero. Al 31.12.2017 sono stati accertati sul citato capitolo € 219.523,03 di cui riscossi € 177.903,03.

Legge regionale 23 marzo 2017, n. 3 recante una modifica all'articolo 6 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani).

Sintesi della legge.

La legge, entrata in vigore il 30 marzo 2017, comporta meramente una modifica all'articolo 6 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), con riferimento all'iter di costituzione dell'Assemblea regionale d'ambito (organo permanente dell'AUSIR - Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti).

In particolare, il provvedimento introduce *ex lege* un meccanismo per la risoluzione delle parità di voti tra i candidati e nasce dall'esigenza di colmare una pregressa lacuna normativa.

Disciplina finanziaria.

La legge non reca disposizioni di carattere finanziario e l'assenza di oneri è esplicitata nella relazione tecnico-finanziaria presentata a corredo del progetto di legge.

Legge regionale 23 marzo 2017, n. 4 recante norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale.

Sintesi della legge.

L'obiettivo della legge è quello di promuovere lo sviluppo dell'economia solidale quale modello economico capace di accrescere il benessere socio-economico e culturale del territorio regionale, attraverso la costruzione di un sistema di *governance* regionale che prevede il coinvolgimento diretto degli enti locali e degli altri enti istituzionali presenti sul territorio.

La Regione, in particolare, promuove azioni finalizzate alla conoscenza delle tematiche relative all'economia solidale e alla responsabilità sociale delle imprese (articolo 7, comma 1 lett. a)) nonché azioni di formazione e diffusione di una cultura della reciprocità, della collaborazione solidale, della gratuità e della responsabilità verso il bene comune, presso le scuole, le Università e gli enti di formazione (articolo 7, comma 1, lett. b)). Inoltre, in collaborazione con gli anzidetti istituti e soggetti, la Regione attiva sul proprio sito internet un "Portale web dell'economia solidale" (articolo 7, comma 2) e autorizza altresì le ATER (Aziende territoriali per l'edilizia residenziale) a concedere in comodato gratuito i locali non locati – non adibiti o adibibili agli usi abitativo o commerciale - per lo svolgimento delle attività non lucrative finalizzate allo sviluppo dell'economia solidale (articolo 7, comma 4).

Con successivi regolamenti, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge in argomento, verranno previste le modalità di convocazione e funzionamento delle assemblee delle Comunità dell'economia solidale (previste dall'articolo 4), del Forum dell'economia solidale del Friuli Venezia Giulia (previsto dall' articolo 5) e del Tavolo regionale permanente per l'Economia solidale (previsto dall'articolo 6); i medesimi regolamenti dovranno altresì disciplinare le modalità e i criteri di attuazione delle iniziative previste con riferimento alla promozione di azioni di formazione e diffusione della cultura solidale nelle scuole, Università ecc.⁸ nonché la concessione in comodato gratuito dei locali da parte delle ATER⁹.

Il controllo sull'attuazione della legge è disposto dalla clausola valutativa di cui all'articolo 9 che

⁸ Nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'articolo 8 della legge regionale in argomento, il comma 9 dell'articolo 11 della l.r. n. 37/2017 (disposizioni urgenti in materia di contabilità) ha autorizzato l'Amministrazione regionale a concedere un contributo pari a 20 mila euro a favore dei Prodes Fvg per la realizzazione delle iniziative previste dall'art. 7, comma 1, lettera b), punti 1) e 4) della legge in argomento e in particolare per le azioni previste a favore delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, volte a diffondere i principi e le buone pratiche dell'economia solidale e per l'organizzazione della "giornata dell'economia solidale" dedicata all'approfondimento di aspetti critici e alla ricognizione delle esperienze significative.

⁹ Si segnala che al 31.12.2017 non risultano essere stati emanati regolamenti attuativi della legge in esame.

prevede la presentazione al Consiglio regionale da parte della Giunta regionale, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge, di una relazione sullo stato di attuazione degli interventi e sull'efficacia della legge.

La legge è entrata in vigore il 13 aprile 2017.

Disciplina finanziaria.

La legge, per la promozione delle azioni di formazione e diffusione della cultura della reciprocità, della collaborazione solidale, della gratuità e della responsabilità verso il bene comune a favore di scuole, Università ed enti di formazione, nonché per l'organizzazione annuale della “giornata dell'economia solidale”, prevede una spesa di 20 mila euro per l'esercizio 2017. Le specifiche norme finanziarie (articolo 10) dispongono che la copertura di tale onere avvenga mediante prelievo dal fondo speciale (fondo globale) per nuovi interventi legislativi (capitolo 9700 partita 25090)¹⁰ iscritto alla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 1 (spese correnti). Dalla relazione tecnico finanziaria a corredo degli emendamenti si evince che la quantificazione del costo presunto dell'intervento è stata effettuata in considerazione di analoghi interventi che l'Amministrazione regionale ha svolto con modalità simili.

La spesa prevista grava sulla Missione 12 (Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia) – Programma n. 8 (Cooperazione e Associazionismo) – Titolo 1 (spese correnti) sul capitolo 4228 (di nuova istituzione)¹¹ del bilancio regionale.

Si segnala che, nelle more dell'adozione dei regolamenti di attuazione previsti dall'articolo 8 della legge in esame, l'Amministrazione regionale è stata autorizzata, attraverso l'articolo 11, comma 9 della legge regionale n. 37/2017, a concedere un contributo pari a 20 mila euro a favore di Prodes Fvg per la realizzazione, tra le iniziative già finanziate, delle azioni previste a favore delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, volte a diffondere i principi e le buone pratiche dell'economia solidale, nonché per l'organizzazione della prima “giornata dell'economia solidale”. Il contributo in argomento è concesso a valere sulle disponibilità già previste dal suddetto articolo 10

¹⁰ In sede di approvazione del bilancio 2017-2019 sono stati autorizzati nel 2017, sul fondo “Nuovi interventi legislativi” (partita 25090) di cui trattasi, € 50.000,00 come evidenziato nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2017-2019.

¹¹ Si osserva che, in sede di istituzione, il capitolo di cui trattasi è stato classificato alla seguente voce di IV livello del piano dei conti “U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a amministrazioni centrali” laddove avrebbe invece dovuto essere classificato alla voce “U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a amministrazioni locali”. Si osserva tuttavia che, a seguito della riprogrammazione dei fondi conseguente alle modifiche introdotte dall'articolo 11, comma 9, della l.r. n. 37/2017 in sede di prima applicazione della legge n. 4/2017, il capitolo di cui trattasi è stato riclassificato alla voce “U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private”.

della legge in esame (n. 4/2017) alla Missione 12 (Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia) – Programma n. 8 (Cooperazione e Associazionismo) – Titolo 1 (spese correnti) per l'esercizio 2017. La spesa già stanziata per le finalità della l.r. n. 4/2017 sul cap. 4228 è stata pertanto riprogrammata in corso d'anno per poter dare attuazione agli interventi previsti in attesa dell'approvazione del regolamento attuativo. Dalla relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge inerente la legge regionale n. 37/2017, con riferimento alla disposizione transitoria introdotta nelle more dell'adozione del suddetto regolamento, si evince che *“in fase di prima applicazione [della legge n. 4/2017], l'incentivo è concesso nell'importo massimo previsto dall'articolo 10 della legge regionale 4/2017 all'associazione di promozione sociale, iscritta nel registro regionale, che è stata costituita tra i soggetti aderenti al Forum [dell'economia solidale]”*.

Sotto il profilo finanziario vanno esaminate altresì le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 5, della legge in esame.

In particolare, il citato comma 3 evidenzia che le attività di promozione della conoscenza delle tematiche relative all'economia solidale e l'attivazione del Portale web dell'economia solidale (di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) e comma 2 della legge) sono realizzate con le risorse destinate all'esercizio delle funzioni di comunicazione istituzionale previste dall'articolo 1 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni – Co.Re.Com.), senza comportare ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

La seconda disposizione, di cui al citato comma 5 dell'articolo 7, prevede, a fronte della concessione di locali in comodato gratuito da parte dell'Ater per lo svolgimento di attività non lucrative finalizzate allo sviluppo dell'economia solidale, che detta funzione venga realizzata con le risorse destinate all'esercizio da parte dell'Ater dei compiti previsti dall'articolo 38, comma 1, lettera k), della legge regionale n. 1/2016¹², senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Trattasi in sostanza di due norme che confermano che le citate attività, poste in essere direttamente dalla Regione, verranno realizzate con le risorse finanziarie esistenti, oggetto pertanto di riprogrammazione. Ciò viene confermato anche nelle relazioni tecnico finanziarie semplificate a corredo dell'emendamento di commissione che ha introdotto i suddetti commi dell'articolo 7

¹² Il comma citato prevede, tra le funzioni dell'Ater, quella di *“concedere in comodato gratuito, mediante bandi pubblici o mediante delega ai Comuni, i locali non locati e non adibiti o adibibili a uso abitazione o parcheggio, alle associazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro regionale”* e specifica altresì che *“i costi di ordinaria e straordinaria manutenzione, le spese di gestione, quelle accessorie e gli oneri relativi al comodato sono per intero a carico del comodatario”*.

(emendamento 7.1). Nel merito va tuttavia evidenziato che non sussistono elementi che consentano di quantificare l'entità degli oneri previsti per porre in essere le citate attività e, soprattutto, non si rinvencono nelle citate relazioni tecnico finanziarie, ai fini della verifica della copertura, dati che consentano di controllare l'effettiva disponibilità dei fondi disponibili o già programmati.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
n. 4 del 23.3.2017. Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale.	7 Misure di sostegno	3. Le attività di promozione previste dal comma 1, lettera a) [conoscenza delle tematiche relative all'economia solidale e alla responsabilità sociale delle imprese], e dal comma 2 [Portale web dell'economia solidale] sono realizzate senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, con le risorse destinate all'esercizio delle funzioni di comunicazione istituzionale previste dall'articolo 1 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)).	
		5. La concessione di locali da parte delle Ater, di cui al comma 4 [in comodato gratuito per lo svolgimento delle attività non lucrative finalizzate allo sviluppo dell'economia solidale], avviene senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, con le risorse destinate all'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 38, comma 1, lettera k), della legge regionale 1/2016 [tenuto conto che i costi di ordinaria e straordinaria manutenzione, le spese di gestione, quelle accessorie e gli oneri relativi al comodato sono per intero a carico del comodatario].	
	10 disposizioni finanziarie	1. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 1, lettera b) [promozione azioni di formazione e diffusione di una cultura della reciprocità, della collaborazione solidale, della gratuità e della responsabilità verso il bene comune] è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.	2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Legge regionale 12 aprile 2017, n. 5 recante disposizioni finanziarie urgenti.

Sintesi della legge.

Il provvedimento, d'iniziativa giuntalesca, introduce alcune modifiche al vigente quadro normativo dettate da esigenze diversificate, ivi compresa la diversa allocazione, per motivi di opportunità o ai fini di una corretta codificazione delle poste di bilancio esistenti, di risorse già disponibili.

Nel dettaglio, l'articolo 1 della legge detta una serie di disposizioni finanziarie urgenti volte a raggiungere obiettivi di varia natura quali: l'acquisto del controllo diretto, da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, della società Autovie Venete S.p.A. (commi 1-3); l'attuazione di adempimenti, inerenti l'infrastruttura autostradale in concessione a Autovie Venete Spa, per il trasferimento dei poteri del soggetto concedente e aggiudicatario al nuovo soggetto di diritto pubblico, da costituirsi in forma societaria e partecipato dalle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e da ANAS (commi 2-3); l'adeguamento dei valori di garanzia concedibili dalla Regione a fronte dell'ampiamiento del finanziamento concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti e dalla Banca Europea per gli Investimenti con riferimento all'investimento per la realizzazione della terza corsia autostradale (commi 6-7); la concessione di contributi alle Province di Gorizia, Pordenone e Trieste a copertura di oneri derivanti da mutui rimborsati direttamente dalle stesse (commi 8-16); la soppressione dei vincoli, imposti dalla normativa di cui alle leggi regionali n. 1/2007 e n. 6/1998, concernenti gli obiettivi di finanza pubblica concordati con lo Stato in materia di patto di stabilità per gli enti regionali e funzionali e per l'ARPA (commi 17-18); il concorso al cofinanziamento statale attraverso la concessione di un contributo per lavori di efficientamento energetico di una struttura residenziale universitaria (commi 19-25).

Il secondo e ultimo articolo della legge autorizza la riapertura dei termini fissati per la presentazione delle domande per l'ottenimento, nell'anno 2017, di contributi per manifestazioni sportive, in considerazione di difficoltà operative emerse a seguito dell'introduzione della nuova metodologia informatica da utilizzarsi per la presentazione di dette domande.

La legge introduce anche una serie di variazioni nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, in parte riconducibili alle disposizioni aventi riflessi contabili sopra evidenziate e in parte derivanti da motivi di classificazione funzionale. Ulteriori variazioni sono altresì dettate da necessità che trovano specifica evidenza solo nella relazione della I Commissione permanente al disegno di legge e si riferiscono in particolare a storni per regolazioni contabili dovute al trasferimento di funzioni dalle Province (in particolare nei settori sociale, sport, viabilità, energia) e ulteriori esigenze connesse all'Expo in Kazakistan, al Giro d'Italia, a opere di enti locali nonché ai

canoni dell'interporto di Pordenone.

Disciplina finanziaria.

Le disposizioni finanziarie sono contenute nell'articolo 1 della legge.

Ai fini dell'acquisto del controllo diretto, da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, della società Autovie Venete S.p.A., l'Amministrazione regionale viene autorizzata ad acquisire, nella misura necessaria al perfezionamento dell'operazione, la quota della partecipazione azionaria detenuta nella società Autovie Venete Spa da Friulia Spa. Il corrispettivo è rappresentato da azioni di Friulia Spa, detenute dalla Regione, che la medesima Amministrazione è autorizzata a cedere alla stessa Società Friulia Spa nell'ambito di una operazione permutativa che, nella relazione tecnico-finanziaria a corredo del progetto di legge, viene qualificata come priva di oneri a carico dell'Amministrazione regionale¹³. Riguardo la menzionata assenza di oneri si osserva che la dichiarazione resa in tal senso nella relazione tecnico finanziaria non può dirsi sufficiente a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di bilancio: ciò anche in considerazione dell'istituzione *ad hoc*, nel bilancio di previsione, dei pertinenti capitoli di entrata e spesa (con relativi stanziamenti, anche di cassa) al fine di dare contabilmente conto della permuta di cui trattasi.

In particolare, dal punto di vista della rappresentazione contabile in bilancio della suddetta operazione, si segnala che viene destinata la spesa massima di 270 milioni di euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 5 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) sul capitolo 1999 (partecipazione azionaria nella società per azioni Autovie Venete Spa), di nuova istituzione, la cui copertura viene assicurata con le entrate previste a seguito della dismissione delle partecipazioni regionali in Friulia Spa, per pari importo, al Titolo 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie), Tipologia 100 (Alienazione di attività finanziarie) sul capitolo 1999 (proventi delle dismissioni di partecipazioni azionarie regionali), anch'esso di nuova istituzione.

Le disposizioni finanziarie di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 della legge, si collocano invece nel quadro dell'attuazione del Protocollo d'Intesa sottoscritto il 14 gennaio 2016 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Veneto e la Regione Friuli Venezia Giulia che prevede la costituzione di una nuova società - partecipata dall'ANAS Spa e dalle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia o da soggetti da esse interamente partecipati - alla quale andranno trasferiti le

¹³ Nella citata relazione tecnico-finanziaria è stata apposta la seguente nota: “La contabilità finanziaria deve rilevare tutte le transazioni comprese quelle non monetarie come le permutate. Per tale motivo il ddl provvede ad autorizzare la scrittura contabile in entrata e in spesa nel bilancio regionale”.

funzioni e i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore precedentemente intestati all'ANAS Spa, relativamente all'infrastruttura autostradale in concessione ad Autovie Venete Spa (A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano e il raccordo autostradale Villesse-Gorizia). Per la partecipazione regionale al capitale sociale della suddetta nuova società viene in questa sede prevista una spesa pari a 70 mila euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 5 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) sul capitolo 4229. L'onere di cui trattasi, quantificato tenuto conto dell'ammontare della partecipazione regionale al nuovo soggetto in misura superiore al 50 per cento del minimo legale¹⁴, trova copertura attraverso uno storno di fondi dalla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali), Titolo 1 (spese correnti), dai capitoli rispettivamente destinati a spese per la convenzione con l'Agenzia delle entrate per la riscossione diretta dei tributi (euro 30 mila – capitolo 490) e a spese per imposta di registro e di bollo a carico dell'Ente nell'ambito del Servizio di Tesoreria (euro 40 mila – capitolo 495). Si sottolinea in proposito che la riduzione di stanziamenti di parte corrente, peraltro riferiti a spese obbligatorie, ai fini della copertura di oneri per incremento di attività finanziarie (nel caso di specie trattasi di acquisizione di partecipazioni), pur non essendo normativamente vietato, comporta un irrigidimento delle poste di bilancio.

Va altresì rilevato un difetto di coerenza teleologica fra i capitoli di spesa interessati dagli storni anzidetti - che si ribadisce sono riferiti a spese obbligatorie per imposta di registro e bollo nonché derivanti dalla convenzione con l'Agenzia delle entrate per la riscossione diretta dei tributi - e il capitolo destinatario delle risorse stornate riferito all'acquisizione della partecipazione regionale al capitale sociale della nuova società cui saranno trasferiti le funzioni e i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore precedentemente intestati all'ANAS Spa, relativamente all'infrastruttura autostradale in concessione ad Autovie Venete Spa.

In considerazione della rilevanza che la Regione attribuisce alla realizzazione della terza corsia della citata autostrada A4, viene altresì elevato (art. 1, comma 6) da 150 a 300 milioni di euro il limite massimo del valore della garanzia prestata (nel rispetto del limite di indebitamento di cui all'allegato previsto dall'art. 11, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.) dall'Amministrazione regionale a favore della società coinvolta nell'attuazione dell'intervento, al fine del reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione delle opere; ciò a fronte dell'aumento dei valori dei finanziamenti

¹⁴ Il parametro per la quantificazione del costo presunto di 70 mila euro risulta esplicitato nella relazione tecnico-finanziaria semplificata a corredo dell'emendamento di Commissione che ha introdotto la disposizione in argomento.

concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e dalla Banca Europea per gli Investimenti. Nella relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge viene evidenziato che trattasi di una disposizione che non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale. Dalla documentazione acquisita ai fini della parifica sul rend. 2017 risulta una garanzia a favore di Autovie Venete Spa (l.r. 14/2012) ma di soli 120 milioni di euro e non di 300 milioni (anche nel 2016 era di 120 milioni e non 150)

Ai fini della concessione dei contributi alla Provincia di Gorizia, Pordenone e Trieste di cui al comma 8 dell'articolo 1, destinati alla copertura degli oneri derivanti da mutui rimborsati direttamente dalle stesse Province, è prevista una spesa di euro 4.521.025,74 per l'anno 2017 che grava sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 1 (Relazioni finanziarie con altre autonomie territoriali), Titolo 2 (Spese d'investimento) sul capitolo 3968 di nuova istituzione¹⁵. La quantificazione dello stanziamento, come si evince dalla relazione tecnico-finanziaria a corredo del disegno di legge, è stata effettuata sulla base dell'evidenza delle rate di mutuo da versare. L'onere derivante dalla suddetta disposizione trova copertura a mezzo storno di fondi come di seguito precisato:

- euro 3.001.058,76 dalla Missione 50 (Debito pubblico), Programma 2 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), Titolo 4 (Rimborso di prestiti), capitolo 1684 destinato al rimborso del capitale derivante da operazioni di finanziamento di interventi di interesse regionale con ricorso al mercato finanziario (mutui ex Province – spesa obbligatoria);
- euro 1.519.966,98 dalla Missione 50 (Debito pubblico), Programma 1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), Titolo 1 (Spese correnti), capitolo 1686 inerente interessi, spese ed oneri accessori sulle operazioni di finanziamento di interventi di interesse regionale con ricorso al mercato finanziario (mutui ex Province – spesa obbligatoria).

La legge (articolo 1, comma 24) prevede altresì un onere complessivo di 250 mila euro, suddiviso in ragione di 62.500 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 (spesa ripartita a carattere pluriennale¹⁶), per la concessione di un contributo destinato alla Fondazione Istituto “Monsignor F.

¹⁵ Lo stanziamento di competenza 2017 del citato capitolo 3968, pari a iniziali € 4.521.025,74, è stato ridotto a seguito delle leggi regionali n. 32/2017 e 43/2017. Lo stanziamento consolidato del 2017 risulta al 31.12.2017 pari a € 3.099.606,26.

¹⁶ Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

Tomadini” di Udine, a titolo di concorso al cofinanziamento statale, per sostenere i lavori di efficientamento energetico della struttura residenziale universitaria. La spesa, calcolata in base al costo dell'intervento tenendo conto del cofinanziamento, come evidenziato nella relazione tecnico finanziaria semplificata a corredo dell'emendamento d'Aula che ha introdotto la disposizione in argomento, grava sulla Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 4 (Istruzione universitaria), Titolo 2 (Spese d'investimento) sul capitolo 4248 di nuova istituzione e trova copertura a mezzo storno dalla Missione 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 1 (Urbanistica e assetto del territorio), Titolo 2 (Spese d'investimento) dal capitolo 126 inerente contributi annui costanti ai Comuni per la riqualificazione dei centri minori, borghi rurali e delle piazze per lo sviluppo ambientale, sociale, culturale e turistico¹⁷. Viene anche in questo caso ad emergere un difetto di coerenza teleologica tra il capitolo dal quale vengono stornati i fondi e il capitolo destinatario delle risorse stornate.

Con riferimento alle spese previste nell'ambito di tali variazioni si segnala che non risultano ad esse collegate specifiche relazioni tecnico finanziarie che esponano i criteri ovvero i parametri utilizzati per la quantificazione delle medesime ovvero utili a evidenziarne le specifiche modalità di copertura. Ne consegue che il quadro delle coperture è caratterizzato da una certa indeterminazione, non essendo chiarite le linee di spesa che vengono limitate dal diverso utilizzo delle risorse disposto dal provvedimento di cui trattasi e non essendo specificate le nuove/maggiori risorse previste sul fronte dell'entrata. La copertura con mezzi di bilancio, senza l'indicazione puntuale dei flussi in essere che vengono decurtati, non appare del tutto conforme all'ordinamento contabile. La copertura con somme già iscritte in bilancio deve necessariamente essere accompagnata da una dimostrazione della sussistenza di un'adeguata capienza dei capitoli interessati (Sent. Corte Cost. n. 30/1959). Manca del tutto la quantificazione delle spese. Le coperture, che si possono dedurre solo dalle variazioni contabili apportate al bilancio, avvengono a mezzo di riduzioni di spese, nuove entrate o prelevamenti dal fondo di riserva (in particolare dal capitolo per oneri per spese obbligatorie e d'ordine e dal capitolo per oneri per spese impreviste). L'art. 18 (Fondi di riserva) della l.r. n. 21/2007 disciplina l'utilizzo dei suddetti fondi di riserva. In particolare il comma 3 evidenzia che il fondo per le spese impreviste è utilizzato per far fronte a spese inderogabili e non procrastinabili

¹⁷ La spesa a carattere pluriennale di complessivi € 250.000,00 viene ripartita, sul capitolo 4248 in ragione di € 62.500 per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020. Lo storno di fondi dal capitolo 126, anch'esso in ragione di € 62.500 per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, viene assicurato disimpegnando, per le annualità dal 2017 al 2020, le somme citate dal limite di impegno n. 17 al fine di liberare le risorse necessarie per rendere possibile la copertura finanziaria della norma in esame. Il disimpegno delle somme dal limite di impegno si evince dagli allegati alla delibera della Giunta regionale n. 721 del 21.4.2017 contenente la variazione al bilancio connessa alla legge in argomento.

contemplate dalla legislazione vigente, ma non prevedibili all'atto dell'adozione della legge di approvazione del bilancio. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, disciplinato dal comma 5, è invece destinato a integrare gli stanziamenti, rivelatisi insufficienti, delle unità di bilancio e capitoli afferenti a spese obbligatorie relative a: oneri di personale, oneri per ammortamenti derivanti dal ricorso al mercato finanziario, residui passivi caduti in perenzione amministrativa e reclamati dai creditori, fondi di garanzia a fronte delle fidejussioni concesse dalla Regione nonché spese d'ordine relative all'accertamento e alla riscossione delle entrate. Nel caso di specie si osserva, ad esempio, dall'analisi delle variazioni inerenti la l.r. 5/2017 come trasmesse dalla Direzione centrale finanze in riscontro alla richiesta istruttoria, che un prelevamento dal fondo oneri spese obbligatorie e d'ordine correnti è stato destinato a impinguare un capitolo concernente il finanziamento straordinario al Comune di Aviano per il giro d'Italia.

Con riferimento in generale alle summenzionate coperture realizzate a mezzo di storni, si fa cenno, come già da tempo ampiamente sostenuto da questa Sezione, alla necessità che venga dato conto nei documenti, oltre che dell'effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, delle ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate nonché dell'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide.

Venendo all'articolo 2 della legge, concernente la riapertura dei termini (peraltro qualificati come perentori dal Regolamento di attuazione della legge regionale n. 8/2003) fissati per la presentazione delle domande per l'ottenimento, nel 2017, dei contributi per manifestazioni sportive previsti dall'articolo 11 della legge regionale n. 8/2003¹⁸, si segnala che non risulta presente agli atti alcuna relazione tecnico finanziaria corredata all'emendamento (n. 1 bis.1) approvato dalla Commissione con il quale la disposizione è stata inserita nel disegno di legge. Ciò è particolarmente rilevante stante la presenza di elementi di incertezza circa gli effettivi contorni finanziari della decisione legislativa che potrebbe, di fatto, anche avere ampliato la platea di soggetti interessati a presentare la domanda di contributo: se un tanto fosse confermato, si imporrebbe la necessità di rivedere (eventualmente) la quantificazione dell'onere a carico della Regione – stima quest'ultima effettuata

¹⁸ Il termine originario per la presentazione delle domande di contributo per la realizzazione, durante il 2017, di manifestazioni sportive di cui all'art. 11 della l.r. n. 8/2003 era fissato, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 201/2016 dal 1° al 30 novembre 2016. Con Decreto del Direttore del Servizio delle attività ricreative e sportive n. 1528 del 2.5.2017 il predetto termine, è stato riaperto con decorrenza dal 2 maggio 2017 e fino al 10 maggio 2017.

a seguito dell'originaria autorizzazione di spesa¹⁹ - unitamente alla relativa modalità di copertura (il tetto di spesa potrebbe infatti non essere più coerente con l'ampiezza dell'intervento).

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
n. 5 del 12.4.2017. Disposizioni finanziarie urgenti.	1. Disposizioni finanziarie urgenti	2. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 4 bis, della legge regionale 25/2016, come inserito dal comma 1 [acquisizione della quota di partecipazione azionaria detenuta nella società Autovie Venete Spa da Friulia Spa al fine di mantenere in capo alla Regione la quota di controllo della società Friulia Spa e al fine di acquisire la partecipazione di maggioranza diretta nella società per Azioni Autovie Venete (SAAV) Spa], è destinata la spesa di 270 milioni di euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A di cui al comma 27.	3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede con le maggiori entrate di pari importo previste, ai sensi dell'articolo 12, comma 4 ter, della legge regionale 25/2016, come inserito dal comma 1, per l'anno 2017 che affluiscono sul Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 100 (Alienazione di attività finanziarie) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A di cui al comma 27.
		4. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 4 quater, della legge regionale 25/2016, come inserito dal comma 1, è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A di cui al comma 27.	5. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A di cui al comma 27.

¹⁹ L'articolo 22 della l.r. 32/2015 per le finalità previste dall'articolo 11 della l.r. n. 8/2003 aveva autorizzato per l'anno 2017 una spesa pari a euro 950.000 sul capitolo 6084 "contributi per manifestazioni sportive agonistiche ed amatoriali alle associazioni e società sportive senza fini di lucro, ai comitati organizzatori locali e alle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva" e una spesa di euro 950.000 sul capitolo 6085 "contributi per manifestazioni sportive agonistiche ed amatoriali ai Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e al Comitato regionale del CONI".

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		<p>15. Per le finalità previste dal comma 8 [concessione di contributi alla Provincia di Gorizia, alla Provincia di Pordenone e alla Provincia di Trieste, destinati alla copertura degli oneri derivanti da mutui rimborsati direttamente dalle predette Province] è destinata la spesa di 4.521.025,74 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A di cui al comma 27.</p>	<p>16. Agli oneri derivanti dal comma 15 si provvede mediante storno di pari importo complessivo per l'anno 2017 come di seguito indicato: a) per 1.519.966,98 euro a valere sulla Missione n. 50 (Debito pubblico) - Programma n. 1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - Titolo n. 1 (Spese correnti) con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A di cui al comma 27; b) per 3.001.058,76 euro a valere sulla Missione n. 50 (Debito pubblico) - Programma n. 2 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - Titolo n. 4 (Rimborso di prestiti) con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A di cui al comma 27.</p>
		<p>24. Per le finalità previste dal comma 19 [concorso al cofinanziamento statale per la promozione della valorizzazione delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario] è destinata la spesa complessiva di 250.000 euro, suddivisa in ragione di 62.500 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A di cui al comma 27.</p>	<p>25. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 24 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A di cui al comma 27.</p>

Legge regionale 12 aprile 2017, n. 6 recante norme urgenti in materia di delega di funzioni contributive alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia.

Sintesi della legge.

Il provvedimento, di iniziativa giuntale, si propone di regolare il conferimento, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della delega di funzioni in materia di concessione di contributi precedentemente attribuita dalla normativa di settore all'Unione regionale delle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia (Unioncamere FVG). Detto ente risulta in liquidazione dal 1° gennaio 2017 per effetto della riforma degli enti camerali introdotta dal D. Lgs. n. 219/2016.

Nel dettaglio vengono apportate modifiche alle leggi regionali n. 4/2005, n. 11/2011, n. 5/2012, n. 4/2013, n. 4/2014, n. 3/2015 in materia di delega alle Camere di commercio di funzioni concernenti la concessione di contributi alle imprese e per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita già delegate a Unioncamere FVG nonché delega di ulteriori funzioni inerenti la concessione di contributi a sostegno dell'imprenditoria femminile e giovanile e di incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle PMI.

Viene altresì prevista una disciplina transitoria da applicare alle convenzioni e ai regolamenti attuativi delle leggi modificate, al fine di evitare interruzioni nell'esercizio delle funzioni amministrative ivi previste e viene confermata l'applicazione transitoria di quanto stabilito nelle convenzioni vigenti tra la Regione e Unioncamere FVG e tra quest'ultima e le Camere di commercio, prevedendo che le funzioni non già subdelegate da Unioncamere alle singole Camere di commercio siano esercitate, a seconda dei casi specificati, dalla Giunta regionale, dall'Amministrazione regionale ovvero da ciascuna singola Camera di commercio.

Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 8, 12 e 15 e all'articolo 2, comma 4, riguardano la conferma, a favore delle singole Camere di commercio, delle risorse già assegnate dalla Regione a Unioncamere FVG per l'esercizio delle funzioni delegate, per la quota a ciascuna spettante in conformità alle convenzioni precedentemente sottoscritte tra le stesse e Unioncamere FVG. Inoltre le Camere di commercio ricevono, a titolo di indennità per l'attività di gestione delle funzioni delegate, il rimborso delle spese (precedentemente spettante a Unioncamere FVG)²⁰, entro un limite massimo da definirsi nella convenzione che disciplina i rapporti tra Regione e Camere di commercio che dovrà essere stipulata dalla stessa Amministrazione regionale.

²⁰ Ai sensi dell'art. 45 della l.r. n. 4/2005 come modificato dal comma 3 dell'articolo 1 del provvedimento in esame.

La legge è entrata in vigore il 15 aprile 2017.

Disciplina finanziaria.

La legge non reca disposizioni di carattere finanziario e l'assenza di oneri è esplicitata nella relazione tecnico-finanziaria presentata a corredo del progetto di legge.

Legge regionale 12 aprile 2017, n. 7 recante disposizioni per il sostegno all'occupabilità dei giovani - AttivaGiovani -, per il sostegno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio e misure sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione.

Sintesi della legge.

La legge, di iniziativa della Giunta regionale, si propone di favorire l'inserimento lavorativo dei giovani tra i 18 e i 30 anni e la stabilità del lavoro, riducendo le forme di lavoro precario. A tal fine è prevista (Capo I) la concessione di contributi a enti di formazione professionale accreditati dalla Regione, soggetti del terzo settore e enti locali che operano in rete anche in collaborazione con imprese, per la realizzazione di interventi formativi mirati, volti ad aumentare il potenziale di occupabilità dei giovani che nei 12 mesi precedenti all'intervento non hanno svolto un'attività lavorativa e non hanno usufruito di percorsi formativi finalizzati al rilascio di un titolo di studio, pertanto a rischio di esclusione dal mercato del lavoro e dalla formazione.

Al fine di favorire l'accesso dei prestatori di lavoro accessorio a condizioni occupazionali stabili come previsto al Capo II della legge, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere a imprese, associazioni, fondazioni, cooperative e soggetti esercenti le libere professioni, contributi straordinari per le assunzioni nel 2017, con contratti di lavoro subordinato, di prestatori di lavoro accessorio che nel 2016 abbiano percepito da un singolo committente almeno 1.000 euro a titolo di compenso per prestazioni di lavoro accessorio (ex "voucheristi").

Il provvedimento prevede infine (Capo III) la sperimentazione di una misura di accompagnamento intensivo alla ricollocazione di disoccupati residenti sul territorio regionale, non rientranti fra i beneficiari dell'assegno di ricollocazione statale di cui al D.Lgs. 150/2015, da realizzarsi in collaborazione con i soggetti accreditati al lavoro e con i Centri per l'impiego.

Il controllo sull'attuazione della legge, anche ai fini della valutazione dei risultati, è disposto dalla clausola valutativa di cui all'articolo 15.

Il disegno di legge non è corredato dalla prevista relazione tecnico finanziaria sulla quantificazione degli oneri e sulle relative coperture.

La legge è entrata in vigore il 15 aprile 2017.

Disciplina finanziaria.

L'articolo 16 detta le norme finanziarie e autorizza complessivamente spese per oltre 5 milioni di euro nel triennio, in parte coperte mediante prelievo dal fondo globale denominato "Attivagiovani" e in parte attraverso lo storno (o la rimodulazione) di fondi.

In dettaglio la legge autorizza la spesa di complessivi 4,5 milioni di euro nel triennio finalizzata alla concessione di contributi per la realizzazione di interventi formativi a favore dei giovani con lo scopo di aumentarne il potenziale di occupabilità (articolo 2, comma 1).

La stessa legge, all'articolo 2, comma 2, specifica che la Regione finanzia gli anzidetti interventi mediante risorse proprie e del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo sulla base della programmazione degli interventi definita nel documento di Pianificazione Periodica delle Operazioni – PPO, del periodo di riferimento. Non risulta allegata al disegno di legge la prevista relazione tecnico finanziaria pertanto non sono noti i criteri seguiti per la quantificazione dell'onere di cui trattasi: quest'ultimo pertanto non può essere valutato sotto il profilo dell'attendibilità. La copertura avviene come segue:

- per € 1.500.000,00, suddivisi in ragione di € 500.000,00 per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, mediante prelievo dal fondo speciale (fondo globale) “Attivagiovani” (capitolo 9700 partita 25091)²¹ iscritto alla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti);
- per € 3.000.000,00, suddivisi in ragione di € 1.000.000,00 per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 mediante storno di fondi dalla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 2 (Formazione professionale), Titolo 1 (Spese correnti) dai capitoli di spesa destinati a trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per interventi nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fse per il periodo 2014-2020 “investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” (cap. 3631 – storno di € 150.000,00 per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019; cap. 3632 – storno di € 350.000,00 per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 e cap. 3633 – storno di € 500.000,00 per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019). Si osserva che la modalità di copertura in argomento (art. 16, c. 2, lett. b)), qualificata nel testo legislativo come “storno”, costituisce più precisamente una rimodulazione di fondi in quanto questi ultimi vengono diversamente “riorganizzati” dal punto di vista gestionale e distribuiti all'interno della medesima Missione 15, Programma 2, Titolo 1, tra differenti capitoli di spesa.

Per gli interventi previsti dall'articolo 6 della legge, inerente il contributo straordinario previsto per il sostegno all'assunzione, nel 2017, con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio, è autorizzata la spesa di 500 mila euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione 15

²¹ In sede di approvazione del bilancio 2017-2019 sono stati autorizzati nel 2017, sul fondo “Attivagiovani” (partita 25091) di cui trattasi, € 1.000.000,00 come evidenziato nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2017-2019.

(Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 3 (Sostegno all'occupazione), Titolo 1 (Spese correnti) (capitolo 3877 di nuova istituzione)²². Anche in questo caso, in mancanza della relazione tecnico finanziaria, non è possibile conoscere i criteri che hanno governato la stima dell'onere per la misura introdotta né esprimere valutazioni in merito all'attendibilità della quantificazione. La spesa trova copertura nuovamente attraverso il prelievo dal fondo speciale (fondo globale) (capitolo 9700 partita 25091)²³ iscritto alla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti).

Per l'introduzione della misura sperimentale di accompagnamento intensivo alla ricollocazione di disoccupati residenti sul territorio regionale, come prevista dall'articolo 13 della legge, viene altresì autorizzata la spesa di 200 mila euro per l'esercizio 2017, a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 3 (Sostegno all'occupazione), Titolo 1 (Spese correnti) (capitolo 3851 di nuova istituzione). La legge prevede specificatamente che la misura possa essere sostenuta, oltre che a valere su risorse regionali, anche a valere su parte delle risorse residue attribuite dallo Stato alla Regione per trattamenti di integrazione salariale e di mobilità di cui all'articolo 44, comma 6 bis, del D.Lgs. 148/2015, una volta rese effettivamente disponibili per l'Amministrazione regionale. La stima del costo della misura in argomento è stata effettuata facendo riferimento al costo dell'analoga misura statale di accompagnamento intensivo alla ricollocazione, come stimato dall'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), come specificato nella relazione tecnico finanziaria a corredo dell'emendamento che ha introdotto la disposizione in argomento. La copertura della spesa viene assicurata mediante storno di fondi dalla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali), Titolo 1 (Spese correnti) destinati rispettivamente a oneri per convenzioni con l'Amministrazione finanziaria dello Stato in materia di esercizio delle attività relative all'Irap e per accordi con le Amministrazioni pubbliche per lo scambio di informazioni, coordinamento ed eventuale esercizio congiunto delle

²² Lo stanziamento di competenza 2017 del citato capitolo 3877, pari a iniziali € 500.000,00, è stato ridotto di euro 200.000,00 a seguito della legge regionale n 43/2017. Lo stanziamento consolidato del 2017 risulta al 31.12.2017 pari a € 270.000.

²³ Come già evidenziato in precedenza, in sede di approvazione del bilancio 2017-2019 sono stati autorizzati nel 2017, sul fondo "Attivagiovani" (partita 25091) di cui trattasi, € 1.000.000,00. Detta autorizzazione è stata utilizzata per 500 mila euro a fronte del prelievo disposto per la copertura della spesa per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi formativi a favore dei giovani di cui all'articolo 2, comma 1 della legge in esame. In questa sede vengono utilizzati i restanti 500 mila euro per la copertura della spesa per il sostegno all'assunzione, nel 2017, con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio come previsto dall'art. 6, comma 1 della legge. A seguito dei due prelievi la partita (25091 sul cap. 9700) per il 2017 del fondo globale "Attivagiovani" di cui trattasi viene pertanto azzerata.

attività di accertamento (cap. 1490 – storno di € 150.000,00) nonché destinati a oneri per imposta di bollo (cap. 6160 – storno di € 50.000,00).

Al fine di agevolare l'attuazione della predetta misura di accompagnamento intensivo alla ricollocazione, la legge autorizza altresì una spesa di 120 mila euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 3 (Sostegno all'occupazione), Titolo 1 (Spese correnti) (capitolo 3852 di nuova istituzione)²⁴, per il potenziamento delle risorse umane e dei sistemi informativi dei Centri per l'impiego attraverso i quali vengono gestiti i servizi di accompagnamento intensivo alla ricollocazione. La relazione tecnico finanziaria a corredo dell'emendamento che ha introdotto la norma in argomento evidenzia che la stima del costo dell'intervento di cui trattasi è stata effettuata sulla base della spesa storica effettuata per azioni analoghe. L'onere trova copertura attraverso il seguente storno di fondi:

- € 100.000,00 a valere sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), Titolo 1 (spese correnti) dai capitoli inerenti spese per la convenzione con Poste Italiane spa per la gestione di un conto corrente postale e per gli oneri fiscali relativi alla gestione del conto corrente bancario di Tesoreria regionale (cap. 491 – storno di € 60.000), spese per accordi in ambito universitario per attività connesse alla definizione di parametri per l'introduzione i regimi fiscali di vantaggio (cap. 950 – storno di € 25.000) nonché spese per versamento di somme agli aventi diritto in base a titoli particolari (cap. 9695 – storno di € 15.000);
- € 20.000,00 a valere sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 4 (Gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali), Titolo 1 (spese correnti) dai capitoli inerenti spese per il rimborso agli aventi diritto del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cap. 94 – storno € 5.000) e spese per oneri di contenzioso tributario (cap. 1529 – storno € 15.000).

Dall'analisi svolta con riferimento alla legge in argomento emerge nuovamente, con particolare riferimento alla modalità di copertura a mezzo storno di fondi, la problematica inerente la mancata indicazione dell'effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, con contestuale riduzione delle pregressa autorizzazione di spesa, nonché la mancata evidenza delle

²⁴ Lo stanziamento di competenza 2017 del citato capitolo 3852, pari a iniziali 120.000 euro, è stato successivamente ridotto nel corso dello stesso 2017 di 60.000 euro a seguito della l.r. n. 37/2017. Lo stanziamento consolidato al 31.12.2017 risulta pari a 60.000 euro.

ragioni dell'inutilizzo delle risorse previste per le finalità cui erano originariamente destinate e l'omessa attestazione in merito all'assenza di programmi di spesa che possano determinare *ex post* la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide.

Da segnalare la precisazione, ad opera del testo legislativo, concernente l'eventuale utilizzo di risorse residuali di provenienza statale a sostegno della spesa prevista per l'attivazione della misura sperimentale di accompagnamento intensivo alla ricollocazione di disoccupati (art. 13, comma 4). Detta indicazione, volta a definire la specifica destinazione delle risorse statali residuali messe a disposizione a favore dell'Amministrazione regionale, è un chiaro esempio di come le modalità dinamiche di gestione dell'equilibrio del bilancio sono suscettibili di incidere sulle modalità di copertura.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
n. 7 del 12.4.2017. Disposizioni per il sostegno all'occupabilità dei giovani - AttivaGiovani -, per il sostegno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio e misure sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione.	16 norme finanziarie	1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1 [concessione contributi per interventi formativi, prevalentemente di tipo esperienziale, per favorire l'inserimento lavorativo dei giovani e la stabilità del lavoro], è autorizzata la spesa complessiva di 4.500.000 euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.	2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede come di seguito indicato: a) per 1.500.000 euro, suddivisi in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, mediante prelievo di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) e sul Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019; b) per 3 milioni di euro, suddivisi in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		<p>3. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 1 [concessione contributi straordinari per assunzioni effettuate nel 2017 sul territorio regionale, al fine di favorire l'accesso da parte dei prestatori di lavoro accessorio a condizioni occupazionali stabili], è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>	<p>4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelievo di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) e sul Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>
		<p>5. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 1 [misura di accompagnamento intensivo alla ricollocazione di disoccupati residenti sul territorio regionale non rientranti fra i beneficiari dell'assegno di ricollocazione], è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>	<p>6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>
		<p>7. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1 [potenziamento Centri per l'impiego con personale dedicato ai servizi di accompagnamento intensivo alla ricollocazione e potenziamento dei sistemi informativi in uso ai suddetti Centri], è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>	<p>8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante storno di pari importo come di seguito indicato:</p> <p>a) per 100.000 euro a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;</p> <p>b) per 20.000 euro a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>

Legge regionale 12 aprile 2017, n. 8 inerente l'istituzione delle Consulte comunali dei Giovani tramite modifica della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).

Sintesi della legge.

La legge, entrata in vigore il 29 aprile 2017, si pone l'obiettivo, attraverso modifiche alla legge regionale n. 5/2012 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), di garantire una uniformità istituzionale delle Consulte comunali dei giovani attraverso l'introduzione di alcuni principi cardine. L'intervento legislativo è altresì volto a consentire ai rappresentanti delle medesime Consulte comunali di partecipare all'organo di rappresentanza dei giovani del Friuli Venezia Giulia denominato "Consulta regionale dei giovani".

Il provvedimento, oltre a definire puntualmente le citate Consulte comunali, le modalità di funzionamento dei relativi organi e le funzioni svolte, propone un modello base di Statuto con l'intento di agevolare il percorso di istituzione di detto organismo consultivo da parte dei Comuni interessati.

Disciplina finanziaria.

La legge non reca disposizioni di carattere finanziario. L'assenza di oneri non risulta attestata in una relazione tecnico finanziaria in quanto la relazione prevista dall'articolo 86 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale non risulta allegata al disegno di legge.

Legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 inerente le funzioni onorifiche delle sopresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture.

Sintesi della legge.

Il provvedimento in esame deriva da uno stralcio a un emendamento presentato in Aula, con riferimento al disegno di legge n. 164 del 2016 (soppressione delle Province), concernente il riconoscimento delle (ex) Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine quali ambiti omogenei per unità territoriale, economica, culturale, sociale, storica ed identitaria, al fine del solo svolgimento delle funzioni onorifiche, cerimoniali e di rappresentanza.

In sede di esame da parte della V^a Commissione permanente sono stati altresì approvati numerosi emendamenti di iniziativa giuntale che, unitamente agli emendamenti presentati in Aula, hanno determinato l'introduzione, nella legge in argomento, di ulteriori disposizioni concernenti modifiche alle leggi regionali n. 9/2009, n. 26/2014, n. 18/2015, n. 10/2016, n. 18/2016, n. 20/2016, n. 24/2016 nonché norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico e norme inerenti trasporti e infrastrutture.

Il provvedimento è entrato in vigore il 27 aprile 2017.

La legge è stata successivamente modificata dalla l.r. 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), dalla l.r. 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità) nonché dalla l.r. 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020).

Disciplina finanziaria.

Va preliminarmente segnalato, dal punto di vista finanziario, che per alcuni articoli della legge l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale (anche sotto forma di minori entrate) risulta evidenziata nella relazione descrittiva in calce all'emendamento approvato. Trattasi in particolare dell'articolo 1 (inserimento dell'art. 46 bis nella l.r. n. 20/2016), dell'articolo 3 (modifica all'articolo 4 della legge regionale n. 20/2016), dell'articolo 5 (modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 9/2009), dell'articolo 6 (modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 9/2009), dell'articolo 11 (modifica all'articolo 10 della legge regionale n. 25/2016 – di natura tecnica), dell'articolo 12 (modifiche all'articolo 25 della legge regionale 18/2015), dell'articolo 13 (modifica all'articolo 27 bis della legge regionale 18/2015), dell'articolo 14 (modifica all'articolo 43 della legge regionale 26/2014), dell'articolo 15 (inserimento dell'articolo 44 bis nella legge regionale 26/2014),

dell'articolo 16 (modifica all'articolo 2 della legge regionale 27/2014), dell'articolo 18 (modifiche all'articolo 56 della legge regionale 10/2016, dell'articolo 23 (modifica all'articolo 32 della legge regionale 26/2014) e infine dell'articolo 24 (modifica all'articolo 61 bis della legge regionale 26/2014). Per altre disposizioni, l'assenza di oneri si deduce dal significato della norma che presenta meramente contenuti di natura tecnica, abroga precedenti disposizioni o effettua modifiche normative che non presentano riflessi finanziari sul bilancio regionale (articoli 2, 4, 19, 20, 21, 22 e 26). Con riferimento a **u**no di questi ultimi casi tuttavia, sussistono dei dubbi in merito alla completa assenza di oneri a carico delle finanze regionali: il riferimento è in particolare alla disposizione dell'articolo 4 concernente il trasferimento di immobili provinciali in proprietà alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale – ATER – nonché il trasferimento del complesso immobiliare di “Villa Carinzia” a Pordenone alla competente Azienda per l'assistenza sanitaria. Infatti, seppur il trasferimento della proprietà dei suddetti beni immobili sia espressamente esente da oneri fiscali ai sensi dell'articolo 1, comma 96, lettera b), della legge n. 56/2014, come richiamato dall'articolo 8, comma 3 della l.r. n. 20/2016, in mancanza di una relazione tecnico finanziaria che dia adeguata dimostrazione dell'effettiva e totale assenza di oneri a fronte del trasferimento di cui trattasi, non si può dedurre con immediatezza (e certezza) che il passaggio di proprietà dei suddetti beni agli enti interessati sia del tutto esente da gravami, attuali e/o futuri, a carico dell'Amministrazione regionale.

In relazione al trasferimento di funzioni provinciali nel settore sociale e del volontariato ai Comuni, la legge (articolo 7) incrementa l'assegnazione del fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali di cui all'art. 10, commi 18-20, della legge regionale n. 25/2016 (Legge di stabilità 2017) di complessivi euro 9.572.790, secondo gli importi individuati nella tabella A allegata alla legge, autorizzando la spesa di euro 3.190.930 per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019. La spesa grava sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (spese correnti) del bilancio 2017-2019 (capitolo 1779) e trova copertura a mezzo storno dalla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia), Titolo 1 (spese correnti) rispettivamente dal capitolo 1028 (storno di € 2.105.459,50 per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 – spesa ripartita a carattere pluriennale) inerente contributi precedentemente erogati dalle Province nel settore sociale e dal capitolo 1029 (storno di € 1.085.470,50 per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019) inerente contributi precedentemente erogati dalle Province nel settore del volontariato.

Il comma 7 del già citato articolo 7, inoltre, ai fini del subentro della Regione nelle partecipazioni

detenute dalle Province nel Consorzio per l'Assistenza Medico Psico Pedagogica (CAMPP) e nel Consorzio Isontino Servizi Integrati (CISI), come disposto dall'articolo 9, comma 5, della legge regionale n. 20/2016, autorizza una spesa complessiva pari a euro 989.641,36, suddivisa in ragione di euro 708.473,18 per l'anno 2017 e euro 281.168,18 per l'anno 2018, a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (spese correnti) del bilancio 2017-2019 (capitolo 1757 – fondo per la gestione commissariale delle Province - aumento stanziamento pari a € 427.305 per il 2017 e capitolo 1781 – fondo ordinario transitorio provinciale - aumento stanziamento pari a € 281.168,18 per il 2017 e per il 2018). La copertura dei suddetti oneri è assicurata mediante storno di fondi dalla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia), Titolo 1 (spese correnti) dal capitolo 1028 inerente contributi precedentemente erogati dalle Province nel settore sociale (spesa ripartita a carattere pluriennale). Va in proposito rilevato che né la relazione all'emendamento di commissione (1 bis.4) che ha introdotto l'articolo 7, né la stessa relazione tecnico finanziaria a corredo del medesimo emendamento, si occupano di esplicitare la tipologia di spesa autorizzata dal comma 7 ai fini del subentro della Regione nelle partecipazioni detenute dalle Province nel Consorzio per l'Assistenza Medico Psico Pedagogica (CAMPP) e nel Consorzio Isontino Servizi Integrati (CISI), come disposto dall'articolo 9, comma 5, della legge regionale n. 20/2016. Un tanto rileva ai fini della corretta imputazione del suddetto onere che potrebbe verosimilmente essere ascrivibile al Titolo 3 della spesa (spese per incremento di attività finanziarie), anziché al Titolo 1, qualora la relativa spesa fosse identificata e qualificata come “acquisizione di partecipazioni”.

In generale, la relazione tecnico finanziaria (RTF) a corredo dell'emendamento di Commissione che ha introdotto nel testo legislativo l'articolo 7 in argomento, salvo evidenziare la natura (corrente) e il tipo di spesa autorizzata (pluriennale entro il triennio) nonché la tipologia di copertura a mezzo storno, non si occupa di specificare, come peraltro espressamente richiesto dal modello di RTF semplificata utilizzato, i capitoli interessati dai medesimi storni nonché la natura delle spese su cui incidono le operazioni di riduzione dei fondi.

L'articolo 8 della legge interviene nel processo di perequazione delle risorse a favore dei Comuni in relazione allo svolgimento, da parte dei medesimi e delle UTI, delle funzioni inerenti i servizi sociali. A tal fine viene prevista, a favore dei Comuni che abbiano sostenuto un costo pro capitale superiore alla media regionale, un'assegnazione integrativa di euro 6.350.000 per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 per un totale di oltre 19 milioni di euro autorizzati nel triennio. La spesa grava sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 1 (Relazioni finanziarie con le

altre autonomie territoriali), Titolo 1 (spese correnti) del bilancio 2017-2019 (capitolo 1776 di nuova istituzione). La copertura dell'onere complessivo di euro 19.050.000 si realizza come di seguito esposto.

- Per l'anno 2017:
 - attraverso le maggiori entrate previste in 6 milioni di euro ai sensi dell'articolo 49, primo comma, punto 7 bis) della Legge Cost. 31.1.1963 n. 1 (quote fisse di entrate tributarie erariali riscosse nel territorio della Regione – accise sulle benzine e sul gasolio per uso autotrazione), che affluiscono tra le entrate del Titolo 1 (entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), Tipologia 103 (Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali) del bilancio 2017-2019 sul capitolo 2215;
 - attraverso la rimodulazione di fondi, per l'importo di euro 350.000, all'interno della citata Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (spese correnti) del bilancio 2017-2019 (capitolo 1787 relativo al fondo per il concorso agli oneri correnti dei Comuni e delle UTI derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile);
- Per ciascuno degli anni 2018 e 2019:
 - mediante il prelievo di 6 milioni di euro dalla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 1 (Fondo di riserva), Titolo 1 (spese correnti) dal capitolo 9680 (Fondo di riserva – oneri per spese obbligatorie e d'ordine di parte corrente);
 - mediante la rimodulazione di fondi, per l'importo di euro 350.000, all'interno della citata Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (spese correnti) del bilancio 2017-2019 (dal già citato capitolo 1787);

Con riferimento alle disposizioni finanziarie anzidette contenute nel suddetto articolo 8, si segnala nuovamente come la relazione tecnico finanziaria semplificata a corredo dell'emendamento interessato, pur precisando la natura e il tipo della spesa, l'importo e la modalità di copertura dell'onere previsto, così come i capitoli di entrata e di spesa interessati rispettivamente dalle movimentazioni aumentative e diminutive, non contenga, in particolare con riferimento alla rimodulazione di fondi, elementi inerenti la dimostrazione dell'effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, nonché l'evidenza delle ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate ovvero l'assenza di programmi di spesa che possano determinare in futuro la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui

autorizzazione di spesa si incide. Per quanto concerne il prelievo dal fondo oneri per spese obbligatorie e d'ordine, si sottolinea che l'articolo 18 (Fondi di riserva) della l.r. n. 21/2007 nel disciplinare l'utilizzo di tale fondo²⁵, evidenzia (comma 5) che il medesimo è destinato a integrare gli stanziamenti, rivelatisi insufficienti, delle unità di bilancio e capitoli afferenti specificatamente a spese obbligatorie relative a: oneri di personale, oneri per ammortamenti derivanti dal ricorso al mercato finanziario, residui passivi caduti in perenzione amministrativa e reclamati dai creditori, fondi di garanzia a fronte delle fideiussioni concesse dalla Regione nonché spese d'ordine relative all'accertamento e alla riscossione delle entrate. La spesa cui si provvede in questa sede con il prelievo dal fondo di cui trattasi (assegnazione integrativa per perequazione delle risorse a favore dei Comuni in relazione allo svolgimento, da parte dei medesimi e delle UTI, delle funzioni inerenti i servizi sociali) non rientra tra le spese obbligatorie né concerne spese d'ordine relative all'accertamento e alla riscossione di entrate²⁶.

La disposizione di cui all'articolo 9 della legge prevede che l'erogazione delle risorse a favore dei Comuni, a valere sui fondi ordinario e di perequazione e del fondo ordinario per gli investimenti, avvenga in relazione alle effettive necessità di cassa comunicate dagli enti locali medesimi tenendo conto delle quote di maggior gettito IMU 2016 da recuperare a favore del bilancio statale e regionale definite in via provvisoria con deliberazione della Giunta regionale 2 settembre 2016 n. 1608. In proposito si segnala che la relazione tecnico finanziaria semplificata a corredo dell'emendamento che ha introdotto la norma di cui trattasi evidenzia, con riferimento alla disposizione in argomento, una spesa una tantum (sia di parte corrente che di parte capitale) a carico della Regione che non risulta quantificata. La modalità di copertura individuata è quella a mezzo storno di fondi tuttavia non vengono specificati né i capitoli interessati né la natura degli stanziamenti che vengono ridotti.

Ai fini del riequilibrio finanziario nei confronti delle UTI conseguente all'impatto delle assegnazioni della quota ordinaria per funzioni comunali del fondo ordinario transitorio per le UTI, di cui all'articolo 10, comma 18, lett. b) della l.r. n. 25/2016 (legge di stabilità 2017), la legge in esame

²⁵ L'articolo 48 "Fondi di riserva" del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. prevede che nella parte corrente del bilancio regionale sia iscritto, tra l'altro, un "fondo di riserva per spese obbligatorie" dipendenti dalla legislazione in vigore. Le spese obbligatorie evidenziate nel citato art. 48 sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa. L'ordinamento contabile della regione disciplina le modalità e i limiti di prelievo di somme dal fondo di cui trattasi.

²⁶ Si osserva che, secondo quanto esposto nella descrizione del capitolo di spesa n. 1776 impinguato (fonte: bilancio finanziario gestionale), la destinazione della spesa, la modalità di assegnazione e i criteri di riparto dei fondi sono comunque individuati dalla legge.

(articolo 10) prevede lo stanziamento per il 2017 di un fondo straordinario di oltre 3 milioni di euro. Detto fondo è ripartito a favore delle suddette UTI sulla base della differenza tra l'importo totale della riduzione dei trasferimenti del fondo ordinario transitorio comunale per il 2017 (a carico dei Comuni appartenenti all'UTI) e l'importo della quota assegnata per lo stesso esercizio alle suddette Unioni per l'esercizio delle funzioni comunali. Viene a tal fine autorizzata una spesa complessiva pari a euro 3.029.923,98 per l'anno 2017 che grava sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (spese correnti) del bilancio 2017-2019 sul capitolo 1752 di nuova istituzione. L'onere trova copertura a mezzo rimodulazione di fondi dalla medesima Missione 18, Programma 1, Titolo 1 (storno di € 1.860.000 dal capitolo 1786 inerente il fondo per la valorizzazione delle buone pratiche degli enti locali e di € 1.169.923,98 dal capitolo 1787 inerente il fondo per il concorso agli oneri correnti dei Comuni e delle UTI derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile). Si segnala che la modalità di copertura esposta nella citata disposizione di legge non trova conferma nella relazione tecnico finanziaria semplificata a corredo del corrispondente emendamento: la relazione, infatti, prevede che la suddetta spesa venga coperta attraverso maggiori entrate (non meglio specificate).

L'articolo 17 della legge in esame prevede che la Regione trasferisca risorse finanziarie e spazi assunzionali alle UTI che non risultino destinatarie di personale di staff (proveniente dalle ex Province e dalle sopprimende Comunità montane) con profilo amministrativo-economico ovvero ne risultino destinatarie per un numero inferiore a cinque unità. Ciò con l'intento di consentire la copertura, mediante assunzione di personale con lavoro a tempo indeterminato, dei posti necessari al raggiungimento del limite di cinque unità. Nelle more dell'attuazione delle procedure di assunzione e per il tempo strettamente necessario al loro completamento, le Unioni possono utilizzare le predette risorse e gli spazi assunzionali trasferiti per ricorrere a forme di lavoro flessibile per l'acquisizione delle professionalità di staff in argomento. L'amministrazione riconosce alle UTI l'importo forfettario di 38.300 euro su base annua, per ciascuna unità di personale prevista dal piano occupazionale da attuare di categoria C o D, per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019. La spesa prevista ammonta a euro 1.660.000 per l'anno 2017, euro 2.489.500 per l'anno 2018 ed euro 2.489.500 per l'anno 2019 per un totale complessivo pari a euro 6.639.000 nel triennio. L'onere grava sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (spese correnti) del bilancio 2017-2019 sul

capitolo 1754 (risorse compensative personale UTI) di nuova istituzione²⁷.

La copertura della spesa viene realizzata come di seguito evidenziato.

- Per l'anno 2017, per euro 1.160.000 mediante storno di fondi dalla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 10 (Risorse umane), Titolo 1 (Spese correnti) dal capitolo 3557 inerente stipendi e altri assegni fissi al personale regionale e per euro 500.000 mediante prelievo dalla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 1 (Fondo di riserva), Titolo 1 (Spese correnti) dal capitolo 9680 (Fondo di riserva – oneri per spese obbligatorie e d'ordine di parte corrente);
- Per gli anni 2018 e 2019 attraverso la rimodulazione di fondi all'interno della citata Missione 18, Programma 1, Titolo 1 (per ciascuno degli esercizi 2018 e 2019 storno di € 1.860.000 dal capitolo 1786 inerente il fondo per la valorizzazione delle buone pratiche degli enti locali e storno di € 629.500 dal capitolo 1787 concernente il fondo per il concorso agli oneri correnti dei Comuni e delle UTI derivanti da accadimenti di natura straordinaria).

Anche a carico della relazione tecnico finanziaria semplificata a corredo dell'emendamento che ha introdotto l'anzidetta disposizione, si osserva l'assenza di qualsivoglia informazione inerente i capitoli di spesa interessati dallo storno di fondi ivi compresa la dimostrazione dell'effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, nonché l'evidenza delle ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate e l'assenza di programmi di spesa suscettibili di determinare, a posteriori, la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide. Per quanto concerne il prelievo dal fondo oneri per spese obbligatorie e d'ordine, si evidenzia che anche la spesa cui si provvede in questa sede con il prelievo dal fondo di cui trattasi (risorse compensative trasferite per personale UTI) non rientra tra le spese obbligatorie né concerne spese d'ordine relative all'accertamento e alla riscossione di entrate²⁸.

Con riferimento all'articolo 17 in argomento, si segnala altresì che, tra le modifiche apportate dall'articolo 10 della legge regionale n. 31/2017 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), è

²⁷ Lo stanziamento di competenza 2017 del citato capitolo 1754, pari a iniziali euro 1.660.000,00, è stato successivamente ridotto nel corso dello stesso 2017 a seguito della l.r. n. 37/2017. Lo stanziamento consolidato al 31.12.2017 risulta pari a euro 957.500,00.

²⁸ Si osserva che, secondo quanto esposto nella descrizione del capitolo di spesa n. 1754 impinguato (fonte: bilancio finanziario gestionale), la destinazione della spesa, la modalità di assegnazione e i criteri di riparto dei fondi sono comunque individuati dalla legge.

stato inserito nel suddetto articolo 17 il comma 5-bis. Tale nuova disposizione prevede che la Regione trasferisca, nell'ambito delle disponibilità finanziarie già previste, come evidenziate in precedenza, ulteriori risorse finanziarie e spazi assunzionali al fine di consentire la copertura, mediante assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di dieci unità di personale in relazione all'esercizio di funzioni in materia di edilizia scolastica, a decorrere dal 1° settembre 2017, ripartite tra le UTI Collio-Alto Isonzo, Friuli Centrale, Giuliana e Noncello. Dette Unioni, come già previsto con riferimento alle assunzioni di personale di staff, nelle more dell'attuazione delle procedure di assunzione e per il tempo strettamente necessario al loro espletamento, possono ricorrere a forme di lavoro flessibile utilizzando le risorse e gli spazi assunzionali trasferiti. Ai sopravvenuti oneri derivanti dall'introduzione della disposizione di cui al citato comma 5-bis si provvede a valere sullo stanziamento già previsto con riferimento all'articolo 17, comma 6, della legge regionale in esame, sulla citata Missione 18, Programma 1, Titolo 1.

Ai fini delle valutazioni inerenti la coerenza della portata dell'ampliamento dell'intervento originariamente previsto dall'articolo 17 (ad opera dell'articolo 10, commi 6 e seguenti, della legge regionale n. 31/2017) con l'invarianza delle risorse a suo tempo stanziato in sede di emanazione della legge regionale n. 9/2017 (come specificato al comma 7 dell'articolo 10 della l.r. n. 31/2017) va tenuto conto di alcuni fattori determinanti. Si evidenzia che, in prima istanza, le risorse finanziarie e gli spazi assunzionali trasferiti dalla Regione erano finalizzati a consentire la copertura dei posti necessari al raggiungimento del limite di cinque unità di personale di staff, per ciascuna UTI non destinataria di detto personale ovvero destinataria per un numero inferiore a cinque unità, a fronte di uno specifico piano occupazionale per la cui attuazione l'Amministrazione regionale si è impegnata a riconoscere un importo forfettario di 38.300 euro su base annua per ogni unità di personale ivi prevista di categoria C o D, per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019. Detto impegno (e il corrispondente importo) viene confermato anche a fronte del trasferimento delle risorse alle specifiche UTI individuate al nuovo comma 5-bis dell'art. 17, per l'assunzione di dieci unità di personale in relazione all'esercizio delle funzioni in materia di edilizia scolastica.

Tenuto conto di quanto sopra esposto si osserva che l'ampliamento dell'intervento previsto dall'innovato articolo 17, al fine di agevolare ulteriori assunzioni di unità di personale da parte delle UTI ad invarianza di risorse già stanziato in sede di emanazione della legge regionale n. 9/2017 a copertura dell'intervento originario, potrebbe denotare un difetto di quantificazione dell'onere *ab origine* (sovrastima) ovvero, nel caso più critico, una sottostima delle risorse aggiuntive necessarie in conseguenza dell'estensione dell'azione regionale.

Ulteriori disposizioni finanziarie sono contenute negli articoli 25 (altre disposizioni finanziarie

urgenti) e 27 (norme finanziarie in materia di trasporti e infrastrutture) della legge.

Attraverso tali articoli vengono in particolare autorizzate le seguenti spese:

- Una spesa di euro 250.000 (art. 25 comma 1) per l'anno 2017 per l'acquisto e la manutenzione di mobili, materiali e attrezzature d'ufficio, che si rende necessario in considerazione dell'implementazione delle sedi regionali (anche a causa del trasferimento delle funzioni provinciali)²⁹ e che grava sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), Titolo 2 (Spese in conto capitale) sul capitolo 1486. Detta spesa trova copertura a mezzo storni di fondi:
 - o per euro 20.000 dalla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti) dal capitolo 9778 inerente rimborsi di parte corrente ad amministrazioni centrali di somme non dovute o incassate in eccesso in tesoreria;
 - o Per euro 50.000 dalla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (spese correnti) dal capitolo 1682 inerente interessi passivi relativi all'ammortamento di mutui contratti da Comuni e Province con la Cassa DD.PP. per la realizzazione di opere pubbliche (spesa ripartita a carattere pluriennale);
 - o Per euro 180.000 dalla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), Titolo 1 (Spese correnti) dai capitoli 1468 e 1471 inerenti rispettivamente spese per l'approvvigionamento di beni di consumo di interesse comune a pronto impiego o economici (storno di € 50.000 – spesa ripartita a carattere pluriennale) e spese per canoni e utenze relative agli immobili e agli uffici regionali (storno di € 130.000 – spesa ripartita a carattere pluriennale);
- Una spesa di euro 80.000 (art. 25 comma 3) per l'anno 2017 per studi e incarichi di consulenza, in particolare volti a garantire il necessario supporto collaborativo di IFEL e SOSE per l'elaborazione dei costi e dei fabbisogni standard e per le rilevazioni essenziali alla trattativa con lo Stato sull'extragettito IMU³⁰, che grava sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 10 (Risorse umane), Titolo 1 (Spese correnti)

²⁹ Dati tratti dalla relazione all'emendamento aggiuntivo d'Aula n. 19 bis.1.

³⁰ Dati tratti dalla relazione all'emendamento aggiuntivo d'Aula n. 19 bis.1.

sul capitolo 9758. La modalità di copertura prevista è nuovamente lo storno di fondi come di seguito esposto.

- Per euro 50.000 dalla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (spese correnti) dal capitolo 1787 inerente il fondo per il concorso agli oneri correnti dei Comuni e delle UTI derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile;
- Per euro 30.000 dalla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), Titolo 1 (Spese correnti) dal capitolo 1521 inerente spese per la valorizzazione, custodia, manutenzione e riparazione di beni mobili patrimoniali (spesa ripartita a carattere pluriennale);
- Una spesa di euro 793.000 (art. 27 comma 2) per l'anno 2017 per l'avvio dell'opera di escavazione del canale di accesso al porto di Monfalcone, che grava sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 3 (Trasporto per vie d'acqua), Titolo 2 (Spese in conto capitale) sul capitolo 7016 di nuova istituzione. L'onere trova copertura a mezzo storno di pari importo dalla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 5 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese in conto capitale) dal capitolo 7003 inerente spese per viabilità e infrastrutture stradali;
- Una spesa di euro 800.000 (art. 27 comma 4) per l'anno 2017 per l'acquisto e l'esecuzione di costruzioni per sistemarvi, in caso di necessità, persone che occupano locali destinati a sede di Uffici regionali o di enti ed istituti dipendenti dalla Regione nonché per la manutenzione straordinaria dei beni del patrimonio anche disponibile della Regione, che grava sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) Titolo 2 (Spese in conto capitale) sul capitolo 1741. La copertura dell'onere si realizza nuovamente a mezzo storno di fondi dalla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 5 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese in conto capitale) dal già citato capitolo 7003 inerente spese per viabilità e infrastrutture stradali.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
n. 9 del 21.4.2017. Funzioni onorifiche delle sopresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture.	7 Norme in materia di Unioni territoriali intercomunali	5. Per le finalità di cui al comma 2 [incremento del fondo ordinario transitorio per le UTI a titolo di quota per il finanziamento del settore sociale e del volontariato] è autorizzata la spesa di 9.572.790 euro suddivisa in ragione di 3.190.930 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.	6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
		7. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 5, della legge regionale 20/2016 [subentro della Regione nelle partecipazioni detenute dalle Province nel Consorzio per l'Assistenza Medico PsicoPedagogica (CAMPP) e nel Consorzio Isontino Servizi Integrati (CISI)] è autorizzata la spesa di 989.641,36 euro suddivisa in ragione di 708.473,18 euro per l'anno 2017 e di 281.168,18 euro per l'anno 2018 , a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.	8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
	8 Assegnazione integrativa ai Comuni	5. Per la finalità prevista al comma 1 [assegnazione integrativa in relazione al processo di perequazione delle risorse a favore dei Comuni, in relazione alle funzioni dei servizi sociali erogati dai medesimi e allo svolgimento delle medesime da parte delle UTI] è autorizzata la spesa complessiva di 19.050.000 euro per il triennio 2017-2019 , suddivisa in ragione di 6.350.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.	6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede come di seguito indicato: a) per l'anno 2017 con le maggiori entrate per l'importo di 6.000.000 di euro previste ai sensi dell'articolo 49, primo comma, punto 7 bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e che affluiscono sul Titolo n. 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) - Tipologia n. 103 (Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019, nonché per l'importo di 350.000 euro mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
			b) per ciascuno degli anni 2018 e 2019 mediante prelievo di 6.000.000 di euro dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, e per l'importo di 350.000 euro mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
	10 Fondo straordinario di riequilibrio per le Unioni territoriali intercomunali	1. Ai fini del riequilibrio dell'impatto finanziario nei confronti delle Unioni territoriali intercomunali derivante dalle assegnazioni di cui all'articolo 10, comma 18, lettera b), della legge regionale 25/2016 [quota ordinaria per le funzioni comunali del fondo ordinario transitorio per le UTI], è stanziato per l'anno 2017 un fondo straordinario di 3.029.923,98 euro. 4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3.029.923,98 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.	5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
	17 Risorse per il personale di staff delle Unioni territoriali intercomunali	6. Per le finalità previste al presente articolo [risorse per il personale di staff delle UTI] è destinata la spesa complessiva di 6.639.000 euro per il triennio 2017-2019, suddivisa in ragione di 1.660.000 euro per l'anno 2017 , di 2.489.500 euro per l'anno 2018 e di 2.489.500 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.	7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede come di seguito indicato: a) per l'anno 2017 , per 1.160.000 euro mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, e per 500.000 euro mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019; b) per gli anni 2018 e 2019 , mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
			2017-2019.
	25 Altre disposizioni finanziarie urgenti	<p>1. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001) [per le esigenze operative correnti, le Direzioni regionali e i Servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per l'acquisto e manutenzione di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale a specifici corsi, seminari, convegni, iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale e quelle disciplinate nel regolamento per le spese economali], è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p> <p>3. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 23, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014) [spese per studi e incarichi di consulenza, incluse quelle relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti], è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>	<p>2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo come di seguito indicato:</p> <p>a) per 20.000 euro a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;</p> <p>b) per 50.000 euro a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;</p> <p>c) per 180.000 euro a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p> <p>4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo come di seguito indicato:</p> <p>a) per 50.000 euro a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;</p> <p>b) per 30.000 euro a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
	<p>27 Norme finanziarie in materia di trasporti e infrastrutture</p>	<p>2. Per le finalità previste dal comma 1 [finanziamento attività di avvio dell'opera di escavazione del canale di accesso al porto di Monfalcone] è autorizzata la spesa di 793.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p> <p>4. Per le finalità previste dall'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale [acquisto e esecuzione di costruzioni per sistemarvi, in caso di necessità, persone che occupano locali destinati a sede di Uffici regionali o di enti ed istituti dipendenti dalla Regione e manutenzione straordinaria patrimonio della Regione), è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>	<p>3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p> <p>5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>

Legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 recante disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.

Sintesi della legge.

La legge reca una disciplina organica della gestione dei beni del demanio marittimo regionale nell'ambito della laguna di Marano-Grado, e apporta modifiche alla legge regionale n. 22/2006 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale n. 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico) in materia di demanio marittimo statale con finalità turistico-ricreativo, nonché alla legge regionale n. 17/2009 (disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale) in materia di demanio idrico regionale e alla legge regionale n. 28/2002 in materia di Consorzi di bonifica.

La legge è entrata in vigore il 27 aprile 2017.

La legge regionale n. 31/2017 e la legge regionale n. 37/2017 sono successivamente intervenute con modifiche alla legge regionale n. 10/2017 (in particolare nei confronti degli articoli 48 e 54).

Quest'ultima, inoltre, è stata impugnata – limitatamente agli articoli 7, 8, 9 (comma 3) e 49 – dal Presidente del Consiglio dei Ministri (con ricorso n. 46 depositato il 27.6.2017) che ha rilevato profili di illegittimità costituzionale. Le disposizioni impugnite, infatti, dettando una disciplina regionale dell'assegnazione delle concessioni demaniali marittime, eccederebbero dalle competenze statutarie e risulterebbero invasive delle competenze in materia di tutela della concorrenza, riconosciute in via esclusiva allo Stato dall'articolo 117, secondo comma lettera e) della Costituzione. L'articolo 11, comma 21, della legge regionale n. 31/2017 (Assestamento del bilancio 2017-2019) ha in seguito sospeso l'efficacia dell'articolo 7, dell'articolo 8, dell'articolo 9, commi 2 e 3, dell'articolo 41 e dell'articolo 49 della legge in argomento fino alla definizione del giudizio promosso avanti alla Corte Costituzionale.

Disciplina finanziaria.

Le norme finanziarie sono contenute nell'articolo 57 della legge.

L'articolato normativo prevede degli oneri finalizzati a remunerare - sotto forma di gettoni di presenza, compensi e rimborsi spese - i componenti (interni ed esterni) del Comitato tecnico di valutazione-Sezione demaniale istituito presso la Direzione centrale competente in materia di demanio ai sensi dell'articolo 48 della legge. Per le finalità di cui trattasi viene in particolare autorizzata (articolo 57, comma 2) una spesa di € 5.000,00 per l'anno 2017 a valere sulla Missione 1

(Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali), Titolo 1 (Spese correnti) (capitolo 2467 di nuova istituzione) che trova copertura a mezzo storno di fondi dalla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), Titolo 1 (Spese correnti), relativi a canoni per utilizzo di beni immobili di proprietà di terzi (capitolo 1463).

La legge dispone altresì (articolo 57, comma 3) a carico dell'Amministrazione regionale, una spesa di € 15.000,00 per l'anno 2017 a valere sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 8 (Statistica e servizi informativi), Titolo 1 (Spese correnti) (capitolo 243), relativa all'organizzazione e divulgazione della banca dati delle informazioni relative alle occupazioni delle aree demaniali, denominata Catasto Regionale del Demanio (Ca.R.D.), secondo quanto previsto dall'articolo 56. A tale onere si fa nuovamente fronte mediante storno di fondi dalla già citata Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), Titolo 1 (Spese correnti), inerenti canoni per utilizzo di beni immobili di proprietà di terzi (capitolo 1463).

Va rilevato un difetto di coerenza teleologica fra il capitolo di spesa interessato dagli storni anzidetti – riferito a una spesa ripartita a carattere pluriennale concernente canoni relativi a utilizzi di beni immobili di proprietà di terzi - e i capitoli destinatari delle risorse stornate concernenti rispettivamente spese per il Comitato tecnico di valutazione – Sezione Demaniale – e spese per l'organizzazione e la divulgazione della banca dati del Catasto Regionale del Demanio.

Dal punto di vista finanziario si segnala, per completezza, che la legge prevede anche delle entrate connesse al rilascio di provvedimenti di concessione e autorizzazione relativi ai beni del demanio marittimo. Gli introiti, peraltro non quantificati in questa sede, verranno accertati e riscossi al Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia n. 30100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) del bilancio 2017-2019 (sul capitolo di entrata n. 721).

Per quanto concerne la relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge, va evidenziato che la medesima risulta carente sia sotto il profilo dei criteri e parametri utilizzati per la quantificazione del costo presunto degli interventi³¹ – criteri che di fatto non sono stati esplicitati - sia dal punto di vista della dimostrazione delle ragioni del mancato utilizzo delle risorse oggetto di storno per le finalità cui erano originariamente destinate.

³¹ A questo proposito si segnala che anche il dossier predisposto dall'area giuridico-legislativa della Segreteria generale, ad uso del Consiglio regionale, sul disegno di legge in argomento, aveva evidenziato l'incompletezza della citata relazione tecnico-finanziaria a fronte della mancata indicazione dei criteri e delle metodologie applicate per la quantificazione degli oneri previsti dalla stessa legge.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
n. 10 del 21.4.2017. Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.	57 Norme finanziarie	<p>2. Per le finalità di cui all'articolo 48, commi 6, 7 e 8 [gettoni componenti Comitato tecnico di valutazione - Sez. Demaniale, rimborso spese per componenti esterni al Comitato e compensi a esperti per valutazioni progetti], è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (S/nuova istituzione)</p> <p>3. Per le finalità di cui all'articolo 56, comma 1 [banca dati delle informazioni relative alle occupazioni delle aree demaniali, denominata Catasto Regionale del Demanio (Ca.R.D.)], è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 8 (Statistica e servizi informativi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (S/243)</p>	<p>4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 2 e 3 si provvede per complessivi 20.000 euro per l'anno 2017 mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (S/1463)</p>

Legge regionale 9 maggio 2017, n. 11 recante modifiche alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione).

Sintesi della legge.

La legge, entrata in vigore il 1° giugno 2017, apporta alcune integrazioni alla legge regionale n. 20/2012 concernente il benessere e la tutela degli animali di affezione. In particolare il provvedimento interviene sul tema degli animali utilizzati nei pubblici spettacoli (tra i quali l'attività circense e le mostre viaggianti), la cui detenzione viene subordinata al rilascio di un'autorizzazione, da parte del Comune nel quale avviene la manifestazione, previa verifica del rispetto di adeguate condizioni di tutela degli animali impiegati in tali attività.

Disciplina finanziaria.

La legge non reca disposizioni di carattere finanziario e l'assenza di oneri è esplicitata nella relazione tecnico-finanziaria presentata a corredo della proposta di legge.

Legge regionale 9 maggio 2017, n. 12 recante norme in materia di cultura, sport e solidarietà.

Sintesi della legge.

La legge regionale in oggetto, di iniziativa della Giunta regionale con progetto di legge presentato il 22 marzo 2017, contiene, oltre ad alcune norme di modifica di leggi regionali in materia di beni culturali (l.r. n. 23/2015, l.r. n. 10/2006, l.r. n. 2/2016, n. 11/2013, l.r. 16/2014 e n. 17/2016) e a norme aventi carattere tecnico o di coordinamento, diverse disposizioni volte a confermare, in deroga alle norme in materia di procedimento amministrativo, assegnazioni finanziarie già concesse ai Comuni (nella maggior parte dei casi a causa del mancato rispetto di termini perentori già fissati), nonché disposizioni inerenti la concessione di finanziamenti straordinari in ambito sportivo, culturale e di politiche sociali.

La legge, entrata in vigore il 18 maggio 2017, è stata successivamente modificata dalla l.r. 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

Disciplina finanziaria.

Le norme finanziarie sono contenute in diversi articoli della legge.

L'articolo 3, recante norme in materia di riassetto e finanziamento dei sistemi bibliotecari, prevede degli oneri a fronte della concessione, agli enti gestori delle biblioteche che si sono impegnate ad espletare le funzioni centralizzate e di coordinamento generale, in vista della costituzione dei nuovi sistemi bibliotecari previsti dalla l.r. n. 23/2015, di contributi straordinari a titolo di concorso nelle spese sostenute dal 1° luglio al 31 dicembre 2017. Per tali finalità è prevista una spesa complessiva di 20 mila euro per l'anno 2017 quantificata, come specificato nella relazione tecnico finanziaria al corrispondente emendamento d'aula, tenuto conto della spesa storica per interventi analoghi, che grava sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), Programma 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 1 (Spese correnti) (cap. 6642 di nuova istituzione)³². All'onere di cui trattasi viene fatto fronte a mezzo storno di fondi già stanziati alla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), Programma 2 (Attività culturali e

³² Lo stanziamento di competenza 2017 del citato capitolo 6642, pari a iniziali 20.000 euro, pur aumentato di € 400,00 a seguito della l.r. n. 31/2017, al 31.12.2017 risulta ridotto rispetto a quello iniziale ovvero è pari a 15.600 euro.

interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti) (cap. 6075) e destinati a spese per il prestito interbibliotecario fra i soggetti della rete bibliotecaria regionale.

La legge prevede altresì una serie di contributi straordinari per diverse finalità. Sono a tal uopo previste:

- All'articolo 11: una posta di euro 20.000,00 per il 2017 a fronte della concessione, all'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS) – Associazione Nazionale Esercenti Cinema (ANEC) – Sezione Interregionale delle Tre Venezie, di un contributo straordinario per la circuitazione dei film della Sezione Autonoma della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia “Settimana Internazionale della Critica” nelle sale del territorio regionale (Missione 5 – Programma 2 – Titolo 1 – cap. 6638 di nuova istituzione). L'onere, quantificato sulla base della spesa storica sostenuta per interventi analoghi³³, trova copertura a mezzo rimodulazione di fondi dalla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti) (cap. 6482), destinati al finanziamento per progetti di rilevanza internazionale, nazionale o regionale nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, prevalentemente in ambito regionale.
- All'articolo 18: una posta di euro 56.000,00 per l'anno 2017, per il finanziamento straordinario al Comune di Cercivento a titolo di indennizzo una tantum e in misura forfettaria – come previsto per i Comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti che hanno registrato un rapporto percentuale superiore a 2 per cento tra presenze medie di stranieri (definiti nell'ambito delle normative sulla protezione internazionale) e popolazione residente al 31 dicembre 2015 - a ristoro della mancata corresponsione del medesimo indennizzo nel corso del 2016 (Missione 12 – Programma 4 – Titolo 1 – cap. 6643 di nuova istituzione). Detto onere – calcolato sulla base dei dati già attestati dal Comune di Cercivento in data 7.12.2016 con riferimento al periodo 1 gennaio – 30 settembre 2016, come specificato al comma 2 dell'articolo 18 - trova copertura mediante rimodulazione di fondi dalla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) – Programma 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) – Titolo 1 (Spese correnti) (capitolo 5014) destinati a interventi previsti dal programma delle politiche di immigrazione.

³³ I criteri di quantificazione del costo presunto dell'intervento sono esplicitati nella relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge. La citata relazione tecnica evidenzia altresì che lo storno delle risorse dal capitolo di spesa 6482, “non ha conseguenze sulle finalità per le quali i fondi erano stati stanziati”.

- All'articolo 19: una posta di euro 180.000,00 per l'anno 2017 per il contributo straordinario al Comitato organizzatore "A CANESTRO PER IL FVG" di Campofornido per l'organizzazione dei Campionati Mondiali di Basket under 19 femminili a Udine e Cividale (Missione 6 – Programma 1 – Titolo 1 – cap. 6644 di nuova istituzione). L'onere, quantificato sulla base della spesa storica per interventi analoghi³⁴, trova copertura mediante rimodulazione di fondi dalla Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 1 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti) (capitolo 6084), destinati a contributi per manifestazioni sportive agonistiche e amatoriali alle associazioni e società sportive senza fini di lucro, ai comitati organizzatori locali e alle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva.
- All'articolo 20: una posta di euro 45.000,00 per l'anno 2017 per il contributo straordinario al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana di Atletica Leggera per l'organizzazione dei Campionati italiani assoluti di atletica leggera a Trieste (Missione 6 – Programma 1 – Titolo 1 – cap. 6645 di nuova istituzione). L'onere, di cui non sono noti i criteri di quantificazione in quanto l'emendamento di Commissione che ha introdotto l'articolo di legge non è corredato dalla prevista relazione tecnico finanziaria semplificata, viene coperto attraverso la rimodulazione di fondi dalla Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 1 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti) (capitolo 6084), destinati a contributi per manifestazioni sportive agonistiche e amatoriali alle associazioni e società sportive senza fini di lucro, ai comitati organizzatori locali e alle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva.
- All'articolo 21: una posta di euro 30.000,00 per l'anno 2017 per il contributo straordinario all'Unione Ginnastica Goriziana per l'organizzazione dei "Campionati assoluti italiani di scherma" a Gorizia ((Missione 6 – Programma 1 – Titolo 1 – cap. 6639 di nuova istituzione). La copertura dell'onere, quantificato sulla base della spesa storica per interventi analoghi³⁵, si realizza attraverso la rimodulazione di fondi dalla Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 1 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti) (capitolo 1020),

³⁴ I criteri di quantificazione del costo presunto dell'intervento sono esplicitati nella relazione tecnico finanziaria semplificata a corredo dell'emendamento di Commissione che ha introdotto l'articolo 19 della legge in esame. La citata relazione tecnica evidenzia altresì che lo storno delle risorse dal capitolo di spesa 6084, "non ha conseguenze sulle finalità per le quali i fondi erano stati stanziati".

³⁵ I criteri di quantificazione del costo presunto dell'intervento sono esplicitati nella relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge. La citata relazione tecnica evidenzia altresì che lo storno delle risorse dal capitolo di spesa 1020, "non ha conseguenze sulle finalità per le quali i fondi erano stati stanziati".

destinati a contributi precedentemente erogati dalle Province nel settore dello sport (spese ripartite a carattere pluriennale).

- All'articolo 23: una posta di euro 40.000,00 per l'anno 2017 per il finanziamento straordinario all'Istituto sloveno di ricerche – Slovenski raziskovalni institut (SLORI) – di Trieste per il supporto tecnico scientifico alla realizzazione della “Seconda Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena” prevista dalla l.r. n. 26/2007 in materia di tutela della minoranza linguistica di cui trattasi (Missione 5 – Programma 2 – Titolo 1 – cap. 6646 di nuova istituzione). L'onere, quantificato sulla base della spesa storica per interventi analoghi³⁶, trova copertura mediante rimodulazione di fondi dalla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) – Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) – Titolo 1 (Spese correnti) (cap. 5622), destinati a assegnazione per la realizzazione, da parte dell'Amministrazione regionale, di progetti per l'uso dello sloveno nelle Amministrazioni pubbliche.
- All'articolo 26: una posta di euro 40.000,00 per l'anno 2017 per il finanziamento straordinario all'ARLeF (Agenzia regionale per la lingua friulana) per il supporto tecnico scientifico alla realizzazione della Conferenza regionale di verifica e di proposta per verificare l'attuazione della l.r. n. 29/2007 in materia di tutela, valorizzazione, e promozione della lingua friulana (Missione 5 – Programma 2 – Titolo 1 – cap. 6648 di nuova istituzione). La copertura della spesa, quantificata tenuto conto della spesa storicamente sostenuta per interventi analoghi³⁷, è realizzata a mezzo rimodulazione di fondi dalla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti) (capitolo 1019), inerenti contributi precedentemente erogati dalle Province nel settore culturale e dei beni culturali (spese ripartite a carattere pluriennale).

La legge prevede altresì (articolo 25), al fine di consentire il completamento dell'azione amministrativa posta in essere dalla Provincia di Udine in relazione alle funzioni attinenti la

³⁶ I criteri di quantificazione del costo presunto dell'intervento sono esplicitati nella relazione tecnico finanziaria semplificata a corredo dell'emendamento di Commissione che ha introdotto l'articolo 23 della legge in esame. La citata relazione tecnica evidenzia altresì che lo storno delle risorse dal capitolo di spesa 5622, “non ha conseguenze sulle finalità per le quali i fondi erano stati stanziati”.

³⁷ I criteri di quantificazione del costo presunto dell'intervento sono esplicitati nella relazione tecnico finanziaria semplificata a corredo dell'emendamento di Commissione che ha introdotto l'articolo 26 della legge in esame. La citata relazione tecnica evidenzia altresì che lo storno delle risorse dal capitolo di spesa 1019, “non ha conseguenze sulle finalità per le quali i fondi erano stati stanziati”.

promozione delle attività realizzate da organismi pubblici o privati senza fini di lucro per la tutela della lingua friulana e delle parlate minori, ora trasferite alla Regione, una posta di euro 60.000,00 per l'anno 2017 a valere sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti) (capitolo 6647 di nuova istituzione)³⁸. Alla copertura dell'onere, quantificato sulla base dei contributi effettivamente concessi dalla Provincia e ancora da saldare a cura dell'Amministrazione regionale³⁹, si provvede mediante prelievo dalla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 1 (Fondo di riserva), Titolo 1 (Spese correnti) dal fondo di riserva per oneri per spese obbligatorie e d'ordine di parte corrente (capitolo 9680)⁴⁰.

E' altresì autorizzata (articolo 28) una spesa di 125 mila euro per il 2017, finalizzata al finanziamento a Informazione Friulana società cooperativa di Udine a sostegno della programmazione radiofonica in lingua friulana (Missione 5 – Programma 2 – Titolo 1 – cap. 6649 di nuova istituzione). La quantificazione di detto stanziamento, come si evince dalle relazioni tecnico finanziarie semplificate a corredo degli emendamenti d'aula e di commissione che hanno introdotto l'articolo 28 della legge in esame, è stata effettuata sulla base della spesa storica per interventi analoghi⁴¹. La spesa prevista trova copertura attraverso la rimodulazione di fondi dalla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti), inerenti rispettivamente contributi precedentemente erogati dalle Province nel settore culturale e dei beni culturali (euro 25 mila - capitolo 1019 - spesa ripartita a carattere pluriennale) e sovvenzioni agli enti riconosciuti per attività di tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana (euro 100 mila – capitolo 5549). Infine, ai fini della concessione alla TurismoFVG di un finanziamento per la promozione, l'organizzazione e la realizzazione di grandi eventi di rilievo nazionale e internazionale di tipo turistico, sportivo, musicale e culturale (articolo 31), la legge autorizza la spesa di euro 230.000,00 per l'anno 2017 (Missione 7 – Programma 1 – Titolo 1 – capitolo 9187). L'importo è stato quantificato tenuto conto della spesa storica per interventi analoghi, come indicato nella relazione

³⁸ Lo stanziamento di competenza 2017 del citato capitolo 6647, pari a iniziali 60.000 euro, è stato successivamente ridotto nel corso dello stesso 2017. Lo stanziamento consolidato al 31.12.2017 risulta pari a 29.500 euro.

³⁹ Tale criterio di quantificazione è esplicitato nella relazione tecnico finanziaria semplificata a corredo dell'emendamento di Commissione che ha introdotto l'articolo 25 della legge in esame.

⁴⁰ In proposito si evidenzia che il capitolo di spesa 6647 non rientra specificatamente tra quelli per spese obbligatorie o d'ordine, tuttavia il subentro della Regione nelle funzioni provinciali in argomento è previsto dalla legge ovvero dall'art. 32, comma 3, lettera b) della l.r. n. 26/2014.

⁴¹ Le citate relazioni tecniche evidenziano altresì che lo storno delle risorse dai capitoli di spesa 5549 e 1019 “non ha conseguenze sulle finalità per le quali i fondi erano stati stanziati”.

tecnico finanziaria a corredo dell'emendamento d'aula che ha introdotto l'articolo 31 della legge in esame. L'onere trova copertura a mezzo storno di fondi dalla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti) (capitolo 6482) destinati al finanziamento per progetti di rilevanza internazionale, nazionale o regionale nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, prevalentemente in ambito regionale.

Con riferimento alle relazioni tecnico finanziarie semplificate a corredo degli emendamenti di Commissione, si segnala che non risultano presenti quelle corredate agli emendamenti 13 bis.1 (Contributo straordinario per i Campionati italiani assoluti di atletica leggera) e 13 ter.1 (Contributo straordinario al Comune di Cervineto) confluiti rispettivamente negli articoli 20 e 18 della legge in esame. Posto che detti articoli, tra l'altro, autorizzano oneri a carico del bilancio regionale, si pone un problema di mancata esplicitazione dei criteri e dei parametri di quantificazione delle spese previste a fronte degli interventi - seppur detta problematica attenga più l'articolo 20 che il citato articolo 18 per il quale i criteri di calcolo sono evidenziati nel comma 2 dello stesso articolo - nonché di mancata indicazione dell'effettiva disponibilità degli stanziamenti ai quali si attinge per effettuare la copertura (gli oneri previsti da ciascuno degli articoli di legge citati sono infatti coperti, in entrambi i casi, a mezzo storno di fondi) e di mancata evidenza delle ragioni dell'inutilizzo delle risorse previste per le finalità cui erano originariamente destinate.

Si segnala che, in assenza di una relazione tecnico finanziaria a corredo dell'articolo 9 della legge che attesti che la medesima disposizione non comporta oneri a carico del bilancio regionale, la lettera b) del comma 1 del citato articolo 9 – che ha introdotto l'articolo 27 ter alla legge regionale n. 16/2014 ai sensi del quale la Regione promuove l'associazionismo tra i soggetti beneficiari del finanziamento di cui agli art. 27 e 27 bis della medesima legge regionale e gli organismi e istituti aventi medesime finalità statutarie, in ambito di attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, *anche attraverso il riconoscimento del pagamento delle quote sociali per la partecipazione agli stessi* – è potenzialmente suscettibile di esigere l'impiego di risorse finanziarie da parte della Regione.

Si evidenzia infine che, ai sensi dell'articolo 27 della legge in esame, in via transitoria nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'articolo 24, comma 3, della legge regionale n. 20/2007 e s.m.i. (norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), nell'ambito del sostegno dell'attività svolta da soggetti pubblici e privati che svolgono un'attività qualificata e continuativa nel territorio regionale per la promozione e la diffusione della lingua friulana (e che dispongono di strutture stabili e di un'adeguata organizzazione) – quali ad esempio l'associazione

culturale Colonos di Villacaccia di Lestizza, l'associazione Glesie Furlane di Villanova di San Daniele, l'associazione culturale La Grame di Mereto di Tomba, la Clape di culture Patrie dal Friul di Gemona del Friuli, ecc. – l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare ai medesimi soggetti un finanziamento pari al finanziamento percepito nell'anno 2016. A fronte della norma citata tuttavia la legge non prevede alcuna autorizzazione di spesa. Va segnalato che la nota in calce all'emendamento di Commissione che ha introdotto il citato articolo 27 (emendamento 13 quater.1) specifica che "l'emendamento non comporta maggiori spese ma determina una semplice ripartizione di fondi già stanziati per gli enti coinvolti". In assenza di una relazione tecnico finanziaria correlata alla disposizione di cui trattasi un tanto non può dirsi comunque sufficiente ad esaurire l'argomento inerente la "copertura della spesa" per due ordini di motivi. In primis l'onere determinato dalla disposizione in argomento non risulta espressamente quantificato (si ricorda che non può essere assoggettata a copertura una entità indefinita). In secondo luogo la menzionata "ripartizione di fondi già stanziati" presupporrebbe l'indicazione dell'effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge anche per consentire una trasparente evidenza del ciclo della gestione con riferimento alla specifica autorizzazione di spesa. Risulta infatti problematico, se non impossibile, intercettare le movimentazioni contabili sottostanti a quanto dichiarato nonché intercettare eventuali criticità afferenti la copertura delle spese interessate (permane il rischio che le risorse previste originariamente non si dimostrino sufficienti a finanziare integralmente le spese preventivate). Si evidenzia che non costituiscono idonee forme di copertura le mere disponibilità di bilancio senza che siano indicate espressamente le effettive disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, le ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate e l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
n. 12 del 9.5.2017. Norme in materia di cultura, sport e solidarietà.	3 Disposizioni transitorie in materia di riassetto e finanziamento dei sistemi bibliotecari	5. Per le finalità di cui al comma 3 [contributo straordinario agli enti gestori delle biblioteche che si sono impegnate ad espletare le funzioni centralizzate e di coordinamento generale dei nuovi sistemi bibliotecari in via di costituzione] è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.	6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
	11 Contributo all'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo - Associazione Nazionale Esercenti Cinema - Sezione Interregionale delle Tre Venezie	3. Per le finalità previste dal comma 1 [contributo straordinario all'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS) - Associazione Nazionale Esercenti Cinema (ANEC) - Sezione Interregionale delle Tre Venezie - per la circuitazione dei film della Sezione Autonoma della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia "Settimana Internazionale della Critica" nelle sale del territorio regionale] è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.	4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.
	18 Contributo straordinario al Comune di Cercivento	3. Per le finalità di cui al comma 1 [contributo straordinario al Comune di Cercivento a titolo di indennizzo una tantum e in misura forfetaria per elevata presenza media di stranieri definiti nell'ambito delle normative sulla protezione internazionale] è autorizzata la spesa di 56.000 euro , per l'anno 2017 , a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.	4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo per l'anno 2017 all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
	19 contributo straordinario per i Campionati Mondiali di Basket under 19 femminili	3. Per le finalità di cui al comma 1 [contributo straordinario a Comitato organizzatore "A CANESTRO PER IL FVG" per organizzazione Campionati mondiali di Basket under 19 femminili] è autorizzata la spesa di 180.000 euro , per l'anno 2017 , a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.	4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo per l'anno 2017 all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
	20 contributo straordinario per i Campionati italiani assoluti di atletica leggera	3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 45.000 euro , per l'anno 2017 , a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.	4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo per l'anno 2017 all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
	21 contributo straordinario all'Unione Ginnastica Goriziana	3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.	4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.
	23 contributo straordinario all'Istituto sloveno di ricerche	3. Per le finalità di cui al comma 1 [finanziamento straordinario all'istituto sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni institut (Stori) di Trieste per il supporto scientifico alla realizzazione della "Seconda conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena" e delle iniziative correlate e preparatorie] è autorizzata la spesa di 40.000 euro , per l'anno 2017 , a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.	4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo per l'anno 2017 all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
	25 Oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera b), della legge regionale 26/2014	1. Al fine di consentire il completamento dell'azione amministrativa in relazione all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 2, della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), trasferite dalla Provincia di Udine alla Regione, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2017 , a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.	2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
	26 contributo straordinario all'Arlef	3. Per la finalità di cui al comma 1 [finanziamento straordinario all'Arlef per il supporto tecnico scientifico alla realizzazione della Conferenza regionale di verifica e di proposta per verificare l'attuazione della l.r. n. 29/2007 in materia di promozione e valorizzazione della lingua friulana] è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.	4. Agli oneri derivanti dal dispositivo di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo per l'anno 2017 all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
	28 modifiche alla legge regionale 29/2007	3. Per le finalità di cui al comma 2 [finanziamento a Informazione Friulana soc. coop. di Udine per programmazione radiofonica in lingua friulana] è autorizzata la spesa di 125.000 euro , per l'anno 2017 , a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.	4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo per l'anno 2017 all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
	31 rifinanziamento dell'articolo 6, comma 79, della legge regionale 12/2006	1. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 79, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006) [concessione alla TurismoFVG di un finanziamento per la promozione, l'organizzazione e la realizzazione di grandi eventi di rilievo nazionale e internazionale di tipo turistico, sportivo, musicale e culturale], è autorizzata la spesa di 230.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.	2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di 230.000 euro per l'anno 2017 dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Legge regionale 9 maggio 2017, n. 13 recante disposizioni per la tutela delle persone affette da fibromialgia.

Sintesi della legge.

La legge si propone di garantire un alto livello di tutela della salute nonché di migliorare le condizioni di vita delle persone affette da fibromialgia attraverso l'individuazione di centri di riferimento e di specializzazione regionale per la presa in carico dei malati, la creazione di un registro regionale per la fibromialgia per la rilevazione specifica del fenomeno, la formazione del personale medico e di assistenza, la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione, il supporto alle associazioni che si occupano di fibromialgia sul territorio regionale nonché attraverso il sostegno alla ricerca e agli studi clinici riferiti alla medesima patologia.

Ai fini del controllo, da parte del Consiglio regionale, sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti nella tutela delle persone affette da fibromialgia, è stata introdotta la clausola valutativa di cui all'articolo 10 che prevede la presentazione, a cura della Giunta regionale, entro tre anni dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità triennale, di una relazione che documenta l'attuazione degli interventi previsti.

La legge è entrata in vigore il 1° giugno 2017.

Disciplina finanziaria.

In primo luogo si segnala che la legge contiene una clausola di neutralità finanziaria esplicitata all'articolo 9. In particolare detto articolo garantisce l'invarianza finanziaria, secondo la legislazione vigente, con riferimento agli oneri, peraltro non quantificati, derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 2 (centri di riferimento e di specializzazione regionale), 3 (registro regionale della fibromialgia), 5 (formazione del personale medico e di assistenza), 7 (associazioni e attività di volontariato) e 8 (ricerca e conduzione di studi clinici) specificando, in particolare, che tali disposizioni sono attuate senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale *“provvedendo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo la legislazione regionale vigente”*.

In proposito, dalla relazione tecnico finanziaria semplificata a corredo degli emendamenti d'Aula si evince in particolare che il citato articolo 2 *“reca misure organizzative per la presa in carico di una specifica patologia avvalendosi dei presidi ospedalieri esistenti, senza creazione di nuove strutture, nell'ambito della disciplina della rete regionale per l'assistenza al paziente con malattia reumatica di cui alla DGR 302/2015”*. Inoltre, per quanto concerne l'istituzione del registro regionale della fibromialgia, di cui all'articolo 3 della legge, la relazione evidenzia che tale attività viene realizzata

“utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili”. Anche l’attività di formazione sulla fibromialgia rivolta al personale medico e di assistenza, di cui all’articolo 5 della legge, in quanto *“parte dell’ordinaria attività di pianificazione delle attività formative di competenza delle aziende sanitarie”*, viene attuata *“nell’ambito delle disponibilità di bilancio”*. Per quanto concerne infine gli articoli 7 e 8 della legge, la relazione tecnica specifica che il primo dei due articoli *“si limita a richiamare possibilità di accesso a linee contributive già previste dalla normativa vigente”* da parte delle associazioni che per statuto si occupano di fibromialgia sul territorio regionale, mentre il secondo articolo richiama la possibilità per gli enti del Servizio sanitario regionale, che già finanziano la propria attività di ricerca clinica attraverso le ordinarie ai fini della ricerca clinica sulla fibromialgia *“di avvalersi dello specifico canale di finanziamento per la ricerca clinica attivato con l’art. 8, commi 24 e 25, Lr 20/2015, che attualmente, sul capitolo 4367, ha la disponibilità di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019”*.

Il comma 6-bis dell’articolo 17 della legge n. 196/2009, come introdotto dall’articolo 3, comma 1, lettera d), della legge n. 163/2016, interviene specificatamente sul contenuto delle relazioni tecniche inerenti le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria specificando che le medesime relazioni devono riportare *“la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione”*. Si sottolinea altresì che il citato comma 6-bis specifica che non possono essere previste clausole di neutralità finanziaria nel caso di spese aventi natura obbligatoria.

Nel caso in esame le disposizioni dell’articolo 9 della legge garantiscono l’invarianza finanziaria, secondo la legislazione vigente, con riferimento agli oneri derivanti dalle attività suesposte, tuttavia nella relazione tecnico finanziaria non sussistono elementi che consentano di quantificare l’entità degli oneri previsti per porre in essere le citate attività e, soprattutto, non si rinvergono, ai fini della verifica della copertura, dati che consentano di controllare l’effettiva disponibilità dei fondi disponibili o già programmati, fatta eccezione per il citato articolo 8 (finanziamento attività di ricerca clinica sulla fibromialgia). La Corte costituzionale ha in passato evidenziato⁴² che *“il principio di copertura [...] ha natura di precetto sostanziale cosicché ogni disposizione che comporta*

⁴² Il riferimento è alla sentenza della Corte costituzionale n. 224/2014 avente come oggetto l’art. 25 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 10, che disponeva la riorganizzazione di una serie di varie e rilevanti di funzioni amministrative, senza determinarne gli effetti finanziari attivi e passivi e la loro influenza complessiva sul bilancio di competenza e sugli esercizi futuri.

conseguenze finanziarie di carattere positivo o negativo deve essere corredata da un'apposita istruttoria e successiva allegazione degli effetti previsti e della relativa compatibilità con le risorse a disposizione". La Consulta ha altresì ribadito in diverse occasioni (sentenze n. 141/2010 e n. 115/2012) che una nuova legge deve individuare, sia pure in via presuntiva, i mezzi finanziari necessari per la sua attuazione e deve provare la copertura delle spese derivanti dalla sua adozione, ogniqualvolta siano in essa previsti, ancorché sotto forma di riorganizzazione delle strutture esistenti, nuovi servizi e nuove dotazioni di risorse umane e tecniche.

Si ribadisce che la mancata previsione di oneri aggiuntivi, invero probabili a fronte della prospettiva di compiti innovativi, peraltro in assenza della definizione dei relativi contorni finanziari nelle relazioni tecnico finanziarie a corredo del progetto di legge e degli emendamenti, potrebbe far assumere alle disposizioni di cui trattasi un carattere meramente programmatico, ovvero porre le premesse per una loro non completa attuazione.

La legge in esame, qualora dagli esiti delle rilevazioni del Registro regionale della fibromialgia, istituito dall'articolo 3 della legge, emergano prestazioni diagnostiche e trattamenti sanitari per la cura di tale patologia rispondenti a criteri di efficacia e appropriatezza, non compresi nei vigenti livelli essenziali di assistenza, assegna alla Giunta regionale il compito di individuare, a decorrere dal 2018, a favore dei cittadini residenti in Regione, un livello aggiuntivo di assistenza sanitaria per la cura della fibromialgia indicando la relativa compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini destinatari (articolo 4). Per tali finalità viene autorizzata una spesa complessiva di 50 mila euro, suddivisa in ragione di 25 mila euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (Missione 13, Programma 1, Titolo 1 – capitolo 4252 di nuova istituzione), cui viene fatto fronte a mezzo storno di fondi dalla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 1 (Spese correnti) destinati a contributi sociali per l'accesso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture regionali (capitolo 4744). Dalla relazione tecnico finanziaria a corredo dell'emendamento d'Aula che ha introdotto l'articolo 4 della legge in esame risulta che la spesa prevista è frutto di una stima provvisoria *“che potrà essere più esattamente quantificata all'esito delle rilevazioni delle modalità di accertamento diagnostico e dei trattamenti prescritti per la cura della fibromialgia, da effettuarsi attraverso il Registro regionale della fibromialgia”*. La medesima relazione evidenzia che il capitolo dal quale vengono stornati i fondi per le esigenze ivi rappresentate riporta uno stanziamento di 250 mila euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e su tali annualità non risultano effettuati impegni di spesa.

La legge autorizza altresì una spesa complessiva di 25 mila euro, suddivisa in ragione di 5.000 euro per l'anno 2017 e 10.000 euro per ciascuno degli esercizi 2018 e 2019 (Missione 13, Programma 7,

Titolo 1 – capitolo 4253 di nuova istituzione), finalizzata alla promozione di campagne informative e di sensibilizzazione sulle problematiche relative alla fibromialgia a cura della Direzione centrale competente in materia di tutela della salute (articolo 6). L'onere, quantificato sulla base della spesa storica di iniziative analoghe, trova copertura come segue:

- € 5.000,00 per l'anno 2017 ed € 10.000,00 per l'anno 2018 mediante prelievo dal fondo speciale per nuovi interventi legislativi iscritto alla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti) (capitolo 9700 partita 25090)⁴³;
- € 10.000,00 per l'anno 2019 a mezzo storno di fondi dalla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali), Titolo 1 (Spese correnti) destinati a oneri per convenzioni con l'Amministrazione finanziaria dello Stato in materia di esercizio delle attività relative all'Irap e per accordi con le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome per lo scambio di informazioni, coordinamento ed eventuale esercizio congiunto delle attività di accertamento tributario (capitolo 1490 – spesa ripartita a carattere pluriennale).

Dall'analisi svolta emerge nuovamente, con particolare riferimento alla modalità di copertura degli oneri a mezzo storno di fondi, la problematica inerente la mancata evidenza delle ragioni dell'inutilizzo delle risorse previste per le finalità cui erano originariamente destinate e l'omessa attestazione in merito all'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide. Per quanto concerne i prelievi dal fondo globale si rimanda a quanto esposto nella tabella “esiti del controllo. Osservazioni sulle specifiche risultanze” nella parte iniziale della presente relazione.

⁴³ In sede di approvazione del bilancio 2017-2019 sono stati autorizzati nel 2017, sul fondo “Nuovi interventi legislativi” (partita 25090) di cui trattasi, € 50.000,00 come evidenziato nella nota integrativa allegata al bilancio 2017-2019. Di tale importo, € 20.000,00 erano già stati prelevati per le finalità della l.r. n. 4/2017.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
n. 13 del 9.5.2017. Disposizioni per la tutela delle persone affette da fibromialgia.	9 clausola di invarianza finanziaria	1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 [centri di riferimento e di specializzazione regionale], 3 [registro regionale della fibromialgia], 5 [formazione del personale medico e di assistenza], 7 [associazioni e attività di volontariato] e 8 [ricerca e conduzione di studi clinici] sono attuate senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale , provvedendo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo la legislazione regionale vigente.	
	11 disposizioni finanziarie	1. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1 [individuazione di un livello aggiuntivo di assistenza sanitaria per la cura della fibromialgia a favore dei cittadini residenti], è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2018 , suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 , a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.	2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
		3. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 1 [promozione campagne informative e di sensibilizzazione sulle problematiche relative alla fibromialgia], è autorizzata la spesa complessiva di 25.000 euro , suddivisa in ragione di 5.000 euro per l'anno 2017 e di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 , a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria)- Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.	4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede come di seguito indicato: a) per 5.000 euro per l'anno 2017 e per 10.000 euro per l'anno 2018 mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019; b) per 10.000 euro per l'anno 2019 mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Legge regionale 12 maggio 2017, n. 14 di manutenzione dei settori manifatturiero e terziario.

Sintesi della legge.

La legge regionale in oggetto, d’iniziativa della Giunta regionale con disegno di legge presentato il 5 aprile 2017, è un provvedimento di manutenzione della legislazione vigente, inerente i settori manifatturiero e terziario, a fini di coordinamento e adeguamento alla normativa nazionale ed europea.

La legge è suddivisa in sette Capi per complessivi 18 articoli.

Il Capo I contiene disposizioni in materia di turismo e società sportive professionistiche e interviene, tra l’altro, con modifiche alla legge regionale n. 2/2002 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale) e alla legge regionale n. 21/2016 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell’attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

Il Capo II riporta disposizioni in materia di artigianato incidendo, in particolare, sulla legge regionale n. 12/2002 (Disciplina organica dell’artigianato).

Il Capo III è riferito alle materie del commercio e della cooperazione sociale e interviene principalmente a modificare la legge regionale n. 29/2005 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande).

Il Capo IV contiene disposizioni in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico rivedendo le norme che regolano la nomina dei componenti il Comitato tecnico di valutazione di cui all’articolo 15 della legge regionale n. 26/2005 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), nonché prorogando i termini di rendicontazione del contributo di cui all’articolo 20, comma 2, della legge regionale n. 10/2014 (Disposizioni in materia di attività produttive).

Il Capo V concerne la materia delle politiche industriali e, oltre ad apportare modifiche alla legge regionale n. 3/2015 di riforma delle citate politiche industriali (Rilancimpresa FVG), interviene in particolare sulla disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale.

Il Capo VI ridisciplina i contributi per attività ricreative e sportive di cui all’articolo 10, comma 65, lettere b) e c), della legge regionale n. 25/2016, precedentemente erogati dalle Province.

Le norme finanziarie sono contenute nel Capo VII della legge insieme alle disposizioni finali.

La legge è entrata in vigore il 18 maggio 2017.

Successivamente, la legge regionale n. 31/2017 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019) ha

apportato modifiche all'articolo 16 della legge regionale in esame.

Disciplina finanziaria.

L'articolo 17 della legge in argomento contiene le disposizioni finanziarie.

In dettaglio si autorizza la spesa complessiva di 1.950.000 euro nel triennio 2017-2019 per il trasferimento di risorse al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) (articolo 2), al fine di promuovere l'attività delle associazioni Pro loco come previsto dall'innovato articolo 11, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 21/2016 (Missione 7, Programma 1, Titolo 1 - capitolo 9054 di nuova istituzione)⁴⁴.

Inoltre, al fine di erogare contributi per l'insediamento, il funzionamento e l'attività degli uffici delle Pro loco e per l'insediamento e il funzionamento degli uffici sede dei consorzi delle associazioni Pro loco, nonché per consentire la copertura delle spese di funzionamento del citato Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, è altresì autorizzato il trasferimento di risorse al citato Comitato, ai sensi del rinnovato articolo 11, comma 1, lett. b) e c), della legge regionale n. 21/2016 verso una spesa complessiva di euro 750.000 nel triennio 2017-2019 (articolo 2) (Missione 7, Programma 1, Titolo 1 - capitolo 9056 di nuova istituzione)⁴⁵.

La copertura dei suddetti oneri per il trasferimento di risorse all'UNPLI è realizzata attraverso la rimodulazione di fondi stanziati alla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), già destinati al contributo annuo all'UNPLI ai sensi della legge regionale n. 21/2016 (capitolo 9242). Nella relazione tecnico finanziaria a corredo dell'emendamento d'Aula che ha introdotto la disposizione in argomento viene esplicitato che, a seguito della modifica apportata dalla legge in esame al citato articolo 11 della l.r. n. 21/2016 (che ha chiarito la natura di "trasferimento di risorse" a favore del Comitato regionale del FVG dell'UNPLI specificando nel dettaglio le singole finalità dei contributi destinati alle Pro loco del territorio), lo stanziamento già a suo tempo previsto (e quantificato) a beneficio dell'UNPLI (sul capitolo 9242) è stato stornato a favore di due capitoli distinti con lo scopo di evidenziare le finalità dei contributi da destinare alle Pro loco - ovvero la promozione delle attività delle stesse (capitolo 9054) e l'insediamento e il funzionamento (capitolo 9056).

A fronte della concessione di contributi in conto capitale ai Comuni, singoli o associati, per la

⁴⁴ Lo stanziamento di competenza 2017 del citato capitolo 9054, pari a iniziali 650.000 euro, è stato successivamente ridotto nel corso dello stesso 2017. Lo stanziamento consolidato al 31.12.2017 risulta pari a 585.000 euro.

⁴⁵ Lo stanziamento di competenza 2017 del citato capitolo 9056, pari a iniziali 250.000 euro, è stato successivamente ridotto nel corso dello stesso 2017. Lo stanziamento consolidato al 31.12.2017 risulta pari a 225.000 euro.

realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan (articolo 2), come previsto dall'articolo 54, comma 1 bis della legge regionale n. 21/2016, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per il triennio 2017-2019 (Missione 6 - Programma 1 - Titolo 2 - capitolo 9051 di nuova istituzione)⁴⁶. La relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge specifica che il costo dell'intervento è stato quantificato sulla base dello storico del canale contributivo (ex art. 109 della legge regionale n. 2/2002 abrogato con la legge regionale n. 21/2016 che ha riformato la disciplina in materia di organizzazione turistica regionale). Alla copertura della spesa si provvede nuovamente a mezzo rimodulazione di fondi disponibili alla Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 1 (Sport e tempo libero) – Titolo 2 (Spese in conto capitale) già destinati a contributi in conto capitale ai Comuni, singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan a supporto del turismo itinerante ai sensi della legge regionale n. 2/2002 (abrogata in parte dalla legge regionale n. 21/2016 che ha innovato la disciplina di settore) (capitolo 9237).

Nell'ambito degli interventi a sostegno del commercio (articolo 8), la legge autorizza:

- La spesa complessiva di euro 10.000 per l'anno 2017, per l'assegnazione di finanziamenti al CATT FVG per interventi di parte corrente relativi al primo impianto (Missione 14, Programma 2, Titolo 1 - capitolo 9052 di nuova istituzione)⁴⁷;
- La spesa complessiva di euro 40.000 per l'anno 2017, per l'assegnazione di finanziamenti al medesimo CATT FVG per interventi di parte capitale ai fini del primo impianto (Missione 14, Programma 2, Titolo 2 – capitolo 9035 di nuova istituzione)⁴⁸.

La quantificazione dei suddetti oneri, come risulta specificato nella relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge, è stata effettuata sulla base del costo ipotizzato per le spese di primo impianto del CATT FVG.

La copertura si realizza, per gli interventi di parte corrente, a mezzo storno di fondi stanziati alla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 1 (Industria, PMI e Artigianato), Titolo 1 (Spese correnti) e destinati a spese per incarichi professionali per la revisione ordinaria e

⁴⁶ Lo stanziamento di competenza 2017 del citato capitolo 9051, pari a iniziali 100.000 euro, è stato aumentato a seguito della legge regionale n. 37/2017 di ulteriori 100.000 euro. Lo stanziamento consolidato al 31.12.2017 del capitolo in argomento risulta pari a euro 200.000.

⁴⁷ Lo stanziamento di competenza 2017 del citato capitolo 9052, pari a iniziali 10.000 euro è stato azzerato nel corso del medesimo esercizio. Lo stanziamento consolidato al 31.12.2017 risulta infatti pari a zero.

⁴⁸ Lo stanziamento di competenza 2017 del citato capitolo 9035, pari a iniziali 40.000 euro è stato azzerato nel corso del medesimo esercizio. Lo stanziamento consolidato al 31.12.2017 risulta infatti pari a zero.

straordinaria delle cooperative, per l'istituzione dei corsi per revisori di cooperative e per le procedure di liquidazione delle società cooperative (capitolo 8776). Per quanto concerne gli interventi di parte capitale, la copertura viene assicurata attraverso la rimodulazione di fondi dalla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 2 (Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori) – Titolo 2 (Spese in conto capitale) destinati al finanziamento del programma annuale proposto dal CATT FVG per l'ammodernamento del settore terziario (capitolo 9022).

Ai fini della concessione di contributi ai Consorzi di sviluppo industriale (articolo 12), come previsto dall'articolo 87 della legge regionale n. 3/2015, la legge autorizza la spesa di 30 mila euro per l'anno 2017 (Missione 14, Programma 1, Titolo 1 – capitolo 8075 di nuova istituzione)⁴⁹. Anche in questo caso alla copertura della spesa, quantificata sulla base di una stima dei costi presunti⁵⁰, si provvede mediante rimodulazione di fondi stanziati alla medesima Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 1 (Industria, PMI e Artigianato), Titolo 1 (Spese correnti) e destinati a incentivi per il supporto manageriale alle PMI (capitolo 8055).

Per garantire il prosieguo delle attività dei soggetti operanti sul territorio regionale nei settori ricreativi e sportivi, i contributi di cui all'articolo 10, comma 65, lettere b) e c) della legge regionale n. 25/2016, precedentemente erogati dalle Province, vengono concessi, in via straordinaria, ai soggetti già beneficiari nell'anno 2015 dei contributi per le medesime finalità e tipologie di spesa, nei limiti di quanto percepito nel 2015 (articolo 16). A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di euro 5.700.315 nel triennio 2017-2019 (suddivisa in ragione di euro 1.540.063 per il 2017 e euro 2.080.126 per ciascuno degli anni 2018 e 2019) a valere sulla Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 1 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti) (capitolo 9055 di nuova istituzione – spesa ripartita a carattere pluriennale)⁵¹

L'onere, che come si evince dalla relazione tecnico finanziaria correlata all'emendamento d'Aula che ha introdotto la disposizione in argomento risulta quantificato sulla base dei contributi già erogati dalle Province per le medesime finalità negli anni precedenti, trova copertura come segue:

- Per euro 500.000 per l'anno 2017 ed euro 1.040.063 per ciascuno degli anni 2018 e 2019

⁴⁹ Lo stanziamento iniziale di competenza 2017 del citato capitolo 8075, pari a euro 30 mila, è stato successivamente incrementato di ulteriori euro 70.000 con la legge regionale n. 31/2017. Lo stanziamento consolidato al 31.12.2017 risulta pari a euro 258.325,00.

⁵⁰ La quantificazione del costo presunto derivante dalla disposizione in argomento è specificata nella relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge.

⁵¹ Lo stanziamento iniziale di competenza 2017 del citato capitolo 9055, pari a euro 1.540.063, è stato successivamente ridotto in corso d'anno. Lo stanziamento consolidato al 31.12.2017 risulta pari a euro 540.601,18.

mediante rimodulazione di fondi già stanziati alla suddetta Missione 6, Programma 1, Titolo 1, relativi al fondo per i contributi precedentemente erogati dalle Province nel settore sportivo (capitolo 1020 – spesa ripartita a carattere pluriennale);

- Per euro 1.040.063 per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 mediante storno di fondi dalla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti) relativi a contributi precedentemente erogati dalle Province nel settore turismo (capitolo 1021 – spesa ripartita a carattere pluriennale).

Dall'analisi svolta si deduce complessivamente la sussistenza della coerenza teleologica fra i capitoli di spesa interessati dagli storni (o rimodulazioni) di fondi e i capitoli destinatari delle risorse stornate.

Si segnala infine la disposizione in materia di cooperazione sociale di cui all'articolo 9 della legge. La norma specifica che, per gli interventi contributivi di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 20/2006 - volti ad incentivare la cooperazione sociale regionale promuovendo, in particolare, la valorizzazione delle cooperative in possesso della qualifica di impresa sociale - sono ammesse anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda, secondo le modalità e i criteri individuati con regolamento regionale. La relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge specifica, in proposito, che detta disposizione legislativa non comporta nuovi oneri a carico dell'Amministrazione regionale in quanto *“grava sui fondi già stanziati sul bilancio regionale per gli anni 2017-2019 con LR 25/2016 art. 2 commi 31-32 (Legge di stabilità 2017), senza comportare ulteriori oneri a carico del bilancio per l'esercizio 2017”*. In proposito si ribadisce che la copertura operata con somme già iscritte in bilancio, previa quantificazione dell'onere, deve necessariamente essere accompagnata da una dimostrazione della sussistenza di un'adeguata capienza dei capitoli interessati.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
n. 14 del 12.5.2017. Manutenzione dei settori manifatturiero e terziario	17 Disposizioni finanziarie	<p>1. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge regionale 21/2016, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera a) [trasferimento risorse annuali al Comitato regionale del FVG dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) per promozione attività associazioni Pro Loco], è autorizzata la spesa complessiva di 1.950.000 euro suddivisa in ragione di 650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>	<p>8. All'onere di complessivi 2.700.000 euro suddiviso in ragione di 900.000 euro per ciascun anno dal 2017 al 2019 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dai commi 1 e 2 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>
		<p>2. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 21/2016, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera a) [trasferimento risorse annuali al Comitato regionale del FVG dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) per spese funzionamento Comitato e erogazione contributi per insediamento e funzionamento uffici delle Pro Loco], è autorizzata la spesa complessiva di 750.000 euro suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>	
		<p>3. Per le finalità previste dall'articolo 54, comma 1 bis, della legge regionale 21/2016, come inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera e) [contributi in conto capitale a Comuni per la realizzazione, ristrutturazione o ampliamento aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan], è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>	

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		<p>4. Per le finalità previste dall'articolo 84 bis della legge regionale 29/2005, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera c), punto 2) [finanziamenti al CATT FVG a sollievo delle spese sostenute per attività funzionali al primo impianto], relativamente agli interventi di parte corrente è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>	<p>10. All'onere di 10.000 euro per l'anno 2017 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>
		<p>5. Per le finalità previste dall'articolo 84 bis della legge regionale 29/2005, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera c), punto 2) [finanziamenti al CATT FVG a sollievo delle spese sostenute per gli investimenti per primo impianto], relativamente agli interventi in conto capitale è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>	<p>11. All'onere di 40.000 euro per l'anno 2017 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 5 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>
		<p>6. Per le finalità previste dall'articolo 87 della legge regionale 3/2015, come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera c) [contributi ai Consorzi di sviluppo industriale], è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>	<p>12. All'onere di 30.000 euro per l'anno 2017 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 6 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		<p>7. Per le finalità previste dall'articolo 16, comma 1 [contributi per attività ricreative e sportive in precedenza erogati dalle Province], è autorizzata la spesa complessiva di 5.700.315 euro suddivisa in ragione di 1.540.063 euro per l'anno 2017 e di 2.080.126 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>	<p>13. All'onere complessivo di 5.700.315 euro suddiviso in ragione 1.540.063 euro per l'anno 2017 e di 2.080.126 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2019 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 si provvede come di seguito indicato:</p> <p>a) mediante rimodulazione per 500.000 euro per l'anno 2017 e per 1.040.063 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2019 all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;</p> <p>b) mediante storno di 1.040.063 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 dalla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>

Legge regionale 24 maggio 2017, n. 15 recante norme urgenti in materia di pubblico impiego regionale e locale e proroga del termine relativo alla riorganizzazione dei servizi finanziari e contabili delle UTI nonché modifiche e integrazioni alle leggi regionali 18/2016, 10/2016, 52/1980 e 24/2016.

Sintesi della legge.

La legge in esame, il cui progetto è stato presentato dalla Giunta regionale il 12 maggio 2017, interviene sulle tempistiche di avvio del ruolo dei dirigenti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale introdotto con la legge regionale n. 18/2016. In particolare viene rinviato, per esigenze cautelari legate alla pendenza del giudizio di legittimità costituzionale⁵² sulla medesima disciplina, l'operatività del citato ruolo dei dirigenti nonché l'efficacia delle correlate disposizioni.

Il provvedimento reca altresì - oltre a una proroga delle graduatorie del personale dei servizi educativi e socio assistenziali (articolo 4) e a una variazione nella gradualità del processo di riorganizzazione dei servizi finanziari e contabili e del controllo di gestione a livello territoriale di Unione (articolo 6) - una modifica all'articolo 4 della legge regionale n. 52/1980 introducendo una norma che prevede la possibilità, in caso di vacanza dell'incarico di capo segreteria di un gruppo consiliare aderente ad una coalizione di gruppi costituita ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento interno del Consiglio regionale, di assegnare ad altro capo segreteria di un gruppo appartenente alla stessa coalizione l'incarico sostitutorio (articolo 5).

La legge è entrata in vigore il 30 maggio 2017.

Disciplina finanziaria.

L'articolo 5 della legge in esame, che ha introdotto la modifica al citato articolo 4 della legge regionale n. 52/1980 concernente l'incarico sostitutivo del capo segreteria di un gruppo consiliare in seno al Consiglio regionale, prevede tra l'altro che l'ammontare complessivo dell'indennità aggiuntiva di segretario particolare (pari all'80 per cento dell'indennità prevista per i segretari particolari) sia assicurato nell'ambito delle risorse destinate alla spesa per il personale assegnato al gruppo consiliare di cui trattasi.

Nella nota tecnico finanziaria in calce all'emendamento d'Aula che ha introdotto la disposizione in

⁵² La sentenza della Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 6, e 21 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso depositato in cancelleria il 15 febbraio 2017 ed iscritto al n. 14 del registro ricorsi 2017, è stata emessa in data 23 gennaio 2018 (sentenza n. 38/2018).

argomento è stato esplicitato che *“l’emendamento ha effetti normativi e finanziari ma questi ultimi fanno capo alle risorse finanziarie, già stanziati e destinate alla spesa per il personale assegnato ai gruppi consiliari ai sensi dell’articolo 4 bis della L.R. 52/1980”*. La correlata relazione tecnico finanziaria semplificata ribadisce che l’onere conseguente alla disposizione in argomento trova copertura attraverso la riprogrammazione di fondi già stanziati e relativi alle spese di cui al predetto articolo 4 bis della l.r. n. 52/1980.

Nel segnalare che l’onere derivante dalla sopra citata disposizione non risulta in alcun modo quantificato, si ribadisce altresì che, per consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale (sent. C. Cost. 30/1959), la copertura operata con somme già iscritte in bilancio deve necessariamente essere accompagnata dalla dimostrazione della sussistenza di un’adeguata capienza dei capitoli interessati.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
n. 15 del 24.5.2017. Norme urgenti in materia di pubblico impiego regionale e locale e proroga del termine relativo alla riorganizzazione dei servizi finanziari e contabili delle UTI nonché modifiche e integrazioni alle leggi regionali 18/2016, 10/2016, 52/1980 e 24/2016.	5 modifica all’articolo 4 della legge regionale 52/1980	1. Dopo il comma 3 ter dell’articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), è aggiunto il seguente: <<3 quater. In caso di vacanza dell’incarico di capo segreteria di un gruppo consiliare aderente ad una coalizione di gruppi costituita ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento interno del Consiglio regionale, l’incarico medesimo può essere assegnato, su indicazione nominativa del Presidente del gruppo richiedente, ad altro capo segreteria di un gruppo appartenente alla coalizione stessa su conferma del Presidente del gruppo presso il quale il capo segreteria è incaricato. Il trattamento economico aggiuntivo spettante al capo segreteria per l’incarico sostitutorio, da corrispondersi per l’intero periodo di sostituzione, è pari all’80 per cento dell’indennità prevista per i segretari particolari. L’ammontare complessivo dell’indennità aggiuntiva di segretario particolare è assicurato nell’ambito delle risorse destinate ai sensi dell’articolo 4 bis dal gruppo consiliare richiedente.>>.	1. Dopo il comma 3 ter dell’articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), è aggiunto il seguente: <<3 quater. [...omissis...] L’ammontare complessivo dell’indennità aggiuntiva di segretario particolare è assicurato nell’ambito delle risorse destinate ai sensi dell’articolo 4 bis dal gruppo consiliare richiedente.>>.

Legge regionale 24 maggio 2017, n. 16 recante modifiche alla legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), concernenti la promozione di progetti scolastici per lo studio dei principi di educazione alla cittadinanza.

Sintesi della legge.

La legge in esame, il cui progetto è stato presentato da diversi Consiglieri regionali l'8 febbraio 2017, consta di due soli articoli e concerne la promozione di progetti scolastici finalizzati all'introduzione o all'incremento dello studio dei principi di educazione alla cittadinanza anche attraverso progetti di formazione e aggiornamento dei docenti.

Il provvedimento è entrato in vigore il 13 giugno 2017.

Disciplina finanziaria.

Con le norme finanziarie viene autorizzata, per le finalità previste dalla legge, la spesa complessiva di 30 mila euro nel triennio 2017-2019 (in ragione di 10 mila euro per ciascuno degli anni citati) a valere sulla Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 1 (Spese correnti) (capitolo 6690 di nuova istituzione)⁵³.

L'onere, la cui quantificazione è stata ritenuta idonea a coprire le esigenze formative della platea dei docenti interessati ed è stata effettuata sulla base della dimensione economica media di analoghi progetti formativi⁵⁴, trova copertura a mezzo storno di fondi dalla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali), Titolo 1 (Spese correnti) destinati agli oneri per convenzioni con l'Amministrazione finanziaria dello Stato in materia di esercizio delle attività relative all'Irap (capitolo 1490 – spesa ripartita a carattere pluriennale).

⁵³ Lo stanziamento di competenza 2017 del citato capitolo 6690, pari a iniziali 10.000 euro, è stato ridotto a seguito della legge regionale n. 37/2017. Lo stanziamento consolidato al 31.12.2017 risulta azzerato.

⁵⁴ I criteri di quantificazione dell'onere risultano esplicitati nella relazione tecnico finanziaria semplificata a corredo dell'emendamento d'Aula che ha introdotto la norma finanziaria della legge in argomento.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
n. 16 del 24.5.2017. Modifiche alla legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), concernenti la promozione di progetti scolastici per lo studio dei principi di educazione alla cittadinanza.	2 Norme finanziarie	1. Per le finalità previste dall'articolo 18, commi 1 bis e 1 quater, della legge regionale 5/2012, come inseriti dall'articolo 1, comma 1 [promozione progetti scolastici finalizzati all'introduzione o all'incremento dello studio dei principi di educazione alla cittadinanza], è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.	2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo complessivo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Legge regionale 24 maggio 2017, n. 17 recante modifiche alla legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), concernenti gli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo.

Sintesi della legge.

La legge in esame, il cui progetto è stato presentato in Consiglio il 29 aprile 2016, costituisce un intervento, attraverso un approccio multidisciplinare, di promozione e sostegno delle azioni di rilevazione, prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo, in tutte le sue manifestazioni. Tra le azioni promosse dalla Regione vi sono in particolare protocolli d'intesa con i soggetti istituzionali, percorsi educativi, corsi di formazione per gli educatori, corsi e programmi di assistenza per i genitori, campagne di sensibilizzazione e informazione. Sono individuati, quali beneficiari dei finanziamenti previsti per porre in essere i citati interventi, i Comuni singoli o associati, le istituzioni scolastiche, le aziende per l'assistenza sanitaria, le università, le associazioni rappresentative e portatrici degli interessi dei gruppi sociali maggiormente a rischio di discriminazione e bullismo, nonché le associazioni dei soggetti no profit.

La legge è entrata in vigore il 13 giugno 2017.

Disciplina finanziaria.

Con le norme finanziarie viene autorizzata, per le finalità previste dalla legge, la spesa complessiva di 60 mila euro nel triennio 2017-2019 (in ragione di 20 mila euro per ciascuno degli anni citati) a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 1 (Spese correnti) (capitolo 1995 di nuova istituzione). L'onere, la cui quantificazione è stata effettuata sulla base di una stima ritenuta idonea ad un primo avvio dell'iniziativa⁵⁵, trova copertura a mezzo storno di fondi dalla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), Titolo 1 (Spese correnti) conseguente a minori spese per l'affidamento a specialisti esterni dell'incarico di revisione del rating della Regione Friuli Venezia Giulia (capitolo 5000).

⁵⁵ I criteri di quantificazione dell'onere risultano esplicitati nella relazione tecnico finanziaria semplificata a corredo dell'emendamento d'Aula che ha introdotto la norma finanziaria della legge in argomento.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
n. 17 del 24.5.2017. Modifiche alla legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), concernenti gli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo.	2 Norme finanziarie	1. Per le finalità previste dall'articolo 21 bis, comma 1, della legge regionale 5/2012, come inserito dall'articolo 1, comma 1 [finanziamento progetti e interventi volte all'educazione alle relazioni umane, al rispetto della dignità delle persone, alla valorizzazione delle diversità, al contrasto a tutte le discriminazioni], è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro , suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.	2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo complessivo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Legge regionale 31 maggio 2017, n. 18 recante norme urgenti in materia di finanze.

Sintesi della legge.

Con la legge in esame viene elevato, da euro 38.500.000 a euro 54.990.000, il valore massimo dell'aumento di capitale autorizzato con il comma 15 dell'articolo 10 della legge regionale n. 14/2016 (Assestamento per l'anno 2016) ai fini della ricapitalizzazione della Banca Mediocredito FVG, di cui l'Amministrazione regionale è socio (articolo 1).

Il provvedimento in esame prevede altresì il riconoscimento della legittimità di una serie di debiti fuori bilancio per un importo complessivo di oltre 288 mila euro (articolo 2).

Il progetto di legge (n. 214) è stato presentato il 19 maggio 2017 dalla Giunta regionale e risulta corredato dalla relazione tecnico-finanziaria ai sensi dell'art. 86 bis del regolamento interno del Consiglio regionale. Non vi sono emendamenti al disegno di legge.

La legge è entrata in vigore l'8 giugno 2017.

Disciplina finanziaria.

A fronte dell'incremento della soglia massima di partecipazione della Regione FVG alle operazioni di ricapitalizzazione e/o eventuale cartolarizzazione dei crediti in sofferenza di Banca Mediocredito FVG (articolo 1), la legge autorizza una spesa di 16.490.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 1 (Industria, PMI e artigianato), Titolo 3 (Spese per incremento attività finanziarie) (capitolo 1688).

Dalla relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge risulta che, posto che la Banca Mediocredito FVG ha rappresentato la necessità di un aumento di capitale complessivo pari a 100 milioni di euro, la Regione ha deciso di intervenire in tale operazione tenuto conto della propria quota di partecipazione al capitale sociale, ovvero 54,99% e pertanto (al massimo) per complessivi euro 54.990.000; conseguentemente, essendo già stati stanziati a tal fine fondi per euro 38.500.000 con la legge regionale n. 14/2016, in questa sede viene stanziata la differenza quantificata in euro 16.490.000.

L'onere trova copertura a mezzo storno di fondi dalla Missione 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 2 (Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare), Titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio 2017-2019 destinati a spese di investimento relative a misure di sostegno per l'attuazione delle politiche abitative di cui alla l.r. n. 1/2016 (capitolo 3300).

Nella relazione della I Commissione permanente sul disegno di legge in argomento viene specificato,

con riferimento allo stanziamento oggetto di storno, che la disponibilità del capitolo interessato verrà ripristinato in sede di Assestamento di bilancio⁵⁶.

La spesa complessivamente prevista a seguito del riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 2 della legge, pari a euro 288.593,07 nel 2017, trova copertura mediante la rimodulazione di fondi già stanziati nel bilancio di previsione 2017-2019.

La relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge non riporta notizie in merito agli oneri conseguenti il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui trattasi né tantomeno in merito alla loro copertura.

Dall'esame delle variazioni al bilancio finanziario gestionale conseguenti la suddetta rimodulazione emerge che i fondi già programmati in bilancio risultano utilizzati per la medesima destinazione cui erano originariamente destinati⁵⁷. In analogia alla fattispecie omologa di cui alla legge 1/2017, anche in questo caso sembrerebbe trattarsi di un'operazione contabile per cui le risorse già previste per le medesime finalità vengono spostate su capitoli nuovi con il solo scopo di evidenziare che il capitolo afferisce debiti fuori bilancio riconosciuti.

⁵⁶ Effettivamente con la l.r. n. 31/2017 è stata apportata, tra l'altro, una variazione in aumento al capitolo 3300 in argomento per euro 16.490.000,00.

⁵⁷ Nel caso di specie la mancata indicazione dell'effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge non costituisce una problematica particolarmente significativa.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
n. 18 del 31.5.2017. Norme urgenti in materia di finanze.	1 Modifica all'articolo 10 della legge regionale 14/2016	2. Per le finalità previste dall'articolo 10, comma 15, della legge regionale 14/2016, come modificato dal comma 1 [aumento di capitale Banca Mediocredito FVG], è autorizzata la spesa di 16.490.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.	3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
	2 riconoscimento debiti fuori bilancio	1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella A .	2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1, si provvede mediante rimodulazione all'interno di ciascuna delle Missioni, Programma e Titolo, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui alla Tabella B relativa all'articolo 3, comma 1.

TABELLA A Relativa all'articolo 2

Riconoscimento debiti fuori bilancio

	Direzione centrale o struttura equiparata	Tipologia di debito fuori bilancio	Creditore	Oggetto della spesa	2017	capitolo	missione	programma	titolo
1	Ufficio stampa	art. 73, comma 1, lettera e)	SIAE sede di Trieste	Acquisto bolli SIAE	71,94	410	1	1	1
2	Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche	art. 73, comma 1, lettera e)	Azienda Sanitaria univertaria integrata di Trieste	Servizio di trasporto e cremazione fauna selvatica morta	538,43	6150	16	2	1
3	Direzione centrale infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	Mondo Michela	contratto pr. n. 03912 dd. 03/02/2016	463,40	9821	1	3	1
4	Avvocatura della Regione	art. 73, comma 1, lettera a)	Bortolusso Marino	Sentenza TAR FVG	3.588,00	617	1	11	1
5	Avvocatura della Regione	art. 73, comma 1, lettera a)	Andretta Anna	Sentenza TAR FVG	2.918,24	617	1	11	1
6	Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia	art. 73, comma 1, lettera e)	Cabrini Alessia	gettoni presenza e rimborsi spese riunioni organi collegiali	108,80	4721	13	7	1
7	Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia	art. 73, comma 1, lettera e)	Favero Michele	gettoni presenza e rimborsi spese riunioni organi collegiali	80,00	4721	13	7	1
8	Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia	art. 73, comma 1, lettera e)	Monculli Andrea	gettoni presenza e rimborsi spese riunioni organi collegiali	80,00	4721	13	7	1
9	Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia	art. 73, comma 1, lettera e)	Tesan-Televita S.r.l.	gestione servizio di teleoccorso telecontrollo e	150.000,00	4758	12	3	1
10	Direzione centrale infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	Biasone Massimo	gettoni di presenza	950,08	9409	9	1	1
11	Direzione centrale infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	Clemente Isaia	gettoni di presenza	831,32	9409	9	1	1
12	Direzione centrale infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	COZZI Marco	gettoni di presenza	593,80	9409	9	1	1
13	Direzione centrale infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	CRAIGHERO Andrea	gettoni di presenza	950,08	9409	9	1	1
14	Direzione centrale infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	FURLAN Aldo	gettoni di presenza	890,70	9409	9	1	1
15	Direzione centrale infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	MARASSI Fabio	gettoni di presenza	831,32	9409	9	1	1
16	Direzione centrale infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	MURAN Alessandro	gettoni di presenza	757,10	9409	9	1	1
17	Direzione centrale infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	PARENTE Paola	gettoni di presenza	582,38	9409	9	1	1
18	Direzione centrale infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	PASCOLO Giovanni	gettoni di presenza	582,38	9409	9	1	1
19	Direzione centrale infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	RADANICH Fabio	gettoni di presenza	593,80	9409	9	1	1
20	Direzione centrale infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	ROMANI Livio	gettoni di presenza	831,32	9409	9	1	1
21	Direzione centrale infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	SALAMON Angelo	gettoni di presenza	712,55	9409	9	1	1
22	Direzione centrale infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	SMOTLAK Iztok	gettoni di presenza	771,94	9409	9	1	1
23	Direzione centrale infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	SURACI Giuseppe	gettoni di presenza	950,08	9409	9	1	1
24	Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia	art. 73, comma 1, lettera e)	GOMBACCI Auro	gettoni di presenza e rimborsi spese	151,19	4721	13	7	1
25	Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia	art. 73, comma 1, lettera e)	MASUTTI Flora	gettoni di presenza e rimborsi spese	121,50	4721	13	7	1
26	Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia	art. 73, comma 1, lettera e)	CASTELLETTO Marco	gettoni di presenza e rimborsi spese	151,19	4721	13	7	1
27	Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia	art. 73, comma 1, lettera e)	PANDULLO Claudio	gettoni di presenza e rimborsi spese	121,50	4721	13	7	1
28	Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme	art. 73, comma 1, lettera e)	Sky Italia s.r.l.	pagamento canone annuale per ufficio stampa	278,16	1471	1	3	1
29	Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme	art. 73, comma 1, lettera e)	Hera Comm s.r.l.	fornitura di gas per il periodo 01/01/2017-31/03/2017 immobile via san Marco	3.660,00	1471	1	3	1
30	Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme	art. 73, comma 1, lettera e)	Elemedia	fornitura abbonamenti quotidiani on-line per segreteria Assessore	359,97	1466	1	3	1
31	Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione	art. 73, comma 1, lettera e)	BAGGIO Dino	gettone di presenza	2.975,67	718	14	1	1
32	Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione	art. 73, comma 1, lettera e)	BURELLO Aldo	gettone di presenza	3.240,00	718	14	1	1
33	Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione	art. 73, comma 1, lettera e)	CAGNINA Maria Rosita	gettone di presencentrale	1.409,67	718	14	1	1
34	Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione	art. 73, comma 1, lettera e)	MARINO Gianfranco	gettone di presenza	313,33	718	14	1	1
35	Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione	art. 73, comma 1, lettera e)	SAMBRI Claudio	gettone di presenza	3.254,47	718	14	1	1
36	Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione	art. 73, comma 1, lettera e)	FARINA Pietro	gettone di presenza	469,67	718	14	1	1
37	Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione	art. 73, comma 1, lettera e)	BALDI Bruno	gettone di presenza	2.975,67	718	14	1	1
38	Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione	art. 73, comma 1, lettera e)	ALZETTA Paola	gettone di presenza	110,45	718	14	1	1
39	Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione	art. 73, comma 1, lettera e)	GRANDO Silvio Alejandro	gettone di presenza	106,20	718	14	1	1
40	Direzione centrale infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	Federmobilità	contratto pr. N. 9250 dd. 10/03/2016	100,00	9826	1	3	1
41	Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme	art. 73, comma 1, lettera e)	ACEGASAPSAMGA S.p.A.	fornitura di acqua alle sedi regionali	36.667,00	1471	1	3	1
42	Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme	art. 73, comma 1, lettera e)	ACQUEDOTTO POIANA S.p.A.	fornitura di acqua alle sedi regionali	334,00	1471	1	3	1
43	Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme	art. 73, comma 1, lettera e)	CAFC S.p.A.	fornitura di acqua alle sedi regionali	40.000,00	1471	1	3	1
44	Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme	art. 73, comma 1, lettera e)	IRISACQUA S.r.l.	fornitura di acqua alle sedi regionali	5.000,00	1471	1	3	1
45	Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme	art. 73, comma 1, lettera e)	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A.	fornitura di acqua alle sedi regionali	167,00	1471	1	3	1
46	Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme	art. 73, comma 1, lettera e)	SISTEMA AMBIENTE S.r.l.	fornitura di acqua alle sedi regionali	667,00	1471	1	3	1
47	Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme	art. 73, comma 1, lettera e)	HYDROGEA S.p.A.	fornitura di acqua alle sedi regionali	5.000,00	1471	1	3	1
48	Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia	art. 73, comma 1, lettera e)	BERGAMASCO Virginio	gettone di presenza e rimborsi spese	81,00	4721	13	7	1
49	Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia	art. 73, comma 1, lettera e)	DELLA RICCA Fernando	gettone di presenza e rimborsi spese	93,67	4721	13	7	1
50	Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia	art. 73, comma 1, lettera e)	FRANCO Vittorio	gettone di presenza e rimborsi spese	40,50	4721	13	7	1

51	Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia	art. 73, comma 1, lettera e)	DI GUIDA Giuseppina	gettone di presenza e rimborsi spese	40,50	4721	13	7	1
52	Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia	art. 73, comma 1, lettera e)	BOVENZI Massimo	gettone di presenza e rimborsi spese	81,00	4721	13	7	1
53	Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia	art. 73, comma 1, lettera e)	FONDA Roberto	gettone di presenza e rimborsi spese	81,00	4721	13	7	1
54	Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia	art. 73, comma 1, lettera e)	CHIANDOTTO Alberto	gettone di presenza e rimborsi spese	81,00	4721	13	7	1
55	Avvocatura della Regione	art. 73, comma 1, lettera e)	PARON Stefano	sentenza Tribunale di Trieste	4.643,27	617	1	11	1
56	Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca	art. 73, comma 1, lettera e)	DITTA MEDIASEERVICE di Carlo Visintini	effettuazione gestione tecnica Auditorium Civico Museo Revoltella di Trieste	91,50	1141	14	1	2
57	Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca	art. 73, comma 1, lettera e)	COOPERATIVA SERVIZI PORTUALI s.c.r.l. di Trieste	svolgimento servizio vigilanza antincendio Civico Museo Revoltella di Trieste	131,76	1141	14	1	2
58	Ufficio stampa	art. 73, comma 1, lettera e)	ADCOM srl	fornitura schede di memoria e materiale tecnico vario	48,80	403	1	1	1
59	Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie	art. 73, comma 1, lettera e)	ROMEO GESTIONI S.p.A.	procrastinazione termini contratto	5.877,42	1501	1	6	1
60	Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia	art. 73, comma 1, lettera e)	CANNIZZARO Renato	gettone di presenza e rimborsi spese	80,00	4721	13	7	1
61	Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia	art. 73, comma 1, lettera e)	ZAMBONI Vittorio	gettone di presenza e rimborsi spese	80,00	4721	13	7	1
62	Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia	art. 73, comma 1, lettera e)	CLARIZIA Luciano	gettone di presenza e rimborsi spese	80,00	4721	13	7	1
63	Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia	art. 73, comma 1, lettera e)	TAVIAN Alessandra	gettone di presenza e rimborsi spese	80,00	4721	13	7	1
64	Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia	art. 73, comma 1, lettera e)	TONZAR Claudio	gettone di presenza e rimborsi spese	80,00	4721	13	7	1
65	Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia	art. 73, comma 1, lettera e)	CERVAL Sara	gettone di presenza e rimborsi spese	80,00	4721	13	7	1
66	Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia	art. 73, comma 1, lettera e)	ZANON Francesca	gettone di presenza e rimborsi spese	80,00	4721	13	7	1
67	Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia	art. 73, comma 1, lettera e)	DELL'ANNA Lucio	gettone di presenza e rimborsi spese	80,00	4721	13	7	1
68	Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie	art. 73, comma 1, lettera e)	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO NAUTICO CANOTTIERI SATURNIA	restituzione canone demaniale versato per mancata fruizione del bene	350,35	722	1	11	1

Legge regionale 9 giugno 2017, n. 19 recante modifiche alla legge regionale 5/2016 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani).

Sintesi della legge.

Il provvedimento in esame, il cui progetto di legge è stato presentato da un Consigliere regionale in data 12 maggio 2017, introduce alcune modifiche alla legge regionale 5/2016 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) al fine di garantire l'immediata e piena operatività dell'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR),

Dette modifiche normative si sono rese necessarie al fine di risolvere alcune casistiche particolari, di cui la prima stesura della legge non teneva conto, persistenti dopo la prima revisione del testo legislativo operata con la legge regionale n. 3/2017 (conferenze dei Sindaci convocate ma mandate deserte, automatismi di convocazione suppletiva, mancata nomina di un componente dell'Assemblea regionale d'Ambito). Ulteriori modifiche e specificazioni riguardano la figura del Direttore generale, l'attivazione dell'Ausir, la liquidazione delle Consulte d'Ambito per il servizio idrico integrato e i poteri sostitutivi.

La legge è entrata in vigore il 15 giugno 2017.

Disciplina finanziaria.

La legge non reca disposizioni di carattere finanziario.

Si sottolinea che la mancanza di oneri non risulta attestata in una relazione tecnico finanziaria in quanto detta relazione, prevista dall'articolo 86 bis del regolamento interno del Consiglio regionale, non è presente a corredo del disegno di legge. L'assenza di oneri è comunque confermata nella sezione "Verifica della copertura" della scheda istruttoria sul progetto di legge, redatta a cura della Segreteria generale – Area giuridico legislativa, ad uso dei Consiglieri regionali.

Legge regionale 9 giugno 2017, n. 20 recante misure per il contenimento finalizzato all'eradicazione della nutria (*Myocastor coypus*).

Sintesi della legge.

La legge in esame si propone di tutelare le produzioni zoo-agro-forestali, l'idrografia superficiale e tutte le opere idrauliche a servizio e tutela del territorio, nonché il suolo e la salute pubblica, mediante il contenimento finalizzato all'eradicazione della nutria sul territorio regionale. A tal fine viene introdotto un Piano triennale di eradicazione della nutria, approvato e attuato dalla Regione, nonché previsto un monitoraggio delle popolazioni di nutria e dell'efficacia degli interventi. La legge esplicita infine i criteri generali per il contenimento finalizzato all'eradicazione di cui trattasi.

La legge è entrata in vigore il 15 giugno 2017.

Disciplina finanziaria.

L'articolo 6 della legge contiene la norma finanziaria.

Nel dettaglio per le finalità della legge vengono autorizzate:

- Una spesa di complessivi euro 60.000,00 nel triennio 2017-2019 a valere sulla Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 1 (Spese correnti) (capitolo 6640 di nuova istituzione)⁵⁸;
- Una spesa di complessivi euro 6.000,00 nel triennio 2017-2019 a valere sulla Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese d'investimento) (capitolo 6641 di nuova istituzione)⁵⁹.

La relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge (n. 211) specifica che la spesa di 60 mila euro viene prevista per lo smaltimento delle carcasse degli animali mentre la spesa di 6 mila euro concerne l'acquisto di trappole e/o gabbie. La stessa relazione tecnica evidenzia che la quantificazione è avvenuta sulla base delle *“spese sostenute per lo smaltimento di fauna selvatica morta*

⁵⁸ Lo stanziamento di competenza 2017 del citato capitolo 6640, pari a iniziali 20.000 euro, è stato, con la legge regionale n. 31/2017, prima aumentato di euro 20.000 e poi ridotto di complessivi euro 40.000. Lo stanziamento consolidato al 31.12.2017 risulta azzerato. Nella “destinazione della spesa” del capitolo 6640 in argomento, tratta dal BFG, risulta specificato che “sarà utilizzato il capitolo 6150”. Quest'ultimo capitolo ha uno stanziamento consolidato al 31.12.2017 pari a euro 91.855,54.

⁵⁹ Lo stanziamento di competenza 2017 del citato capitolo 6641, pari a iniziali 2.000 euro, è successivamente stato incrementato di ulteriori 6.000 euro a seguito della l.r. n. 31/2017. Lo stanziamento consolidato al 31.12.2017 risulta pari a euro 8.000,00.

e per l'acquisto di attrezzature per la prevenzione dei danni da fauna selvatica al patrimonio zootecnico, riparametrate in ragione di operazioni relative ad una sola specie”.

Si osserva che l'articolo 3, comma 31, della Legge di assestamento 2017 (l.r. n. 31/2017) ha successivamente destinato ulteriori complessivi 42.000 euro, suddivisi in ragione di 21.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, per la finalità di smaltimento delle carcasse prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 20/2017 in esame, a valere sulla citata Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

L'onere trova copertura attraverso lo storno di fondi dalla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 2 (Caccia e pesca), Titolo 1 (Spese correnti) destinati a contributi alle riserve di caccia per attività di gestione faunistico-ambientale e per iniziative di miglioramento ambientale (capitolo 6185). Pur considerata l'esiguità dell'importo stornato, si sottolinea in proposito che la riduzione di stanziamenti di parte corrente ai fini della copertura di oneri per interventi di parte capitale, pur non essendo normativamente vietato, comporta un irrigidimento delle poste di bilancio.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
<p>n. 20 del 9.6.2017. Misure per il contenimento finalizzato all'eradicazione della nutria (Myocastor coypus)</p>	<p>6 Norma finanziaria</p>	<p>1. Per le finalità previste dalla presente legge [contenimento finalizzato all'eradicazione della nutria] sono autorizzate le seguenti spese: a) è autorizzata la spesa di 60.000 euro a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017 - 2019, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019; b) è autorizzata la spesa di 6.000 euro a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017 - 2019, suddivisa in ragione di 2.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.</p>	<p>2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede, rispettivamente, mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017 - 2019.</p>

Legge regionale 9 giugno 2017, n. 21 recante norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità.

Sintesi della legge.

La legge in esame, la cui proposta era stata presentata da alcuni consiglieri regionali il 5 novembre 2015, si propone la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile attraverso la disciplina e il coordinamento di interventi nei settori della prevenzione e del contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione. A tal fine viene istituito un Osservatorio regionale antimafia e vengono assicurate iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento della società civile e delle istituzioni pubbliche, nonché azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati.

La legge è entrata in vigore il 15 giugno 2017.

Successivamente, la legge regionale n. 31/2017 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019) ha apportato modifiche all'articolo 4 della legge regionale in esame.

Disciplina finanziaria.

Le norme finanziarie sono contenute nell'articolo 11 della legge.

In particolare il provvedimento autorizza:

- Una spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 (Missione 1, Programma 1, Titolo 1 – capitolo 99), per il gettone di presenza e il rimborso delle spese previsti a favore dei componenti dell'Osservatorio regionale antimafia che non siano dipendenti in servizio presso la Regione. Con riferimento a detto onere – quantificato sulla base della spesa di gettoni di presenza in collegi e organismi analoghi⁶⁰ - si segnala che l'articolo 11, comma 29, della legge regionale n. 31/2017 (Assestamento del bilancio 2017) ha modificato l'articolo 4 della legge in argomento, inerente il suddetto trattamento economico dei componenti dell'Osservatorio regionale antimafia. Il nuovo articolato prevede che i componenti del citato Osservatorio esercitino le attività previste dalla legge a titolo gratuito. E' altresì specificato che ai soli membri residenti in un comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni dell'Osservatorio spetti il rimborso delle spese sostenute e detti oneri vengono posti a carico del bilancio del Consiglio regionale⁶¹. Si segnala che a seguito della modifica di cui trattasi l'autorizzazione di spesa

⁶⁰ I criteri utilizzati per la stima dell'onere sono esplicitati nella relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge.

⁶¹ Ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento interno del Consiglio regionale l'Ufficio di Presidenza redige annualmente il

originariamente prevista dall'articolo 11, comma 1, della legge in esame non risulta cassata. Tuttavia, con la citata legge regionale n. 31/2017 che ha apportato la modifica normativa introdotta all'articolo 4 della legge in esame, è stato, tra l'altro, ridotto per un importo di euro 30.000 lo stanziamento del capitolo di spesa interessato (cap. 99).

- Una spesa di complessivi 20.000 euro nel biennio 2017-2018 (Missione 3 – Programma 2 – Titolo 1 – capitolo 3853 di nuova istituzione)⁶², per l'organizzazione di seminari di aggiornamento e approfondimento in materia di prevenzione della corruzione con la collaborazione delle forze dell'ordine. Dalla relazione tecnico finanziaria a corredo della proposta di legge si evince che il relativo stanziamento è stato quantificato sulla base della spesa sostenuta per eventi seminari analoghi.
- Una spesa di complessivi 20.000 euro nel biennio 2017-2018 (Missione 3, Programma 2, Titolo 1 – capitolo 3854 di nuova istituzione)⁶³ – quantificata sulla base della spesa storica per interventi simili⁶⁴ - per le iniziative di formazione, scambio di informazioni, stipula di convenzioni con le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni sindacali e le associazioni di imprese e ambientaliste, nonché per l'erogazione di contributi alle suddette associazioni, nell'ambito di attività di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata o per attività di supporto per le vittime dei reati in detto ambito.
- Una spesa di 10.000 euro per il 2017 (Missione 4, Programma 2, Titolo 1 – capitolo 3856 di nuova istituzione)⁶⁵ – anch'essa quantificata sulla base della spesa sostenuta per azioni analoghe, come si evince dalla relazione tecnico finanziaria semplificata a corredo degli emendamenti d'Aula – per gli interventi di educazione alla legalità in ambito scolastico nonché per le azioni previste all'interno dei percorsi di cittadinanza attiva.
- Una spesa di 45.000 euro nel biennio 2017-2018 (in ragione di euro 20.000 per il 2017 ed euro 25.000 per il 2018) (Missione 3, Programma 2, Titolo 2 – capitolo 3857 di nuova istituzione) per la concessione di contributi agli enti locali al fine di concorrere alla realizzazione di

progetto di bilancio di previsione e richiede alla Giunta regionale di iscrivere nel bilancio della Regione lo stanziamento necessario al fabbisogno annuale di spesa per il funzionamento del Consiglio e dei relativi uffici.

⁶² Lo stanziamento di competenza 2017 del citato capitolo 3853, pari a iniziali 10.000 euro, è stato, con la legge regionale n. 37/2017, ridotto per il medesimo importo. Lo stanziamento consolidato al 31.12.2017 risulta azzerato.

⁶³ Lo stanziamento di competenza 2017 del citato capitolo 3854, pari a iniziali 10.000 euro, è stato, con la legge regionale n. 37/2017, ridotto per il medesimo importo. Lo stanziamento consolidato al 31.12.2017 risulta azzerato.

⁶⁴ I parametri utilizzati per la quantificazione dell'onere sono riportati nella relazione tecnico finanziaria a corredo della proposta di legge.

⁶⁵ Lo stanziamento di competenza 2017 del citato capitolo 3856, pari a iniziali 10.000 euro, è stato, con la legge regionale n. 37/2017, ridotto per il medesimo importo. Lo stanziamento consolidato al 31.12.2017 risulta azzerato.

interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico ecc. dei beni immobili confiscati e ad essi assegnati. Come specificato nella relazione tecnico finanziaria semplificata a corredo degli emendamenti d'Aula, l'onere di cui trattasi risulta quantificato sulla base della spesa sostenuta per l'integrazione di interventi statali a favore di privati per azioni analoghe.

- Una spesa di 45.000 euro nel biennio 2017-2018 (in ragione di euro 20.000 per il 2017 ed euro 25.000 per il 2018) (Missione 3, Programma 2, Titolo 1 – capitolo 3864 di nuova istituzione) per l'erogazione di contributi agli assegnatari dei beni confiscati al fine di favorirne il riutilizzo in funzione sociale nonché per l'erogazione di contributi per sostenere la continuità lavorativa delle aziende sequestrate e non ancora confiscate. Anche in questo caso l'onere risulta quantificato, come evidenziato al precedente alinea, sulla base della spesa sostenuta per l'integrazione di interventi statali a favore di privati per azioni analoghe.

Gli oneri su evidenziati trovano copertura come segue:

- € 75.000,00 per l'anno 2017 ed € 30.000,00 per l'anno 2018 attraverso lo storno di fondi dalla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali), Titolo 1 (Spese correnti), destinati a spese per la convenzione con l'Agenzia delle entrate per la riscossione diretta dei tributi (cap. 490), a spese per imposte e tasse a carico dell'Ente conseguenti al servizio Tesoreria (cap. 495 – spese ripartite a carattere pluriennale), a spese per restituzione agli aventi diritto dell'Irap o dell'addizionale regionale all'Irpef per erroneo versamento sui conti di tesoreria (cap. 1207), nonché a oneri per convenzioni con l'Amministrazione finanziaria dello Stato in materia di esercizio delle attività relative all'Irap e per accordi con le Amministrazioni per l'eventuale esercizio congiunto delle attività di accertamento (cap. 1490 – spese ripartite a carattere pluriennale).
- € 25.000,00 per l'anno 2017 ed € 40.000,00 per l'anno 2018 mediante prelievo dal fondo speciale per nuovi interventi legislativi iscritto alla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti) (capitolo 9700 partita 25090)⁶⁶.

Con riferimento ai suddetti storni di fondi, si osserva che nelle relazioni tecnico finanziarie a corredo del progetto di legge e degli emendamenti d'Aula non risultano dimostrati gli andamenti finanziari

⁶⁶ In sede di approvazione del bilancio 2017-2019 sono stati autorizzati nel 2017, sul fondo "Nuovi interventi legislativi" (partita 25090) di cui trattasi, € 50.000,00 come evidenziato nella nota integrativa allegata al bilancio 2017-2019. Di tale importo erano già stati prelevati: € 20.000,00 per le finalità della l.r. n. 4/2017 ed € 5.000,00 per le finalità della l.r. n. 13/2017. Con il prelievo in argomento la partita 25090 del fondo globale "Nuovi interventi legislativi" per l'esercizio 2017 risulta azzerata.

che consentono l'utilizzo per altra destinazione dei suddetti stanziamenti disponibili. Ciò risulta viepiù rilevante considerato che lo storno avviene, in alcuni casi, da capitoli afferenti spese ripartite a carattere pluriennale - concernenti in particolare spese per imposte e tasse a carico dell'Ente conseguenti al servizio Tesoreria (cap. 495) e oneri per convenzioni con l'Amministrazione finanziaria dello Stato in materia di esercizio delle attività relative all'Irap e per accordi con le Amministrazioni per l'eventuale esercizio congiunto delle attività di accertamento (cap. 1490) – che per la loro caratteristica di continuità dovrebbero scontare, in astratto, un maggior rigore nella quantificazione del relativo stanziamento.

Inoltre, in un altro caso, viene coperta una spesa in conto capitale (articolo 11, comma 5, lett. a), seppur di importo esiguo, in parte attraverso lo storno di fondi da capitoli di parte corrente e in parte attraverso il prelievo da un fondo globale anch'esso iscritto nella parte corrente del bilancio 2017. Come già evidenziato in altra parte della presente relazione, la copertura di oneri di parte capitale con dotazioni finanziarie originariamente precostituite per interventi di parte corrente, seppur non vietata dal punto di vista normativo, comporta, soprattutto se reiterata e di entità finanziariamente rilevante, un irrigidimento delle poste di bilancio e depone a sfavore della qualità della programmazione finanziaria.

Per quanto concerne il citato prelievo dal fondo speciale si evidenzia peraltro che, a seguito del prelievo disposto con la legge in esame, la partita 25090 del fondo globale “Nuovi interventi legislativi” autorizzata con il bilancio 2017 risulta azzerata.

Si segnala infine ulteriori disposizioni della legge in argomento che presentano alcuni aspetti di criticità con riferimento alla tematica della copertura della spesa.

La prima norma concerne l'articolo 10 che dispone che *“La Regione definisce annualmente le proprie iniziative per la celebrazione della “Giornata dell'impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime” e promuove analoghe iniziative celebrative presso le scuole di ogni ordine della Regione, gli enti locali e le associazioni”*.

Non sussistono relazioni tecnico finanziarie correlate all'emendamento di Commissione, che ha introdotto la disposizione in argomento (emendamento 12 ter.0.1), che attestino la presenza ovvero l'assenza di oneri ad essa collegati. Dal contenuto della norma, e mancando qualsivoglia definizione dei relativi contorni finanziari, non è possibile escludere con certezza la presenza di oneri derivanti dall'applicazione della norma medesima (posto che la stessa concerne, tra l'altro, la promozione, da parte dell'Amministrazione regionale, di iniziative contro le mafie e in ricordo delle vittime, presso le scuole, gli enti locali e le associazioni). Si osserva che la mancata previsione di oneri, peraltro, potrebbe far assumere alla disposizione di cui trattasi un carattere meramente programmatico,

ovvero porre le premesse per una sua mancata attuazione.

La seconda disposizione, che si presenta problematica per motivi analoghi a quelli anzi evidenziati, risulta l'articolo 6, comma 2, della legge in argomento. Nell'ambito delle azioni orientate verso la prevenzione e il contrasto della corruzione, infatti, il citato comma 2 dell'articolo 6 prevede l'istituzione, da parte dell'Amministrazione regionale, di *“un centro di documentazione, aperto alla fruizione dei cittadini, per la raccolta e per la diffusione di materiali, relazioni e statistiche sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso con specifico riferimento al territorio regionale”*. La norma, già presente nella proposta di legge presentata nel 2015, non è corredata da una relazione tecnico finanziaria che attesti la presenza ovvero l'assenza di oneri ad essa collegati. Anche in questo caso, dal contenuto della norma, non è possibile escludere astrattamente, a priori, la sussistenza di oneri connessi alla sua attuazione né qualificare come meramente programmatico l'enunciato legislativo. Pare opportuno inoltre sottolineare la previsione di spese (ad opera dell'articolo 5, comma 6 e dell'articolo 4, comma 1-ter come aggiunto dall'articolo 11, comma 29, lettera b) della l.r. 31/2017), peraltro non quantificate, relative agli oneri derivanti dal rimborso spettante ai componenti dell'Osservatorio regionale antimafia e agli oneri derivanti dall'istituzione di borse di studio per percorsi coerenti con le finalità della legge, a valere sulle risorse del bilancio del Consiglio regionale. A tale proposito si segnala che l'Amministrazione regionale iscrive nel proprio bilancio lo stanziamento necessario al fabbisogno annuale di spesa per il funzionamento del Consiglio e dei relativi uffici. Gli oneri in argomento, pertanto, risulterebbero finanziati nei limiti delle disponibilità di risorse già previste per l'attività del Consiglio regionale. Fermo restando che il presupposto della copertura finanziaria resta quello della quantificazione della spesa o dell'onere, va evidenziato, come sottolineato dalla Corte costituzionale (sent. 181/2013), che le mere disponibilità di bilancio non costituiscono idonee forme di copertura.

Si ritiene che la copertura operata con somme già iscritte nel bilancio del Consiglio regionale debba necessariamente essere accompagnata da un'adeguata dimostrazione della capienza dei capitoli interessati: nel caso concreto detti capitoli afferiscono sia direttamente il bilancio del Consiglio regionale, sia indirettamente il bilancio della Regione che trasferisce al Consiglio i fondi necessari per lo svolgimento delle proprie attività.

Va altresì segnalato l'articolo 5 della legge che, dal punto di vista finanziario, prevede tra l'altro che le attività di promozione, concernenti la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso, vengano realizzate *“senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale”*. Sembrerebbe trattarsi di una clausola di neutralità finanziaria

che tuttavia non trova riscontro in una correlata relazione tecnico finanziaria che espliciti le valutazioni degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio utilizzabili (o riprogrammabili) per le finalità previste dal medesimo articolo di legge.

L'assenza della suddetta relazione tecnico finanziaria e la nota riportata in calce all'emendamento d'Aula che ha introdotto la disposizione in argomento, nella quale viene evidenziato che il medesimo emendamento non comporta maggiori spese o minori entrate sul bilancio regionale, depongono per qualificare la norma in argomento come principio avente carattere meramente programmatico.:

Un'ultima considerazione concerne l'attualità della relazione tecnico finanziaria a corredo della proposta di legge. Infatti, posto che la proposta della legge in argomento è stata presentata da alcuni consiglieri regionali nel mese di novembre 2015, la correlata relazione tecnico finanziaria espone modalità di copertura con riferimenti a stanziamenti e capitoli del bilancio 2016 e seguenti. Pur dato atto che, nel caso di specie, detti riferimenti sono sostanzialmente stati mantenuti anche a valere sul successivo bilancio 2017-2019, si evidenzia, in generale, l'opportunità di verificare l'attualità del contenuto della relazione tecnico finanziaria corredata al disegno di legge, laddove il lasso di tempo intercorrente tra la presentazione del progetto e la sua approvazione risulti consistente

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
n. 21 del 9.6.2017. Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità.	5 Azioni orientate verso l'educazione e la cultura della legalità	5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può procedere, altresì, all'istituzione di una o più borse di studio a favore di studenti del Friuli Venezia Giulia, che si sono distinti per merito scolastico e per l'elaborazione di uno studio coerenti con l'oggetto e le finalità della presente legge anche al fine di formare professionalità specifiche.	6. Gli oneri derivanti dalle finalità previste dal comma 5 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.
	11 Norme finanziarie	<p>1. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1 [gettoni di presenza e rimborso spese componenti dell'Osservatorio regionale antimafia], è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 1 (Organi istituzionali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p> <p>2. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 1, lettera b) [organizzazione seminari di aggiornamento e approfondimento in materia di prevenzione della corruzione], è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p> <p>3. Per le finalità previste dall'articolo 7, commi 1 e 2 [iniziative di formazione e scambio di informazioni con oo.ss., associazioni di imprese, associazioni ambientaliste, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale e erogazione contributi a associazioni per realizzazione di attività di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata], è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p> <p>4. Per le finalità previste dall'articolo 8, commi 1 e 3 [iniziative e interventi in ambito scolastico], è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>	<p>6. All'onere complessivo di 170.000 euro, suddiviso in ragione di 100.000 euro per l'anno 2017 e di 70.000 euro per l'anno 2018, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, lettere a) e b), si provvede come di seguito indicato:</p> <p>a) per complessivi 105.000 euro, suddivisi in ragione di 75.000 euro per l'anno 2017 e di 30.000 euro per l'anno 2018, mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;</p> <p>b) per complessivi 65.000 euro, suddivisi in ragione di 25.000 euro per l'anno 2017 e di 40.000 euro per l'anno 2018, mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		<p>5. Per le finalità previste dall'articolo 9 [contributi finalizzati al recupero di beni confiscati] è autorizzata la spesa complessiva di 90.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per l'anno 2017 e di 50.000 euro per l'anno 2018 come di seguito indicato:</p> <p>a) relativamente agli interventi previsti dal comma 1, lettera b) [concessione contributi agli enti locali per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ecc.], è autorizzata la spesa complessiva di 45.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2017 e di 25.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;</p> <p>b) relativamente agli interventi previsti dal comma 1, lettera c) [erogazione di contributi agli assegnatari dei beni confiscati per favorirne il riutilizzo], e comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 45.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2017 e di 25.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>	

Legge regionale 9 giugno 2017, n. 22 recante modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria).

Sintesi della legge.

La legge in esame, il cui progetto è stato presentato l'8.3.2017 da alcuni Consiglieri regionali, apporta modifiche e aggiornamenti alla legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria), al fine di superare alcune criticità emerse in corso di attuazione della medesima legge nonché con l'obiettivo di migliorare la qualità del testo legislativo.

La legge è entrata in vigore il 15 giugno 2017.

Disciplina finanziaria.

Il provvedimento non reca disposizioni di carattere finanziario e l'assenza di oneri è attestata nella relazione tecnico finanziaria presentata a corredo della proposta di legge.

Legge regionale 9 giugno 2017, n. 23 recante norme in materia di Birra Artigianale del Friuli Venezia Giulia.

Sintesi della legge.

La legge, entrata in vigore il 29 giugno 2017, si pone l'obiettivo di favorire l'attività di identificazione e di tutela della produzione birraia artigianale del Friuli Venezia Giulia attraverso la codificazione delle metodologie classiche di trasformazione, la valorizzazione delle materie prime e l'incentivazione della professionalità degli operatori.

Al fine di promuovere e tutelare la produzione di birra artigianale la Regione, tra l'altro, incentiva la creazione di nuove imprese e sostiene lo sviluppo competitivo dell'intera filiera, promuove le produzioni e i progetti di qualità nonché la formazione professionale degli operatori del settore, favorisce la corretta informazione al consumatore, istituisce il registro dei birrifici artigianali del Friuli Venezia Giulia e attua i necessari controlli a tutela del prodotto, dei produttori e dei consumatori.

Disciplina finanziaria.

Con le norme finanziarie (articolo 11) viene autorizzata una spesa complessiva di 135.000 euro nel triennio 2017-2019 (45 mila euro per ciascun anno del triennio) al fine di porre in essere interventi di parte corrente (stimati in 30 mila euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, a valere sulla Missione 14, Programma 1, Titolo 1 – cap. 8042 di nuova istituzione) e interventi di parte capitale (previsti in 15 mila euro per ciascuno degli anni del triennio considerato, a valere sulla Missione 14, Programma 1, Titolo 2 – cap. 8043 di nuova istituzione). Dette azioni si concretizzano nella promozione delle produzioni di qualità, nella qualificazione e incentivazione dell'introduzione di processi innovativi, nella valorizzazione delle imprese di settore ubicate in territori montani nonché nell'incentivazione di progetti presentati per la qualità del prodotto e/o a favore di cittadini affetti da particolari patologie alimentari (articolo 2, comma 2, lett. a), b) e d) e art. 7, comma 1).

Nella relazione tecnico finanziaria semplificata presentata a corredo dell'emendamento che ha introdotto la disposizione finanziaria summenzionata è stato specificato che la quantificazione effettuata viene *“ritenuta idonea all'avvio dell'attività di promozione considerato anche il limitato numero di imprese produttrici di birra”*. Non risultano esposti, nella relazione tecnica di cui trattasi, i criteri e i parametri seguiti per la quantificazione del costo presunto dell'intervento.

L'onere viene finanziariamente coperto mediante storno di fondi dalla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 4 (Gestione delle entrate tributarie e dei servizi

fiscali), Titolo 1 (Spese correnti), destinati a spese per imposte e tasse a carico dell'Ente conseguenti al servizio Tesoreria (cap. 495 – spese ripartite a carattere pluriennale).

Con riferimento alla citata modalità di copertura attraverso storno di fondi, si osserva che nelle relazioni tecnico finanziarie a corredo degli emendamenti d'Aula non risultano dimostrati gli andamenti finanziari che consentono l'utilizzo per altra destinazione del suddetto stanziamento disponibile. Ciò risulta viepiù rilevante considerato che lo storno avviene da un capitolo afferente spese ripartite a carattere pluriennale - concernente in particolare spese per imposte e tasse a carico dell'Ente conseguenti al servizio Tesoreria (cap. 495) – spese che, per la loro caratteristica di continuità, dovrebbero scontare, in astratto, un maggior rigore nella quantificazione del relativo stanziamento.

Si segnala inoltre, sempre con riferimento alla modalità di copertura evidenziata, che la parte di oneri prevista per la realizzazione di interventi di parte capitale (articolo 11, comma 1, lettera b), seppur di importo esiguo, viene coperta attraverso lo storno di fondi da una partita di parte corrente. Come già evidenziato in altra parte della presente relazione, la copertura di oneri di parte capitale con dotazioni finanziarie originariamente precostituite per interventi di parte corrente, seppur non vietata dal punto di vista normativo, comporta, soprattutto se reiterata e di entità finanziariamente rilevante, un irrigidimento delle poste di bilancio e depone a sfavore della qualità della programmazione finanziaria.

La legge prevede altresì una serie di azioni cui viene fatto fronte con risorse già previste in bilancio, senza l'aggravio di ulteriori oneri per le finanze regionali.

Trattasi in particolare delle attività connesse:

- Alla promozione della formazione, dell'aggiornamento professionale e della riqualificazione degli operatori del settore (art. 2, c. 2, lett. c) e art. 5), cui viene fatto fronte con le risorse già destinate all'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 1 della l.r. n. 11/2001⁶⁷ (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni – Co. Re. Com.);

⁶⁷ L'articolo 1 della l.r. n. 11/2001 prevede quanto segue:

“1. Con la presente legge la Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e ai sensi della legge 7 giugno 2000, n.150:

a) promuove la comunicazione istituzionale delle proprie attività al fine di garantire un qualificato rapporto di informazione e di partecipazione tra cittadini e istituzioni regionali;

b) favorisce la più completa espressione delle esigenze e delle istanze della comunità regionale, promuovendo il massimo pluralismo nell'accesso ai mezzi di informazione, la valorizzazione delle imprese di comunicazione radiotelevisiva locale aventi sede nel territorio regionale, nonché la qualificazione degli operatori della comunicazione;

c) istituisce il Comitato regionale per le comunicazioni, di seguito denominato Co.Re.Com.”.

- Al sostegno dello sviluppo competitivo delle imprese della filiera (art. 2, c. 2, lett. e), cui viene fatto fronte con le risorse destinate all'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 1 della l.r. 2/2012⁶⁸ (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese);
- All'incentivazione della creazione di nuove imprese nel settore della produzione della birra artigianale, in particolare di imprese a conduzione femminile e giovanile (art. 2, c. 2, lett. f), cui viene fatto fronte con le risorse destinate all'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 2, comma 85, della l.r. n. 11/2011⁶⁹ (Assestamento del bilancio 2011) e dall'articolo 20 della l.r. n. 5/2012 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità);
- Alla promozione di una corretta informazione a favore dei consumatori su metodi tradizionali e tecnologie innovative (art. 2, c. 2, lett. g) e art. 4, c. 1), cui viene nuovamente fatto fronte con le risorse previste dall'articolo 1 della l.r. n. 11/2001 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni – Co.Re.Com.).

Le norme che interessano le attività di cui al suddetto elenco, confermano in sostanza che i relativi interventi, posti in essere direttamente dalla Regione, verranno realizzati con le risorse finanziarie esistenti, senza ulteriori costi a carico del bilancio regionale. Nel merito va tuttavia evidenziato che non sussistono elementi che consentano di quantificare l'entità degli oneri necessari per porre in essere le citate attività e non si rinvergono relazioni tecnico finanziarie corredate alle suddette

⁶⁸ L'articolo 1 della l.r. n. 2/2012 prevede:

“1. La Regione sostiene la realizzazione e il consolidamento delle iniziative imprenditoriali nei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi in Friuli-Venezia Giulia attraverso forme di incentivazione finalizzate ad agevolare l'accesso al credito, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo regionale e di favorirne l'internazionalizzazione e la capacità di cogliere le opportunità derivanti dai mutamenti tecnologici, in armonia con la normativa dell'Unione europea e tenuto conto delle peculiarità degli specifici comparti economici.

2. La presente legge riforma le disposizioni di cui alle singole leggi regionali di settore e le organizza nella direzione della semplificazione delle norme orientata all'unitarietà della gestione delle risorse, nonché alla trasparenza, coerenza, flessibilità ed efficacia degli interventi finanziari.

3. La normativa di attuazione e gli atti di esecuzione della presente legge provvedono in particolare alla razionalizzazione dei procedimenti amministrativi, delle attività gestionali e delle modalità di comunicazione e informazione delle imprese, assicurando l'ampio utilizzo delle tecnologie informatiche in conformità con la vigente disciplina in materia di amministrazione digitale e rendendo disponibile la modulistica unificata presso speciali sezioni del sito istituzionale della Regione, specificamente dedicate a garantire facile e trasparente accessibilità alle agevolazioni finanziarie a favore delle imprese”.

⁶⁹ L'articolo 2, comma 85, della l.r. n. 11/2011 dispone:

“85. Al fine di incentivare la creazione di nuove imprese da parte delle donne sul territorio della Regione nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio, del turismo e dei servizi, l'Amministrazione regionale, è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, a parziale copertura dei costi per la realizzazione degli investimenti, delle spese di costituzione e primo impianto, nonché dei costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese”.

disposizioni. Ai fini della verifica della copertura, pertanto, non sono disponibili informazioni che consentano di accertare l'effettiva utilizzabilità dei fondi disponibili o già programmati.

Fermo restando che il presupposto della copertura finanziaria resta quello della quantificazione della spesa o dell'onere, va evidenziato, come sottolineato dalla Corte costituzionale (sent. 181/2013), che le mere disponibilità di bilancio non costituiscono idonee forme di copertura.

Si ritiene che la copertura operata con somme già iscritte nel bilancio regionale debba necessariamente essere accompagnata da un'adeguata dimostrazione della capienza dei capitoli interessati.

Proseguendo l'esame del provvedimento si segnala che l'articolo 8 della legge prevede la facoltà, da parte dell'ERSA (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale), di concedere l'uso del marchio regionale di qualità "Agricoltura Qualità Ambiente" (AQUA) al fine di valorizzare la produzione di birra artigianale regionale. Anche in questo caso l'articolato legislativo prevede che detta finalità venga realizzata *"senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale"* e precisamente nell'ambito delle funzioni attribuite all'ERSA inerenti la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità di cui alla legge regionale n. 21/2002 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità). Nella nota all'emendamento d'Aula che ha introdotto il citato articolo 8 (emendamento 8.1) è stato specificato che *"la disposizione intende estendere al prodotto "birra artigianale" l'ambito di applicazione del marchio AQUA, integrando implicitamente la legge regionale 21/2002"*.

L'assenza di ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, seppur non esplicitamente evidenziata nel dispositivo della legge, si evince anche dalla relazione tecnico finanziaria semplificata a corredo dell'emendamento d'Aula che ha introdotto la disposizione di cui all'articolo 9. Detto articolo prevede in particolare la promozione della diffusione e la valorizzazione della cultura brassicola friulana anche attuando iniziative di partecipazione alle fiere. Dalla citata relazione tecnica si evince che anche l'intervento di cui trattasi è realizzato con le risorse destinate all'esercizio delle funzioni attribuite a ERSAs dalla già citata l.r. n. 21/2002.

Le norme di cui ai summenzionati articoli 8 e 9 confermano, in sostanza, che le citate attività, poste in essere dalla Regione attraverso l'Agenzia regionale ERSAs, verranno realizzate con le risorse finanziarie esistenti, oggetto pertanto di riprogrammazione. Nel merito va tuttavia evidenziato che non sussistono elementi che consentano di quantificare l'entità degli oneri previsti per porre in essere le citate attività e, soprattutto, non si rinvencono nelle citate relazioni tecnico finanziarie, ai fini della verifica della copertura, dati che consentano di controllare l'effettiva disponibilità dei fondi disponibili o già programmati.

Infine, per quanto concerne l'istituzione del Registro dei birrifici artigianali del Friuli Venezia Giulia, prevista dall'articolo 2, comma 2, lett. h), e gli incentivi previsti per la realizzazione di progetti presentati per la qualità del prodotto a garanzia e tutela del consumatore finale, nonché di progetti volti a realizzare processi finalizzati a fronteggiare particolari patologie alimentari (articolo 7), la legge rimanda all'approvazione di un Regolamento regionale⁷⁰ che disciplini le modalità di tenuta e le procedure per l'iscrizione da parte dei suddetti birrifici. Le disposizioni in argomento assumono pertanto carattere meramente programmatico.

⁷⁰ Il Regolamento di cui trattasi non risulta ancora emanato alla data del 18.5.2018.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
n. 23 del 9.6.2017. Norme in materia di Birra Artigianale del Friuli Venezia Giulia.	2 Finalità e obiettivi	<p>3. Le finalità previste dal comma 2, lettera e) [sostegno dello sviluppo competitivo delle imprese della filiera], sono attuate senza ulteriori oneri per il bilancio regionale, con le risorse destinate all'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese).</p> <p>4. Le finalità previste dal comma 2, lettera f) [incentivazione creazione nuove imprese nel settore della produzione di birra artigianale, in particolare a conduzione femminile e giovanile], sono attuate senza ulteriori oneri per il bilancio regionale, con le risorse destinate all'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 2, comma 85, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), e dall'articolo 20 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).</p>	
	4 Metodi e tecnologie	2. Le finalità previste dall'articolo 2, comma 2, lettera g) e dal comma 1 [corretta informazione al consumatore] sono attuate senza ulteriori oneri per il bilancio regionale, con le risorse destinate all'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 1 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)).	
	5 Formazione professionale	2. Le finalità indicate all'articolo 2, comma 2, lettera c), e al comma 1 [formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale degli operatori del settore] sono realizzate senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, con le risorse destinate all'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 3 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale).	
	8 Certificazione di qualità per la birra artigianale	3. Le finalità previste dal comma 1 [concessione uso del marchio regionale Agricoltura Qualità Ambiente (AQUA)] sono realizzate senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale nell'ambito delle funzioni attribuite all'ERSA dall'articolo 2 della legge regionale 21/2002.	
	11 Norme finanziarie	<p>1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e d), e dall'articolo 7, comma 1 [promozione produzioni di qualità, incentivazione introduzione processi innovativi nelle lavorazioni, salvaguardia e valorizzazione imprese di settore ubicate nei territori montani e incentivi per la realizzazione di progetti di qualità e progetti per interventi per le patologie alimentari], è autorizzata la spesa complessiva di 135.000 euro, suddivisa in ragione di 45.000 euro, come di seguito indicato:</p> <p>a) relativamente agli interventi di parte corrente 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;</p> <p>b) relativamente agli interventi di parte capitale 15.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>	2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, lettere a) e b), si provvede mediante storno di pari importo complessivo a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Legge regionale 16 giugno 2017, n. 24 recante disposizioni per la valorizzazione e il potenziamento del Soccorso Alpino regionale.

Sintesi della legge.

Il provvedimento legislativo in esame, avente ad oggetto disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il potenziamento del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico – Servizio Regionale Soccorso Alpino e Speleologico Friuli Venezia Giulia (CNSAS FVG), nasce dall'elaborazione di un testo unificato (proposto in data 9 maggio 2017 da un Comitato ristretto di consiglieri regionali) risultante dall'unione dello stralcio (n. 150-01) a un emendamento d'Aula (22 ante.1) deliberato dal Consiglio regionale il 30.9.2016 (presentato con riferimento al disegno di legge n. 150/2016) e di un progetto di legge (n. 205) presentato il 27 marzo 2017 da diversi consiglieri regionali.

Il testo unificato proposto dal Comitato ristretto non risulta corredato da relazioni tecnico finanziarie.

La legge riconosce al CNSAS FVG la funzione di coordinamento operativo negli interventi di soccorso in ambiente montano, ipogeo, ostile e impervio del territorio regionale, nonché il ruolo di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario. Inoltre, viene proposto un nuovo modello di *governance* regionale di riferimento del soccorso alpino e speleologico nel contesto della rete dell'emergenza e urgenza regionale, che prevede un coordinamento integrato delle attività del Soccorso Alpino con l'organismo regionale incarico di sviluppare le linee strategiche e l'operatività del medesimo sistema di emergenza e urgenza regionale.

La legge prevede altresì che i rapporti tra il CNSAS FVG e la Regione siano regolati da una convenzione a valenza triennale (che esplica i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2018) - definita in coerenza con gli indirizzi strategici stabiliti dalla Giunta regionale in materia sanitaria, di protezione civile e di Corpo forestale regionale - stipulata dall'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS), specificativa delle attività e delle relative spese di carattere generale finalizzate al funzionamento della struttura e funzionali all'erogazione dei servizi e delle prestazioni garantiti dal CNSAS FVG.

Viene infine autorizzato l'avvio di una sperimentazione triennale di nuovi sistemi di localizzazione delle persone disperse nelle zone non coperte dal segnale telefonico, al fine di migliorare l'efficienza e la tempestività delle operazioni di ricerca e soccorso degli stessi.

La legge è entrata in vigore il 6 luglio 2017.

Disciplina finanziaria.

Le disposizioni finanziarie sono contenute nell'articolo 16 della legge.

Dette disposizioni sono frutto di un emendamento d'Aula (emendamento modificativo 15.1) presentato sul testo unificato della proposta di legge e dello stralcio, come sopra menzionati. L'emendamento di cui trattasi risulta corredato dalle dovute relazioni tecnico finanziarie semplificate: queste ultime, tuttavia, scontano il limite di non recare alcuna informazione circa i criteri e i parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri.

Per le finalità della legge, e in particolare per il finanziamento destinato all'EGAS (ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi) per la stipula della convenzione unica con il soccorso alpino, in relazione alle specifiche attività inerenti il soccorso, la formazione, l'organizzazione – anche del personale CNSAS FVG - nonché per le attività direzionali, amministrative, tecniche, logistiche, informative e di prevenzione degli incidenti e degli infortuni (articolo 6, comma 4, lett. a), b) e d)), la legge medesima autorizza una spesa complessiva di 300 mila euro nel biennio 2018-2019 a valere sulla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 1 (Sistema di protezione civile), Titolo 1 (spese correnti) (capitolo 4249 di nuova istituzione). Gli oneri sono stati quantificati sulla base dei contributi già stanziati per le iniziative promosse dal Club Alpino Italiano (C.A.I.) ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 34/1992 (articolo che peraltro è stato abrogato dal provvedimento in esame), come si evince dalla relazione tecnico finanziaria a corredo della proposta di legge “originaria” (ante testo unificato). La copertura della suddetta spesa si realizza a mezzo storno di fondi dalla Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 1 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti) destinati ai citati contributi per la realizzazione del programma regionale delle iniziative promosse dal C.A.I. (capitolo 6105).

Per il finanziamento destinato all'EGAS per la stipula della già citata convenzione unica, in relazione alle attività di adeguamento, ammodernamento e manutenzione delle dotazioni strumentali (articolo 6, comma 4, lett. c)), la legge autorizza una spesa complessiva di 60 mila euro nel biennio 2018-2019 a valere sulla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 1 (Sistema di protezione civile), Titolo 2 (spese in conto capitale) (capitolo 4250 di nuova istituzione).

La copertura dei suddetti oneri per interventi di parte capitale si realizza a mezzo storno di fondi da un capitolo di parte corrente - appostato alla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 1 (Sistema di protezione civile), Titolo 1 (Spese correnti) - destinato a spese per contributi a sostegno dell'attività del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico – Sezione speciale del C.A.I. – Delegazione del Friuli Venezia Giulia (capitolo 6246). Si sottolinea nuovamente, come già evidenziato in altra parte della presente relazione, che la copertura di oneri di parte capitale con dotazioni finanziarie

originariamente precostituite per interventi di parte corrente, seppur non vietata dal punto di vista normativo, comporta, soprattutto se reiterata e di entità finanziariamente rilevante, un irrigidimento delle poste di bilancio e depone a sfavore della qualità della programmazione finanziaria.

La legge evidenzia altresì che l'amministrazione regionale si impegna a destinare, in sede di adozione degli atti di programmazione annuale del Servizio sanitario regionale, almeno la somma di 150 mila euro annui dei fondi stanziati sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 1 (Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo 1 (Spese correnti) della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 alle attività convenzionate attinenti strettamente il campo sanitario di cui alla già citata convenzione unica. Sulla medesima Missione, Programma e titolo viene inoltre autorizzata (articolo 16, comma 5) una spesa di euro 10.000 per l'anno 2018, a fronte di trasferimenti correnti ad amministrazioni locali (capitolo 4364), che trova copertura a mezzo storno di fondi dalla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali), Titolo 1 (Spese correnti) destinati a oneri per convenzioni con l'Amministrazione finanziaria dello Stato in materia di esercizio delle attività relative all'Irap e per accordi con le Amministrazioni per lo scambio di informazioni e l'eventuale esercizio congiunto delle attività di accertamento (capitolo 1490 – spesa ripartita a carattere pluriennale).

Con riferimento al rimando, per la copertura della spesa inerente le attività convenzionate attinenti il campo sanitario, agli atti di programmazione annuale del Servizio sanitario regionale, si sottolinea che detta modalità di copertura (rinvio ad atti successivi) non risulta valida. Inoltre, la soglia minima fissata quale stanziamento annuale dei fondi destinati alle citate attività convenzionate, pari a 150.000 euro (per la quale non sono noti i criteri di determinazione), non è detto che risulti sufficiente a coprire l'intero onere, peraltro non quantificato, derivante dalla disposizione legislativa in argomento.

Sempre nell'ambito dei finanziamenti all'EGAS per la stipula della convenzione unica di cui all'articolo 6 della legge in esame, per quanto concerne la reciproca collaborazione tra CNSAS RVG e Regione nelle attività di protezione civile (articolo 6, comma 6), viene prevista una spesa complessiva di 240 mila euro nel biennio 2018-2019 a valere sulla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 1 (Sistema di protezione civile), Titolo 1 (Spese correnti) (capitolo 4251 di nuova istituzione). Detta spesa trova copertura attraverso una rimodulazione di fondi all'interno della medesima Missione, Programma e Titolo, destinati a spese per contributi a sostegno dell'attività del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico – Sezione speciale del C.A.I. – Delegazione del Friuli

Venezia Giulia (capitolo 6246).

Con riferimento ai menzionati finanziamenti all'EGAS per la stipula della convenzione unica sopra citata, si osserva che non risultano evidenziati, né tantomeno quantificati, nelle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 16 della legge in argomento, finanziamenti concernenti, in particolare, la reciproca collaborazione con il Corpo forestale regionale prevista dall'articolo 6, comma 7, del provvedimento. Va peraltro segnalato che l'assenza di oneri correlati alla disposizione anzidetta non risulta da alcuna specifica attestazione o relazione tecnico finanziaria pertanto sussistono dei dubbi sull'effettiva mancanza di spese connesse alla collaborazione tra il CNSAS FVG e il Corpo forestale regionale.

La Regione, ai sensi dell'articolo 7 del provvedimento, riconosce e sostiene le Scuole regionali e la Commissione tecnica regionale del CNSAS FVG. A tal fine viene prevista una spesa di complessivi 20.000 euro nel biennio 2018-2019 a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (Spese correnti) (capitolo 4254 di nuova istituzione). La copertura dell'onere - quantificato sulla base del "costo standard" relativo alle attività di rimborso istruttorio, acquisto materiale didattico, noleggio attrezzature e strutture (es.: palestre di roccia indoor), noleggio sale didattiche, rimborsi chilometrici - si realizza nuovamente attraverso lo storno di fondi destinati a oneri per convenzioni con l'Amministrazione finanziaria dello Stato in materia di esercizio delle attività relative all'Irap e per accordi con le Amministrazioni per lo scambio di informazioni e l'eventuale esercizio congiunto delle attività di accertamento (capitolo 1490 – spesa ripartita a carattere pluriennale). Con riferimento all'onere di cui trattasi, si osserva che i criteri di quantificazione esplicitati nella relazione tecnico finanziaria a corredo della proposta di legge "originaria" (ante testo unificato), come sopra evidenziati, per la loro caratteristica di indeterminatezza, non risultano sufficienti a fornire un efficace supporto argomentativo a fronte della determinazione operata.

Per il finanziamento dei Comuni della regione, proprietari di campi sportivi o altre strutture idonee, per la realizzazione sulle stesse di interventi di adeguamento per le attività di elisoccorso in emergenza urgenza (articolo 12, comma 1), viene altresì autorizzata una spesa di 120.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 5 (Servizio sanitario regionale – Investimenti sanitari) – Titolo 2 (Spese in conto capitale) (capitolo 4257 di nuova istituzione)⁷¹. Anche in questo caso non sono noti i criteri e parametri utilizzati per la

⁷¹ Lo stanziamento di competenza 2017 del citato capitolo 4257, pari a iniziali 120.000 euro, è stato successivamente

quantificazione del costo presunto dell'intervento: la relazione tecnico finanziaria semplificata a corredo dell'emendamento d'Aula che ha introdotto la norma in argomento (nel testo unificato) si limita infatti a specificare che l'intervento normativo di cui trattasi "*consente l'avvio dell'iter procedurale da parte dei Comuni per rendere operativo a tutti gli effetti il servizio di emergenza in questione*". L'onere presunto trova copertura attraverso lo storno di fondi dalla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 5 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese in conto capitale), destinati a spese per viabilità e infrastrutture stradali (capitolo 7003).

Infine, per l'avvio della sperimentazione triennale di nuovi sistemi di localizzazione delle persone disperse nelle zone non coperte dal segnale telefonico, al fine di migliorare l'efficienza e la tempestività delle operazioni di ricerca e soccorso (articolo 13, comma 1), la legge autorizza una spesa complessiva di 20.000 euro nel biennio 2018-2019 a valere sulla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 1 (Sistema di protezione civile), Titolo 1 (Spese correnti) (capitolo 4255 di nuova istituzione). La copertura della suddetta spesa avviene ancora una volta mediante storno di fondi dalla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali), Titolo 1 (Spese correnti) destinati a oneri per convenzioni con l'Amministrazione finanziaria dello Stato in materia di esercizio delle attività relative all'Irap e per accordi con le Amministrazioni per lo scambio di informazioni e l'eventuale esercizio congiunto delle attività di accertamento (capitolo 1490 – spesa ripartita a carattere pluriennale).

Da ultimo si segnala la disposizione di cui all'articolo 8 della legge che prevede la promozione, da parte dell'Amministrazione regionale, delle opportune intese fra il CNSAS FVG e gli enti locali, nonché i soggetti privati gestori di servizi pubblici, per la stipula di convenzioni per la concessione in comodato d'uso e in locazione dei rispettivi ponti radio al fine di integrare la Rete Radio in capo al CNSAS FVG.

La norma in argomento non risulta collegata a disposizioni di carattere finanziario: in proposito si osserva che l'assenza di oneri non è immediatamente desumibile dal testo legislativo né risultano agli atti specifiche attestazioni che depongano in tal senso.

ridotto: lo stanziamento consolidato al 31.12.2017 risulta pari a euro 50.334,80.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
n. 24 del 16.6.2017. Disposizioni per la valorizzazione e il potenziamento del Soccorso Alpino regionale.	16 Disposizioni finanziarie	<p>1. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 4, lettere a), b) e d) [spese di carattere generale per attività di soccorso e attività formativa, direttiva, organizzativa, e tecnica del personale nonché attività per la prevenzione degli incidenti e degli infortuni] è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>	<p>2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>
		<p>3. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 4, lettera c) [attività di adeguamento, ammodernamento e manutenzione delle dotazioni strumentali], è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>	<p>4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>
		<p>5. Con l'adozione degli atti di programmazione annuale del Servizio sanitario regionale, l'Amministrazione regionale destina per le finalità previste dall'articolo 6, comma 5 [attività in campo sanitario], almeno la somma di 150.000 euro annui dei fondi stanziati sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. Per l'anno 2018 è autorizzata la spesa di 10.000 euro a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>	<p>6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		<p>7. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 6 [reciproca collaborazione nelle attività di protezione civile], è autorizzata la spesa complessiva di 240.000 euro suddivisa in ragione di 120.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>	<p>8. Agli oneri derivanti dal comma 7 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>
		<p>9. Per le finalità previste dall'articolo 7 [sostegno Scuole regionali e Commissione tecnica regionale del CNSAS FVG] è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>	<p>10. Agli oneri derivanti dal comma 9 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>
		<p>11. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 1 [finanziamento ai Comuni della regione proprietari di strutture idonee per la realizzazione sulle stesse di attività di adeguamento per le attività di elisoccorso in emergenza urgenza], è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>	<p>12. Agli oneri derivanti dal comma 11 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>
		<p>13. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 1 [avvio sperimentazione di nuovi sistemi di localizzazione delle persone disperse nelle zone non coperte dal segnale telefonico], è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>	<p>14. Agli oneri derivanti dal comma 13 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>

Legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 recante norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale.

Sintesi della legge.

La legge in esame, il cui disegno è stato presentato l'8 giugno 2017 dalla Giunta regionale, disciplina in maniera organica la materia della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale⁷².

Al fine di garantire il mantenimento del gettito storicamente acquisito a fronte dei corrispettivi pagati dai raccoglitori, il provvedimento prevede, tra l'altro, il trasferimento annuale di risorse ai Comuni, attraverso la legge di stabilità, tenuto conto dell'incidenza dell'attività di raccolta dei funghi sulle comunità locali (privilegiando le zone montane).

La legge è entrata in vigore il 13 luglio 2017.

La legge regionale n. 31/2017 (Assestamento del bilancio per gli esercizi 2017-2019) ha successivamente apportato modifiche al provvedimento di cui trattasi.

Disciplina finanziaria.

L'articolato normativo (articolo 13) prevede che la Regione, a decorrere dal 2018, con la legge di stabilità, trasferisca annualmente risorse ai Comuni, in misura complessivamente non superiore a quanto introitato nell'anno finanziario precedente a seguito dei versamenti dei contributi annuali per la raccolta funghi in tutto il territorio regionale (capitolo n. 747 di entrata). La legge specifica che le risorse sono attribuite per l'85 per cento ai Comuni il cui territorio rientra anche parzialmente in zone montane e per il 15 per cento ai restanti Comuni, in misura proporzionale alla rispettiva superficie. La quantificazione dell'onere annuale previsto dalla norma in argomento viene pertanto rinviata alla legge di stabilità⁷³ che dovrà altresì individuare le Missioni e i Programmi che operano i trasferimenti di cui trattasi. Il tetto massimo di spesa è correlato alle entrate riscosse dall'Amministrazione l'anno precedente a titolo di contributi annuali per la raccolta dei funghi.

⁷² Nelle more del riordino della disciplina inerente la raccolta dei funghi epigei, a seguito del mutato assetto organizzativo degli enti locali che ha comportato la soppressione delle Province e l'istituzione delle Unioni territoriali intercomunali, la legge regionale n. 2/2017, successivamente abrogata dalla legge regionale n. 25/2017 in esame, aveva introdotto alcune disposizioni transitorie, vavevoli per l'anno 2017, che specificavano, tra l'altro, le modalità di pagamento dei corrispettivi annuali da parte dei raccoglitori.

⁷³ Con riferimento al 2018, si segnala che la legge di stabilità (l.r. n. 45/2017) all'articolo 3, comma 88, ha destinato al trasferimento di cui trattasi la spesa di euro 177.903,03, individuando altresì la Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio 2018-2020.

Specifiche disposizioni finanziarie si rinvencono nell'articolo 17 della legge.

Viene in particolare prevista una spesa di complessivi 50 mila euro nel triennio 2017-2019, a fronte della concessione di un contributo annuale alla Federazione regionale dei Gruppi micologici del Friuli Venezia Giulia per lo svolgimento di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e la salvaguardia delle specie fungine (Missione 9, Programma 5, Titolo 1 – capitolo 6651 di nuova istituzione)⁷⁴. L'onere, quantificato sulla base della spesa storica come evidenziato nella relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge, trova copertura attraverso lo storno⁷⁵ di fondi dalla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 2 (Caccia e pesca), Titolo 1 (Spese correnti), destinati all'organizzazione di corsi in materia faunistico venatoria ed altri interventi formativi e divulgativi della cultura faunistico-venatoria (capitolo 6127).

Le ulteriori disposizioni finanziarie di cui all'articolo 17, riguardano le entrate derivanti dalla riscossione del contributo annuale per la raccolta dei funghi (accertate e riscosse al Titolo 3, Tipologia 100 del bilancio 2017-2019 – capitolo 747) e dall'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alla legge in argomento (accertate e riscosse al Titolo 3, Tipologia 30200, del bilancio 2017-2019 – cap. 47).

Nell'ambito della verifica della copertura finanziaria si segnala altresì la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge che prevede che i corsi obbligatori, propedeutici al rilascio dell'autorizzazione alla raccolta funghi, possono essere organizzati dalle Unioni territoriali intercomunali e dai Gruppi micologici aderenti alla Federazione regionale dei Gruppi micologici del Friuli Venezia Giulia.

La norma in argomento non risulta collegata a disposizioni di carattere finanziario: in proposito si osserva che l'assenza di oneri non è immediatamente desumibile dal testo legislativo né risultano agli atti specifiche attestazioni che depongano in tal senso. La facoltà concessa alle UTI e ai citati Gruppi micologici di organizzare i corsi di cui trattasi, infatti, non esclude che i medesimi possano essere posti in essere da altri soggetti ovvero, verosimilmente, dalla Regione. La stessa scheda istruttoria redatta dalla Segreteria generale – Area giuridico legislativa – ad uso dei consiglieri regionali, sul disegno della legge in argomento, specifica, con riferimento alla verifica della copertura finanziaria, che *“l'articolo 2, comma 2, che attribuisce la facoltà di organizzare i corsi alle Unioni territoriali intercomunali, può prevedere spese a carico del bilancio pubblico ed è, pertanto, necessaria una*

⁷⁴ Lo stanziamento di competenza 2017 del citato capitolo 6651, pari a iniziali 10.000 euro, è stato successivamente ridotto: lo stanziamento consolidato al 31.12.2017 risulta azzerato (seppur permanga uno stanziamento di cassa pari a € 8.000,00).

⁷⁵ Nel testo legislativo lo storno di cui trattasi è stato qualificato come “prelevamento”.

disposizione che indichi le relative risorse. E' altresì necessaria la relazione tecnico finanziaria".

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)	
n. 25 del 7.7.2017. Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale.	13 Trasferimenti di risorse	<p>1. In considerazione dell'incidenza dell'attività di raccolta dei funghi sulle comunità locali, a decorrere dal 2018, la Regione con la legge di stabilità trasferisce annualmente risorse ai Comuni in misura complessivamente non superiore a quanto introitato nell'anno finanziario precedente a seguito dei versamenti dei contributi annuali per la raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).</p> <p>2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite nella misura determinata in applicazione dei seguenti criteri:</p> <p>a) l'85 per cento delle risorse è attribuito ai Comuni il cui territorio rientra anche parzialmente nelle zone montane delimitate ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, in misura proporzionale alla superficie di ciascun Comune;</p> <p>b) il 15 per cento delle risorse è attribuito ai restanti Comuni in misura proporzionale alla rispettiva superficie.</p> <p>3. La legge di stabilità individua le Missioni e i Programmi che operano i trasferimenti di cui al comma 1.</p>		
	17 Disposizioni finanziarie	1. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) [contributo annuale per la raccolta di funghi in Regione], sono accertate e riscosse sul Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.		
		2. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 2 [contributo annuale alla Federazione regionale dei Gruppi micologici del FVG], è autorizzata la spesa di 50.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per l'anno 2017 e di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.	3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e dal Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.	
		4. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 14 [sanzioni amministrative] sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 30200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.		

Legge regionale 17 luglio 2017, n. 26 recante modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate).

Sintesi della legge.

Il provvedimento legislativo in esame apporta modifiche alla legge regionale n. 1/2014 in materia di prevenzione, trattamento e contrasto alla dipendenza da gioco d'azzardo nonché delle problematiche e patologie correlate. La legge nasce dall'elaborazione di un testo unificato (proposto nel mese di marzo 2017 da un Comitato ristretto di consiglieri regionali) risultante dall'unione dello stralcio (n. 129-03) a un emendamento d'Aula (57 quinquies.1) deliberato dal Consiglio regionale il 16.3.2016 (presentato con riferimento al disegno di legge n. 129/2016) e di due progetti di legge (n. 93/2015 e n. 174/2016) presentati rispettivamente il 24 aprile 2015 e il 22 novembre 2016 da diversi consiglieri regionali.

Il testo unificato proposto dal Comitato ristretto non risulta corredato da relazioni tecnico finanziarie; dette relazioni sono invece presenti a corredo degli emendamenti d'Aula presentati sul medesimo testo.

La legge è entrata in vigore il 3 agosto 2017.

Disciplina finanziaria.

A seguito delle modifiche introdotte alla legge regionale n. 1/2014 il provvedimento in esame autorizza gli oneri correlati.

E' in particolare prevista una spesa complessiva di 95.000 euro nel triennio 2017-2019, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 1 (Spese correnti) (capitolo 4304 di nuova istituzione)⁷⁶, ai fini dell'istituzione di uno specifico numero verde regionale dedicato a segnalazioni e richieste di aiuto, per facilitare l'accesso delle persone affette da dipendenza da gioco a trattamenti sanitari e assistenziali adeguati (articolo 2, commi 3 e segg.). L'onere, così quantificato sulla base della spesa annuale prevista per l'attivazione e la gestione del numero verde mediante personale dedicato⁷⁷, trova copertura mediante storno di fondi dalla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 5

⁷⁶ Lo stanziamento di competenza 2017 del citato capitolo 4304, pari a iniziali 35.000 euro, è stato successivamente ridotto con la l.r. 37/2017. Lo stanziamento consolidato al 31.12.2017 risulta azzerato.

⁷⁷ Detta specificazione risulta esplicitata nella relazione tecnico finanziaria a corredo dell'emendamento d'Aula che ha introdotto la disposizione in argomento.

(Servizio sanitario regionale – investimenti sanitari), Titolo 1 (Spese correnti) destinati a interventi per la realizzazione di opere di edilizia sanitaria e acquisizione di apparecchiature sanitarie mediante strumenti di locazione finanziaria e finanza di progetto (cap. 4354).

La legge prevede altresì che la Regione incentivi la realizzazione di progetti nelle scuole di secondo grado finalizzati alla realizzazione di un marchio regionale da rilasciare agli esercizi pubblici, commerciali ecc. che scelgono di non installare o disinstallano volontariamente gli apparecchi del gioco lecito. Detti progetti possono essere finanziati attraverso il Piano operativo gioco d'azzardo patologico e l'Amministrazione regionale vi destina, in sede di adozione degli atti di programmazione annuale del Servizio sanitario regionale (come previsto dall'articolo 2, comma 9), un importo massimo straordinario di 5.000 euro. La copertura di detti oneri, peraltro non puntualmente quantificati, viene operata attraverso la riprogrammazione di fondi già previsti in bilancio sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 1 (Servizio sanitario regionale – Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo 1 (Spese correnti).

Con riferimento al rimando, per la copertura della spesa di cui trattasi, agli atti di programmazione annuale del Servizio sanitario regionale, si sottolinea che detta modalità di copertura (rinvio ad atti successivi) non risulta valida. Inoltre, la soglia fissata quale “tetto” massimo dei fondi destinati in via straordinaria ai citati progetti, pari a 5.000 euro (per la quale non sono noti i criteri di determinazione), non è detto che risulti idonea a raggiungere i risultati attesi a seguito dell'introduzione della disposizione legislativa in argomento.

La legge prevede altresì la possibilità per l'Amministrazione regionale di introdurre, pro futuro, attraverso la legge di stabilità regionale, forme e misure di premialità aggiuntive, rispetto ai trasferimenti ordinariamente spettanti, a favore dei Comuni che, attraverso la fissazione degli orari di apertura delle sale da gioco, contemperino le esigenze delle attività economiche con le norme a tutela della sicurezza, del decoro urbano, della viabilità, dell'inquinamento acustico, della quiete pubblica, del contrasto al gioco d'azzardo e alla ludopatia e della tutela dei minori e delle persone più deboli (articolo 2, comma 13). Trattasi di una norma a contenuto meramente programmatico.⁷⁸

Il provvedimento (art. 4, comma 1) prevede inoltre misure, attuate attraverso la variazione dell'aliquota IRAP, volte a disincentivare l'installazione di apparecchi di gioco lecito da parte degli esercizi pubblici, commerciali ecc. ovvero a incentivare la loro disinstallazione. In particolare viene

⁷⁸ Nelle note all'emendamento d'Aula che ha introdotto la disposizione in argomento (emendamento 2.5) risulta tra l'altro specificato che *“l'emendamento mira a prevedere pro futuro forme di premialità da parte della Regione a favore dei Comuni che individuino orari di apertura delle sale da gioco e le relative sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto degli stessi”*.

prevista, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2018, una riduzione dell'aliquota IRAP dello 0,92%, per gli esercizi pubblici che provvedono volontariamente alla suddetta disinstallazione (per i tre periodi di imposta successivi a quello in cui è avvenuta la medesima disinstallazione) nonché una maggiorazione dello 0,92% dell'aliquota IRAP per gli esercizi che provvedono all'installazione dei citati apparecchi.

Nella relazione tecnico finanziaria a corredo degli emendamenti di Commissione, con riferimento alla norma in esame, viene specificato che l'intervento di cui trattasi non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale *“stimando che i minori introiti derivanti dall'applicazione della riduzione di aliquota IRAP siano compensati dalle maggiori entrate determinate dall'aggravio di aliquota a carico degli esercizi che manterranno gli apparecchi per gioco lecito”*. Va in proposito evidenziato che le minori entrate determinate dalla suddetta riduzione dell'aliquota IRAP, così come le maggiori entrate derivanti dalla maggiorazione dell'aliquota nei casi previsti, non risultano quantificate, né sono presenti agli atti valutazioni degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui trattasi; non è pertanto possibile valutare l'attendibilità della presunta assenza di oneri dovuta alla compensazione tra le maggiori e le minori entrate previste.

Nell'ambito delle misure finalizzate alla riconversione delle sale ospitanti apparecchi di gioco lecito, la legge prevede la concessione di incentivi in favore degli esercizi pubblici, commerciali, dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento, che scelgono di disinstallare detti apparecchi. Viene in particolare autorizzata la spesa di 50 mila euro per il 2017 a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 1 (Servizio sanitario regionale – Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo 1 (Spese correnti) (capitolo 1977 di nuova istituzione) cui viene fatto fonte attraverso la rimodulazione di fondi stanziati sulla medesima Missione 12, Programma 1, Titolo 1, destinati al finanziamento per prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da gioco d'azzardo patologico (capitolo 1976). La quantificazione del suddetto onere, come risulta specificato nella relazione tecnico finanziaria a corredo dell'emendamento d'Aula che ha introdotto la disposizione in argomento, è stata effettuata sulla base di una stima di 10 richieste di riconversione di sale da gioco - da parte di altrettanti operatori economici - tenuto conto sia dei dati statistici inerenti la dismissione degli apparecchi di gioco leciti sia degli effetti dell'incentivazione, attraverso la riduzione dell'aliquota IRAP, alla dismissione degli apparecchi per il gioco lecito. La citata relazione tecnico finanziaria semplificata evidenzia altresì che la spesa prevista va intesa come limite massimo di autorizzazione alla stessa spesa.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
n. 26 del 17.7.2017. Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate).	2 Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 1/2014	4. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 2, lettera f), della legge regionale 1/2014, come modificato dal comma 3 [istituzione specifico numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto], è autorizzata la spesa complessiva di 95.000 euro , suddivisa in ragione di 35.000 euro per l'anno 2017 e di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.	5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
		9. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2014 è inserito il seguente: <<3 bis. La Regione incentiva la realizzazione di progetti nelle scuole di secondo grado volti alla creazione del marchio di cui al comma 3, nell'ottica della promozione del benessere sociale e del coinvolgimento della cittadinanza. Tali progetti possono essere finanziati attraverso il Piano operativo gioco d'azzardo patologico e l'Amministrazione regionale, con l'adozione degli atti di programmazione annuale del Servizio sanitario regionale, vi destina l'importo massimo straordinario di 5.000 euro.>>.	10. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 3 bis, della legge regionale 1/2014, come inserito dal comma 9, si fa fronte con la riprogrammazione dei fondi già previsti sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
	4 Inserimento degli articoli 8 bis e 8 ter nella legge regionale 1/2014	2. Per le finalità previste dall'articolo 8 ter della legge regionale 1/2014, come inserito dal comma 1 [incentivi per la riconversione delle sale ospitanti apparecchi di gioco lecito], è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.	3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.

Sintesi della legge.

La legge regionale in esame aggiorna e riordina la normativa di settore e inserisce la disciplina regionale della formazione in un'ottica di sistema, ispirandosi al principio della centralità della persona. Gli interventi formativi e di orientamento di cui alla legge sono programmati su base triennale, valutati e continuamente aggiornati alla luce dei fabbisogni e delle esigenze individuate. La legge trova applicazione a partire dal piano formativo 2018-2019.

La disciplina del finanziamento degli interventi formativi è contenuta nell'articolo 28: si prevede come, sulla base della programmazione, gli interventi siano finanziati a costi reali o a costi semplificati, le cui voci ammissibili sono disciplinate con un regolamento, che non risulta tuttavia ancora adottato. Tale regolamento dovrà disciplinare altresì i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti, le modalità dei controlli sull'attuazione degli interventi finanziati e la rendicontazione degli stessi.

La legge contiene all'articolo 33 la clausola valutativa, secondo la quale il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della legge medesima e valuta i risultati ottenuti in termini di interventi a sostegno della formazione e dell'orientamento permanente. A tal fine la Giunta regionale predispone con cadenza triennale una relazione informativa sulla base degli esiti dell'attività di monitoraggio.

Il progetto di legge (n. 215) è stato presentato il 22 maggio 2017 dalla Giunta regionale e risulta corredato dalla relazione tecnico-finanziaria ai sensi dell'articolo 86 bis del regolamento interno del Consiglio regionale.

La legge è entrata in vigore il 27 luglio 2017.

Disciplina finanziaria.

L'articolo 39 contiene le norme finanziarie.

Ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 125 mila euro per il 2018 e di 110 mila euro per il 2019, a valere sulla Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio) – Programma 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) – Titolo 1 (Spese correnti) (capitolo 5234 di nuova istituzione), per l'erogazione di servizi informativi, di consulenza orientativa, di assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche. Secondo la relazione tecnico-finanziaria, si tratta dei percorsi di orientamento da realizzarsi con le scuole primarie non finanziati con il Fondo sociale europeo. Il costo medio di un corso, quantificato

sulla base del fabbisogno espresso dalle scuole, è di circa 1.400 euro. Gli interventi vanno realizzati annualmente. La spesa viene coperta tramite rimodulazione di fondi dalla medesima Missione 4, Programma 6, Titolo 1, destinati rispettivamente a interventi a integrazione della pianificazione periodica delle operazioni (PPO) del programma operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 per la realizzazione di azioni di orientamento educativo rivolte a giovani di età inferiore a 15 anni (capitolo 5030) e ad altre spese per iniziative di orientamento scolastico (capitolo 5037).

Per l'istruzione e la formazione professionale si prevede (commi 3 e 4 dell'articolo 39) una spesa complessiva di 23.910.371,20 euro, suddivisa in ragione di 8.468.749,20 euro per l'anno 2018 e 15.441.622 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) – Programma 2 (Formazione professionale) – Titolo 1 (Spese correnti) (capitolo 5235 di nuova istituzione). È previsto un contributo di fondi statali per 5 milioni circa all'anno. L'importo della spesa è stato determinato con riferimento all'unità di corso standard 10 (Percorsi IeFP), come da all. B del regolamento approvato con decreto del presidente della Regione n. 140/2016. Il costo standard, calcolato sulla base dello storico, è di 6,58 euro all'ora per allievo (7 mila euro ad allievo per corso) moltiplicato per un fabbisogno che negli ultimi anni ha superato le 4000 richieste. La spesa viene coperta tramite rimodulazione di fondi per l'esercizio 2018 dal capitolo 5861 (per l'intero importo previsto) – destinato a contributi e finanziamenti per i percorsi di istruzione e formazione professionale - e per l'esercizio 2019 dai capitoli 5861 (per 15.093.850 euro) e 5864 (per 347.772 euro) – entrambi destinati a contributi e finanziamenti per i percorsi di istruzione e formazione professionale.

Ai successivi commi 5 e 6 dell'articolo 39 si autorizza la spesa di 950 mila euro per l'esercizio 2019 a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) – Programma 2 (Formazione professionale) – Titolo 1 (Spese correnti) (capitolo 5241 di nuova istituzione), finalizzata ad assicurare la formazione permanente. In particolare, il finanziamento regionale copre i percorsi formativi volti al conseguimento di una patente di mestiere. L'importo è stato calcolato, come si evince dalla relazione tecnico-finanziaria, sulla base dei costi reali di gestione determinati con l'applicazione dei parametri ora/corso e ora/allievo stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 2254 del 28 giugno 2002, moltiplicati per il dato medio storico dei fabbisogni delle ultime annualità. La modalità di copertura è nuovamente la rimodulazione di fondi (ovvero lo storno dalla medesima Missione, Programma e titolo) dai capitoli 5808 (destinato a contributi e finanziamenti per la formazione professionale) per 650 mila euro, 5810 (anch'esso destinato a contributi e finanziamenti per la formazione professionale) per 250 mila euro e 5861 (destinato a contributi e finanziamenti per percorsi di istruzione e formazione professionale) per 50 mila euro. Nel momento

in cui si verificherà la necessità di impegnare le risorse, l'Amministrazione provvederà con deliberazione giuntale di modifica del bilancio finanziario-gestionale.

Ulteriore disposizione finanziaria si rinviene ai successivi commi 7 e 8, relativi alle azioni non formative. Si stanziano 1 milione 300 mila euro dal 2019 a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) – Programma 2 (Formazione professionale) – Titolo 1 (Spese correnti) (capitolo 5242 di nuova istituzione), per sostenere le spese per gli insegnanti di sostegno e l'assistenza agli allievi della prima formazione. L'importo è stato calcolato sulla base delle unità di costo standard 26 (vitto 4,50; 3,50 o 2,50 a seconda della fascia ISEE per ore di lezione) e 27 (convitto: 220; 176 o 132 sulla base della fascia ISEE per mesi di convitto) previste dall'allegato B del regolamento n. 140/2016. Per quanto riguarda l'insegnamento di sostegno, l'importo è stato calcolato sulla base di un parametro di 4 mila euro per allievo, determinato con riferimento al costo storico. I parametri di cui sopra sono stati moltiplicati per il fabbisogno medio delle ultime annualità. Ancora una volta la rimodulazione dal capitolo 5861, destinato a contributi e finanziamenti per percorsi di istruzione e formazione professionale, è la modalità di copertura indicata.

L'ultima disposizione finanziaria è contenuta nei commi 9 e 10 dello stesso articolo 39: si tratta dell'autorizzazione per 50 mila euro dal 2019, a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) – Programma 2 (Formazione professionale) – Titolo 2 (Spese in conto capitale) (capitolo 5254 di nuova istituzione), per la fornitura di attrezzature e macchinari funzionali allo svolgimento dell'attività formativa. L'onere, di cui non emerge il criterio di quantificazione, viene coperto attraverso storno di fondi dalla Missione 4 (Istituzione e diritto allo studio), Programma 7 (Diritto allo studio), Titolo 1 (spese correnti), dal capitolo 5271 destinato a contributi annuali agli istituti della scuola secondaria di primo e di secondo grado a titolo di concorso nelle spese sostenute per la fornitura agli alunni di libri di testo in comodato gratuito. Come già esposto in altra parte della presente relazione, si segnala che la copertura di oneri di parte capitale con dotazioni finanziarie originariamente precostituite per interventi di parte corrente, seppur non vietata dal punto di vista normativo, comporta, soprattutto se reiterata e di entità finanziariamente rilevante, un irrigidimento delle poste di bilancio e depone a sfavore della qualità della programmazione finanziaria.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
n. 27 del 21.7.2017. Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.	28 Modalità di finanziamento	<p>1. La Regione, sulla base del programma di cui all'articolo 26, finanzia gli interventi di cui alla presente legge mediante risorse proprie e fondi statali ed europei.</p> <p>2. Gli interventi di cui alla presente legge sono finanziati:</p> <p>a) a costi reali, in caso di rimborsi effettuati sulla base del principio della spesa effettivamente sostenuta;</p> <p>b) a costi semplificati, laddove il finanziamento sia erogato secondo tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie e finanziamenti a tasso forfettario.</p> <p>3. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui al comma 1, le voci dei costi reali e dei costi semplificati ammissibili di cui al comma 2, i parametri di costo e i relativi aggiornamenti biennali, nonché le modalità dei controlli sull'attuazione degli interventi e della relativa rendicontazione.</p>	
	39 Norme finanziarie	<p>1. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2 [erogazione di servizi informativi, di consulenza orientativa, di assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche e promozione sviluppo competenze trasversali e di gestione della carriera professionale della persona], è autorizzata la spesa complessiva di 235.000 euro suddivisa in ragione di 125.000 euro per l'anno 2018 e 110.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>	<p>2. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>
		<p>3. Per le finalità di cui all'articolo 12 [offerta di istruzione e formazione professionale] è autorizzata la spesa complessiva di 23.910.371,20 euro suddivisa in ragione di 8.468.749,20 euro per l'anno 2018 e 15.441.622,00 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>	<p>4. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>
		<p>5. Per le finalità di cui all'articolo 14, commi 1, 3 e 4 [offerta di formazione permanente e promozione interventi di formazione imprenditoriale e manageriale] è autorizzata la spesa di 950.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>	<p>6. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 5 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		<p>7. Per le finalità di cui all'articolo 17, commi 1, 2, 3 e 4 [azioni a carattere non formativo - di accompagnamento e di sistema] è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>	<p>8. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 7 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>
		<p>9. Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 1 [fornitura e manutenzione di attrezzature e macchinari funzionali in via prioritaria allo svolgimento dell'attività formativa di istruzione e formazione professionale], è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (capitolo di nuova istituzione).</p>	<p>10. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 9 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 4 (Istituzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (capitolo 5271).</p>

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 recante disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

Sintesi della legge.

La legge in esame interviene in varie materie nei settori agricolo, forestale, ittico e venatorio, apportando modifiche a vigenti norme regionali e inserendo nuovi interventi.

Il progetto di legge (n. 220) è stato presentato il 13 giugno 2017 dalla Giunta regionale e risulta corredato dalla relazione tecnico-finanziaria ai sensi dell'articolo 86 bis del regolamento interno del Consiglio regionale. Anche gli emendamenti in Commissione e quelli presentati e approvati in Aula, che presentano nuove spese a carico del bilancio regionale, risultano corredati della prevista relazione tecnico-finanziaria.

La legge è entrata in vigore il 27 luglio 2017.

La legge regionale n. 42/2017, la legge regionale n. 45/2017 e la n. 12/2018 hanno successivamente apportato modifiche al provvedimento di cui trattasi.

Disciplina finanziaria.

Numerose sono le disposizioni finanziarie contenute nella legge che riguardano i vari settori d'intervento.

Innanzitutto, l'articolo 9, a seguito delle modifiche apportate alla disciplina contributiva a favore dell'agricoltura biologica, anche alla luce della riacquisizione da parte della Regione di competenze a suo tempo attribuite a Province e Comunità montane, prevede la necessaria dotazione finanziaria. Si tratta di 5 mila euro per il 2017 e 5 mila euro per il 2018 a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) – Programma 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) – Titolo 1 (Spese correnti). La relazione tecnico finanziaria non enuncia i criteri di quantificazione. Inoltre precisa che il cronoprogramma sarà definito in sede di adozione dell'atto di concessione del contributo. La spesa viene coperta attraverso storno (*la legge parla di prelevamento*) dal capitolo 6875 (Sovvenzioni per finalità di interesse agricolo) per l'anno 2017 e dal capitolo 6377 (Apicoltori contribuiti) per l'anno 2018, i cui fondi residui risultano, secondo la RTF, sufficienti a garantire il raggiungimento delle relative finalità.

Il successivo articolo 29, a seguito della definizione della competenza degli uffici dell'Amministrazione regionale per la concessione dei contributi alle associazioni dei tartufai, la cui regolamentazione è demandata a un regolamento regionale, contiene le disposizioni finanziarie necessarie a dare attuazione alle modifiche apportate in materia. Si tratta di 10 mila euro per il 2017

a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) – Programma 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) – Titolo 1 (Spese correnti). La relazione tecnico finanziaria non enuncia i criteri di quantificazione. Il cronoprogramma sarà definito in sede di adozione dell'atto di concessione del contributo. La spesa viene coperta attraverso storno (*la legge parla di prelevamento*) dal capitolo 6875 (Sovvenzioni per finalità di interesse agricolo), i cui fondi residui risultano sufficienti a garantire il raggiungimento delle relative finalità.

L'articolo 33 è frutto di un emendamento presentato in Commissione e concerne le anticipazioni finanziarie a favore dei Gruppi di azione locale sui rimborsi da parte dell'organismo pagatore del Programma di sviluppo rurale. Per tale finalità è prevista una spesa una tantum di 175 mila euro a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) – Programma 4 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) – Titolo 3 (Spese per incremento attività finanziarie) attraverso storno (*la legge parla di prelevamento*) dal capitolo 6160 (imposta di bollo).

L'articolo 34 prevede la concessione di un contributo al Comune di Cormons per la candidatura del Collio come patrimonio Unesco: l'intervento economico è finalizzato a consentire al Comitato tecnico scientifico pluridisciplinare di completare lo studio preliminare necessario a proporre l'inserimento della candidatura nella lista nazionale. A tal fine è prevista la spesa una tantum di 10 mila euro per il 2017 a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) – Programma 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) – Titolo 1 (Spese correnti). La relazione tecnico finanziaria non enuncia i criteri di quantificazione. Il cronoprogramma sarà definito in sede di adozione dell'atto di concessione del contributo. La spesa è coperta tramite storno (*la legge parla di rimodulazione*) dal capitolo 6875 (Sovvenzioni per finalità di interesse agricolo), i cui fondi residui risultano sufficienti a garantire il raggiungimento delle relative finalità

Riguarda invece i contributi per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare l'articolo 35, presentato in Aula, che autorizza la spesa una tantum per l'anno 2017 di 273 mila euro a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) – Programma 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) – Titolo 1 (Spese correnti). La relazione tecnico finanziaria non enuncia i criteri di quantificazione. Lo stanziamento avviene su un capitolo di nuova istituzione e trova copertura, secondo la relazione tecnico-finanziaria a corredo dell'emendamento, per 225 mila euro mediante storno equivalente dal capitolo 6118 (premio di monticazione) e per 48 mila euro mediante storno equivalente dal capitolo 6875 (Sovvenzioni per finalità istituzionali di interesse agricolo): le risorse residue su entrambi i capitoli risultano sufficienti a coprire le necessità di impegno derivanti dalle rispettive normative di riferimento. La legge tuttavia si limita a prevedere la spesa senza far cenno ad alcuna copertura.

Sempre con emendamento in Aula è stato presentato l'articolo 53, che autorizza una spesa di 30 mila euro per l'anno 2018 per incentivi a sostegno della funzione produttiva dei boschi, a valere sulla Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo 1 (Spese correnti). La relazione tecnico finanziaria all'emendamento di cui trattasi non esplicita i criteri e i parametri utilizzati per la quantificazione dell'onere evidenziato. La spesa viene coperta attraverso storno (*la legge parla di prelevamento*) dal capitolo 516 (Contributi a proprietari di boschi per la redazione dei Piani di gestione forestale), le cui risorse per l'anno 2018 consentono il raggiungimento – alla data della legge in esame – delle relative finalità.

L'articolo 70 si inserisce, nell'ambito delle disposizioni in materia di attività venatoria, nel Capo dedicato ai contributi per la realizzazione di centri di lavorazione della selvaggina e ne reca le norme finanziarie. Rispetto al testo originale, un emendamento presentato in Aula ne ha determinato il contenuto definitivo. Le finalità perseguite consistono in interventi di adeguamento dei macelli e dei centri di sezionamento esistenti (400 mila euro per l'anno 2017 – articolo 61), nell'attivazione di un centro di lavorazione delle carni di selvaggina uccisa a caccia nell'area Canal del Ferro - Val Canale (160 mila euro per l'anno 2017 – articolo 68) e infine nella promozione dei centri di raccolta della selvaggina (40 mila euro per l'anno 2017 – articolo 69), tutte a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) – Programma 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) – Titolo 2 (Spese in conto capitale). La tempistica di realizzazione degli interventi sarà definita in sede di adozione degli atti di concessione dei contributi. Da quanto risulta nella relazione tecnico-finanziaria, poiché gli interventi si sarebbero teoricamente potuti realizzare sin dall'anno di entrata in vigore della legge, i relativi impegni di spesa sarebbero stati assunti con imputazione al 2017, in base al principio contabile applicato di cui al punto 5.3 dell'all. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011. Per i fini sopra indicati si opera un prelevamento dal Fondo speciale 25008 (Interventi macelli selvaggina selvatica) appositamente istituito in occasione della legge di stabilità 2017.

Va però rilevato che gli stanziamenti di competenza 2017 dei capitoli di nuova istituzione n. 6825 (destinato a contributi in conto capitale ai gestori privati di macelli per adeguamento degli impianti per la lavorazione delle carni di selvaggina uccisa a caccia), n. 6828 (destinato a contributi in c/capitale ai proprietari pubblici di macelli) e n. 6833 (destinato a contributo straordinario al Comune di Pontebba per adeguamento del macello di proprietà ai fini della lavorazione di carni di selvaggina uccisa a caccia) - rispettivamente pari a € 200.000 per i capitoli 6825 e 6828 e € 160.000 per il capitolo 6833 - la cui copertura si realizza a mezzo prelievo dal fondo speciale "Interventi

macelli selvaggina selvatica” - partita n. 25088 di cui trattasi - risultano, al 31.12.2017 ridotti a zero (riduzione operata con la legge regionale n. 43/2017). Secondo quanto riportato nella relazione tecnico-finanziaria allegata al progetto di legge e in quella a corredo dell'emendamento in Aula, la dotazione del Fondo è ripartita, sulla base del numero di strutture potenzialmente interessate e degli interventi ipotizzati per l'adeguamento delle stesse, come segue:

- 200 mila euro per “Contributo ai gestori privati di macelli/centri di sezionamento per adeguare impianti a lavorazione carni di selvaggina uccisa a caccia” (U.2.03.03.03.000) e 200 mila euro per “Contributo ai proprietari pubblici di macelli/centri di sezionamento per adeguare impianti a lavorazione carni di selvaggina uccisa a caccia” (U.2.03.01.02.000);
- 160 mila euro per “Contributo straordinario al Comune di Pontebba per adeguamento macello di sua proprietà a lavorazione carni di selvaggina uccisa a caccia” (U.2.03.01.02.000);
- 40 mila euro per “Contributi alle Associazioni delle Riserve di caccia per l'acquisto e l'installazione di celle di refrigerazione”.

L'ultimo articolo di contenuto finanziario, inserito nella legge in esame, è l'articolo 97, introdotto con emendamento in Commissione e poi in Aula. Si tratta di una disposizione concernente la gestione faunistica e l'esercizio dell'attività venatoria.

In particolare si prevede in primo luogo (commi 1 e 2) una spesa di 25 mila euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 finalizzata a concedere contributi per l'esecuzione di opere di prevenzione dei danni arrecati da orso bruno, sciacallo dorato, lince e lupo e a indennizzare i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento, a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) – Programma 2 (Caccia e pesca) – Titolo 2 (Spese in conto capitale). La quantificazione è stata stimata sulla base della spesa storica, riparametrata alle necessità di contribuire anche alle spese per la prevenzione dei danni derivanti da predazioni dell'ulteriore specie (sciacallo dorato) introdotta dalla norma. La spesa viene coperta attraverso storno (*la legge parla di prelevamento*) tra capitoli del Titolo 2 (- 25 mila euro dal capitolo 2951; + 5 mila euro sul capitolo 4233; + 20 mila euro sul capitolo 4234), nella Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) – Programma 1 (Difesa del suolo).

Lo stesso articolo 97 prevede poi (commi 3 e 4) un trattamento economico degli eventuali componenti esterni della Commissione giudicatrice delle prove di lavoro dei cani da traccia, abilitati al recupero di fauna selvatica ferita. Vengono all'uopo stanziati mille euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) – Programma 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) – Titolo 1 (Spese correnti), quantificati

sulla base della spesa sostenuta nel 2016 dalla Regione (sul capitolo 6126), a seguito del subentro in obbligazioni assunte dalle Province per finalità analoghe. Alla copertura della spesa si provvede tramite storno (*la legge parla di prelevamento*) tra capitoli del Titolo 1 (- 1.000 euro dal capitolo 6127; + 1.000 euro sul capitolo 9806), nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) – Programma 2 (Caccia e pesca).

Nei successivi commi 5 e 6 dello stesso articolo 97 è prevista la spesa di 24 mila euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) – Programma 2 (Caccia e pesca) – Titolo 1 (Spese correnti), per l'organizzazione di corsi per la formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori. Detta spesa è stata quantificata sulla base della spesa sostenuta nel 2016 dalla Regione (sul capitolo 6127), a seguito del subentro in obbligazioni assunte dalle Province per finalità analoghe. Anche in questo caso si provvede alla copertura tramite storno (*la legge parla di rimodulazione*) tra capitoli del Titolo I (- 24 mila euro dal capitolo 6127; + 24 mila euro su un capitolo da istituire nell'ambito dell'U.1.04.04.01.000 "Contributi ad associazioni venatorie, agricole e ambientali per attività di aggiornamento permanente dei cacciatori/organizzazione di corsi propedeutici ad abilitazioni venatorie" – capitolo 6674).

Gli ultimi commi dell'articolo 97 (7 e 8) dispongono in merito al trattamento economico degli eventuali componenti esterni delle Commissioni d'esame dei sopra richiamati corsi di formazione. Si stanziavano 3 mila euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) – Programma 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) – Titolo 1 (Spese correnti), quantificati sulla base della spesa sostenuta nel 2016 dalla Regione (sul capitolo 6126), a seguito del subentro in obbligazioni assunte dalle Province per finalità analoghe. La modalità di copertura è sempre lo storno (*la legge parla di rimodulazione, tuttavia trattasi effettivamente di storno perché i capitoli non insistono sul medesimo Programma del bilancio*) tra capitoli del Titolo I (- 3 mila euro dal capitolo 6127; + 3 mila euro sul capitolo 9806).

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)	
n. 28 del 21.7.2017. Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.	9	Norme finanziarie relative alla legge regionale 32/1995	1. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 32/1995, come sostituito dall'articolo 6 [aiuti finalizzati ad abbattere i costi sostenuti dalle aziende agricole biologiche per le misure obbligatorie di controllo relative ai metodi di coltivazione biologica] e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8, è autorizzata la spesa complessiva di 10.000 euro suddivisa in ragione di 5.000 euro per l'anno 2017 e di 5.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.	2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
	29	Norme finanziarie relative alla legge regionale 23/1999	1. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 3 bis, della legge regionale 23/1999, come aggiunto dall'articolo 24 [contributi alle associazioni dei tartufai], è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.	2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
			3. Le entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 23/1999, come sostituito dall'articolo 28 [sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni inerenti la raccolta di tartufi], sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) Tipologia 30200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.	
	33	anticipazioni finanziarie a favore dei GAL sui rimborsi da parte dell'organismo pagatore del PSR	7. Per le finalità di cui al comma 1 [anticipazione pagamenti ai GAL nelle more dei rimborsi da parte dell'organismo pagatore del programma regionale di sviluppo rurale] è autorizzata la spesa di 175.000 euro a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 4 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.	8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
9. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 2 [restituzione anticipi ricevuti da parte dei GAL a seguito ricevimento accrediti disposti in loro favore dall'organismo pagatore] sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie), Tipologia 50200 (Riscossione di crediti di breve termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.				

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
	34 contributo per la candidatura del Collio come patrimonio Unesco	3. Per le finalità previste dal comma 1 [contributo al Comune di Cormons per il completamento dello studio preliminare rivolto a inserire il Paesaggio rurale nella Tentative List nazionale] è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.	4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.
	35 disposizioni relative alla legge regionale 15/2000	2. Per le finalità previste dal comma 1 [contributi per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare] è autorizzata la spesa di 273.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.	Assente norma finanziaria di copertura
	53 norme finanziarie relative alla legge regionale 9/2007	1. Per le finalità previste dall'articolo 41 ter, comma 5 bis, della legge regionale 9/2007, come introdotto dall'articolo 48 [erogazione contributi alle associazioni fondiarie], è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.	2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
	59 norme finanziarie relative alla legge regionale 31/2005	1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 1 quater, della legge regionale 31/2005, come inserito dall'articolo 58, comma 1, lettera a) [sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni inerenti l'attività di pesca professionale], sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia 30200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.	

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
	70 disposizioni finanziarie	<p>1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 61 [contributi in c/capitale per interventi di adeguamento dei macelli e dei centri di sezionamento esistenti necessari a ottenere il riconoscimento per la categoria "centro di lavorazione della selvaggina uccisa a caccia"] è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p> <p>2. Per le finalità previste dall'articolo 68 [contributo straordinario al Comune di Pontebba per l'attivazione di un centro di lavorazione delle carni di selvaggina uccisa a caccia nell'area Canal del Ferro - Val Canale] è autorizzata la spesa di 160.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p> <p>3. Per le finalità previste dall'articolo 69 [promozione centri di raccolta delle spoglie di selvaggina presso le riserve di caccia] è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p> <p>5. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 67 [restituzione di contributi erogati per mancato riconoscimento definitivo di centro di lavorazione della selvaggina uccisa a caccia] sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 30500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>	<p>4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante prelevamento di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri Fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
	97 norme finanziarie relative alla legge regionale 6/2008	<p>1. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 6/2008, come modificato dall'articolo 77 [contributi per l'esecuzione di opere di prevenzione dei danni arrecati da Sciacallo dorato], è autorizzata la spesa di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p> <p>3. Per le finalità previste dall'articolo 11 bis, comma 4 ter, della legge regionale 6/2008, come modificato dall'articolo 78, comma 1, lettera b) [trattamento economico eventuali componenti esterni all'Amministrazione regionale della Commissione giudicatrice delle prove di lavoro cani da caccia abilitati al recupero di fauna selvatica], è autorizzata la spesa di 2.000 euro, suddivisa in ragione di 1.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p> <p>5. Per le finalità previste dall'articolo 29, comma 1 bis, della legge regionale 6/2008, come modificato dall'articolo 90, comma 1, lettera b) [contributi per organizzazione corsi preparatori organizzati dalle associazioni venatorie, organizzazioni professionali agricole o dalle associazioni di protezione ambientale], è autorizzata la spesa di 48.000 euro, suddivisa in ragione di 24.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p> <p>7. Per le finalità previste dall'articolo 29, comma 1 quater, della legge regionale 6/2008, come modificato dall'articolo 90, comma 1, lettera b) [trattamento economico componenti esterni Commissione d'esame per conseguimento abilitazioni in materia di caccia], è autorizzata la spesa di 6.000 euro, suddivisa in ragione di 3.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore</p>	<p>2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p> <p>4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p> <p>6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante rimodulazione delle risorse all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.</p> <p>8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante rimodulazione delle risorse all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.</p>

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.	
	100 sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 56/1986	<p>1. L'articolo 9 della legge regionale 56/1986 è sostituito dal seguente: <<Art. 9 autorizzazioni per gli allevamenti e relative sanzioni [...]</p> <p>5. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 [sanzioni pecuniarie amministrative per allevamento di selvaggina senza prescritta autorizzazione e per violazione prescrizioni autorizzazione] sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia 30200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.>>.</p>	

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 inerente misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità.

Sintesi della legge.

La legge in esame risulta molto composita in quanto contiene disposizioni relative a diverse materie che concernono settori del territorio (infrastrutture marittime e fluviali, trasporto pubblico regionale e locale, merci, intermodalità e viabilità, lavori pubblici, paesaggio e biodiversità, edilizia e costruzioni, pianificazione territoriale, edilizia contributiva).

Il progetto di legge (n. 218) è stato presentato il 5 giugno 2017 dalla Giunta regionale e risulta corredato dalla relazione tecnico-finanziaria ai sensi dell'articolo 86 bis del regolamento interno del Consiglio regionale.

La legge è entrata in vigore il 27 luglio 2017.

La legge regionale n. 37/2017 e la legge regionale n. 3/2018 hanno successivamente apportato modifiche al provvedimento di cui trattasi.

Disciplina finanziaria.

Nell'articolato ci sono alcune norme con effetti finanziari.

Innanzitutto, nell'ambito delle disposizioni in materia di costruzioni, l'articolo 42, in attesa dell'attuazione della previsione che permette di costituire l'Organismo tecnico regionale, consente di corrispondere un gettone di presenza e il rimborso delle spese di viaggio ai partecipanti alle riunioni di coordinamento degli Organismi tecnici. Viene pertanto autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) – Programma 1 (Difesa del suolo) – Titolo 1 (Spese correnti) (capitolo 9410 – spese riunioni di coordinamento degli organismi tecnici). Detta spesa è stata stimata sulla base dell'andamento storico delle spese sostenute per gli Organismi tecnici provinciali e viene stornata (*la legge parla di rimodulazione*) dalle risorse presenti sul capitolo di spesa 9409 (stessa Missione, Programma e Titolo), i cui fondi, stanziati per il pagamento delle attività svolte dai componenti dell'Organismo tecnico regionale, vengono utilizzati per l'attività oggetto della norma in esame, non essendo l'Organismo suddetto ancora stato istituito.

Altra norma finanziaria è contenuta nell'articolo 56 che aggiunge ulteriori commi alla disposizione (articolo 9 della legge regionale n. 27/2014) tesa a valorizzare il patrimonio immobiliare di proprietà pubblica in condizioni di degrado e sostenere finalità pubbliche di interesse sociale. Con i nuovi

comuni si affianca al contributo a fondo perduto un finanziamento di 906.100 euro per l'anno 2017 a favore dei Comuni per la parte restante della spesa, da restituire quando gli immobili recuperati possano essere posti a garanzia di finanziamenti del mondo bancario grazie al ritrovato valore commerciale. La spesa grava sulla Missione 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) – Programma 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) – Titolo 2 (Spese d'investimento), e le risorse necessarie vengono stornate dal capitolo di spesa 3300 della medesima Missione, Programma e Titolo (*trattasi pertanto di una rimodulazione anche se il testo legislativo parla di storno*). Il costo dell'intervento è stato calcolato applicando la percentuale del 65% alla spesa ammissibile evidenziata nella documentazione prodotta dai beneficiari in occasione della concessione del contributo previsto dalla norma integrata con l'articolo 56 della presente legge.

Infine, l'articolo 57 attiene ai canoni di locazione da versare da parte della Regione per edifici scolastici nuovi costruiti con fondi dell'INAIL, per 20 milioni complessivi. Considerato che il canone ammonta al 3% annuo, si prevedono le disponibilità finanziarie alla copertura dei canoni per 600.000 euro dal 2019, anno in cui le scuole dovrebbero essere costruite e consegnate. La spesa verrà stanziata su un nuovo capitolo (cap. 8049), a valere sulla Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio) – Programma 3 (Edilizia scolastica) – Titolo 1 (Spese correnti) e le relative risorse saranno stornate (*la legge parla di rimodulazione ma in realtà trattasi di uno storno in quanto i capitoli insistono sulla medesima Missione, Programma e Titolo del bilancio*) dalla Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità) – Programma 3 (Trasporto per vie d'acqua) – Titolo 1 (Spese correnti), capitolo di spesa 3780 .

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
n. 29 del 21.7.2017. Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità.	42 indennità e gettone di presenza per attività di coordinamento degli Organismi tecnici	2. Per le finalità previste dal comma 1 [costo delle riunioni di coordinamento degli Organismi tecnici] è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.	3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
	56 modifiche all'articolo 9 della legge regionale 27/2014	2. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 19 bis, della legge regionale 27/2014, come inserito dal comma 1 [finanziamento a Comuni beneficiari di contributi per interventi di riqualificazione edilizia di immobili da destinare a uso residenziale e da attivare da parte di cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa, cui concedere il diritto di superficie a tempo determinato sull'immobile medesimo], è autorizzata la spesa di 906.100 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.	3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
	57 modifiche all'articolo 7 della legge regionale 15/2014	2. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 13 bis, della legge regionale 15/2014, come inserito dal comma 1 [canoni di locazione da corrispondere all'INAIL a seguito di costruzione di edifici scolastici nuovi], è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 3 (Edilizia scolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.	3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 10 (Trasporto e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Legge regionale 4 agosto 2017, n. 30 inerente il rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2016.

La legge regionale in esame, di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio 2016, è composta da nove articoli contenenti, tra l'altro, i dati della gestione della competenza e dei residui dell'esercizio finanziario 2016 (articoli 2 e 3), i dati inerenti il fondo pluriennale vincolato (art. 4), la situazione di cassa (articolo 5) e del risultato di amministrazione (articolo 6) nonché il risultato generale della gestione patrimoniale (articolo 7).

Il rendiconto dell'esercizio 2016 è stato positivamente esaminato da questa Sezione in sede di giudizio di parificazione (deliberazione n. 51 del 30 giugno 2017).

La legge è entrata in vigore il 9 agosto 2017.

Legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 inerente l'assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

Richiamata l'impostazione metodologica del controllo, come esplicitata nelle considerazioni introduttive della Relazione cui risulta allegata la presente appendice, si precisa che gli aspetti finanziari della legge n. 31 costituiscono oggetto del controllo propedeutico alla parifica del rendiconto.

Legge regionale 22 settembre 2017, n. 32 inerente disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili.

Sintesi della legge.

La legge è entrata in vigore il 28 settembre 2017 e le disposizioni di cui agli articoli dal 5 all'11 hanno efficacia dal 1° gennaio 2018.

Successivamente, la legge regionale n. 37/2017, la legge regionale n. 44/2017, la legge regionale n. 45/2017 e la n. 14/2018 hanno apportato modifiche al provvedimento in esame.

Poiché la legge produce effetti a partire dall'esercizio 2018 si riporta solo la tabella riassuntiva delle disposizioni finanziarie.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
<p>n. 32 del 22.9.2017. Disposizioni di riordino e di razionalizzazione e delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili.</p>	<p>12 norme finanziarie e contabili</p>	<p>3. Per le finalità previste dall'articolo 4 [disposizioni inerenti il trasferimento del personale alla Società in house Friuli Venezia Giulia Strade SpA] è autorizzata la spesa complessiva di 1.402.183,56 euro suddivisa in ragione di 236.156,62 euro per l'anno 2017 e di 583.013,47 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>	<p>4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede come segue: a) mediante storno di complessivi 1.295.693,29 euro suddivisi in ragione di 217.796,23 euro per l'anno 2017 e di 538.948,53 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019; b) mediante storno di complessivi 106.490,27 euro suddivisi in ragione di 18.360,39 euro per l'anno 2017 e di 44.064,94 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>
	<p>14 ulteriori disposizioni finanziarie</p>	<p>1. Per le finalità previste dall'articolo 53 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico) [contributo in conto capitale alla società Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A.], è autorizzata la spesa di 420.315 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>	<p>2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di complessivi 420.315 euro, per l'anno 2017, suddivisi per ciascuna Missione, Programma e Titolo dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 come di seguito indicato: a) per 108.000 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 3 (Gestione economica, Finanziaria, Programmazione, Provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti); b) per 57.000 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e Servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti); c) per 15.000 euro dalla Missione n. 19 (Relazioni internazionali), Programma n. 1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti); d) per 235.000 euro dalla Missione n. 18 (Relazioni con le altre Autonomie territoriali e locali), Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre Autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale); e) per 5.315 euro dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale).</p>

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
	15 Inserimento dell'articolo 9 quinquies nella legge regionale 20/2016	<p>2. Per le finalità previste dell'articolo 9 quinquies, comma 1, della legge regionale 20/2016, come inserito dal comma 1 [adozione, da parte della Regione, degli atti di entrata e di spesa conseguenti alla liquidazione delle Province successivamente alla loro soppressione], è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2017 a valere sulle seguenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019:</p> <p>a) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 3 (Gestione economica, Finanziaria, Programmazione, Provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 50.000 euro;</p> <p>b) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 50.000 euro;</p> <p>c) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 20.000 euro.</p> <p>4. Le spese di cui al comma 2 sono spese obbligatorie ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).</p>	<p>3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 11 (Altri Servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>

Legge regionale 6 ottobre 2017, n. 33 inerente norme per la promozione del diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa.

Sintesi della legge.

La legge in esame riconosce il valore e l'importanza del gioco e della pratica ludica per la salute e l'equilibrio dell'essere umano, e rappresenta un'integrazione degli interventi legislativi compiuti nella stessa Legislature in tema di attività sportive, ampliando le potenzialità del Progetto Città Sane. Gli interventi ammissibili a finanziamento sono quelli finalizzati al coinvolgimento della cittadinanza in un'attività naturale dotata di regole e finalizzata allo sviluppo delle potenzialità affettive, relazionali e intellettive delle persone. Viene istituito il Tavolo ludico regionale che elabora e formula alla Giunta regionale la proposta delle priorità e degli eventuali criteri di preferenza da inserire nel bando per la concessione dei contributi. Con il suddetto bando sono infatti individuate la tipologia degli interventi ammessi a finanziamento nonché le spese ammissibili, oltre alle modalità e ai termini di concessione dei contributi finanziari ai soggetti beneficiari, che sono i Comuni in forma singola o associata e le UTI. Il Tavolo inoltre redige annualmente una relazione sull'attuazione della legge e sull'efficacia degli interventi previsti dal bando medesimo, della quale si avvale la Giunta per render conto al Consiglio regionale dei risultati ottenuti in termini di contributo alla formazione e allo sviluppo delle relazioni sociali, miglioramento dello stile di vita e tutela della salute (clausola valutativa all'articolo 7).

Il progetto di legge (n. 210) è stato presentato il 28 aprile 2017 e non risulta corredato dalla relazione tecnico-finanziaria prevista ai sensi dell'articolo 86 bis del regolamento interno del Consiglio regionale. Gli emendamenti presentati e approvati in Aula, che presentano nuove spese a carico del bilancio regionale, risultano invece corredati della prevista relazione tecnico-finanziaria.

La legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.

La legge regionale n. 45/2017 è successivamente intervenuta a modificare il provvedimento in argomento.

Disciplina finanziaria.

Le norme finanziarie sono contenute nell'articolo 8. Per la concessione di contributi a copertura delle spese organizzative direttamente imputabili agli interventi e alle iniziative volte a promuovere il diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa nel territorio di riferimento, è autorizzata la spesa complessiva di 480.000 euro ripartita fra il 2018 e il 2019, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) – Programma 8 (Cooperazione e associazionismo) – Titolo 1 (Spese correnti). Il costo di 240.000 euro annui è stato ritenuto congruo per la fase di avvio degli

interventi, in rapporto al numero di Comuni e UTI che potrebbero potenzialmente beneficiare dei contributi. La spesa è coperta mediante storno dalla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) – Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) – Titolo 1 (Spese correnti), capitolo 1019 “Contributi ex Province settore cultura e beni culturali”. Il capitolo presenta sufficiente disponibilità al fine di garantire il raggiungimento delle originarie finalità nel settore e consentire al contempo una parziale riprogrammazione delle risorse a favore delle politiche sociali.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
n. 33 del 6.10.2017. Norme per la promozione del diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa.	8 norme finanziarie	1. Per le finalità previste dall'articolo 5 [contributi per spese organizzative direttamente imputabili agli interventi e alle iniziative volte a promuovere il diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa nel territorio di riferimento] è autorizzata la spesa complessiva di 480.000 euro suddivisa in ragione di 240.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 , a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.	2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 recante la disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare.

Sintesi della legge.

La legge in esame si ispira alla nuova sensibilità verso le problematiche di natura ambientale, destinata a porre in sempre maggiore rilievo le politiche di prevenzione e minimizzazione della produzione dei rifiuti, e costituisce una revisione della disciplina regionale esistente (n. 30/1987).

La legge è stata impugnata davanti alla Corte costituzionale con ricorso del 18 dicembre 2017, con riferimento alle norme degli articoli 13 (“Formazione e approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti”), 15, comma 4 (“Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti”), e 23 (“Decadenza dell’autorizzazione unica”), che risultano invasive della competenza legislativa in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema riconosciuta allo Stato dall’articolo 117, comma 2, lett. s), della Costituzione.

L’articolo 32 contiene la clausola valutativa, secondo la quale il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della legge avvalendosi della relazione triennale della Giunta regionale, contenente, fra l’altro, l’indicazione degli interventi attuati per ridurre la produzione dei rifiuti, delle azioni di coordinamento degli interventi attuate dai soggetti pubblici e privati coinvolti, dei dati qualitativi e quantitativi dell’andamento della gestione integrata dei rifiuti così come attuata dall’Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti – AUSIR, nonché dei dati quantitativi delle eccedenze alimentari e farmaceutiche raccolte e redistribuite.

La legge non reca espresse disposizioni di carattere finanziario, in quanto l’attuazione degli interventi previsti è subordinata all’allocazione delle risorse finanziarie da disporre con successive leggi regionali. All’articolo 33 è prevista la destinazione di quote del Fondo per l’ambiente, allocate sul capitolo 2598 (spese correnti) che presentava uno stanziamento di euro 206.278,89 e sul capitolo 2599 (spese d’investimento) che presentava uno stanziamento di 400 mila euro. Secondo quanto riportato nella relazione tecnico-finanziaria, una quota pari al 20% (euro 121.255,78) è destinata a sostenere le misure individuate nel Programma regionale per la prevenzione della produzione dei rifiuti, una quota pari al 10% (euro 60.267,89) è destinata a concedere contributi a favore dei Comuni a copertura dei maggiori costi derivanti dall’organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani che consenta l’applicazione della tariffa puntuale del servizio di igiene, una quota pari al 20% (euro 121.255,78) è destinata a concedere contributi a favore dei Comuni che nel corso dell’anno precedente hanno conseguito l’obiettivo del 70% della raccolta differenziata e hanno prodotto un quantitativo di rifiuti pro capite inferiore al 20% rispetto al valore medio regionale del quantitativo

medesimo, una quota pari al 50% (euro 303.139,44) è destinata a concedere contributi a favore dei Comuni per la realizzazione degli interventi sostitutivi per la chiusura di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.

La legge è entrata in vigore il 26 ottobre 2017.

Successivamente, la legge regionale n. 44/2017, la legge regionale n. 3/2018 e la n. 12/2018 sono intervenute a modificare il provvedimento in argomento.

Disciplina finanziaria.

La legge ha esclusivamente un significato programmatico e non reca alcuna disposizione finanziaria immediatamente applicabile.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
n. 34 del 20.10.2017. Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare.	33 disposizioni programmatiche	<p>1. L'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, avente natura programmatica, è subordinata all'allocazione delle risorse finanziarie da disporre con successive leggi regionali.</p> <p>2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare una quota pari al 20 per cento del Fondo per l'ambiente di cui all'articolo 11 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera g), con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 5/1997, per sostenere le misure individuate nel Programma regionale per la prevenzione della produzione dei rifiuti.</p> <p>3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare una quota pari al 10 per cento del Fondo per l'ambiente di cui all'articolo 11 della legge regionale 5/1997, come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera g), con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 5/1997, per concedere contributi a favore dei Comuni a copertura dei maggiori costi derivanti dall'organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani che consenta l'applicazione della tariffa puntuale del servizio di igiene urbana.</p> <p>4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare una quota pari al 20 per cento del Fondo per l'ambiente di cui all'articolo 11 della legge regionale 5/1997, come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera g), con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 5/1997, per concedere contributi ai sensi dell'articolo 45 della legge 221/2015, a favore dei Comuni che, nel corso dell'anno precedente, contestualmente:</p> <p>a) hanno conseguito l'obiettivo del 70 per cento della raccolta differenziata calcolato secondo i dati validati forniti annualmente dalla Sezione regionale del Catasto dei rifiuti;</p> <p>b) hanno prodotto un quantitativo di rifiuti pro capite inferiore del 20 per cento rispetto al valore medio regionale del quantitativo medesimo calcolato secondo i dati validati forniti annualmente dalla Sezione regionale del Catasto dei rifiuti.</p> <p>5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare una quota pari al 50 per cento del Fondo per l'ambiente di cui all'articolo 11 della legge regionale 5/1997, come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera g),</p>	

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 5/1997, per concedere contributi a favore dei Comuni per la realizzazione degli interventi sostitutivi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a).	

Legge regionale 6 novembre 2017, n. 35 concernente disposizioni per l'ampliamento del Reddito di Inclusione e il suo coordinamento con la Misura attiva di sostegno al reddito.

Sintesi della legge.

Con la legge in esame la Regione ha inteso ampliare la platea dei beneficiari del Reddito di Inclusione, previsto dallo Stato con legge n. 33/2017, introducendo per i propri cittadini criteri di accesso meno selettivi di quelli validi per il livello nazionale. In sede di prima applicazione la Misura attiva di sostegno al reddito (prevista dalla legge regionale n. 15/2015) si coordina con il Reddito di Inclusione attraverso l'integrazione del beneficio economico, il cui importo base è pari a 185 euro, rimodulabile in base alla presenza di minori. La legge in esame detta altresì le disposizioni necessarie al coordinamento fra la Misura e le integrazioni regionali al Reddito di Inclusione: in primo luogo è prevista l'alternatività fra le due misure; in secondo luogo si agisce sulla durata della Misura per renderla omogenea con la durata del Reddito di Inclusione.

Il progetto di legge (n. 234) è stato presentato il 12 ottobre 2017 dalla Giunta regionale e risulta corredato dalla relazione tecnico-finanziaria ai sensi dell'articolo 86 bis del regolamento interno del Consiglio regionale.

La legge è entrata in vigore il 9 novembre 2017.

Disciplina finanziaria.

L'articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie. Si tratta di un coordinamento relativo a un intervento già in essere e di una spesa continuativa non obbligatoria con rinvio della quantificazione dell'onere annuo alla legge di bilancio, sulla base della valutazione degli utenti in carico alla luce dell'integrazione con le analoghe misure nazionali. Come risulta dalla relazione tecnico-finanziaria, le norme in esame rappresentano una rimodulazione delle modalità di erogazione dell'intervento monetario di integrazione al reddito erogato nell'ambito della Misura attiva di sostegno al reddito, alla luce dell'integrazione con le analoghe misure nazionali. Gli oneri finanziari, pari a 8 milioni per l'anno 2018, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) – Programma 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) – Titolo 1 (Spese correnti), sono coperti con le risorse già stanziare a bilancio regionale con riferimento al capitolo 4543 ridistribuite su capitoli clone di nuova istituzione, in base alle previsioni di spesa. Alla data di redazione della relazione tecnico-finanziaria le risorse stanziare sul capitolo di spesa 4543 erano disponibili e la somma che residuava sullo stesso ammontava a 30 milioni. In relazione si attesta altresì l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti

sulla cui autorizzazione di spesa si incide e che, nello specifico, si riferiscono alle leggi regionali n. 15/2015 (articolo 2, comma 1), n. 20/2015 (articolo 9, comma 27), n. 34/2015 (articolo 6, comma 38), n. 3/2016, n. 14/2016 (articolo 8, comma 74), n. 25/2016 (articolo 9, comma 12) e n. 31/2017 (articolo 9, comma 69)

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
n. 35 del 6.11.2017. Disposizioni per l'ampliamento del Reddito di Inclusione e il suo coordinamento con la Misura attiva di sostegno al reddito.	3 disposizioni finanziarie	1. Per le finalità di cui all'articolo 1 [integrazione regionale ammontare beneficio economico del Reddito di Inclusione], è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.	2. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Legge regionale 6 novembre 2017, n. 36 inerente il ruolo del Club alpino italiano – Regione Friuli Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali.

Sintesi della legge.

La legge in esame ha lo scopo di adeguare e razionalizzare la disciplina relativa al ruolo del Club Alpino Italiano del Friuli Venezia Giulia, modificando la vigente impostazione prevista dalla normativa di settore foriera di problemi interpretativi e operativi non superabili con limitate modifiche normative o con l'adozione dei numerosi regolamenti previsti. Il nuovo testo rappresenta una sensibile semplificazione delle procedure rispetto a quanto precedentemente previsto. Nucleo centrale della legge è il Programma regionale delle iniziative del CAI FVG, sulla cui base vengono individuati gli specifici interventi e attività che possono essere oggetto di incentivazione.

Il progetto di legge (n. 232) è stato presentato il 10 ottobre 2017 dalla Giunta regionale e risulta corredato dalla relazione tecnico-finanziaria ai sensi dell'articolo 86 bis del regolamento interno del Consiglio regionale.

La legge è entrata in vigore il 9 novembre 2017.

Disciplina finanziaria.

L'articolo 10 è relativo alle norme finanziarie. Per la realizzazione di iniziative e attività indicate nel programma (e in particolare per l'organizzazione di iniziative alpinistiche, per l'organizzazione e gestione di corsi di formazione e aggiornamento per le attività alpinistiche, per le iniziative di prevenzione degli infortuni in montagna, per le attività di formazione e aggiornamento dell'elenco delle strutture alpine, per la manutenzione della segnaletica delle strutture alpine regionali inserite nell'elenco, per l'ammodernamento e arredamento delle strutture alpine regionali – parte corrente, nonché per la prestazione di consulenza nell'ambito dell'attività cartografica e di elaborazione dei dati informativi territoriali d'interesse regionale finalizzati alla conoscenza e alla pianificazione delle risorse del territorio della Regione), è prevista una spesa complessiva di 500.000 euro suddivisa fra gli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) – Programma 1 (Sport e tempo libero) - Titolo 1 (Spese correnti), su un capitolo di nuova istituzione (cap. 6701). Tale somma è stata quantificata sulla base del criterio storico di andamento della spesa. Agli oneri derivanti si provvede mediante storno dalla Missione 7 (Turismo) – Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) – Titolo 1 (Spese correnti), sul capitolo 9243. Alla data di redazione della relazione tecnico-finanziaria le risorse stanziare sul capitolo sopra indicato erano disponibili e la somma che residuava sullo stesso ammontava a euro 4.840.000 per l'anno 2018 ed

euro 6.375.000 per l'anno 2019. Per la realizzazione e manutenzione delle strutture alpine regionali nella disponibilità del CAI FVG o delle sue sezioni territoriali, nonché per l'ammodernamento e arredamento delle strutture alpine regionali – conto capitale, è prevista una spesa complessiva di 500.000 euro suddivisa fra gli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) – Programma 1 (Sport e tempo libero) - Titolo 2 (Spese di investimento), su un capitolo di nuova istituzione (cap. 6703). Tale somma è stata quantificata sulla base del criterio storico di andamento della spesa. Agli oneri derivanti si provvede mediante storno dalla Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) – Programma 1 (Sport e tempo libero) - Titolo 2 (Spese di investimento), sul capitolo 1042 (*più specificatamente si tratta di rimodulazione come evidenziato dal testo legislativo*). Alla data di redazione della relazione tecnico-finanziaria le risorse stanziare sul capitolo sopra indicato erano disponibili e la somma che residuava sullo stesso ammontava a euro 250.000 per l'anno 2018 ed euro 250.000 per l'anno 2019. In relazione si attesta altresì l'assenza di programmi che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
n. 36 del 6.11.2017. Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali.	10 norme finanziarie	1. Per le finalità previste dall'articolo 8 [concessione ed erogazione di contributi a favore delle iniziative indicate nel Programma regionale delle iniziative del CAI del FVG] e in particolare per le iniziative di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) [iniziative per la diffusione della conoscenza della montagna], b) [corsi di formazione e aggiornamento in materia di attività alpinistiche, speleologiche ecc.], c) [prevenzione degli infortuni in montagna], d) [formazione e aggiornamento Elenco regionale delle strutture alpine regionali], e) [manutenzione segnaletica delle strutture alpine regionali], g) [realizzazione e manutenzione strutture alpine regionali], relativamente agli interventi di parte corrente e h) [funzioni tecniche e organizzative in materia di strutture alpine regionali] è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.	3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
		2. Per le finalità previste dall'articolo 8 [concessione ed erogazione di contributi a favore delle iniziative indicate nel Programma regionale delle iniziative del CAI del FVG] e in particolare per le iniziative di cui all'articolo 7, comma 2, lettere f) [manutenzione e gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota] e g) [realizzazione e manutenzione delle strutture alpine regionali], relativamente agli interventi in conto capitale, è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese di investimento), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.	4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese di investimento), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 recante disposizioni urgenti in materia di programmazione contabilità.

La legge non è commentata perché è essa stessa che dà copertura alle spese da essa previste.

L'art. 14 è disposizione che riconosce la legittimità di debiti fuori bilancio.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
	14 riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio	1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella M.	2. In relazione al disposto di cui al comma 1 nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella L.
	15 copertura finanziaria		1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da B a L trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a L e degli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 1, Tabella A1.

Tabella M riferita all'articolo 14, comma 1

Progressivo	Direzione centrale o struttura equiparata	Tipologia di debito fuori bilancio	Creditore	Oggetto della spesa	importo	missione	programma	titolo	2017
1	Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme	art. 73, comma 1, lettera e)	Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela	fornitura di energia elettrica per il periodo 18/07/2017 - 03/09/2017	78,55	1	3	1	78,55
2	Direzione centrale Infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	Ecomar di Crevatin Gabriele	affidamento lavori di messa in sicurezza	5.279,99	10	3	1	5.279,99
3	Direzione centrale Infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera a)	Griffo Filippo Pasquale e Vecchiato Diana Rita	sentenza TAR FVG n. 518/2016	11,06	8	2	1	11,06
4	Direzione centrale Infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera a)	Di Lucia Renato e Antico Alessandra	sentenza TAR FVG n. 519/2016	2,99	8	2	1	2,99
5	Avvocatura della Regione	art. 73, comma 1, lettera e)	Luciani Massimo	conferimento incarico di difesa dinanzi al Consiglio di Stato DGR 2500/2016	6.344,00	1	11	1	6.344,00
6	Avvocatura della Regione	art. 73, comma 1, lettera e)	Luciani Massimo	conferimento incarico di difesa dinanzi alla Corte Costituz. - DGR 1312/2016	12.688,00	1	11	1	12.688,00
7	Avvocatura della Regione	art. 73, comma 1, lettera e)	Luciani Massimo	conferimento incarico di difesa dinanzi al TAR FVG - DGR 2283/2016	4.710,54	1	11	1	4.710,54
8	Avvocatura della Regione	art. 73, comma 1, lettera e)	Luciani Massimo	conferimento incarico di difesa dinanzi al TAR FVG - DGR 2284/2016	4.710,54	1	11	1	4.710,54
9	Avvocatura della Regione	art. 73, comma 1, lettera e)	Luciani Massimo	conferimento incarico di difesa dinanzi al TAR FVG - DGR 2285/2016	4.710,54	1	11	1	4.710,54
10	Avvocatura della Regione	art. 73, comma 1, lettera e)	Luciani Massimo	conferimento incarico di difesa dinanzi al TAR FVG - DGR 825/2017	2.537,60	1	11	1	2.537,60
11	Avvocatura della Regione	art. 73, comma 1, lettera e)	Luciani Massimo	conferimento incarico di difesa dinanzi al TAR FVG - DGR 2286/2016	4.710,54	1	11	1	4.710,54
12	Avvocatura della Regione	art. 73, comma 1, lettera e)	Sguessero Ilaria e Zeina Enrico	ordinanza n. 81 pubblicata in dd. 24.05.2017 del TAR FVG	1.459,12	1	11	1	1.459,12
13	Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie	art. 73, comma 1, lettera e)	Comune di Pontebba	spese condominiali e/o di gestione conseguenti l'utilizzo della porzione dell'immobile sito in p. Garibaldi, 1a, addebito a sede del locale Ufficio tavolo	16.570,04	1	3	1	16.570,04
14	Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie	art. 73, comma 1, lettera e)	Interporto Centro Ingresso di Pordenone Spa	spese condominiali e/o di gestione conseguenti la locazione del compendio immobiliare sito in via Interporto Centro Ingresso nn. 6B e 67 a Pordenone per le attività della Motorizzazione civile - per un debito totale -	64.852,02	1	3	1	
				per l'anno 2017		1	3	1	5.352,02
				suddiviso per ciascuno degli anni del 2018 al 2024	3.500,00	1	3	1	
				per l'anno 2025	35.000,00	1	3	1	
15	Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie	art. 73, comma 1, lettera a)	Giemme antincendio e sicurezza teconimpianti-Monfalcone	Questura di Gorizia	1.678,84	1	6	1	1.678,84

Legge regionale 17 novembre 2017, n. 38 recante modifiche alla legge regionale 17/2000 (Realizzazione di progetti anti violenza e istituzione di centri per donne in difficoltà).

Sintesi della legge.

La legge in esame si propone di valorizzare l'esperienza rilevante finora maturata istituendo per gli autori della violenza interventi a carattere psicologico, relazionale, psicoterapeutico e psichiatrico, con l'obiettivo di evitare i casi di recidiva.

Il progetto di legge (n. 145) è stato presentato il 19 maggio 2016 e non risulta corredato dalla relazione tecnico-finanziaria prevista ai sensi dell'articolo 86 bis del regolamento interno del Consiglio regionale, in quanto privo di nuovi effetti finanziari. Gli emendamenti presentati e approvati in Aula, che presentano nuove spese a carico del bilancio regionale, risultano invece corredati della prevista relazione tecnico-finanziaria.

La legge è entrata in vigore il 23 novembre 2017.

Disciplina finanziaria.

All'articolo 2, per promuovere e sostenere la realizzazione di appositi interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza di genere, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro ripartita fra il 2018 e il 2019, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) – Programma 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) – Titolo 1 (Spese correnti) L'importo è stato quantificato in base alla tipologia degli interventi e alla platea cui si rivolgono. Alla spesa si provvede mediante storno dal capitolo 4703, Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) – Programma 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali) – Titolo 1 (Spese correnti).

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
n. 38 del 17.11.2017. Modifiche alla legge regionale 17/2000 (Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà).	2 disposizioni finanziarie	1. Per le finalità previste dall'articolo 10 bis, comma 1, della legge regionale 17/2000, come inserito dall'articolo 1, comma 1 [interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza di genere, con riferimento alla violenza domestica e nelle relazioni interpersonali e di vita], è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro , suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 , a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.	2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di complessivi 20.000 euro , suddivisi in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 , a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 39 recante modifica urgente all'articolo 57 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), concernente la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

Sintesi della legge.

La legge in esame, che deriva da uno stralcio al progetto di legge che diventerà la legge regionale n. 40/2017 (“Disposizioni volte a sostenere percorsi scolastici atti a promuovere azioni di supporto nel caso di scomparsa di minori”), non reca disposizioni di carattere finanziario.

Il provvedimento è entrato in vigore il 21 dicembre 2017.

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 40 recante disposizioni volte a sostenere percorsi scolastici atti a promuovere azioni di supporto nel caso di scomparsa di minori.

Sintesi della legge.

La legge in esame si pone l'obiettivo di promuovere e valorizzare gli istituti, le azioni e le strategie che la Regione deve predisporre e attuare al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della scomparsa di un minore, attraverso la diffusione della cultura del rispetto e della valorizzazione dell'infanzia e dell'adolescenza.

L'articolo 9 contiene la clausola valutativa, secondo la quale il Consiglio regionale controlla l'attuazione della legge e valuta l'efficacia delle politiche poste in essere nel favorire la prevenzione e il contrasto del fenomeno. A tal fine, per ogni triennio di applicazione della legge, la Giunta regionale illustra lo stato di attuazione degli interventi e i dati della dimensione del fenomeno in regione.

Il progetto di legge (n. 192) è stato presentato il 27 febbraio 2017 e non risulta corredato dalla relazione tecnico-finanziaria prevista ai sensi dell'articolo 86 bis del regolamento interno del Consiglio regionale, in quanto privo di effetti finanziari. Gli emendamenti presentati e approvati in Aula, che presentano nuove spese a carico del bilancio regionale, risultano invece corredati della prevista relazione tecnico-finanziaria.

La legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2018.

Disciplina finanziaria.

L'articolo 10 contiene la norma finanziaria. Per l'istituzione e la gestione del fondo per interventi di supporto all'interno delle istituzioni scolastiche, finalizzato a finanziare interventi progettuali per accompagnare il gruppo classe nell'affrontare la momentanea situazione di difficoltà per scomparsa di minore, grave malattia o trauma, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro ripartita fra il 2018 e il 2019, a valere sulla Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio) – Programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) – Titolo 1 (Spese correnti), su un capitolo di nuova istituzione (cap. 2988). Secondo quanto riportato in relazione tecnico-finanziaria, l'importo è stato determinato in via sperimentale e di primo avvio, non essendo disponibili i dati relativi all'incidenza media nelle scuole del fenomeno di scomparsa e grave malattia. La spesa, introdotta con emendamento, trova copertura attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa: si tratta di una rimodulazione all'interno della medesima Missione 4 – Programma 2 – Titolo 1. La relazione tecnico-finanziaria richiama espressamente le norme autorizzative della spesa utilizzate per lo storno: si tratta della legge di stabilità 2017 (n. 25/2016) e dell'assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019

(n. 31/2017). Alla data di redazione della relazione tecnico-finanziaria le risorse stanziare sulla Missione 4, Programma 2, Titolo 1, capitolo 5166 risultavano disponibili e la somma che residuava sulla stessa unità ammontava a euro 1.520.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Nella relazione inoltre si attesta l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
n. 40 del 1.12.2017. Disposizioni volte a sostenere percorsi scolastici atti a promuovere azioni di supporto nel caso di scomparsa di minori.	10 norma finanziaria	1. Per le finalità di cui all'articolo 6 [istituzione "Fondo per interventi di supporto all'interno delle istituzioni scolastiche"] è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro suddivisa in ragione di 30.000 euro per l'anno 2018 e 30.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (S/Capitolo di nuova istituzione).	2. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (S/5166).

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 41 concernente interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale.

Sintesi della legge.

La legge in esame aggiorna e revisiona la legislazione di settore che risultava ormai datata, e permette di superare la normativa transitoria che autorizzava la Regione alla concessione di sovvenzioni straordinarie alle Università della terza età proprio nelle more della revisione della disciplina regionale. La legge si inserisce altresì all'interno della recente normativa regionale in materia di apprendimento permanente (n. 27/2017) e valorizza il rilievo culturale e sociale delle Università della terza età e della libera età, riconoscendone il ruolo di promozione e sviluppo della formazione di adulti e anziani. La Regione può concedere contributi destinati all'organizzazione di corsi, laboratori didattici, viaggi, visite di istruzione, per l'acquisto di materiale didattico, nonché a titolo di concorso nelle spese di progettazione per la partecipazione a programmi e progetti europei e internazionali coerenti con le finalità della legge. Gli interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età sono oggetto di controllo e di valutazione al fine di documentarne lo stato di attuazione.

La legge contiene una clausola valutativa (articolo 12), che prevede che il Consiglio regionale eserciti il controllo sull'attuazione della legge medesima e valuti i risultati ottenuti in termini di interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età. A tal fine la Giunta regionale predispone ogni tre anni una relazione informativa in cui sono documentati lo stato di attuazione degli interventi di cui alla legge, le attività svolte e i contenuti trattati.

Il progetto di legge (n. 233) è stato presentato il 12 ottobre 2017 dalla Giunta regionale e risulta corredato dalla relazione tecnico-finanziaria ai sensi dell'articolo 86 bis del regolamento interno del Consiglio regionale. La legge è entrata in vigore il 7 dicembre 2017.

Disciplina finanziaria.

L'articolo 16 contiene le norme finanziarie. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, a titolo di concorso nelle spese per lo svolgimento delle attività culturali e didattiche istituzionali, per complessivi 570.000 euro suddivisi fra il 2018 e il 2019, in ragione di euro 285.000 per ciascun anno, a valere sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) – Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) – Titolo 1 (Spese correnti). L'ammontare di ciascuna annualità, pari a 285.000 euro, deriva dalla somma dei contributi straordinari ex articolo 7, comma 14, della legge regionale n. 14/2002, che ammontano a

euro 170.000 e risultano oggetto di storno dal capitolo 5710 “sovvenzione straordinaria alle Università della terza età aventi sede nel Friuli Venezia Giulia” (*la legge parla di rimodulazione, la RTF di storno*) più ulteriori 115.000 euro (già previsti nell’assestamento 2017) per coprire anche i contributi che venivano erogati dalle Province e che risultano oggetto di storno dal capitolo 5056 “contributi diretti per iniziative scolastiche di particolare interesse”.

Inoltre, a titolo di concorso nelle spese di progettazione, per la partecipazione a programmi e progetti europei e internazionali, la Regione è autorizzata a concedere ulteriori contributi per 30.000 complessivi, in ragione di euro 15.000 per il 2018 e altrettanti per il 2019, a valere sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) – Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) – Titolo 1 (Spese correnti). Si tratta di una nuova linea di finanziamento e, secondo quanto riportato nella relazione tecnico-finanziaria, la previsione è di una decina circa di domande l’anno. La spesa viene coperta tramite storno dal capitolo 5056 “contributi diretti per iniziative scolastiche di particolare interesse”.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
n. 41 del 1.12.2017. Interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale.	16 norme finanziarie	<p>1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1 [contributi, a titolo di concorso nelle spese per lo svolgimento delle attività culturali e didattiche istituzionali, alle Università della terza età e della libera età], è autorizzata la spesa complessiva di 570.000 euro suddivisa in ragione di 285.000 euro per l'anno 2018 e 285.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p> <p>3. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3 [ulteriori contributi, a titolo di concorso nelle spese di progettazione, per la partecipazione a programmi e progetti europei e internazionali coerenti con le finalità della legge], è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro suddivisa in ragione di 15.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>	<p>2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, si provvede come di seguito indicato: a) mediante rimodulazione, per complessivi 340.000 euro suddivisi in ragione di 170.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019; (S/5710) b) mediante storno, per complessivi 230.000 euro suddivisi in ragione di 115.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, dalla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (S/5056).</p> <p>4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (S/5056)</p>

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 recante disposizioni regionali per le gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

Sintesi della legge.

La legge in esame riforma la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne, innovando la disciplina della pesca e delle altre attività che concorrono alla gestione e alla tutela della fauna ittica, nonché l'organizzazione dell'Ente a ciò preposto.

La legge non reca disposizioni di carattere finanziario. Gli oneri attualmente gravanti sul bilancio della Regione e relativi a trasferimenti di risorse a favore di ETP continueranno a gravare sui medesimi capitoli di spesa, come di seguito individuati:

4273 trasferimenti all'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia per le attività di ripopolamento delle acque con anguille (art. 14, comma 3, l.r. 29.12.2010 n. 22)

4276 trasferimenti anche in via anticipata per il personale assunto con contratto di diritto privato dall'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia per tutte le attività di gestione degli impianti ittici compresa la piscicoltura, nonché di ripopolamento delle acque interne (art. 11, comma 16 bis, l.r. 3.7.2000 n. 13)

6801 trasferimenti all'Ente Tutela Pesca FVG per la predisposizione del piano di gestione ittica (art. 6 ter, l.r. 12.5.1971 n. 19; art. 2, comma 14, l.r. 29.12.2015 n. 34)

6726 trasferimenti all'Ente Tutela Pesca FVG per la predisposizione del piano di gestione ittica (art. 6 ter, l.r. 12.5.1971 n. 19; art. 2, comma 14, l.r. 29.12.2015 n. 34)

6826 finanziamento all'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia per interventi straordinari per l'impianto ittico in Provincia di Pordenone e di Udine (art. 7, comma 60, l.r. 23.1.2007 n. 1).

La legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2018.

Successivamente, la legge regionale n. 12/2018 ha apportato modifiche al provvedimento in esame.

Disciplina finanziaria.

La legge non reca disposizioni di carattere finanziario.

Legge regionale 7 dicembre 2017, n. 43 recante misure urgenti in materia di area vasta e di contabilità.

Sintesi della legge.

Come espressamente dichiarato dall'art. 1 della legge, questa è finalizzata a garantire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione per l'anno 2017, al fine di evitare effetti negativi sul bilancio in relazione alla disciplina introdotto dal d.lgs. 118/2011. E' in pratica finalizzata a contenere la formazione di avanzo di amministrazione a mezzo dell'impiego dei fondi per le finalità a favore delle infrastrutture e del territorio previste dall'art. 5 della legge stessa nonché a favore del comune di Sutrio, ai sensi dell'art. 3.

Disciplina finanziaria.

La copertura è assicurata a mezzo di un immediato riferimento (è usata l'espressione "a valere") a risorse già allocate in bilancio, che vengono "destinate" alle finalità di spesa previste dalla legge.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
n. 43 del 7.12.2017. Misure urgenti in materia di interventi di area vasta e di contabilità.	6 norma finanziaria	1. Per le finalità di cui all'articolo 2 [integrazione risorse Intesa per lo sviluppo 2017-2019 - adeguamento a uso impianto sovracomunale del compendio dello stadio Omero Tognon di Fontanafredda] è destinata la spesa di 1.514.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dall'allegata Tabella A.	
		2. Per le finalità di cui all'articolo 3 [contributo al Comune di Sutrio per la realizzazione, presso il polo dello Zoncolan, di un centro di raccolta rifiuti] è destinata la spesa di 420.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 3 (Rifiuti) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dall'allegata Tabella B.	
		3. Per le finalità di cui all'articolo 4 [disposizioni in materia di contabilità ai fini di una ottimizzazione delle risorse disponibili al fine di evitare impatti negativi sul bilancio regionale derivanti dal d.lgs. 118/2011] nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella B.	
		4. Per le finalità di cui all'articolo 5, commi 5 e 6 [finanziamento costi di microzonazione sismica e dell'analisi della condizione limite per l'emergenza da sostenersi da parte dei Comuni non finanziati], è destinata la spesa di 305.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del Suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dall'allegata Tabella B.	

Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 collegata alla manovra di bilancio 2018-2020.

La legge non è commentata perché è, per definizione, priva di disposizioni di rilevanza finanziaria.

Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 – Legge di stabilità 2018.

La legge non è commentata perché è essa stessa che dà copertura alle spese da essa previste per gli esercizi 2018 - 2020.

Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46 recante il bilancio di previsione 2018-2020.

La legge non è commentata perché è essa stessa che quantifica le risorse disponibili per gli esercizi 2018-2020.

Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 47 di istituzione del Comune di Treppo Ligosullo mediante fusione dei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Sintesi della legge.

Dal momento che il procedimento di fusione dei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico ha compiuto tutti i passaggi previsti dalla normativa regionale, la legge in esame istituisce il nuovo Comune di Treppo Ligosullo e ne fissa la data di nascita al 1° febbraio 2018. L'articolato dispone in merito al termine per l'elezione degli organi del nuovo Comune e prevede, nelle more, una gestione provvisoria affidata a un commissario e a un vicecommissario nominati dalla Regione. Definisce altresì la disciplina della successione dei rapporti patrimoniali e finanziari, compresi i rapporti riguardanti il personale. Si dettano inoltre alcune norme transitorie per favorire il passaggio fra i vecchi e il nuovo Comune.

Il progetto di legge (n. 178) è stato presentato il 3 gennaio 2017 dalla Giunta regionale e risulta corredato, così come gli emendamenti di Commissione approvati, dalla relazione tecnico-finanziaria ai sensi dell'articolo 86 bis del regolamento interno del Consiglio regionale. Gli emendamenti, presentati in Aula, che avrebbero comportato maggiori spese a carico della finanza regionale, non sono invece stati approvati.

La legge è entrata in vigore il 6 gennaio 2018 e ha dispiegato i propri effetti a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Disciplina finanziaria.

Le disposizioni finanziarie previste dalla legge si rinvengono agli articoli 5 e 6.

Le disposizioni dell'articolo 5 contengono la previsione e l'autorizzazione di spesa, a favore del nuovo Comune, di un'assegnazione speciale pari a 400.000 euro per l'anno 2018 per gli oneri di primo impianto. L'assegnazione, non soggetta a rendicontazione, è erogata d'ufficio nell'anno 2018 in unica soluzione entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio del nuovo Comune, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica imposti alla Regione. Nella relazione tecnico-finanziaria si segnala che si tratta di un onere inderogabile e di una spesa una tantum, la cui quantificazione tiene conto degli importi assegnati con le precedenti leggi di fusione, in relazione alle dimensioni demografiche e alle caratteristiche del nuovo Comune, nonché della situazione di svantaggio dei Comuni interessati, ricadenti entrambi in territorio montano.

Il successivo articolo 6 prevede e quantifica il trasferimento quinquennale a valere sul fondo per i Comuni risultanti da fusione per sostenere il riassetto conseguente alla medesima, sulla base delle

previsioni dell'articolo 8, comma 10, della legge regionale n. 26/2014. Si tratta di una spesa pluriennale il cui ammontare complessivo di 522.464 euro è suddiviso in 130.616 euro per ognuno degli anni dal 2018 al 2020 e in 65.308 euro per ognuno dei successivi anni 2021 e 2022. La relazione tecnico-finanziaria segnala anche tale spesa come onere inderogabile e specifica che il cronoprogramma sarà definito nel quadro delle leggi regionali di stabilità per gli anni dal 2018 al 2022.

In entrambi i casi (articoli 5 e 6) si tratta di una spesa a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) – Programma 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) – Titolo 1 (Spese correnti), sul capitolo esistente 1833 (Fondo di accompagnamento per i Comuni risultanti da fusione), che presenta uno stanziamento iniziale del 2018 pari a 2 milioni di euro, così come lo stanziamento iniziale 2019. Invece lo stanziamento iniziale 2020 è pari a 3 milioni di euro.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
n. 47 del 28.12.2017. Istituzione del Comune di Treppo Ligosullo mediante fusione dei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.	5 Oneri di primo impianto	<p>1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali), è prevista a favore del Comune di Treppo Ligosullo un'assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto.</p> <p>2. L'assegnazione di cui al comma 1, non soggetta a rendicontazione, è concessa ed erogata d'ufficio nell'anno 2018 a favore del Comune di Treppo Ligosullo entro novanta giorni dall'approvazione del bilancio del nuovo Comune, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica imposti alla Regione.</p>	3. Alla spesa derivante dal disposto di cui al comma 2, pari a 400.000 euro per l'anno 2018 , si provvede a valere sullo stanziamento all'uopo previsto alla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
	6 quantificazione della quota annuale a valere sul fondo di accompagnamento per i Comuni risultanti da fusione	1. Il trasferimento di cui all'articolo 8, commi da 9 a 11, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), che, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, è quantificato per il Comune di Treppo Ligosullo per ognuno dei primi tre anni in 130.616 euro e per ognuno dei successivi due anni in 65.308 euro, a valere sul fondo di accompagnamento per i Comuni risultanti da fusione di cui all'articolo 14, comma 8, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 25/2014), previsto dalle leggi di stabilità e di bilancio degli anni dal 2018 al 2022.	2. Alle spese derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento all'uopo previsto alla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020. Relativamente alle annualità previste dal 2021-2022 si provvede a valere sulla corrispondente Missione e Programma dei bilanci per gli anni futuri .

Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 48 di istituzione del Comune di Fiumicello Villa Vicentina mediante fusione dei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Sintesi della legge.

Dal momento che il procedimento di fusione dei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina ha compiuto tutti i passaggi previsti dalla normativa regionale, la legge in esame istituisce il nuovo Comune di Fiumicello Villa Vicentina e ne fissa la data di nascita al 1° febbraio 2018. L'articolato dispone in merito al termine per l'elezione degli organi del nuovo Comune e prevede, nelle more, una gestione provvisoria affidata a un commissario e a un vicecommissario nominati dalla Regione. Definisce altresì la disciplina della successione dei rapporti patrimoniali e finanziari, compresi i rapporti riguardanti il personale. Si dettano inoltre alcune norme transitorie per favorire il passaggio fra i vecchi e il nuovo Comune.

Il progetto di legge (n. 235) è stato presentato il 2 novembre 2017 dalla Giunta regionale e risulta corredato dalla relazione tecnico-finanziaria ai sensi dell'articolo 86 bis del regolamento interno del Consiglio regionale. Gli emendamenti, presentati e approvati in Aula, non hanno comportato maggiori spese né minori entrate a carico della finanza regionale.

La legge è entrata in vigore il 6 gennaio 2018 e ha dispiegato i propri effetti a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Disciplina finanziaria.

Le disposizioni finanziarie previste dalla legge si rinvengono agli articoli 5 e 6.

Le disposizioni dell'articolo 5 contengono la previsione e l'autorizzazione di spesa, a favore del nuovo Comune, di un'assegnazione speciale pari a 800.000 euro per l'anno 2018 per gli oneri di primo impianto. L'assegnazione, non soggetta a rendicontazione, è erogata d'ufficio nell'anno 2018 in unica soluzione entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio del nuovo Comune, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica imposti alla Regione. Nella relazione tecnico-finanziaria si segnala che si tratta di un onere inderogabile e di una spesa una tantum, la cui quantificazione tiene conto degli importi assegnati con le precedenti leggi di fusione, in relazione alle dimensioni demografiche e alle caratteristiche del nuovo Comune.

Il successivo articolo 6 prevede e quantifica il trasferimento quinquennale a valere sul fondo per i Comuni risultanti da fusione per sostenere il riassetto conseguente alla medesima, sulla base delle previsioni dell'articolo 8, comma 10, della legge regionale n. 26/2014. Si tratta di una spesa pluriennale il cui ammontare complessivo di 1.342.085 euro è suddiviso in 335.521 euro per ognuno

degli anni dal 2018 al 2020 e in 167.760,50 euro per ognuno dei successivi anni 2021 e 2022. La relazione tecnico-finanziaria segnala anche tale spesa come onere inderogabile e specifica che il cronoprogramma sarà definito nel quadro delle leggi regionali di stabilità per gli anni dal 2018 al 2022.

In entrambi i casi (articoli 5 e 6) si tratta di una riprogrammazione di fondi, a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) – Programma 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) – Titolo 1 (Spese correnti), sul capitolo esistente 1833 (Fondo di accompagnamento per i Comuni risultanti da fusione), che presenta uno stanziamento iniziale del 2018 è pari a 2 milioni di euro, così come lo stanziamento iniziale 2019. Invece lo stanziamento iniziale 2020 è pari a 3 milioni di euro stanziamento di 3.000.000 di euro.

<p>n. 48 del 28.12.2017. Istituzione del Comune di Fiumicello Villa Vicentina mediante fusione dei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.</p>	<p>5 Oneri di primo impianto</p>	<p>1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge regionale 5/2003, è prevista a favore del Comune di Fiumicello Villa Vicentina un'assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto.</p> <p>2. L'assegnazione di cui al comma 1, non soggetta a rendicontazione, è concessa ed erogata d'ufficio nell'anno 2018 a favore del Comune di Fiumicello Villa Vicentina entro novanta giorni dall'approvazione del bilancio del nuovo Comune, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica imposti alla Regione.</p>	<p>3. Alla spesa derivante dal disposto di cui al comma 2, pari a 800.000 euro per l'anno 2018, si provvede a valere sullo stanziamento all'uopo previsto alla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.</p>
	<p>6 quantificazione della quota annuale a valere sul fondo di accompagnamento per i Comuni risultanti da fusione</p>	<p>1. Il trasferimento di cui all'articolo 8, commi da 9 a 11, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), che, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, è quantificato per il Comune di Fiumicello Villa Vicentina per ognuno dei primi tre anni in 335.521 euro e per ognuno dei successivi due anni in 167.760,50 euro, a valere sul fondo di accompagnamento per i Comuni risultanti da fusione di cui all'articolo 14, comma 8, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 25/2014), previsto dalle leggi di stabilità e di bilancio per gli anni dal 2018 al 2022.</p>	<p>2. Alle spese derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento all'uopo previsto alla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020. Relativamente alle annualità previste dal 2021 al 2022 si provvede a valere sulla corrispondente Missione e Programma dei bilanci per gli anni futuri.</p>

